



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII,
punti A.7 e B.3 e B.4
della Direttiva
2000/60/CE e All. 4,
parte A, punto 7, alla
parte terza del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.



Versione del
22 dicembre 2014





Progetto di Piano di Gestione Acque

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ELABORATO 7

Versione	0
Data	Creazione: 7 ottobre 2014 Modifica: 22 dicembre 2014
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 132
Identificatore	Prog_PdGPo2015_Elab_7_ProgrammaMisure_22dic2014
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836





Indice

1.	Premessa	1
2.	Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (pto 7.1 All. VII DQA)	3
2.1.	Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA	3
2.1.1.	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione	3
2.1.2.	Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici (che ha abrogato la precedente Direttiva 79/409/CEE)	6
2.1.3.	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	10
2.1.4.	Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sugli incidenti rilevanti che modifica e successivamente abrogherà la precedente Direttiva 96/82/CE (Seveso II)	13
2.1.5.	Direttiva 2011/92/UE (che ha abrogato la precedente Direttiva 85/337/CEE) così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE – valutazione di impatto ambientale	17
2.1.6.	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	19
2.1.7.	Direttiva 91/271/CEE modificata dalla Direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane	22
2.1.8.	Regolamento CE 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (che ha abrogato la precedente Direttiva 91/414/CEE)	26
2.1.9.	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	30
2.1.10.	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat (e successive Decisioni modificative)	32
2.1.11.	Direttiva 2010/75/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (che ha abrogato la precedente Direttiva 2008/1/CE)	37
2.2.	Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	40
2.2.1.	Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci	40
2.2.2.	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013)	43
2.2.3.	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	45
2.2.4.	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	48
2.2.5.	Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013)	53
2.2.6.	Regolamento CE 528/2012 sui biocidi (che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE)	55
2.2.7.	Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura	56
2.2.8.	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	57
2.2.9.	Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (che ha abrogato la precedente Direttiva 2006/12/CE) e Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche	59
2.2.10.	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e Direttiva 2013/39/CE che modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE	62
2.2.11.	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	64
3.	Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE	65
3.1.	Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII DQA)	65



3.2.	Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. DQA)	68
3.3.	Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII DQA)	70
3.4.	Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII DQA)	73
3.5.	Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII DQA)	75
3.6.	Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII DQA)	78
3.7.	Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII DQA)	79
3.8.	Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII DQA)	82
3.9.	Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII DQA)	82
3.10.	Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII DQA)	83
3.10.1.	Deflusso minimo vitale (DMV)	84
3.10.2.	Tutela delle aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua	87
3.10.3.	Tutela quantitativa delle acque	88
3.10.4.	Tutela qualitativa delle acque	89
3.10.5.	Gestione degli invasi	90
3.10.6.	Piano strategico Speciale valle del fiume Po (PSS)	91
3.10.7.	Contratti di fiume	92
3.10.8.	Altre misure supplementari	92
3.11.	Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII DQA)	95
3.12.	Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento (art.11 comma 3 let. h) della DQA)	96
4.	Ambiti strategici e obiettivi specifici del Piano	97
4.1.	Misure del Piano e Programmazione Operativa 2009-2015	98
4.2.	Novità e criticità per il riesame del Piano	102
4.2.1.	Nuove priorità segnalate dalla Commissione europea	102
4.2.2.	Quadro conoscitivo delle caratteristiche del distretto e nuovi metodi di analisi	105
4.2.3.	Nuovi riferimenti metodologici per l'art. 9 della DQA	110
4.2.4.	Maggiore coordinamento e integrazione con la programmazione europea 2014-2020 e altre pianificazioni distrettuali	110
4.2.5.	Piani di Tutela delle Acque regionali	112
5.	Tipologie chiave di misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano	113
5.1.	Scenari di riferimento	118
5.2.	Check climatico delle misure	119
5.3.	Stima dei costi delle misure	1
5.4.	Coordinamento delle misure per le porzioni internazionali del distretto	2



1. Premessa

Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) e delle norme nazionali di recepimento, in data 22 dicembre 2012 è stato avviato il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po (di seguito PdG Po), adottato nel 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M 8 febbraio 2013.

Il secondo PdG Po guiderà il nuovo ciclo di programmazione degli interventi da attuarsi nel sessennio 2015-2021 per conseguire gli obiettivi ambientali previsti dalla DQA e la sua adozione deve avvenire al più tardi entro il 22 dicembre 2015.

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell'efficacia dei programmi di misure (art. 11 della DQA), da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso il vincolo di raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, lo **stato ambientale di buono** per tutti i corpi idrici del distretto.

Anche per il Progetto di PdG Po 2015, in corso di elaborazione, sono stati mantenuti gli stessi **obiettivi specifici**, già fissati per il primo ciclo di pianificazione. Modifiche potranno essere apportate a seguito degli esiti della consultazione e partecipazione pubblica che terminerà a giugno 2015.

Il riesame e aggiornamento del PdG Po e del Programma di misure terrà conto dei sostanziali elementi di cambiamento emersi dopo l'approvazione del primo Piano di Gestione che vengono sinteticamente descritti nel presente Elaborato.

Nell'Elaborato si fornisce un aggiornamento, seppure ancora parziale, delle misure di base, indicate all'art. 11 paragrafo 3 della DQA e riportate nell'Elaborato 7 del PdG Po 2010. Ai fini dell'adozione finale del PdG Po 2015 questa parte potrà essere integrata in funzione di eventuali osservazioni e di ulteriori aggiornamenti ancora in fase di acquisizione.

Vengono, inoltre, descritte le attività avviate a seguito dell'adozione del Piano e che hanno consentito di approfondire i tempi e i modi di attuazione delle misure, la stima dei costi del PdG Po 2010, complessivi a livello di distretto e di dettaglio a livello di sottobacino, e l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento (**Programmazione Operativa**).

Si illustrano anche le attività specifiche in corso per il riesame delle misure del Progetto di Piano che hanno assunto come riferimento principale le 25 Tipologie chiave di misure di cui al "WFD Reporting Guidance 2016".

Le parti in cui è strutturato il presente Elaborato sono:

- Cap. 2** Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della DQA) distinte in:
- direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma inerenti le finalità della DQA
- Nel capitolo sono riportati gli aggiornamenti relativi alle Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto.
Il quadro relativo all'implementazione a scala nazionale e di bacino è in corso di aggiornamento.
- Cap. 3** Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della DQA.
Nel capitolo sono riportati gli aggiornamenti relativi alle Regioni: Lombardia e Valle d'Aosta.
Il quadro relativo all'implementazione a scala nazionale e di bacino è in corso di aggiornamento.
- Capp. 4 e 5** Stato di attuazione del PdG Po 2010 e obiettivi specifici del Piano di Gestione 2015. In questa parte sono descritte le attività in corso e gli elementi innovativi di riferimento generale per il riesame e aggiornamento del Piano per il nuovo ciclo di pianificazione per la DQA.



Allegato 7.1

Programmazione Operativa per l'attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Allegato 7.2

Documento tecnico relativo al rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche.



2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (pto 7.1 All. VII DQA)

Nel presente capitolo, è riportata una sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque, ovvero sia le direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA, sia le direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della DQA stessa.

Per ogni Direttiva, oltre ad una breve descrizione della stessa, è riportato in modo sintetico il relativo livello di implementazione a scala nazionale, di bacino e di singola regione.

Ai fini dell'adozione finale del PdG Po 2015 questo capitolo potrà essere integrato in funzione di eventuali osservazioni e di ulteriori aggiornamenti ancora in fase di acquisizione.

2.1. Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA

2.1.1. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione e Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

La Direttiva 76/160/CEE, abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE, riguardava la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissava i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri; la frequenza minima di campionatura ed il metodo di analisi o di ispezione di tali acque. La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici, nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La Direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*) al posto dei 19 della Direttiva precedente 76/160/CEE. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 76/160/CEE è stata recepita in **Italia** dalle seguenti norme: D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 e dall'art.18 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000). Il DPR 470/82 è abrogato a decorrere dal 31/12/2014 dal D.Lgs. 30-5-2008 n. 116, che è attualmente la normativa di riferimento in materia di acque di balneazione.

In particolare, l'implementazione della Direttiva 2006/7/CE e l'abrogazione della Direttiva 76/160/CEE sono state attuate nella legislazione italiana dal D.Lgs. 116/2008, secondo il quale le disposizioni di cui al D.P.R. 470/82 cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Il D.Lgs. 116/2008 prevede, un radicale cambiamento nello spirito dei controlli, finalizzandoli ad un'ancora maggiore tutela sanitaria dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente Direttiva europea e dal D.P.R. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni. La nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione prevede, relativamente alla classificazione prevista a carico delle Regioni, nuovi requisiti di qualità, basati sui parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali, e criteri di valutazione, basati sul calcolo del 90° percentile ed eventualmente del 95° percentile dei dati rileva ti



nell'ultima stagione balneare e nelle 2-3 stagioni balneari precedenti. Per la valutazione della qualità delle acque di balneazione il D.Lgs. 116/2008 prevede che, nelle more dell'acquisizione dei nuovi dati microbiologici in numero sufficiente per la classificazione, i parametri previsti dal D.P.R. n. 470/82, Coliformi Fecali e Streptococchi Fecali, siano considerati equivalenti ai parametri della Direttiva, *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, all'art. 83 comma 2, prevede che per le acque non idonee alla balneazione, le regioni comunichino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, le Regioni hanno provveduto secondo quanto previsto dal DPR 470/82, all'individuazione annuale delle zone idonee alla balneazione, sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente.

In **Regione Piemonte** per la tutela delle aree sensibili (laghi) è prevista, anche attraverso i Piani d'Azione di Contratti di lago, la prosecuzione o l'attuazione, nei bacini drenanti, di: misure per la definizione del bilancio idrico, delle fonti di impatto e dei carichi in ingresso; misure operative di riqualificazione e protezione sulle fasce perilacuali (comparto fognario ed agricolo) con riduzione dei carichi in ingresso e superfici ad effetto tampone; misure di infrastrutturazione, per integrazione e accelerazione dei piani d'ambito; localmente, interventi diretti in lago per asportazione di fosforo dalle acque ipolimniche. A partire dal 2010, la Regione Piemonte ha provveduto ad individuare le acque di balneazione utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 116/2008, in recepimento della dir. 2006/7/CE (qualità delle acque di balneazione). Detto elenco riguarda i laghi significativi e, tra i corsi d'acqua, i soli Cannobino e S. Bernardino. Nel 2013, come nel 2012, le acque di balneazione oggetto di monitoraggio sono risultate tutte balneabili e non sono quindi previste specifiche misure a questo riguardo.

Il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) della **Regione Lombardia** ha indicato come obiettivo il perseguimento dell'idoneità alla balneazione per i grandi laghi prealpini e per i corsi d'acqua emissari dei grandi laghi prealpini, demandando all'apposito regolamento regionale le modalità per la disinfezione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue che possono interessare detti corpi idrici e prevedendo per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati in corpi idrici destinati alla balneazione la fissazione da parte delle Province, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, della fissazione del limite da rispettare per il parametro *Escherichia coli*, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti (AE) o l'obbligo del trattamento appropriato in grado di fornire adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario, per gli scarichi provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000 AE.

In relazione alle modifiche alle procedure di vigilanza e controllo sulle acque utilizzate per la balneazione di cui al decreto legislativo 116/2008, la Regione Lombardia, utilizzando i dati disponibili, ha operato una prima classificazione provvisoria, in base alla quale sono state ritenute utilizzabili ai fini della balneazione tutte quelle località per le quali è stato possibile formulare almeno un giudizio di qualità sufficiente.

La **Regione Liguria** sulla base delle indagini analitiche compiute con frequenza media quindicinale procede alla chiusura/riapertura dei tratti di acque o costa balneabile, in ragione delle risultanze emerse dal punto di campionamento significativo per il tratto considerato. La Regione prima di ogni stagione balneare adotta un provvedimento di classificazione dei singoli tratti di acque o costa, monitorati sulla base delle risultanze globali acquisite dal campionamento svolto nell'anno precedente. In previsione dell'introduzione della normativa prevista dal D.Lgs. 116/08 la Regione Liguria ha svolto diversi incontri specifici con i Comuni, le Aziende sanitarie locali (ASL) e l'Agenzia per l'ambiente ligure (ARPAL), nei quali sono stati illustrati i contenuti della nuova normativa e programmate iniziative informative attraverso l'anticipazione di azioni volte al coinvolgimento dell'utenza e dei portatori di interesse.



Le Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) della **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, approvato con DGR n. 1788/XII del 08/02/2006, indicano (paragrafo 3.2 "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela") che le condizioni climatiche regionali sono tali da non richiedere una classificazione generalizzata delle acque destinate alla balneazione e che le eventuali esigenze specifiche dovranno essere esaminate e quindi autorizzate caso per caso, in relazione alle risultanze delle verifiche condotte e delle esigenze da soddisfare; al momento comunque, non è stato ancora classificato alcun corpo idrico come destinato alla balneazione.

In **Regione Emilia Romagna** la Legge Regionale n. 3/99 ha delegato alle Province le competenze in materia di acque di balneazione, per cui ad inizio di ogni anno le Province, visti i risultati del monitoraggio effettuato l'anno precedente, individuano le acque idonee alla balneazione. A partire dal 2010, le Province della Regione Emilia-Romagna hanno provveduto ad individuare le acque di balneazione ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 116/2008, in recepimento della dir. 2006/7/CE (qualità delle acque di balneazione). Detto elenco riguarda esclusivamente le acque marine della Regione. Negli ultimi anni non si sono registrati peggioramenti qualitativi e tutte le acque individuate sono risultate idonee alla balneazione.

La Direttiva in argomento è stata recepita dagli artt. 9, 18, 24, 27 e 29 delle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto**. In particolare, l'art. 9, comma 6, prevede che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del D.P.R. n. 470/82 e prevede inoltre, la progressiva attuazione del monitoraggio ai sensi della Direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione, affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/82. L'art. 18 individua, tra le cosiddette "zone omogenee di protezione" anche le zone costiere, stabilendo per esse appositi limiti di accettabilità delle acque reflue urbane, come stabilito dall'art. 24 e dall'Allegato A, tabelle 1 e 2. L'art. 27 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane che possono condizionare la qualità delle acque destinate alla balneazione. In particolare, il comma 1 impegna le AATO ad individuare gli impianti di potenzialità superiore a 10.000 AE che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa di zone di balneazione risultate non idonee per almeno due stagioni balneari consecutive negli ultimi tre anni, per il parametro di ossigeno disciolto. L'art. 29 disciplina gli scarichi a mare di acque reflue urbane: definisce in particolare i limiti che devono essere rispettati, le modalità di individuazione dell'ubicazione dello scarico e le procedure di approvazione e verifica delle relative opere.

La Regione Veneto ha emanato poi diversi provvedimenti in materia di acque di balneazione. Con la D.G.R. 20 giugno 2006, n. 1909, la Giunta regionale ha dato atto della necessità di attivare il monitoraggio sperimentale delle acque di balneazione, necessario per le future attività di controllo istituzionale delle stesse. La D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4022 dispone, invece, la deroga del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 relativo alla qualità delle acque di balneazione. Infine, la Legge regionale n. 15 del 12 luglio 2007 reca interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina. La legge, all'art. 7, dispone che, a partire dal giorno 18 luglio 2007, per addivenire al giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non sia da considerare la valutazione del parametro di ossigeno disciolto di cui al DPR n. 470/82.

In applicazione della nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione (Direttiva 2006/7/CE – Decreto Legislativo n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010) la Regione Veneto ha emanato numerosi provvedimenti nel periodo 2010-2014 volti a dare attuazione agli adempimenti di competenza regionale quali ad esempio l'individuazione delle acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio nonché la durata della stagione balneare, l'istituzione dei programmi di monitoraggio, la classificazione delle acque, l'istituzione dei profili di costa e l'informazione al pubblico.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha emanato la Delibera n. 3310 del 19 dicembre 2008, avente per oggetto, l'individuazione per la stagione 2009, delle zone idonee e delle zone non idonee alla balneazione ai sensi del DPR 8 giugno 1982 n. 470 recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.



2.1.2. Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici (che ha abrogato la precedente Direttiva 79/409/CEE)

La Direttiva 2009/147/CE richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la conservazione e regolamentare lo sfruttamento degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo per mantenere o adeguare la loro popolazione a livelli adeguati, in considerazione del fatto che la sparizione o il deterioramento degli habitat rappresenta una minaccia per la conservazione degli uccelli selvatici e la loro protezione è quindi necessaria. Per preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli habitat degli uccelli, gli Stati membri devono pertanto

- istituire zone di protezione;
- mantenere e gestire gli habitat in conformità alle esigenze ecologiche;
- ripristinare i biotopi distrutti e crearne di nuovi.

Gli Stati membri dovranno istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (allegato I). Tali zone sono situate nell'area di distribuzione naturale degli uccelli e possono comprendere le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Gli Stati membri devono attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, che stanno scomparendo un po' ovunque in Europa. Essi devono altresì garantire condizioni favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti nelle zone di protezione speciale. A tale scopo adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Inoltre, valutano l'impatto dei progetti che potrebbero avere effetti significativi sui siti designati e adottano misure adeguate per evitarli.

Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva «Habitat» (92/43/CEE) la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.

La direttiva istituisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio europeo. Essa comprende in particolare il divieto di:

- uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;
- distruggere o danneggiare i nidi;
- raccogliere o detenere le uova (anche vuote);
- disturbare deliberatamente gli uccelli o compromettere la conservazione delle specie;
- commercializzare e detenere uccelli vivi o morti dei quali è vietata la caccia e la cattura (questo divieto si applica anche a qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli).

Se sussistono le condizioni necessarie, gli Stati membri possono concedere delle deroghe alle disposizioni previste per la protezione degli uccelli selvatici. Le conseguenze di tali deroghe non devono tuttavia essere incompatibili con gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva.

Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche necessarie alla gestione, la protezione e lo sfruttamento saggio delle specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo (vedere allegato V).

In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, talune specie possono essere oggetto di atti di caccia. Tali atti di caccia devono tuttavia rispettare certi principi:

- il numero di uccelli cacciati deve essere compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie a un livello soddisfacente;



- le specie non vengono cacciate durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
- gli uccelli migratori non sono cacciati durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- sono vietati i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva (vedere allegato IV).

L'elenco delle specie di cui è autorizzata la caccia è fornito nell'allegato II (la parte A riporta l'elenco delle specie cacciabili in tutta l'UE e la parte B elenca le specie cacciabili solo in certi paesi).

La presente direttiva sostituisce la Direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, (comunemente detta direttiva «Uccelli») che è stata il primo documento legislativo dell'Unione europea concernente la natura. Le modifiche apportate sono tuttavia di pura forma. La direttiva «Uccelli» ha stabilito per la prima volta un regime generale per la protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'Unione. Questo riconosce anche che gli uccelli selvatici, tra cui molti uccelli migratori, sono patrimonio comune degli Stati membri dell'UE e che la loro conservazione, per risultare efficace, richiede una cooperazione a livello globale.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2009/147/CE è stata recepita con L. 4 giugno 2010, n. 96.

La precedente Direttiva 79/409/CEE era stata implementata in **Italia** da:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", il cui art. 6 (zone di protezione speciale) sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, stabilisce che la rete "Natura 2000" comprende le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla Direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1 comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rendendo così obbligatorie anche per queste, come per le aree della Direttiva Habitat, le misure di tutela e l'applicazione della valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria tra i siti di importanza comunitaria (SIC) o le zone di protezione speciale (ZPS);
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificata ed integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 121, che reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e che costituisce integrale recepimento ed attuazione delle Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, l'art. 1, comma 5 della stessa, impegna le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad individuare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofe, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi;
- il D.P.C.M. 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici" che, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della Direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- il D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio che contiene le linee guida per la gestione dei siti della rete "Natura 2000";
- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 che costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, poiché dispone l'inserimento dell'art. 19-bis avente per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE;



- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184, che reca i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS).

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Direttiva Uccelli è stata già da tempo recepita nelle normative regionali, secondo le modalità di seguito riportate.

In **Regione Piemonte** in attuazione della LR n. 19 del 29 giugno 2009, art. 43, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" viene effettuata la valutazione d'incidenza per gli interventi, i progetti e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat nelle aree della Rete Natura 2000. Tale procedimento è affidato agli enti gestori dei Siti, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, che sono in taluni casi la Regione Piemonte, in altri gli Enti gestori delle Aree Protette, in altri ancora le Province. Con D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 sono state, inoltre, approvate le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".

La Legge della **Regione Lombardia** n. 86 del 30/11/1983 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" stabilisce la normativa relativa a Rete Natura 2000 ed alla procedura di Valutazione di Incidenza. La D.G.R. 9275/2009 e s.m.i. stabilisce le Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde. Ulteriori disposizioni sono contenute nei piani di gestione delle singole ZPS approvate ai sensi della D.G.R. 1791/2006.

In **Regione Liguria**, la Legge Regionale n.28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", riordina il settore, diventando il riferimento regionale in materia di protezione della natura, fornendo strumenti concreti per l'attuazione della Direttiva europea habitat (Dir 92/43/CE) e della Direttiva uccelli (Dir 79/409/CEE). Essa individua per ciascun sito Natura 2000 l'Ente gestore (che può essere a seconda dei casi gli Enti gestori delle aree protette, le Province o la Regione) che oltre a provvedere all'attuazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti, si occuperà del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti e della valutazione di incidenza di alcuni piani e progetti. Viene prevista, inoltre, l'istituzione della rete ecologica regionale (collegamenti ecologici funzionali tra SIC e ZPS) e l'istituzionalizzazione dell'Osservatorio della biodiversità. Con la Delibera della Giunta Regionale 270/2000 sono individuate le ZPS liguri, le cui misure di conservazione sono individuate dal Regolamento regionale n. 5 del 24 dicembre 2008.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha recepito la Direttiva 79/409/CEE con la Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 ed ha approvato diverse delibere (DGR 178/2006, 654/2006, 1815/2007, 3061/2011, 970/2012) inerenti la disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza e le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, le modalità di classificazione e l'aggiornamento delle ZPS, ZSC, le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione.

La **Regione Emilia-Romagna** ha recepito la Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici con le seguenti Leggi e atti fondamentali emanati in merito alla tutela e conservazione della biodiversità:

- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 11 novembre 2014 "Approvazione del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna - Periodo 2014-2020."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 30 giugno 2014 "Approvazione documento preliminare del Piano forestale regionale 2014-2020 ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000";



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000”;
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 243 del 22 luglio 2009 “Approvazione primo Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18 maggio 2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”;

Da evidenziare inoltre che ogni singolo Ente gestore (9 Province e 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità) ha approvato nell’autunno 2014 i Piani di Gestione, per oltre la metà dei Siti regionali, e le Misure Specifiche di Conservazione per tutti i Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza.

In **Regione Veneto** sono stati emanati i vari provvedimenti in materia riportati di seguito.

Con la D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 4360 e la D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4526, la Regione Veneto ha provveduto ad implementare il quadro conoscitivo di base dei SIC e ZPS, individuando le priorità di tutela in rapporto alle caratteristiche, alla distribuzione ed allo stato di conservazione degli habitat e specie presenti, nonché delineando in bozza il documento relativo agli obiettivi e alle stesse misure di conservazione. Il D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 approva una prima revisione delle zone di protezione speciale relative agli ambiti indicati dallo specifico studio europeo del 1989 quali Important Bird Areas nel Delta del Po (IBA 035). La D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 approva il documento relativo alle misure di conservazione per le 67 ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza. La D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 adotta la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” e la “Guida metodologica alla valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio”. La D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441 approva la nuova definizione delle aree del Delta del Po, costituente provvedimento di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003. La D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059 ha per oggetto l’istituzione di nuove ZPS e l’individuazione di nuovi SIC, nonché modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572 individua i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione per le ZPS previsti dalla D.G.R. 2371/2006 e provvede alla relativa definizione degli impegni di spesa ed all’assegnazione dei contributi. La D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003 reca modifiche ai siti esistenti della Rete Natura 2000, in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Infine, la D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241 reca indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000 ed individua, in particolare, le procedure di formazione e di approvazione dei predetti piani.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, per quanto attiene le ZPS in provincia di Trento l’assetto normativo in ordine di tempo è il seguente:

1. con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 27.10.2006 sono state definite le misure di conservazione per le ZPS;
2. con deliberazione della Giunta provinciale n. 328 di data 22.02.2007 è stato definito l’elenco delle ZPS in provincia di Trento;
3. la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno, contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 e rimanda alla definizione di alcuni regolamenti per quanto riguarda l’individuazione delle ZPS e la procedura di definizione delle misure di conservazione generali e specifiche;



4. Il decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 ha per titolo "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007)

2.1.3. Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

La Direttiva 98/83/CE intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali.

Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile:

- non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;
- soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla Direttiva.

Gli Stati membri prendono tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano e stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla Direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella Direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute.

La Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella Direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo. In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 76/160/CEE è stata recepita in **Italia** dalle seguenti norme: D.Lgs. 31/2001, "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e D.Lgs. 27/2002 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Il D.Lgs. 31/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/2002, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Definisce inoltre, le procedure per la richiesta di deroga temporanea associata a nuovi valori limite da rispettare fino al risanamento. Sono fuori dal campo di applicazione del decreto le acque minerali naturali e medicinali riconosciute e le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati. Il decreto fissa in particolare, standard di qualità relativi all'acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonché impiegata nelle industrie per la preparazione degli alimenti; introduce la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilisce valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel ed arsenico.

Gli altri provvedimenti nazionali che contribuiscono a completare il quadro sulla disciplina sono: l'Accordo 12 dicembre 2002 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, il Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174, il Decreto del Ministero



della Salute 22 dicembre 2004, gli artt. 80 e 81 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed infine, il Decreto del Ministero della Salute del 5 settembre 2006.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Le Norme del Piano di Tutela delle Acque della **Regione Piemonte** istituiscono quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa, le aree di ricarica degli acquiferi, le aree circostanti i campi pozzi, le zone di riserva dove le risorse idriche sono potenzialmente destinabili a tale uso in futuro. Tali norme inoltre, intendono limitare il trasferimento di inquinanti dalla falda superficiale alla profonda, tutelando nello specifico quest'ultima, normalmente di qualità migliore.

In materia di salvaguardia dei corpi idrici destinati alla produzione di acque potabili si è provveduto a dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 152/2006, articolo 94, con il Regolamento 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". In particolare l'applicazione di tale regolamento, prevista dal Piano di gestione, ha reso omogenee sul territorio regionale le modalità di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili e dei vincoli, compresi quelli che interessano il comparto agricolo, da prevedere in tali aree.

Proseguono le attività previste dal Piano di gestione relative alla ridelimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili ai sensi della normativa regionale nonché le attività di riqualificazione con approvvigionamento alternativo dei campi pozzi esistenti con criticità di sovrasfruttamento degli acquiferi. In particolare con riferimento a quest'ultima misura si segnala il completamento dell'interconnessione tra le infrastrutture del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e le infrastrutture acquedottistiche di altri gestori del servizio idrico dell'Ambito territoriale ottimale "Astigiano, Monferrato". L'interconnessione consente attualmente la fornitura di circa 100 l/s di acqua emunta dal campo pozzi di Cascina Giarrea, a nord del Po, e il conseguente minor prelievo, per pari entità, dall'acquifero sovrasfruttato di Valle Maggiore. Ulteriori potenziamenti delle infrastrutture lineari (rinnovo tubazioni e adeguamento dimensionale) e puntuali (rinnovo e potenziamento stazioni di rilancio) garantiranno lo scambio della portata massima di progetto di circa 150 l/s, con ulteriori benefici affetti sull'acquifero di Valle Maggiore.

Per quanto riguarda le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa, in attuazione dell'articolo 24 del Piano di Tutela delle Acque, è stata avviata una Collaborazione istituzionale con l'Università di Torino finalizzata a fornire un approfondimento alla scala 1: 250.000 della cartografia delle potenziali aree di ricarica degli acquiferi profondi nella pianura piemontese.

Le attività hanno preso avvio nel luglio 2014 e avranno una durata di 2 anni.

La **Regione Lombardia** si è dotata di alcune direttive in merito alla qualità delle acque destinate al consumo umano:

- la D.G.R. 27/6/1996, n. 15137 che approva le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano;
- la D.G.R. 10/4/2003, n. 12693 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano ed approva le direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto;
- la D.G.R. 29/3/2006, n. 2244 che approva il PTUA della Regione Lombardia, con una prima individuazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi, (mediante impianto di acquedotto che riveste pubblico interesse) e delle zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile.

Per le acque destinate al consumo umano, la Regione Lombardia, con gli strumenti di pianificazione, ha posto le basi per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 31/2001, la Regione (D.G. Sanità) emana direttive in ordine allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla qualità dell'acqua distribuita, da parte delle



ASL. Per i punti di approvvigionamento da corpi idrici superficiali la rete di monitoraggio ARPA è messa in coerenza con tali punti e, quanto necessario, il set di sostanze su cui sono basate le attività analitiche è integrato in relazione alle disposizioni inerenti la protezione della salute umana.

In **Regione Liguria** ciascuna ASL, d'intesa con i Comuni, ha proceduto ad una razionalizzazione dei punti di campionamento. È allo studio un documento congiunto Regione/ASL/ARPAL per la realizzazione di una proposta di revisione dei profili di controllo delle reti acquedottistiche dei Comuni di competenza delle cinque ASL liguri.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, la giunta regionale ha approvato con DGR 217/2004 le direttive in materia di acque destinate al consumo umano, ai sensi della L. N. 36/1994 e del Decreto legislativo n. 31/2001. Nel PTA sono indicate (NA artt. 19 e 41 e par. 7 dell'All. A) le modalità per individuare le aree di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Attualmente ci si trova in fase di adeguamento dei PRG al PTP e alla legge urbanistica regionale (l.r.11/1998); si tratta di un processo in continua evoluzione (a novembre 2014 quelli con approvazione definitiva sono il 50% del totale). Nei PRG approvati vengono georiferiti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano e la delimitazione delle relative aree di salvaguardia (zone di rispetto, di protezione e di tutela assoluta).

In relazione all'approvvigionamento di emergenza di acqua da destinare a consumo umano la normativa regionale di riferimento è la DGR 4172/2006. In seguito la materia è stata approfondita con L.R. 5/2008, DGR 422/2011 e 581/2011 e due progetti (DGR 1900/2009 az. 1 e 4, progetto STRADA az. 3).

In **Regione Emilia-Romagna** la Direttiva in argomento è stata recepita dalle Norme del PTA, al Capitolo 7 "Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Recepimento art.21 D.Lgs. 152/1999 sostituito dall'art.94 D.Lgs. 152/2006".

In particolare, l'art.44 fornisce indicazioni per la delimitazione spaziale in riferimento ai tipi di captazione, l'art.45 detta disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e l'art.46 disciplina le zone di protezione delle acque superficiali, mentre l'art.47 disciplina le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano.

La Direttiva in argomento è stata recepita dall'art. 9 delle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto**. Il comma 4, in particolare, prevede che per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite dall'art. 80 del D.Lgs. 152/2006 e alla tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del medesimo decreto. Negli altri casi, deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 31 dicembre 2015. In deroga a quanto sopra, il comma 5 prevede che anche dopo il 31 dicembre 2015 possano essere destinate alla produzione di acqua potabile le acque classificate in categoria A3, quando l'inserimento in tale categoria sia determinato dal solo parametro coliformi totali. In questo caso si possono adottare le filiere di trattamento previste per le acque superficiali di categoria A2.

Per la **Provincia Autonoma di Trento** la Direttiva in argomento è stata recepita attraverso i seguenti provvedimenti

- Delibera Giunta Provinciale n.2906 del 10/12/2004. "Direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e per la gestione delle non conformità in attuazione del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n.31";
- Delibera Giunta Provinciale n.1340 del 30/05/2008 "Rinnovo della deroga al valore di parametro relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia";
- Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Provincia prot. 3112 del 19/05/2009."Individuazione del valore di parametro dell'arsenico di origine geologica nelle acque fornite al consumo nei comuni di Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo e Trento della Provincia Autonoma di Trento."



2.1.4. **Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sugli incidenti rilevanti che modifica e successivamente abrogherà la precedente Direttiva 96/82/CE (Seveso II)**

La Direttiva 96/82/CE si incentrava sulla protezione dell'ambiente introducendo per la prima volta nel campo di applicazione le sostanze ritenute pericolose per l'ambiente (in particolare le sostanze tossiche per l'acqua). La Direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in Allegato. Sono stati inclusi nuovi requisiti riguardanti in particolare i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza, l'assetto del territorio o il rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni o all'informazione del pubblico.

La Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, reca modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

La revisione della disciplina sugli incidenti rilevanti, incominciata nel 2008, è stata ritenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha attuato all'interno dell'UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*) adottato a livello internazionale nell'ambito dell'ONU. Poiché il predetto Regolamento ha introdotto nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi della direttiva 96/82/CE, era necessario modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al Regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva

La Direttiva 96/82/CE verrà abrogata con effetto dal 1 giugno 2015.

Gli Stati membri devono adeguare di conseguenza le norme nazionali in materia entro il 31 maggio 2015.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La direttiva Seveso I (Direttiva 82/501/CEE) fu recepita in **Italia** sei anni dopo la sua emanazione, con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, in seguito modificato e integrato da diverse disposizioni normative e di carattere tecnico applicativo, fino alla Legge n. 137 del 19 maggio 1997 "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

Gli elementi innovativi della Direttiva 96/82/EC (Seveso II) sono stati attuati in Italia con il Decreto Legislativo 334 del 17 agosto 1999 ed in particolare:

la ridefinizione complessiva del campo di assoggettabilità, consolidando il meccanismo della graduazione di adempimenti a cura del gestore, in relazione al quantitativo e alla classificazione delle sostanze pericolose;

- la spinta all'assunzione di responsabilità da parte del gestore che, attraverso la definizione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e l'attuazione obbligatoria del Sistema di Gestione della Sicurezza, procede all'individuazione degli obiettivi e dei principi di intervento che intende perseguire per la promozione e il miglioramento della sicurezza;
- il concetto di compatibilità delle aziende a pericolo di incidente rilevante in relazione alla situazione territoriale all'intorno, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
- il coinvolgimento diretto degli Enti locali e di quelli tecnici che operano sul territorio, in un'ottica di prevenzione e di maggiore incisività di intervento nei casi di emergenza;



- il coinvolgimento della popolazione in alcune fasi del processo decisionale sui nuovi insediamenti o sulle modifiche territoriali rilevanti attorno agli stabilimenti esistenti.

Con il Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 si è recepita la direttiva 2003/105/CE.

L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 è rimasto inalterato, ma sono stati modificati sia l'articolato che alcuni allegati ampliando il campo di applicazione, estendendo i processi di partecipazione e informazione, attribuendo maggiore rilevanza alla pianificazione del territorio, modificando le procedure di valutazione e controllo, apportando ulteriori modifiche e obblighi.

Alcuni decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 175/88 e successive modifiche sono ancora oggi vigenti tra i quali di rilevante importanza:

- D.P.C.M. 31 marzo 1989 - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali; detta criteri per la redazione del rapporto di sicurezza;
- D.M. 15 maggio 1996 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL);
- D.M. 20 ottobre 1998 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.

Il D.Lgs. 334/99 e s.m.i. prevedeva l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, finalizzati all'indicazione dei criteri e delle modalità per la gestione degli strumenti previsti dallo stesso decreto e per la piena attuazione del sistema dei controlli.

Dei 14 decreti previsti solo alcuni sono stati emanati :

- previsto dall' art. 7 comma 3 – D.M. 09.08.00 - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo le indicazioni dell'allegato III;
- previsto dall' art. 10 comma 1 – D.M. 09.08.00 - Criteri di individuazione di quelle modifiche che potrebbero causare aggravio del preesistente livello di rischio;
- previsto dall' art. 14 comma 1- D.M. 09.05.01 - Stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
- previsto dall' art. 20 comma 4 – D.P.C.M. del 25/02/05 e D.P.C.M. del 16/02/07- Stabiliscono le linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione;
- previsto dall' art. 26 comma 2 – D.M. 19.03.01- Stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del Decreto;
- previsto dall'art.11 comma 5 – D.M. 26.05.2009 n.138 - Regola le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni;
- previsto dall'art.20 comma 6 – D.M. 24.07.2009 n.139 - Regola le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni.

La direttiva 2012/18/UE (Seveso III) dovrà essere recepita entro il 31/05/2015.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

A livello di **bacino**, il Piano dell'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), prevede, all'art. 38 ter, che i proprietari ed i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi a rischio di incidente rilevante, ubicati nelle fasce fluviali individuate dal PAI, predispongano una verifica del rischio idraulico e idrogeologico da inviare a Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni.

La **Regione Piemonte** redige e aggiorna il registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi della LR 32/1992 e s.m.i.; svolge le verifiche sul sistema di gestione della sicurezza di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.; partecipa alla redazione dei Piani di emergenza esterna; partecipa alle attività in capo al Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i..

Inoltre, la stessa Regione Piemonte, per una migliore attuazione delle competenze assegnate dalla normativa nazionale ha sviluppato:

- un sistema di programmazione e valutazione delle verifiche ispettive sul sistema di gestione della sicurezza anche ai fini di una trasparente concorrenza tra le imprese, formalizzato con la D.G.R. n. 11-9288 del 12 maggio 2003;
- un sistema di verifica e accertamento della conclusione delle attività volte al superamento delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche sul sistema di gestione della sicurezza per gli stabilimenti art. 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- una procedura ad hoc per garantire l'intesa sui piani di emergenza esterna al fine di garantire un coordinamento tra i piani redatti dalle diverse Prefetture provinciali, adottata con D.G.R. n. 34-978 del 3 ottobre 2005;
- un sistema informativo tematico condiviso e accessibile da tutto il Sistema Pubblico del Piemonte, il cui contenuto informativo e le modalità di aggiornamento sono state definite con le D.G.R. nn. 25-13731 del 25-10-2004;
- un sito tematico internet in cui raccogliere tutti i quesiti relativi all'attuazione della normativa connessa al rischio di incidente rilevante;
- le "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010 che propongono criteri e metodi per uno sviluppo delle attività produttive compatibile con la pianificazione urbanistica.

La **Regione Liguria** ha provveduto ad attivare l'ARPAL, mentre la materia attualmente è disciplinata dalla Legge Regionale 18/1999, la quale, essendo stata emanata prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 334/99, dovrà essere aggiornata. Per quanto riguarda l'accordo di programma, sono state avviate da parte del Governo le procedure per definire gli accordi con le singole regioni. La Regione Liguria procederà alla sottoscrizione del proprio accordo non appena sarà completato l'iter di aggiornamento della legge regionale 18/99.

Il decreto legislativo 334/99 affida comunque alle regioni alcuni altri compiti, che non sono condizionati all'espletamento della citata procedura prevista dall'art.72 del decreto legislativo 112/98. Sono compiti relativi alla regolamentazione della procedura di accesso ai rapporti di sicurezza degli stabilimenti ex art. 8, quelli relativi alle misure di controllo di cui all'art. 25, limitatamente agli stabilimenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 8 (presentazione del rapporto di sicurezza) e la sottoscrizione, insieme agli altri enti locali interessati, dell'intesa col Prefetto sui piani di emergenza esterna (PEE), elaborati dal Prefetto stesso in collaborazione con gli enti operativi coinvolti nelle situazioni di emergenza.

La Regione Liguria ha affidato gli aspetti tecnici relativi alle competenze in materia di incidenti rilevanti all'ARPAL, nell'ambito della convenzione stipulata nel 1998 e rinnovata ogni anno.



Il ruolo che **Regione Lombardia** svolge oggi nell'ambito del controllo dei rischi d'incidente rilevante è determinato dal quadro delle competenze definito a livello nazionale. Ad oggi il trasferimento delle competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dalla Bassanini, non è avvenuto. Nel transitorio il quadro delle competenze prevede:

- il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dai Vigili del fuoco (integrato da rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA), Dipartimento periferico dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), Regione, Provincia e Comune), quale autorità competente che provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (art. 8 D.Lgs. 334/99) e ad adottare altresì il provvedimento conclusivo. Il Comitato esprime inoltre pareri in merito al controllo dell'urbanizzazione;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale soggetto competente a programmare ed attuare le verifiche ispettive del Sistema di Gestione della Sicurezza sugli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- la Regione, quale membro del CTR e soggetto competente alla programmazione e attuazione delle verifiche ispettive dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per gli stabilimenti soggetti all'art. 6 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

La Regione Lombardia ha approvato con

- con D.G.R. 3753 del 11 luglio 2012 le linee guida con l'obiettivo di facilitare i comuni nella predisposizione dell'Elaborato RIR (ERIR);
- con D.G.R. 3 febbraio 2010 - n. 8/11182 le modalità per lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell'art.25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i., di propria competenza.

La **Regione Emilia-Romagna**, con la Legge Regionale n. 26/2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose " e s.m.i. ha stabilito che le funzioni amministrative di competenza regionale, siano delegate alle Province e vengano esercitate sulla base di Direttive e di specifiche indicazioni tecniche applicative. La normativa regionale, ha stabilito che per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante i gestori degli stabilimenti sono tenuti alla presentazione alla Provincia di una Scheda Tecnica, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la relativa probabilità e gravità, approfondendo e fornendo dettagliate informazioni sullo stabilimento, le sostanze, nonché sugli eventi/scenari incidentali/effetti. Per tale scheda tecnica viene svolta un'istruttoria, di competenza della Provincia, ma che viene effettuata dalla stessa avvalendosi di un apposito organismo tecnico chiamato Comitato tecnico di Valutazione del Rischio. In entrambi i Comitati vi è la presenza dei Vigili del Fuoco, di A.R.P.A. e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.), nonché la partecipazione degli Enti territoriali tra cui Regione, Province e Comuni; tale interdisciplinarietà, garantisce valutazioni accurate e specifiche. Infine, sempre alla Provincia, d'intesa con il Prefetto ed il Comune, spetta la redazione del Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.).

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, il D.L.vo 334/99 è stato recepito nella normativa provinciale attraverso l'introduzione dell'art. 7bis della L.P. 2/92. La Provincia Autonoma di Trento ha pertanto il compito di:

- rilasciare l'autorizzazione per nuovi stabilimenti a seguito presentazione dei Nulla Osta di Fattibilità,
- valutare i Rapporti di Sicurezza presentati dagli stabilimenti soggetti all'applicazione dell'art. 8 del D.L.vo 334/99;
- effettuare le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle aziende;



- predisporre i Piani di Emergenza Esterni, in collaborazione con il Commissariato del Governo per contenere gli effetti al verificarsi di un incidente rilevante;
- provvedere all'informazione e consultazione della popolazione;
- esprimersi sulla compatibilità urbanistica di nuovi insediamenti nel caso gli strumenti urbanistici non risultino aggiornati;
- individuare possibili effetti domino e perimetrale le aree con concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

I compiti suddetti risultano in carico a: Giunta Provinciale, Comitato Tecnico Amministrativo, Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture, Servizio Antincendi e Protezione Civile.

2.1.5. Direttiva 2011/92/UE (che ha abrogato la precedente Direttiva 85/337/CEE) così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE – valutazione di impatto ambientale

La Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta dell'UE n. 124 del 25 aprile 2014 modifica la direttiva 2011/92/UE, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017. Le principali novità riguardano: la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse; le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico. La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione.

La Direttiva 2011/92/UE contiene un elenco delle tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturato in due allegati: l'allegato I, relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA da parte di tutti gli Stati membri e l'allegato II, relativo ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

La precedente direttiva in materia di VIA, la Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della Direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico) aveva introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un approccio che possa influenzare il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, la Direttiva 2011/92/UE è stata recepita con Legge 6 agosto 2013, n. 97.

La parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" così come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 4, costituiva il recepimento ed attuazione in Italia della Direttiva 85/337/CEE



come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

Il D.Lgs. 4/2008, intervenuto a modificare il predetto decreto, ha anche stabilito che le Regioni adeguino le proprie normative locali alla normativa nazionale entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** con la Legge Regionale 40/1998 e successivi aggiornamenti ed atti di indirizzo, ha disciplinato sia le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti riportati in Allegato alla Legge Regionale stessa, sia le modalità per l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

Con la Legge Regionale 20/1998, modificata dalla Legge Regionale 3/2003, la **Regione Lombardia** ha definito le modalità di svolgimento delle procedure di verifica di esclusione dalla VIA, mentre le opere assoggettate a tali procedure sono quelle previste dal D.P.R. 12/4/1996, integrate con quanto previsto dalla Direttiva 97/11/CE. E' comunque attualmente in fase di predisposizione una nuova legge regionale, che sostituirà la L.R. 20/99 e adeguerà la normativa regionale al D.Lgs. 152/2006. Inoltre, la disciplina puntuale delle modalità procedurali su specifiche materie, sia per quanto riguarda le procedure VIA regionali, sia per la formulazione del parere regionale in caso di opere soggette a VIA di competenza ministeriale, è avvenuta con successive deliberazioni di giunta o decreti dirigenziali.

Con Legge Regionale 38/98 la **Regione Liguria** disciplina la VIA, recependo, peraltro in maniera più organica rispetto al livello nazionale, quanto previsto dall'art.3 della Direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla Direttiva 97/11/CE. A fronte dell'emanazione del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008, la Regione non ha ancora ritenuto necessaria una revisione della L.R. 38/98. Tale norma ha comunque subito alcune modifiche nel corso degli anni, in particolare per adeguare l'elenco delle opere e degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale statale e gli elenchi delle opere e progetti sottoposti a VIA regionale e a procedura di screening.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** con L.R. 12/2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.) si adegua alla disciplina europea e nazionale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di VIA.

La **Regione Emilia-Romagna** ha dato attuazione alle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE ed al D.P.R. 12 aprile 1996, con la Legge Regionale 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale". Le procedure disciplinate dalla L.R. 9/99, come modificata dalla L.R. 35/00, dalla L.R. 3/2012 e dagli artt. 53 e 54 della L.R. 15/2013 hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative. Dal 13 febbraio 2009, data entro cui le Regioni dovevano adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, rimane in vigore la normativa regionale in materia di VIA con alcune specificazioni e modifiche in quanto sostanzialmente compatibile con quanto stabilito dalla normativa nazionale. A tal riguardo con Circolare P.G. n.49760 del 27/02/2009, la Regione Emilia-Romagna ha fornito alle amministrazioni pubbliche e alla società regionale alcune indicazioni in merito alle principali integrazioni introdotte dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08, rispetto alla L. R. 9/99, al fine di assicurare una maggiore certezza e uniformità di comportamenti nello svolgimento dei procedimenti di VIA. Infine con la nota P.G. n.318719 del 23/12/2013 la Regione Emilia-Romagna ha definito gli indirizzi per l'applicazione delle modifiche introdotte con la L.R. 15/2013 per dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva



2011/92/CE. In particolare con le nuove disposizioni si è introdotta nell'ordinamento regionale la declinazione di tutti i criteri previsti nell'Allegato III della Direttiva.

Con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dalla Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 24, la **Regione Veneto**, in attuazione della Direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996, ha disciplinato le procedure di VIA. La D.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 concerne modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. La D.G.R. 4 agosto 2000, n. 2569 definisce le specifiche tecniche e sussidi operativi all'elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili, destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale. La D.G.R. 10 marzo 2003, n. 566 ha per oggetto l'attuazione delle procedure di V.I.A., nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica. La D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2450 reca indirizzi alle strutture regionali in ordine all'espletamento della procedura di V.I.A. La D.G.R. 5 marzo 2004, n. 527 contiene la nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A. La D.G.R. 6 aprile 2004, n. 1000 (con riferimento al D.Lgs. 387/2003, alla L.R. 10/1999 ed al R.D. 1775/1933) fissa i criteri e le procedure per la sottoposizione a procedura VIA delle istanze di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. La D.G.R. 7 agosto 2007, n. 2649 ha per oggetto l'entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La D.G.R. 22 luglio 2008, n. 1998 prevede disposizioni applicative del D.Lgs. 4/2008 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006. La D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308 adotta i primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

La Direttiva è stata recepita dalla **Provincia Autonoma di Trento** attraverso la Legge provinciale 29 agosto 1998 n. 28 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" e s.m. e il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989 n.13-11/Leg.e s.m.i., di cui l'ultima effettuata nel 2001 con la quale si introduce la procedura di screening.

2.1.6. Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione

La Direttiva 86/278/CEE mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La Direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (Allegato IA), nei fanghi (IB) e per le massime quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (Allegato IC). L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'Allegato IA. L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'allegato IA. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire che tali valori limite non vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi. I fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura, ma gli Stati membri possono autorizzare l'uso di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interrimento nel suolo. L'utilizzazione dei fanghi è vietato sui pascoli o sulle colture foraggere, sulla frutta e ortaggi raccolti durante la stagione di crescita, con l'eccezione di alberi da frutto, sui terreni destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi che sono normalmente in contatto diretto con il suolo e normalmente consumati crudi, per un periodo di dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Con Decisione 94/741/CE è stato approvato il questionario relativo alla direttiva in oggetto.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il riferimento **italiano** per il recepimento della Direttiva sui fanghi di depurazione è il D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura." Tale decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione. Tuttavia, tale decreto concerne esclusivamente la fase di applicazione al suolo dei



fanghi di depurazione mentre le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi fanghi sono soggette alla normativa sui rifiuti speciali, contenuta nel D.Lgs. 152/06 e che costituisce pertanto, anche il completamento al recepimento della Direttiva europea sui fanghi di depurazione.

I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico-sanitari);
- devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori) è tenuto ad ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente (Regione o Ente delegato) e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione.

Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l'invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.

Sempre in materia di fanghi di depurazione, vanno poi citati il D.Lgs. 217 del 26 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" che disciplina tra l'altro l'uso degli ammendanti in agricoltura tra cui il compostato misto (Allegato 2 del D.Lgs.) ed il D.M. ambiente 3/08/2005 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In Regione Piemonte con DGR 30/01/2012 n. 6-3315 sono state approvate le Linee Guida per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e individuate prescrizioni per l'uso agronomico sostenibile del digestato.

Inoltre il decreto 7 aprile 2006 all'articolo 23, specifico per le zone vulnerabili da nitrati, individua, tra l'altro, prescrizioni per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione, di cui al D. Lgs. 99/1992. In attuazione di tale norma, in Piemonte il Regolamento 10R/2007 ha introdotto divieti di utilizzazione dei fanghi, assimilandoli ai liquami, in zone vulnerabili da nitrati, ad integrazione della normativa di settore che prevede in questi casi una specifica autorizzazione.

Nell'ambito delle trasmissioni dei dati previste dalla direttiva nitrati sono oggetto di reporting periodico anche i quantitativi di azoto derivanti dall'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, pertanto tali valutazioni rientrano nelle attività istituzionali dell'Amministrazione.

La **Regione Lombardia**, con la D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944, ha stabilito che siano le Province a rilasciare le autorizzazioni per il riutilizzo agronomico dei fanghi ed ha definito le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e le condizioni a cui deve sottostare lo svolgimento dell'attività. In particolare, tale D.G.R. fissa procedure di controllo, nonché vincoli per la tutela delle risorse idriche o per la tutela igienico-sanitaria diretta della popolazione dai fenomeni di inquinamento. La stessa D.G.R. individua anche, ulteriori potenziali inquinanti chimici e biologici, aggiuntivi a quelli previsti dal D.Lgs. 99/92, rispetto ai quali applicare dei valori limite di concentrazione nei fanghi (metalli pesanti, sostanze organiche tossiche/bioaccumulabili, coliformi fecali, ecc.). Inoltre, la Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. del 21 novembre 2007 n. 8/5868, che è adottata in attuazione della L.R. 37/93 e che prevede l'approvazione di un regolamento attuativo che disciplini il trattamento, la maturazione e l'utilizzo di reflui zootecnici. In conformità alle linee guida nazionali emanate con D.M. 7 aprile 2006 la D.G.R. contiene le misure regionali per il contenimento dell'inquinamento da nitrati di origine agricola nelle acque, prevedendo, tra l'altro, limitazioni allo spandimento di fanghi su suolo agricolo nel periodo autunno invernale. La stessa D.G.R. dispone un divieto generale di spandimento da novembre a



febbraio nelle zone vulnerabili, posticipato a partire da dicembre nelle altre zone. Tale disposizione è a sua volta annualmente attuata con un provvedimento ad hoc, che fissa le date di inizio e fine divieto.

La Legge della **Regione Liguria** 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", all'art. 24 (Competenze delle Province), lettera f, stabilisce che sono attribuite alle Province tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di spandimento fanghi in agricoltura.

Nel PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (All C, par. 2.1, schede 1.B.1 e succ.) l'uso dei fanghi di depurazione non è autorizzato in attesa dell'emanazione di una legge regionale in materia. Con DGR 2191/2011 si stabilisce che l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 99/1992.

La **Regione Emilia-Romagna** ha emanato diverse direttive regionali in materia di fanghi di depurazione.

La DGR 2773/04 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura" come modificata dalla DGR 285/05, ha l'obiettivo di fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione.

La DGR 1801/05 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura" ha come principali finalità quelle di: fornire indicazioni circa la tempistica dei programmi di adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti utilizzatori, dettare specifiche disposizioni in merito alla gestione ed alla modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare, fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento dei rifiuti.

Infine, con DGR 297/09 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura" la Regione ha teso fornire le indicazioni operative circa le modalità/ fasi tecniche di utilizzo dei fanghi.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 6 giugno 1995, n. 3247, in recepimento dei contenuti del D.Lgs. 99/1992, disciplina l'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi. In particolare, con tale provvedimento la Regione si dota di un apposito strumento regolamentare denominato Direttiva B – "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico-nocivi, di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici", il cui aggiornamento, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta è contenuto nella D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 338, nella D.G.R. n. 2241/2005, del 9 agosto 2005, così come modificata ed integrata dalle D.G.R. n. 907 del 18 marzo 2005 e D.G.R. n. 1269 del 7 giugno 2005. In particolare, sulla base anche degli esiti di un programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione effettuato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), le delibere di aggiornamento prevedono la determinazione nei fanghi di depurazione destinati all'uso agricolo di ulteriori parametri rispetto a quelli specifici già previsti dal D.Lgs. 99/92, pur senza definire delle concentrazioni limite.

Con l'art. 6, comma 1, punto e) della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 è riconfermata la delega alle Province della competenza, già trasferita con la L.R. n. 15 del 30 marzo 1995, per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni.

La D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 235 disciplina l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui, non tossici e nocivi, di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Tale D.G.R. disciplina altresì gli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, bio-stabilizzazione e digestione anaerobica.



In **Provincia Autonoma di Trento** la Direttiva trova riscontro nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e s.m.i., “Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.

2.1.7. Direttiva 91/271/CEE modificata dalla Direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane

La Direttiva 91/271/CEE così come modificata dalla Direttiva 98/15/CE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’Allegato I, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. L’obiettivo è quello di proteggere l’ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque.

Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti.

La Direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla Direttiva. Le principali scadenze erano:

- 31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con più di 10.000 “abitanti equivalenti” (di seguito A.E.), che scaricano le acque reflue in aree sensibili dovevano avere un adeguato sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente;
- 31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con oltre 15.000 A.E. che non scaricano le acque reflue in un’area sensibile devono avere un sistema di raccolta ed un trattamento secondario o equivalente;
- 31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati tra 2.000 e 10.000 A.E. che scaricano le acque reflue in aree sensibili, e di tutti gli agglomerati tra 2.000 e 15.000 A.E. che non scaricano in tali aree deve disporre di un sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) “Norme in materia ambientale” contiene le norme di recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla Direttiva 98/15/CE.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185 approva il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. In particolare, il regolamento definisce le destinazioni d’uso ammissibili; individua i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del loro riutilizzo; impegna le regioni a definire un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai precedenti requisiti; prevede che l’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo contenga le prescrizioni atte a garantire l’osservanza dei requisiti; dispone il controllo dell’impianto di recupero delle acque reflue da parte dell’autorità competente e dallo stesso gestore dell’impianto (autocontrollo); detta modalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po, all’art.3 dispone che *“nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di assicurare l’abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell’azoto totale, così come previsto dall’art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all’interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili “Delta del Po” e “Area costiera dell’Adriatico Nord Occidentale dalla foce all’Adige al confine meridionale del comune di Pesaro”* “.

In merito agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), all’art.29 delle Norme di Attuazione vieta nelle aree



incluse nelle Fasce Fluviali A, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. L'art. 30 consente invece, nelle Fasce Fluviali B, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. L'art. 38 bis prevede, in particolare, che i proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 A.E., nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB", emanata dall'Autorità di bacino del Po.

Prosegue in **Regione Piemonte** l'attività prevista nel Piano di gestione per l'estensione e razionalizzazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione, con dismissione di impianti di depurazione minori e potenziamento/adeguamento dei maggiori per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Il territorio regionale risulta interamente compreso nel bacino drenante dell' area sensibile del "Delta del Po", e pertanto sono individuate misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% di azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Attraverso la verifica della copertura del servizio di collettamento ed il monitoraggio del grado di efficienza dei sistemi di depurazione ed in particolare di quelli a servizio di agglomerati maggiori di 2.000 A.E. è stato possibile indirizzare la prossima programmazione dei Piani d'Ambito riguardante le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato valida per il periodo 2014-2017. Sono previsti investimenti per il segmento fognario pari ad oltre 211 milioni di euro mentre la programmazione finanziaria relativa al settore della depurazione supera i 159 milioni di euro. Tale mole di investimenti è dunque destinata al proseguimento delle attività già in corso. Al fine di una maggiore efficienza dei sistemi di depurazione, una quota degli investimenti del segmento fognario, verrà destinata alla realizzazione di interventi per la riduzione degli apporti di acque parassite nei sistemi di collettamento.

Con la realizzazione dei suddetti interventi e con le future programmazioni d'Ambito di breve periodo, sarà possibile raggiungere la piena conformità dei sistemi di collettamento e depurazione ai dettami della Direttiva 91/271/CEE e della Direttiva 2000/60/CE.

Nell'attuale ciclo di pianificazione tra gli interventi più significativi si possono evidenziare i lavori di adeguamento funzionale (revamping) degli impianti di Novara, Rosta (TO) e Santo Stefano Belbo (CN) e l'avvio di nuove realizzazioni quali gli impianti di Novi Ligure (AL), Carmagnola ed Ivrea Est (TO); sono inoltre state attivate le procedure autorizzative e di affidamento dei lavori relative agli impianti di Biella, Cossato e Massazza (BI) e Canelli (AT). Risultano in fase di ultimazione i lavori sul depuratore di Cuneo e, sempre nel Cuneese, sono stati avviati lavori su diversi impianti di media potenzialità.

La sistematica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie sarà accompagnata dalla verifica periodica dell'avanzamento degli interventi previsti (segmento fognario-depurativo), in modo tale da poter segnalare tempestivamente situazioni di criticità per le quali si dovranno individuare soluzioni di rapida attuazione.

La **Regione Lombardia** con il Regolamento Regionale 3/2006 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane integrando in alcuni punti la regolamentazione statale sia intervenendo con disposizioni relative agli agglomerati inferiori a 2000 A.E., sia con disposizioni più specifiche con particolare attenzione ai laghi ed ai nei relativi bacini drenanti. Con il Regolamento Regionale 4/2006 interviene poi a disciplinare gli scarichi di acque di prima pioggia, individuando i casi in cui è ritenuto necessario un trattamento depurativo.



Con D.G.R. 28 dicembre 2012 n.IX/4621 si è approvata la "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" con cui si danno disposizioni per lo svolgimento delle campagne annuali di controllo e con Deliberazione Giunta regionale 12 dicembre 2013 - n. X/1086 "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati" si sono date indicazioni agli enti di governo degli ATO per la delimitazione degli agglomerati, delimitazione che costituisce una base per lo sviluppo della pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato.

L'art 45 della L.R 26/03 dispone un obbligo per gli enti di governo degli ATO di adeguare i Piani d'ambito alla revisione del Piano di Tutela entro sei mesi dalla approvazione. In tal modo la pianificazione delle infrastrutture per il trasporto e depurazione delle acque reflue si sviluppa garantendo una piena coerenza a tutti i livelli (locale, regionale e di distretto).

La **Regione Liguria** ha previsto molti provvedimenti in merito alla disciplina delle acque reflue urbane, i cui principali sono (si rimanda al relativo allegato per il dettaglio di tutti i provvedimenti della Regione Liguria in materia di acque reflue urbane):

- la L.R. n. 43/1995, che disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura;
- la L.R. n.39 del 2008 - Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 che disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- la L.R. n. 18/1999, che contiene le procedure di approvazione dei piani ambientali ed il riparto delle competenze tra i vari enti locali;
- la L.R. 20/2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di Pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" che armonizza le discipline regionali esistenti in materia, con le nuove disposizioni in materia comunitaria e nazionale in alcuni comparti dei settori aria, acqua e marino-costiero;
- la L.R. 29/2007, che contiene alcune disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche, per cui vengono stabilite norme relative alle modalità con cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei depuratori e stabilisce i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche;
- la L.R. n.30 del 2006 - Disposizioni urgenti in materia ambientale - Articolo 3 (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura);
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 di Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39) in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il Regolamento n.15/2008 sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** stabilisce che al fine di conseguire gli obiettivi di qualità previsti per le acque superficiali regionali e garantirne la tutela da fenomeni di inquinamento si rende necessario completare il sistema di trattamento dei reflui civili prodotti nei diversi comprensori, indicando le linee di azione da attuare per il completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui idrici civili (scheda n. 1.B.3 dell'Allegato C alle Norme di attuazione del PTA "Linee di azione, interventi e programmi di azione"). Con la Legge Regionale 18.04.2008, n. 13 "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici" viene assicurato il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di



razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la riorganizzazione dei servizi idrici, indicando come prioritari gli interventi per completare il sistema di depurazione delle acque. Il piano è attuato mediante piani triennali operativi (DGR 3586/2009, 3330/2010, 1475/2011, 341/2013).

In **Regione Emilia-Romagna** la DGR 1299/2001 disciplina il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la DGR 153/2003 disciplina l'applicazione del D.Lgs. 152/99 sulla tutela delle acque dall'inquinamento e con la DGR 2241/2005 sono forniti gli indirizzi per l'elaborazione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati. Inoltre, il PTA, prevede tra i programmi di misure, azioni relative al sistema fognario-depurativo.

Con riferimento alla problematica dell'abbattimento dei nutrienti negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, di approvazione del Piano di tutela delle Acque (PTA), prevede quanto segue:

- a. ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7, "*Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni*", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici drenanti l'area sensibile "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro";
- b. ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie e del carico sversato dagli impianti trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali;
- c. sulla base del predetto percorso di valutazione, nelle fasi di attuazione del PTA si sono individuati i sistemi fognari - depurativi delle acque reflue urbane (impianti di trattamento e relative reti fognarie) per i quali, anche sulla base di approfondimenti eseguiti a scala provinciale, si sono rese necessarie delle azioni di adeguamento infrastrutturale che hanno consentito, in ambito regionale, una riduzione dei carichi medesimi fino ai predetti valori percentuali.

Al 2012 le prestazioni fornite complessivamente dal sistema fognario-depurativo regionale hanno consentito di raggiungere l'obiettivo fissato con rese di abbattimento che sono state pari al 75% per l'azoto e all' 81% per il fosforo.

In **Regione Veneto**, le misure di recepimento della Direttiva 91/271/CEE sono contenute negli artt. 12, 18-30, 32-34 e 36 delle Norme di attuazione del PTA. L'art. 12 individua le aree sensibili della Regione Veneto. Tale articolo prevede che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente sia indirettamente attraverso bacini scolanti, nonché gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, siano soggetti al rispetto di particolari prescrizioni e di limiti ridotti per azoto e fosforo. L'art. 18 mette in relazione i limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue con le caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geologiche ed insediative del territorio regionale. L'art. 19 dispone l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque agli obiettivi di qualità del Piano di tutela. L'art. 20 estende l'obbligo di realizzare reti fognarie, che già il D.Lgs. n. 152/2006 aveva stabilito per gli agglomerati con più di 2.000 A.E., anche a quelli di dimensioni inferiori. Tuttavia, nella priorità degli interventi, si ritiene che debbano essere privilegiati gli agglomerati di maggiori dimensioni (maggiori di 2000 A.E.), a maggiore impatto e già regolamentati dalla legge nazionale; invece la scadenza per gli agglomerati fino a 2000 A.E. è il 31/12/2014. L'art. 21 reca prescrizioni sui sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche: ammette in particolare che per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, sia ammesso l'uso di Vasche Imhoff. L'art. 22 reca disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.; si individuano in particolare, soglie di popolazione al di sotto delle quali è da ritenersi appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. L'art. 23 reca disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.; per essi è previsto un trattamento secondario o un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione. L'art. 24 fissa i limiti allo scarico per le acque reflue urbane in funzione della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi devono, di norma, essere evitati. L'art. 25 disciplina gli scarichi di acque reflue nelle aree sensibili prevedendo adeguati limiti di emissione sul fosforo totale e sull'azoto totale. L'art. 26 detta disposizioni sulle modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane. L'art.



27 individua le iniziative da porre in atto sugli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane al precipuo scopo di proteggere le acque destinate alla balneazione.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e s.mi. "Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
- Deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 e successivi aggiornamenti, "Piano provinciale di risanamento delle acque. Norme di attuazione" e successivi aggiornamenti
- Decreto Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"
- Decreto Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"

2.1.8. Regolamento CE 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (che ha abrogato la precedente Direttiva 91/414/CEE)

Il regolamento 1107/2009/CE riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e va a sostituire la direttiva 91/414/CEE. Il regolamento si applica ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti in essi contenuti. E' stato mantenuto il sistema previsto dalla direttiva 91/414/CEE, basato sull'approvazione a livello europeo delle sostanze attive e sull'autorizzazione a livello nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive approvate.

Sono escluse le sostanze attive, identificate secondo i criteri indicati nell'Allegato II, come:

- sostanze particolarmente pericolose per la salute umana: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini
- sostanze particolarmente pericolose per l'ambiente: inquinanti organici persistenti (POP), sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), sostanze particolarmente pericolose per le api.

Il regolamento prevede l'identificazione di sostanze attive "candidate alla sostituzione" che, pur non rientrando nelle categorie vietate, destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente (Allegato II, punto 4).

Una sostanza attiva può essere definita a "basso rischio" (art.22) qualora risponda ai seguenti requisiti (punto 5 dell'allegato II):

- non è classificabile come sostanza cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, sensibilizzante, molto tossica, tossica, esplosiva o corrosiva
- non è un interferente endocrino
- non ha effetti neurotossici o immunotossici
- non è persistente (DT50 nel suolo non superiore a 60 giorni)
- non è bioaccumulabile (BCF non superiore a 100).



Il regolamento prevede l'approvazione di "sostanze di base", non utilizzate principalmente a scopo fitosanitario, ma utili anche a tale fine (art.23), e l'individuazione di sostanze coformulanti che, a causa delle proprietà di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, non sono ammesse nei prodotti fitosanitari e andranno elencate in Allegato III.

Inoltre, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro possono essere accettate, secondo il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni, da paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali comparabili, in quanto ricadenti all'interno di una stessa "zona" delle tre in cui è stata suddivisa l'Unione Europea (Allegato I).

Gli Stati membri possono anche definire condizioni o restrizioni d'uso supplementari, per specifiche situazioni agricole e ambientali nel proprio territorio.

Infine, il regolamento impone una riduzione dei test di tossicità sui vertebrati, con l'obbligo di acquisire le informazioni già esistenti.

La precedente Direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dall'articolo 83 del "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE" con decorrenza indicata nel suo articolo 84, ovvero *"Fatto salvo l'articolo 80, le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato V, sono abrogate con effetto dal 14 giugno 2011, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive figuranti nel suddetto allegato"*.

La Direttiva 91/414/CEE aveva l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti. Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono identificati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta. Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio. Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la Direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della Direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della Direttiva sui prodotti fitosanitari è costituita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Tale decreto legislativo ha posto le basi, non solo per la regolamentazione dell'immissione in commercio di tali prodotti, ma anche per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche e per l'ambiente. Il comma 21 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente definisse i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche. Il Ministero dell'Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'art. 20 riguardante le "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili", le cui modalità attuative sono indicate nell'Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo. L'articolo 20, al comma 1 prevede che: *"Con le modalità previste dall'art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo*



scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari". Obiettivo di questa norma è quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria.

Il D.Lgs. 152/2006, ha fatto propri i contenuti del previgente testo in materia di prodotti fitosanitari.

Gli altri provvedimenti nazionali che contribuiscono a completare il quadro sulla disciplina sono: il Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2007, l'Accordo 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 ed il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2002.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Le Norme del PTA della **Regione Piemonte** prevedono diverse disposizioni in materia: l'art. 22 recepisce la designazione di aree vulnerabili da fitosanitari istituite per proteggere le risorse idriche e l'ambiente dall'inquinamento dovuto all'uso di taluni principi attivi; l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari. Il PTA prevede poi apposite misure quali la gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio, l'analisi dei prodotti di degradazione dei fitosanitari nei corpi idrici e studi di genotossicità su organismi non bersaglio, norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale e la regolamentazione della gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ed infine, progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale.

In relazione all'attuazione della Direttiva 2009/128 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, la Regione Piemonte ha promosso, con D.G.R. del 28 novembre 2012 n. 55-4984, l'attivazione di un apposito Gruppo di lavoro a livello regionale costituito da rappresentanti degli Assessorati Ambiente, Agricoltura e Sanità. Tale gruppo ha contribuito sia alla fase di consultazione pubblica della bozza di Piano di azione nazionale per i fitosanitari (PAN) sia alle fasi successive di redazione del documento finale; il PAN è stato adottato con decreto interministeriale in data 22 febbraio 2014.

Le norme contenute nella pianificazione regionale, inoltre, prevedono la predisposizione di codici di buona pratica agricola per l'uso dei prodotti fitosanitari e per la riduzione dell'apporto di fosforo. Ad oggi è stata redatta una bozza del documento tecnico condiviso tra i tecnici dell'Ambiente e dell'Agricoltura.

In **Regione Lombardia** il PTUA ha effettuato una prima identificazione (Allegato 10 alla relazione generale) delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari; attualmente, a seguito di tale individuazione, è vigente il divieto di uso della sostanza attiva bentazone nella coltura del riso. Nell'ambito del monitoraggio dello stato dei corpi idrici attuato in conformità alla direttiva 2000/60, la rete regionale di monitoraggio prevede la rilevazione delle concentrazioni di sostanze attive, in 457, a partire dal 2013, per le acque sotterranee e in 361 punti, a partire dal 2012, per le acque superficiali.

Con la D.G.R. n. 665 del 16/06/2000 la **Regione Liguria** ha approvato il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, il quale si propone di assicurare alla salute della popolazione e dei lavoratori, un'efficace prevenzione dei rischi che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari. I rischi possono derivare dalla manipolazione diretta dei prodotti fitosanitari, dall'assunzione di residui attraverso alimenti e acque eventualmente contaminati o attraverso l'ambiente. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 la Regione, con D.G.R. 160/2002, ha individuato nel Sindaco del Comune l'autorità competente a svolgere la funzione di autorità sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. La Regione Liguria inoltre, con Decreto n. 1486 del 24/7/2003, ha proceduto all'istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati al Commercio e alla Vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari e con Decreto n. 1624 del 13/8/2003, ha determinato le modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.



Il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 17 delle Norme di attuazione, indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranee, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Allo stato attuale delle conoscenze non sono designate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari in attuazione della Direttiva 91/676 CEE sul territorio della Regione. Inoltre, nell'ambito dei programmi annuali di controllo dell'uso dei residui fitosanitari, approvati con deliberazioni della giunta regionale, la Regione ha inserito anche il controllo della qualità delle acque superficiali in prossimità delle zone di maggior utilizzo di tali prodotti e occasionalmente anche delle acque sotterranee. I risultati dei controlli periodici non hanno fatto rilevare sinora la presenza di tali prodotti nelle acque controllate.

In **Regione Emilia-Romagna** con DGR 173/2010 è stato approvato il Piano regionale 2009-2013 per il controllo ufficiale sulla produzione, sull'immissione in commercio e sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la valutazione degli eventuali effetti dei medesimi prodotti sui comparti ambientali, sulla salute dei lavoratori esposti, nonché dell'indagine per la rilevazione delle intossicazioni acute. Il gruppo di lavoro che ha elaborato il piano (Sanità, Agricoltura, Ambiente, Servizio Fitosanitario e ARPA) ogni anno decide le azioni da intraprendere in merito e produce un rapporto sui risultati ottenuti.

Questo gruppo ha collaborato anche all'attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e del Piano d'azione nazionale per i fitosanitari (PAN) che è stato adottato con decreto interministeriale in data 22 febbraio 2014.

Il PTA della **Regione Veneto**, all'art.14 delle Norme di attuazione designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari ed impegna altresì la Giunta Regionale a predisporre programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Legge Provinciale 28 marzo 2003 n. 4, Capo II bis Produzione integrata - Art. 88 bis;
- Delibera della Giunta provinciale n. 3233 del 30.12.2004 con cui si è proceduto all'approvazione Piano Tutela delle Acque. Il Piano di tutela delle Acque non ha tuttavia individuato aree vulnerabili ai nitrati e da prodotti fitosanitari;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1131 del 1° giugno 2005, con la quale è stato approvato lo schema di protocollo di autodisciplina per la produzione integrata per i settori frutticolo, vitivinicolo, foraggiero, zootecnico, e lattiero caseario, orticolo, fragola, piccoli frutti e mais da polenta, ittico e della grappa;
- Deliberazione della Giunta provinciale n° 400 del 3 marzo 2006 concernente un "Protocollo di norme di comportamento sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente". Queste linee guida (approvate con DGP n. 400/2006) prevedono una serie di misure atte a salvaguardare la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente, ferma restando la facoltà delle amministrazioni comunali di recepirle, anche modificandole in senso più restrittivo, attraverso lo strumento principale del regolamento comunale o quello dell'ordinanza;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 del 18 aprile 2008, con la quale è stato riapprovato lo schema di protocollo per la produzione agricola integrata e sono stati determinati i principi, criteri ed indicazioni per la predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo;
- Determinazione del Dirigente n. 46 del 26.02.2009 con cui sono state approvate le linee tecniche di difesa integrata per l'anno 2009.



2.1.9. Direttiva 91/676/CEE sui nitrati

La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro i nitrati di origine agricola che sono la causa principale dell'inquinamento delle acque da fonti diffuse. In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nel proprio territorio: le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l); le zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento; i codici volontari di buone pratiche agricole come definiti in Allegato II alla Direttiva.

Gli Stati membri devono elaborare ed applicare programmi di azione per le zone vulnerabili, che contengano le misure stabilite nei codici di buone pratiche agricole, le misure destinate a limitare lo spandimento dei concimi contenenti azoto e fissare limiti per lo spandimento di effluenti di origine animale. Gli Stati membri devono controllare la qualità delle acque ed applicare metodi di misura di riferimento normalizzati per i composti azotati.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal D.Lgs. n. 152 del 1999, confluito nel successivo D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni. In particolare, l'art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Inoltre, il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto. Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.

In precedenza, la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994, all'art. 37, ha fissato i principi ed i criteri direttivi ai quali uniformare l'attuazione della Direttiva Nitrati; mentre il Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali ha approvato il codice di buona pratica agricola recante criteri ed indicazioni di validità nazionale, eventualmente integrabile da parte delle regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni ivi fissati.

Infine, il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Oltre all'indicazione di tali criteri, il decreto reca indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Il decreto pone inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In applicazione di tale direttiva le Regioni Italiane hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) e hanno redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare.

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE in **Regione Piemonte** è attivo un Sistema di monitoraggio ambientale quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee conforme alle indicazioni del D.M. 260/2010 e del D.Lgs. 30/2009; i risultati vengono utilizzati per la verifica periodica dello stato delle risorse idriche in relazione alle misure di tutela messe in campo per fronteggiare le pressioni esistenti. Tale monitoraggio fornisce anche dati periodici per la verifica dell'attuazione della direttiva nitrati.

Per la valutazione dell'applicazione della direttiva e dei successivi Programmi di Azione vengono effettuati, inoltre, dalle Autorità competenti controlli presso le aziende agricole, prioritariamente nei territori che presentano situazioni di rischio ambientale selezionati secondo i criteri formulati dalla D.G.R. n. 42-758 del 7/10/2010. Tale attività è concordata tra gli Assessorati regionali Ambiente e Agricoltura.



La designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati è stata riesaminata e confermata con la D.G.R. 24-4818 del 22/10/2012 nella quale sono state aggiornate le basi di dati territoriali per quanto riguarda i territori ricadenti nelle fasce fluviali A e B del PAI.

A conclusione della Procedura d'infrazione 2013/2032 si è proceduto alla conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati con la D.G.R. 21 febbraio 2013, n. 81-5421, inerente la "Conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate dal Piano di Tutela delle Acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R".

In relazione alla decisione di deroga del 3/11/2011 n. 721, in Regione Piemonte l'adesione ha finora interessato meno di 30 aziende di bovini da latte; sia i dati della Rete di Monitoraggio Ambientale sia i risultati di test sperimentali messi in campo dall'Università di Torino non hanno evidenziato alcun impatto aggiuntivo, legato alla deroga stessa, sulla matrice acqua.

La **Regione Lombardia** ha provveduto alla designazione delle zone vulnerabili: dapprima con la D.G.R. 1/8/1996, n. 17149, individuando in particolare un primo elenco di comuni vulnerabili, in cui valgono le restrizioni allo spandimento previste dalla normativa, successivamente con il PTUA ha proceduto, in sostituzione di quelle di cui alla precedente deliberazione, alla designazione delle zone vulnerabili, rimandando per tali zone alle norme stabilite dalla L.R. 37/93 e dalla D.G.R. 17149/96. Sono poi state emanate diverse delibere di integrazione.

La Regione Lombardia, oltre alla designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ha designato, con la D.G.R. 29/3/2006, n. 2244, le zone vulnerabili da nitrati di origine civile, demandando ai Piani d'ambito, quale misura prioritaria, la riduzione delle perdite delle reti fognarie in tali zone. La situazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla presenza di nitrati e all'efficacia dei programmi d'azione adottati è oggetto di monitoraggio da parte di ARPA.

La **Regione Liguria** con la D.G.R. n. 1256/2004 ha individuato nei comuni di Albenga e Ceriale una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e con la D.G.R. 599/2006 ha adottato un programma d'azione, ai sensi della Direttiva 61/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda la zona di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva. Con la DGR n.599/2006 la Regione ha concluso la procedura di recepimento della Direttiva comunitaria 91/676/CEE e ha adottato un piano d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. In Liguria la zona definita vulnerabile, individuata con DGR n.1256/2004, occupa una modesta superficie (circa 1.325 ettari) della Piana di Albenga, in provincia di Savona. I comuni interessati sono Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva, rispettivamente per il 77,13 %, il 22,81% e lo 0,06% dell'area delimitata. Il Piano d'azione predisposto dalla Regione contiene per le aziende zootecniche norme relative alla gestione della fertilizzazione e di altre pratiche agronomiche; per le aziende non zootecniche norme relative alla gestione della fertilizzazione e di altre pratiche agronomiche attraverso cinque schede riferite alle linee guida per le principali colture in atto nella zona dove sono specificate.

Per la **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, sulla base del paragrafo 5 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" ed all'art. 17 delle Norme di attuazione, l'ARPA Valle d'Aosta svolge annualmente specifici monitoraggi sia sulle acque superficiali che su quelle sotterranee finalizzati anche alla determinazione delle concentrazioni di nitrati e ioni ammonio. Da quanto emerge dai risultati di tali analisi, non sono stati ad oggi riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio della Regione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006.

La **Regione Emilia-Romagna** con DGR 1494/2011 ha approvato il Regolamento di Giunta Regionale n.1 del 28 Ottobre 2011 recante "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari", che va ad aggiornare il precedente Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. Ad integrazione delle disposizioni del suddetto Regolamento, è stata emanata la Determinazione del Direttore generale Ambiente e difesa del suolo e della costa n. 1192 del 4 febbraio 2014 recante "Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari - Regolamento di Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n.1".



La designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati, effettuata dal Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/05 è stata confermata con la DGR 49/2013 “Conferma Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36 comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012”. In particolare la suddetta Delibera ha confermato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola così come designate nel Piano di Tutela delle Acque ed approvate dalle Province con rappresentazione cartografica in scala adeguata quale parte integrante delle Varianti Generali ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione al PTA stesso.

Relativamente alla Decisione di deroga della Commissione Europea n. 2011/721/UE, in Emilia-Romagna l'adesione è stata finora molto limitata: nel 2012, primo anno di applicazione della deroga, ha aderito una sola azienda, nel 2013 e 2014 nessuna. Il monitoraggio delle acque, eseguito ai sensi della Decisione di deroga, non ha evidenziato alcun impatto in seguito all'applicazione della deroga stessa.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. n. 2495 del 7 agosto 2006, al Titolo V della D.G.R. 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla D.G.R. 2439/2007), regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola e sono volte in particolare a: proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto. La D.G.R. n. 2439 del 7 agosto 2007 riguarda l'approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Infine, l'art. 13 delle Norme di attuazione del PTA della Regione Veneto designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola i Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla D.G.R. n. 2684 dell'11 settembre 2007. Lo stesso art. 13 prevede altresì, che in tali zone debbano essere applicati i programmi di azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Al Capo II del decreto è previsto il TULP, che identifica il Piano provinciale di risanamento delle acque;
- Deliberazione della giunta provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004. Con tale provvedimento sono stati individuati tutti i bacini come sensibili e sono state definite le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
- Delibera della Giunta provinciale n. 3233 del 30.12.2004 con cui si è proceduto all'approvazione Piano Tutela delle Acque. Tuttavia, il Piano di tutela delle Acque non ha individuato aree vulnerabili ai nitrati e da prodotti fitosanitari.

2.1.10. Direttiva 92/43/CEE sugli habitat (e successive Decisioni modificative)

La Direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat



di interesse comunitario. La Direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della Direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della Direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'Allegato IV della Direttiva elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

Ai sensi della Direttiva habitat, le successive Decisioni modificative sono: la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva Habitat è stata recepita con moltissimi provvedimenti, che sono di seguito riportati.

In ordine temporale i primi provvedimenti sono stati la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Successivamente con D.M. 3 aprile 2000 corretto con Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 e dal D.M. 25 marzo 2005 - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 - è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2005, con D.M. 5 luglio 2007 e con D.M. 26 marzo 2008, che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 3 luglio 2008, che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** in attuazione della LR n. 19 del 29 giugno 2009, art. 43, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" viene effettuata la valutazione d'incidenza per gli interventi, i progetti e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat nelle aree della Rete Natura 2000. Tale procedimento è affidato agli enti gestori dei Siti, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, che sono in taluni casi la Regione Piemonte, in altri gli Enti gestori delle Aree Protette, in altri ancora le Province. Con D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 sono state, inoltre, approvate le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte".



In **Regione Lombardia**, la Legge Regionale 27/07/1977 n. 86 del 30/11/1983 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” stabilisce la normativa relativa a Rete Natura 2000 ed alla procedura di Valutazione di Incidenza. Gli altri atti che individuano i siti di Rete Natura 2000 sono: D.G.R. 30.07.2004, n. 7/18453, D.G.R. 15.10.04 n. 7/19018, D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791, D.G.R. 13.12.2006 n. 8/3798, D.G.R. 18.07.07 n. 8/5119, D.G.R. 06.03.08. Ulteriori disposizioni sono contenute nei piani di gestione delle singole ZPS approvate ai sensi della D.G.R. 1791/2006.

Con D.G.R. 5.12.2013 n. X/1029 sono state adottate le Misure di conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e le misure sito-specifiche per 46 SIC. Con successivo D.M. 30.4.2014 i 46 SIC sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La **Regione Liguria** ha individuato 125 SIC e 7 ZPS. Con la Legge Regionale 28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” sono stati individuati gli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000, ridefinite le competenze in materia di Valutazione di Incidenza ed è stata prevista l’istituzione della rete ecologica regionale. Con ulteriori provvedimenti sono state approvate le misure di conservazione delle ZPS, nonché delle linee guida per alcune attività di particolare interesse per la tutela degli habitat e specie di pregio, quali le attività agrosilvo-pastorali, le attività ad impatto sui siti marini, gli impianti eolici e le attività estrattive. Inoltre, la Regione ha attivato un sistema di monitoraggio degli habitat e delle specie per verificare lo stato di conservazione delle stesse e per questo è stato istituito l’Osservatorio regionale della Biodiversità. Infine, sono stati erogati diversi finanziamenti regionali e comunitari per la realizzazione di attività ed interventi inerenti il recupero e la valorizzazione della naturalità in Liguria.

Gli atti regionali inerenti monitoraggio, biodiversità e Natura 2000 sono i seguenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1764 del 22 dicembre 2003 Conferimento incarico al DIP.TE.RIS. dell’Università di Genova per ipotesi progettuale e studio di fattibilità per realizzazione di una struttura tecnico-operativa con funzioni di Osservatorio della biodiversità ligure;
- D.G.R. 1149 15/10/2004 -Affidamento incarico al DIP.TE.RIS dell'Università di Genova finalizzato a completare la conoscenza degli habitat protetti- Direttiva 92/43 CEE- Fondi Docup Ob 2 2000-2006;
- D.G.R. 1623 del 16/12/2005 Affidamento incarico al DIP.TE.RIS dell’Università di Genova per attuazione Direttiva CEE 92/43 - Monitoraggio stato di conservazione habitat e specie di interesse comunitario - Osservatorio regionale della biodiversità;
- D.G.R. 1328 del 24/11/2006 “Progetto regionale “Il lupo in Liguria”: prima fase”;
- D.D. 4226 del 20/12/07 “DGR 648/2007 Azioni a tutela della biodiversità punto 4 sub-punto 1- Realizzazione azioni legate al progetto Lupo in Liguria”;
- D.D. 4225 “del 20/12/07 “DGR 648/2007 Azioni a tutela della biodiversità “Monitoraggio della comunità ornitica nelle ZPS e nelle aree liguri a maggiore vocazionalità avifaunistica e agricola”;
- D.G.R. 1770 del 22/12/2008 - Impegno 168.000 euro per le seguenti attività: Ente Parco Beigua - prosecuzione progetto “Monitoraggio della comunità ornitica nelle ZPS e nelle aree di maggiore vocazionalità avifaunistica e/o agricola”, Ente Parco Alpi Liguri “ - interventi a tutela dei chirotteri in Liguria”, Ente Parco Montemarcello Magra “ - interventi a tutela di alcune specie di fauna minore di interesse conservazionistico in Liguria”, Ente Parco Antola - prosecuzione de “Il progetto Lupo”.

La **Regione Autonoma Valle d’Aosta** ha recepito ed attuato la Direttiva Habitat con i seguenti provvedimenti:



- D.G.R. n. 2204/2004 “Approvazione dell'allegato A contenente l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC Direttive 92/43/CEE) e delle zone di protezione speciale (ZPS- Direttiva 79/409/CEE) e relativa cartografia - dell'allegato B contenente i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta - dell'allegato C contenente i contenuti minimi della relazione di incidenza – della revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre, n. 4550 concernente: “Approvazione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei proposti siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE - Uccelli) in Valle d'Aosta”;
- D.G.R. n. 178/2006 “Approvazione dell'aggiornamento della banca dati Natura 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”;
- D.G.R. n. 654/2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati Natura 2000 della Valle d'Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”;
- Legge Regionale n. 8/2007 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- D.G.R. n. 1815/2007 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 l.r. 21/05/2007, n.8 concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004”;
- D.G.R. n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007”;
- D.G.R. n. 3061/2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC);
- D.G.R. n. 970/2012 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007”.

Per la **Regione Emilia–Romagna** sono di seguito riportati le Leggi e gli atti fondamentali di riferimento per la tutela e la conservazione della biodiversità:

- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali” (art. 34 e 35);



- Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali" (Titolo I, Articoli da 1 a 9);
- delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna - Periodo 2014-2020."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 30 giugno 2014 "Approvazione documento preliminare del Piano forestale regionale 2014-2020 ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 2 luglio 2012 "Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000";
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243 del 22 luglio 2009 "Approvazione primo Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 18 maggio 2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04".

Da evidenziare, inoltre, che ogni singolo Ente gestore (9 Province e 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità) ha approvato nell'autunno 2014 i Piani di Gestione, per oltre la metà dei Siti regionali, e le Misure Specifiche di Conservazione per tutti i Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza.

In **Regione Veneto** sono stati emanati vari provvedimenti in materia; di seguito sono indicati i principali:

- La D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 adotta le disposizioni relative all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai SIC e alle ZPS;
- La D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 concerne la revisione dei SIC e ZPS relativi alla Regione Biogeografica Continentale, la D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873 concerne le attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della Rete Natura 2000;
- La D.G.R. del 30 dicembre 2005, n. 4441 riguarda l'approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche e l'approvazione della Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali,
- La D.G.R. del 27 luglio 2006, n. 2371 concerne l'approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le ZPS ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, mentre la D.G.R. del 7 agosto 2006, n. 2702 è relativa all'approvazione del programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000;



- La D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 contiene nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 che contiene la guida metodologica per la valutazione di incidenza, procedure e modalità operative;
- La D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4241 approva l'elaborato concernente le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", nonché quello riguardante le disposizioni procedurali di formazione ed approvazione dei piani di gestione medesimi.

Le altre delibere della Regione Veneto sono concernenti l'aggiornamento della banca dati Natura 2000.

Per quanto attiene la direttiva Habitat e i SIC la **Provincia Autonoma di Trento** ha disposto nel tempo le seguenti norme:

1. con deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 di data 30.12.2005 sono state definite le norme di salvaguardia per i SIC, mentre sono in via di elaborazione le misure di conservazione;
2. la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno, contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 e rimanda alla definizione di alcuni regolamenti.
3. Il decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 ha per titolo "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007).
4. Verrà elaborato un ulteriore regolamento, sotto forma di decreto come il precedente, per la protezione e la salvaguardia delle specie degli allegati II, IV e V della direttiva, come indicato dalla norma provinciale di cui al punto 2).

2.1.11. Direttiva 2010/75/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (che ha abrogato la precedente Direttiva 2008/1/CE)

La Direttiva 2010/75/UE (IED) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) abroga e sostituisce (con diverse tempistiche) le sette direttive comunitarie di seguito indicate:

1. Direttiva 2008/01/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
2. Direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
3. Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti;
4. Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di COV dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
5. Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio.

In particolare il capo II della Direttiva 2010/75/UE riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, soggette alla normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), definite nell'allegato I alla direttiva medesima (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.).



La Direttiva 2010/75/UE non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

Qualsiasi installazione industriale che si occupi delle attività enumerate nell'allegato I della Direttiva 2010/75/UE deve rispettare determinati obblighi fondamentali: adottare tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento; applicare le migliori tecniche disponibili (BAT); non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo; limitare, riciclare o eliminare i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile; massimizzare l'efficienza energetica; prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.

In particolare, gli impianti industriali devono utilizzare le BAT, vale a dire le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale. La Commissione europea deve adottare le conclusioni sulle BAT contenenti i livelli di emissione associati alle BAT. Tali conclusioni serviranno come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

L'autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi fondamentali dell'esercente e le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno: valori limite di emissione per le sostanze inquinanti; disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque e dell'atmosfera; disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti; requisiti sulla metodologia di misurazione delle emissioni, la frequenza, la procedura di valutazione; l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno i risultati del controllo; disposizioni per la manutenzione e la verifica del suolo e delle acque sotterranee; misure relative a circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.); disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere; condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione.

Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezione ambientale delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere coperte da un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato.

La Direttiva 2008/1/CE è abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE, con effetto dal 7 gennaio 2014 salvo gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, la Direttiva 2010/75/UE è stata recepita con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", con il quale sono state apportate sostanziali modifiche al D.Lgs. 152/06 ed, in particolare, al Titolo III-bis "L'autorizzazione Integrata Ambientale" della Parte II^a che disciplina il rilascio dell'A.I.A. per le installazioni rientranti negli elenchi di cui agli allegati VIII e XII del medesimo decreto

Tali modifiche riguardano sia elementi innovativi introdotti dalla Direttiva 2010/75/UE e recepiti tal quali con il predetto decreto legislativo, quali l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina IPPC e la previsione di ulteriori adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., sia aspetti amministrativi specifici dell'ordinamento nazionale in materia, quali l'istituto del riesame con valenza di rinnovo.

Con il D.lgs. 46/2014 è stata altresì recepita la previsione della direttiva 2010/75/UE relativa all'applicazione delle decisioni della Commissione Europea sulle migliori tecniche disponibili (BAT-MTD) per specifici settori produttivi ed al conseguente adeguamento delle A.I.A. vigenti entro quattro anni dalla relativa pubblicazione.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda)) al Titolo I "Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione di incidenza e l'Autorizzazione integrata ambientale" della Parte II^a individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** ha recepito la Direttiva IPPC con la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 che definisce l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. "Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione". Tale assetto è confermato anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014.

Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vengono valutate dall'Autorità competente le emissioni verso l'ambiente idrico. Annualmente i gestori dei complessi IPPC effettuano la dichiarazione INES per le emissioni in aria e in acqua.

La **Regione Lombardia** con la Legge Regionale 2 dicembre 2006 n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ha trasferito alle Province, a partire dall'1 gennaio 2008, le funzioni amministrative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la medesima legge prevede che la Giunta emani le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite. Nell'ambito di detto ruolo di coordinamento, sono stati emanati diversi atti di indirizzo a carattere amministrativo e tecnico ed, in particolare, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2010/75/UE e, da ultimo, del D.lgs. 46/2014 sono stati adottati i seguenti atti:

- D.G.R. n. 2970 del 2.02.2012 recante "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" (art. 8, C. 2, L.R. N. 24/2006);
- D.G.R. n. 1087 del 12.12.2013 recante "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione del vetro, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- D.G.R. n. 1872 del 23.05.2014 recante Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e la colata, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
- Circolare Regionale del 04/08/2014 n.6 recante Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

In **Regione Liguria**, secondo quanto previsto all'art. 19 della L.R. 18/99, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, tranne nei procedimenti di competenza statale, stabiliti dal D.Lgs. 59/05. La Regione, che svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo, ha predisposto la domanda e lo schema di modulistica che i gestori dei complessi IPPC esistenti devono compilare per i procedimenti di rilascio dell'AIA.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, nell'ambito delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Parte Seconda - Titolo III bis - art. 29 bis e seguenti), può fissare di volta in volta limiti alle emissioni nelle acque superficiali degli insediamenti industriali più restrittivi rispetto a quelli di legge. Con DGR 1029/2006 la regione ha individuato l'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione ed ha approvato le disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio.

La **Regione Emilia-Romagna** con Legge n. 21 dell'11 ottobre 2004, "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ha attribuito alle Province il ruolo di Autorità Competenti al rilascio dell'AIA. Tale legge ha caratterizzato il procedimento di rilascio dell'AIA, in modo molto partecipato prevedendo una forte interazione fra i gestori degli impianti, le Province, ARPA e la società civile. La Regione svolge inoltre funzioni di coordinamento e indirizzo su modulistica, tariffe,



aggiornamento delle autorizzazioni, piano di monitoraggio e controllo, utilizzo degli strumenti informatici (DGR 1913/2008, DGR 1113/2011, DGR 497/2012, DGR 1159/2014) .

I principali provvedimenti della **Regione Veneto** emanati in materia di IPPC sono: la Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 26, avente per oggetto le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale circa gli impianti nuovi e quelli esistenti e la D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668, la D.G.R. 22 maggio 2007, la D.G.R. 7 agosto 2007 e la D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 3312, tutte concernenti la modulistica ed i calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005.

Per la **Provincia Autonoma di Trento** la norma vigente è la seguenti: Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg - Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:"Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)".

Si segnala inoltre che l'autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale è l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Si sono concluse tutte le procedure di autorizzazione dei 50 impianti esistenti entro i termini previsti dalla direttiva, ovvero entro il 30 ottobre 2007. Per altri 6 nuovi impianti la procedura si è conclusa o è in corso. Si tratta, in particolare, di 15 depuratori delle acque reflue urbane che effettuano il trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, 8 discariche di rifiuti urbani e 2 discariche per rifiuti speciali, 6 cartiere, 6 aziende che effettuano trattamenti superficiali dei metalli mediante processi elettrochimici, 4 aziende del settore chimico, 3 cementifici, 2 aziende che producono vetro, 2 aziende che utilizzano solventi, 2 centrali di cogenerazione, un impianto di trattamento biologico di rifiuti, una acciaieria, una zincatura chimica, un'azienda che produce refrattari, una che effettua tintura di filati in nylon e un allevamento di pollame.

2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

2.2.1. Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci

La Direttiva 2006/44/CE ha sostituito e codificato la Direttiva 78/659/CEE, modificata dalla Direttiva 91/692/CEE e del Regolamento CE n. 807/2003. La Direttiva 2006/44/CE, recentemente abrogata, si era limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della Direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. La Direttiva 2006/44/CE riguardava la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole. La Direttiva stabiliva i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatte da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque. Gli Stati membri erano tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella Direttiva. Gli Stati membri potevano fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla Direttiva stessa.

La Direttiva 2006/44/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, poiché ampiamente integrata dalle disposizioni della direttiva stessa.

Si riporta lo stato di fatto del recepimento ed attuazione della direttiva fino alla citata data di abrogazione.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la normativa di riferimento è composta dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 "Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o



miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci” e dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) “Norme in materia ambientale”, che contiene le norme di recepimento della Direttiva 78/659/CEE, in particolare gli articoli 84 e 85. In particolare, l’articolo 84 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che “le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.”

Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali;
- i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992;
- le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l’intero corpo idrico, anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni) ed altri come acque ciprinicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille).

L’art. 85 individua i requisiti ai quali devono rispondere le acque idonee alla vita dei pesci (i valori imperativi sono riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del decreto) ed impegna le amministrazioni regionali a promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** con D.G.R. n. 193-19679 del 2 novembre 1992 ha effettuato la designazione delle acque ciprinicole e salmonicole idonee alla vita dei pesci in attuazione del D.Lgs. 130/92 e, a seguito del primo monitoraggio, ha effettuato la relativa classificazione con D.G.R. n. 1-22501 del 16 settembre 1997.

La direttiva 2000/60 introducendo il principio del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corsi d’acqua ha di fatto inglobato e superato le intenzioni delle Direttive 78/659/CEE e 2006/44/CE, prevedendo monitoraggi più specifici per valutare l’idoneità delle acque alla vita dei pesci sia attraverso la valutazione di componenti fisiche e chimiche sia con la previsione nel monitoraggio ambientale di una caratterizzazione diretta della componente ittica. Il programma di misure elaborato nel Piano di Tutela regionale e nel Piano di Gestione consentono di operare al fine di preservare la risorsa in un quadro complessivo di tutela. Le campagne di monitoraggio degli ultimi anni hanno evidenziato la conformità delle acque agli standard previsti.

Il quadro complessivo sopra delineato porta a valutare l’ipotesi di eliminare la designazione specifica e procedere secondo una visione unitaria, in conformità alla politica generale della direttiva, che pone



come obiettivo il raggiungimento di condizioni idonee alla vita delle comunità biologiche nel loro complesso per tutti i corsi d'acqua.

La **Regione Lombardia** in attuazione delle disposizioni vigenti fino al 22 dicembre 2013 con l'articolo 25 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA ha elencato le acque dolci idonee alla vita dei pesci, distinte in salmonicole e ciprinicole e demandato alle Province, tramite i piani ittici e le carte provinciali delle vocazioni ittiche, l'individuazione di ulteriori tratti di corsi d'acqua da classificare come acque dolci idonee alla vita dei pesci. ARPA, nel periodo considerato, effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui corpi idrici designati come idonei alla vita dei pesci, al fine di rilevare eventuali scostamenti dei parametri previsti e di permettere che le Autorità competenti mettano in atto le misure e gli interventi di rientro nei valori prescritti.

In attuazione del D.Lgs. 130/92 la **Regione Liguria** ha designato le acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, con la D.G.R. n. 77/1994 ed ha classificato tali acque con la D.G.R. n. 3686/97.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha provveduto, con delibera del Consiglio Regionale n.689/X del 18/05/94, a designare le acque dolci superficiali presenti nel territorio regionale che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. L'Art. 14, comma 4, delle Norme di attuazione del PTA della Regione Autonoma Valle d'Aosta stabilisce i corsi d'acqua classificabili come acque salmonicole e ciprinicole sulla base delle risultanze delle indagini dell'ARPA, e i corpi idrici superficiali "sottoposti a particolare tutela come corpi idrici di particolare pregio in attesa che sia concluso il progetto INTERREG in corso di elaborazione."; l'art. 15 stabilisce che "la classificazione effettuata può essere progressivamente e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in base a nuove esigenze che dovessero emergere e alle risultanze dell'attività di monitoraggio e degli studi conoscitivi condotti".

Il 23-05-2014 il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca-Valle d'Aosta ha approvato il documento "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali" e la relativa Cartografia, risultato di un tavolo di lavoro costituito, oltre che dal Consorzio, dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, dal Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, dal Dipartimento turismo, sport e commercio e dall'ARPA Valle d'Aosta. La classificazione è stata costruita sin dall'inizio in modo da poter essere facilmente confrontata e sovrapposta con la restante pianificazione in materia di risorse idriche; è stata quindi utilizzata come base la suddivisione dell'idrografia regionale in corpi idrici effettuata da ARPA ed usata in fase di aggiornamento del PTA e del PdGPo. Come riferimenti conoscitivi sono stati utilizzati, tra gli altri, la Carta ittica della Valle d'Aosta del 1993 e 1997, il progetto INTERREG "Individuazione, Salvaguardia e riabilitazione delle popolazioni di trote autoctone in Valle d'Aosta e in Alta Savoia" del 2006, il PTA, la Sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale della C.V.A S.p.a. a s.u., gli Studi sulla mobilità della fauna ittica realizzati dalla struttura regionale Flora, fauna, caccia e pesca del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale in collaborazione con il Politecnico di Torino (Settore ecologia applicata del Dipartimento di ingegneria del territorio, dell'ambiente e delle geotecnologie) e con il Consorzio regionale pesca (DGR 1119/2009).

La designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci è il risultato di un tavolo di lavoro coordinato dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche ed a cui hanno partecipato la Struttura regionale Aree protette, la Struttura regionale flora, fauna, caccia e pesca, ARPA Valle d'Aosta ed il Consorzio pesca; ai fini della designazione, sono stati considerati tutti i corpi idrici che allo stato attuale presentano un'elevata vocazione ittica, come risulta dalla succitata "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali"; tale designazione è stata integrata con i corpi idrici che rientrano nella rete dei Siti Natura 2000 e i cui formulari comprendono la specie *Salmo trutta marmoratus*,

La **Regione Emilia-Romagna** con la Delibera del Cons. Reg. n. 2131/94, ha designato le acque dolci idonee alla vita dei pesci e con le Delibere n. 1420/98, 1620/98 e 369/99 ha provveduto alla classificazione delle acque designate. La L.R. 3/99, art. 117, ha delegato alle Province le acque idonee alla vita dei pesci. La Delibera n. 800/02 ha fornito alle province gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate e le Province stesse, con appositi atti, hanno definito la rete di monitoraggio, effettuato nuove designazioni e ogni anno trasmettono alla Regione le schede coi risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del 152/06 e la conformità dei singoli tratti, e per i punti non conformi, i piani di rientro previsti.



In **Regione Veneto**, la D.G.R. 5 luglio 1994, n. 3062 e la D.G.R. 5 agosto 1997, n. 2894 approvano la designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci. Il PTA della Regione Veneto - Norme di attuazione - all'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

In **Provincia Autonoma di Trento**, l'art. 8 della L.P. 60/78 prevede, quale strumento di programmazione per la razionale coltivazione delle acque pubbliche ai fini della pesca e della conservazione e tutela della fauna ittica, la carta ittica. La revisione della carta ittica è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2432 del 21 settembre 2001. Essa prevede l'aggiornamento ogni 5 anni dei piani di gestione della pesca dei singoli tratti di corsi d'acqua sulla base delle risultanze di monitoraggi ittici. L'ultimo aggiornamento di detti piani è stato realizzato nel corso del 2006 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1468 del 21 luglio 2006 e n. 2934 del 29 dicembre 2006) e del 2007 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1052 del 25 maggio 2007 e n. 2415 del 9 novembre 2007).

La carta ittica prevede che per tutti gli ecosistemi acquatici sia individuato il popolamento ittico teorico, la cui specie guida, a seconda delle sue caratteristiche dell'ecosistema considerato, appartiene alla famiglia dei salmonidi (trota marmorata per i fiumi e torrenti di fondovalle; trota fario per i torrenti e ruscelli montani, salmerino alpino per i laghi alpini d'alta quota) o alla famiglia dei ciprinidi (laghi di media e bassa quota). Di fatto le acque del Trentino si suddividono in due grandi categorie: le acque a vocazione salmonicola e ciprinicola.

Ogni piano di gestione comprende indicazioni per il miglioramento del popolamento reale: semine di materiale autoctono di qualità prodotto in strutture dedicate e controllate dal Servizio Foreste e Fauna, indicazioni per il miglioramento ambientale.

La L.P. 60/78 prevede, inoltre, che possano essere concessi contributi per le attività di acquicoltura secondo le indicazioni della carta ittica (spese di investimento quali la realizzazione di impianti ittiogenici, le semine di novellame, i miglioramenti ambientali), nonché per spese correnti quali la vigilanza e gestione degli impianti.

Il Piano di Tutela delle acque prevede il monitoraggio che viene regolarmente effettuato dall'Ufficio Tutela dell'Acqua dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente su un totale di 13 punti di cui 3 su laghi ed il rimanente su corsi d'acqua.

2.2.2. Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013)

Lo scopo della Direttiva 80/68/CEE, recentemente abrogata, è stato quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili nelle acque sotterranee. Nella Direttiva erano presenti due elenchi di sostanze pericolose, redatto per la protezione delle acque sotterranee:

- lo scarico diretto di sostanze dell'elenco I era vietato. Questo elenco comprendeva organoalogeni, composti organo-stannici e organo-fosforici, mercurio e cadmio e loro composti, cianuri e idrocarburi;
- lo scarico di sostanze dell'elenco II dovevano essere limitati. Questo elenco comprendeva alcuni metalli come il rame, zinco, piombo, arsenico e altre sostanze come fluoruri, tossici o persistenti composti organici di silicio, e biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

Tutti gli scarichi indiretti di sostanze contenuti nell'elenco I e di tutti gli scarichi diretti o indiretti di sostanze contenuti nell'elenco II erano soggetti ad autorizzazione preventiva.

Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni e degli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee era di competenza delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri dovevano tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi di sostanze dell'elenco I, degli



scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, delle ricariche artificiali ai fini della gestione delle acque sotterranee.

La Direttiva 80/68/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

Si riporta lo stato di fatto del recepimento ed attuazione della direttiva fino alla citata data di abrogazione.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 costituisce l'attuazione della Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Scopo della norma è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze individuati nel relativo Allegato e di ridurre o eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dell'inquinamento già esistenti.

Inoltre, il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della Direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. In particolare, l'art. 103 vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo individuando, in tale contesto, poche specifiche eccezioni; prevede inoltre, che tutti gli scarichi al suolo esistenti debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. L'art. 104 vieta, invece, lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dello scarico di acque risultante dall'estrazione di idrocarburi ovvero di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti; gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee già esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. L'art. 108 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose richiamando in particolare il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 59/2005 (valori limite di emissione) e prescrivendo l'obbligo, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di redigere un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Per quanto riguarda la **Regione Piemonte**, si rimanda a quanto sviluppato nei paragrafi relativi a fitosanitari, sostanze pericolose per le acque sotterranee, sostanze prioritarie e scarichi.

In **Regione Lombardia** poiché è stata abrogata la Legge Regionale 62/85 con l'entrata in vigore dei regolamenti regionali sulle acque reflue, la situazione sulla disciplina delle acque sotterranee è la seguente: per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo si fa riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e, per aspetti per i quali il decreto stesso fa rinvio alla disciplina regionale, al Regolamento Regionale 3/2006, mentre per le acque di prima pioggia e di lavaggio nei medesimi recapiti, ci si rifà alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 4/2006. Tale regolamento individua le superfici scolanti (sulla base della possibile presenza di sostanze pericolose) e le cui acque di prima pioggia e di lavaggio assoggettate a specifica disciplina

In **Regione Liguria**, annualmente, con Deliberazione della Giunta Regionale, vengono approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 20/06, gli obiettivi generali della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, ivi inclusi quelli relativi al monitoraggio stato ambientale delle acque sotterranee.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, l'articolo 30 delle Norme d'attuazione del PTA (Linee d'azione e interventi per la tutela qualitativa dei corpi idrici) e il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme stesse "Obiettivi e indirizzi programmatici" indicano gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. L'articolo 31 (Disciplina degli scarichi) delle Norme di attuazione del Piano pone in capo alla Regione la competenza legislativa in materia di scarichi di acque reflue, nei limiti stabiliti dall'ex D.Lgs. 152/1999 ora sostituito dal d.lgs. 152/2006. La disciplina degli scarichi di sostanze pericolose vigente è quella dell'articolo 108 del D.Lgs. 152/2006 medesimo. Inoltre, fino all'entrata in vigore di un nuovo provvedimento legislativo regionale, continuano ad applicarsi, come previsto dal



PTA, le disposizioni contenute nella precedente legge regionale 59/1982 e s.m.i., la quale vieta qualunque scarico di origine industriale sul suolo o nel sottosuolo. Nel periodo 2006-2010 è stato realizzato, in convenzione tra la Regione VdA e l'ARPA, il Progetto idrogeologia II "Indagine idrogeologica sul Bacino della Dora Baltea da Villeneuve a Nus: studio sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi". È stata sottoscritta una convenzione tra la Regione, il Comune di Aosta, il Comune di Saint - Christophe, il Comune di Pollein, La Società Vallée d'Aoste Structure S.p.A. e La Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. finalizzata a fornire alla Regione, entro il 2015, gli elementi per individuare le azioni da porre in atto per assicurare il raggiungimento dello stato di qualità "buono" alla falda della Piana di Aosta entro il 2027.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed in seguito alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

Il PTA della **Regione Veneto**, all'art. 10 delle Norme di attuazione disciplina il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose, all'art. 11 individua gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose prevedendo ed in particolare l'obbligo di autocontrollo delle acque reflue a carico dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose e la rivalutazione, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose in impianti di depurazione di acque reflue urbane concesse in deroga ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

In **Provincia Autonoma di Trento** le norme che recepiscono gli articoli del D.Lgs 152/06, di riferimento per questa direttiva, sono le seguenti:

- l'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però in vigore il divieto dello scarico in suolo e sottosuolo delle acque reflue industriali già previsto dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche;
- l'art. 104 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però il divieto dello scarico in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico.

2.2.3. Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La Direttiva 2006/118/CE ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono:

- criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee;



- criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze;
- azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.

Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della Direttiva quadro sulle acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'Allegato VIII della Direttiva quadro sulle acque (elenco I della Direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'Allegato (Elenco II della Direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il provvedimento che recepisce la Direttiva 2006/118/CE è il D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009 "Attuazione della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento". Con tale decreto vengono definiti i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le attività relative all'implementazione della Direttiva 2006/118/CE e all'adeguamento della Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque Sotterranee, sviluppate a partire dal 2007, sono:

- definizione degli Acquiferi (Unità di Bilancio) e dei Corpi Idrici Sotterranei (GWB) dell'area di pianura e dei principali fondovalle alpini e appenninici del Piemonte; nella configurazione attuale i GWB sono 17 relativi al sistema acquifero superficiale, 4 ai principali fondovalle alpini e appenninici e 6 al sistema acquifero profondo; sono inoltre in fase di caratterizzazione i GWB montani e collinari derivanti dai 6 Acquiferi (Unità di Bilancio) riferiti a tali sistemi acquiferi;
- adeguamento della rete di monitoraggio tenendo conto delle criticità ambientali evidenziate dal monitoraggio, le classificazioni dello stato chimico delle acque sotterranee, le designazioni delle ZVN e l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari; la Rete è stata inoltre implementata con 17 sorgenti, rappresentative dei principali Acquiferi collinari e montani.
- adeguamento del programma di monitoraggio definito sulla base dei risultati dell'Analisi di Rischio che ha condotto all'assegnazione, ad ogni GWB, della categoria di rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità. Si è proceduto alla prima individuazione delle reti di monitoraggio specifiche previste dal d.lgs. 30/2009, Sorveglianza (S) e Operativo (O) ad ognuna delle quali corrisponde il relativo programma di attività.

È stato inoltre completato il Progetto "Definizione dei valori di fondo naturale per i metalli nelle acque sotterranee come previsto dalla Direttiva 2006/118/CE e dal D.Lgs. 30/2009".

La normativa prevede che nel caso sia dimostrato scientificamente la presenza di metalli o altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati per i Valori Soglia, tali livelli di fondo costituiscono i Valori Soglia per la definizione del Buono Stato Chimico.

Nel contesto idrico sotterraneo piemontese le problematiche inerenti la determinazione dei valori di fondo naturale riguardano esclusivamente i metalli la cui presenza nelle acque sotterranee può essere ricondotta sia a cause antropiche, che a un'origine naturale legata alla composizione dell'acquifero, al tempo di permanenza/interazione acqua/roccia e alle condizioni chimico-fisiche del sistema; le elaborazioni effettuate hanno evidenziato come metalli rilevanti il Nichel per i GWB superficiali e il Cromo esavalente per i GWB sia superficiali sia profondi; per questi metalli sono stati calcolati i valori di fondo naturali.



La **Regione Emilia-Romagna**, a partire dal 2009, ha individuato i corpi idrici sotterranei sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 30/2009. In particolare sono stati individuati e caratterizzati i nuovi corpi idrici sotterranei partendo dai complessi idrogeologici per arrivare agli acquiferi, tenendo conto dell'omogeneità dello stato chimico e quantitativo oltre che degli impatti determinati dalle pressioni antropiche. Sono state inoltre riviste le reti di monitoraggio per la definizione dello stato quantitativo e qualitativo dei nuovi corpi idrici. (DGR n. 350/2010). Dopo il primo triennio di monitoraggio si è proceduto ad una rivisitazione dei corpi idrici e delle reti di monitoraggio i cui risultati sono riportati nel 2° Piano di Gestione.

Per determinare le specie chimiche di possibile origine naturale dei corpi idrici sotterranei profondi di pianura dell'Emilia-Romagna, che possono costituire criticità per il raggiungimento del buono stato chimico ai sensi del D.Lgs 30/09, si è tenuto conto delle conoscenze pregresse scaturite dal monitoraggio ambientale delle acque sotterranee avviato dal 1987 per lo stato chimico. In particolare, per le specie chimiche lone ammonio, Boro, Cloruri, Arsenico sono stati realizzati due studi di approfondimento, per calcolare i valori di fondo naturale per determinati corpi idrici mentre per il Cromo VI, presente in alcuni acquiferi montani, è in corso uno studio specifico.

In materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento la **Regione Lombardia** ha previsto misure riportate in diversi provvedimenti (per citare i più rilevanti, si rammenta il PTUA e il Regolamento Regionale 2/2006). In particolare, nel PTUA sono presenti metodologie per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e i criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento. Lo stato delle acque sotterranee è soggetto a un costante monitoraggio, anche con riferimento ai livelli piezometrici, da parte di ARPA. A valle dell'approvazione del Piano di gestione di distretto è prevista la revisione del Piano regionale per adeguare sia la rete regionale di monitoraggio che la proposta di misure a quanto definito nel PdGPO.

In **Regione Liguria**, annualmente, con Deliberazione della Giunta Regionale, vengono approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 20/06, gli obiettivi generali della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, ivi inclusi quelli relativi al monitoraggio stato ambientale delle acque sotterranee.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme di attuazione del PTA (approvato con DGR n. 1788/XII del 08/02/2006) "Obiettivi e indirizzi programmatici" ha indicato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. Inoltre:

- il Centro funzionale regionale, l'ARPA e il Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche stanno svolgendo studi specifici sulle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche e ambientali dei corpi idrici;
- sono in fase di realizzazione attività conoscitive, in convenzione tra la Regione VdA, l'ARPA e il DITAG del Politecnico di Torino, finalizzate alla salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, per individuare la fonte di inquinamento dell'acquifero valdostano e per definire le modalità di intervento;
- nel periodo 2006-2010 è stato realizzato, in convenzione tra la Regione VdA e l'ARPA, il Progetto idrogeologia II "Indagine idrogeologica sul Bacino della Dora Baltea da Villeneuve a Nus: studio sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi";
- è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione, il Comune di Aosta, il Comune di Saint - Christophe, il Comune di Pollein, La Società Vallée d'Aoste Structure S.p.A. e la società Cogne Acciai Speciali S.p.A. finalizzata a fornire alla Regione, entro il 2015, gli elementi per individuare le azioni da porre in atto per assicurare il raggiungimento dello stato di qualità "buono" alla falda della Piana di Aosta entro il 2027.

Nel territorio della **Provincia Autonoma di Trento**, l'individuazione dei principali complessi idrogeologici è stato effettuato sulla base del D.Lgs. 152/1999. Sono attualmente monitorati qualitativamente 29 punti significativi. Numerose sorgenti e pozzi sono monitorati anche sotto l'aspetto



quantitativo. Sono attualmente in corso i lavori per l'individuazione dei corpi idrici sotterranei ai sensi del nuovo D.Lgs. 30/2009 sulla base della quale sarà approntata una nuova rete di monitoraggio.

2.2.4. Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

La Direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni.

La Direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.

La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possano essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento.

L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2007/60/CE è stata recepita con D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

Il D.Lgs. 49/2010 privilegia un approccio di pianificazione a lungo termine, scandito in tre tappe successive e tra loro concatenate, che prevede:

- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da effettuarsi entro il 22 settembre 2011);
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (entro il 22 giugno 2013);
- fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (entro il 22 giugno 2015).

In base al D.lgs. 49/2010, i soggetti competenti agli adempimenti di cui sopra sono le Autorità di bacino distrettuali (come definite all'art. 63 del D.Lgs. 152/2006) e le Regioni, che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Attualmente altri provvedimenti in materia sono:

- la Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", che redatta a seguito dei noti fatti alluvionali di Sarno, impegna le Autorità di bacino a redigere piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, "che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico";
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.", che approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267;
- il Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, che, in attesa del compimento della perimetrazione prevista dal decreto-legge n. 180 del 1998, individua le aree a maggior rischio nelle quali si applicano immediatamente le misure di salvaguardia ambientale. Sono interessate le aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri



corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al Decreto-Legge 279/2000. Sono soggette alle misure di salvaguardia anche le aree ad alta probabilità di inondazione identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici. Il Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n.279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- la Legge 11 dicembre 2000 n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000". La norma introduce alcune rilevanti novità rispetto all'iter procedurale di adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in precedenza previsto dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998). In particolare:
 - un'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. Tale attività viene eseguita dalle Regioni d'intesa con le Province, con il coordinamento dell'Autorità di Bacino;
 - la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l'attività di sorveglianza e ricognizione di cui al punto precedente;
 - la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale;
 - la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere sui progetti di piano, con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
 - l'adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei pareri delle Regioni, nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche;
- la Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile", che si pone l'obiettivo di organizzare il sistema di allerta nazionale definendo i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nell'attività di previsione e prevenzione del rischio, gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità. Suddivide la gestione del rischio in una fase previsionale e in una di fronteggiamento vero e proprio dell'emergenza;
- la Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici", che richiama l'importanza della sinergia tra il patrimonio di informazioni costituito dai PAI e l'azione di protezione civile, resa strategica da una costante attività di monitoraggio ed aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli elementi che possono influire sul rischio idraulico;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nel più generale sforzo di riorganizzazione della normativa in materia ambientale, fonde in un'unica norma l'antecedente legislazione in materia di difesa del suolo, ivi comprese le precitate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli artt. 67 e 68, in particolare, costituiscono per certi aspetti, i dispositivi anticipatori della Direttiva 2007/60/CE. L'art. 67, comma 1, prevede, infatti, che, "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano (...) piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano, in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione



delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime". Il comma 2 stabilisce inoltre che "le Autorità di bacino (...) approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico". Questi piani "contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale";

- la legge 183/1989, che, seppure abrogata dal D.Lgs. 152/2006, rappresenta la norma che ha dato avvio alla pianificazione di bacino in Italia.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la gestione del rischio alluvione è stata affrontata con Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001, e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001 ed il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po (PAI Delta)", approvato con DPCM 13/11/2008.

Al seguito dell'introduzione della direttiva alluvioni nell'ordinamento statale, l'Autorità di bacino ha assunto il ruolo di coordinamento delle regioni del distretto per la stesura del Piano di valutazione e gestione del rischio alluvioni.

Ciò ha condotto all'approvazione da parte del Comitato Istituzionale dello Schema di progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni (PGRA) e delle mappe di pericolosità e di rischio, avvenute il 23 dicembre 2012. In occasione della pubblicazione dei documenti, depositati dal 22 giugno 2014 per la consultazione pubblica, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po si è evidenziata la continuità del PGRA con il PAI, di cui il nuovo strumento pianificatorio dovrebbe costituire un aggiornamento. Attualmente è in corso la procedura di VAS con la valutazione di assoggettabilità alla valutazione.

Oltre al PAI, l'Autorità di bacino del Po si è dotata anche di un altro strumento che ha valenza anche nel settore della valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" adottato in tre Stralci successivi sull'intera asta principale del fiume Po da confluenza Stura di Lanzo all'incile del Po di Goro (Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20/2006, n. 1/2008 e n. 3/2008). Il Programma generale di gestione dei sedimenti si propone di effettuare l'analisi e la sintesi dell'assetto del corso d'acqua per evidenziare le criticità con particolare riferimento al trasporto solido; la definizione di obiettivi e gli interventi strutturali.

Dato che gli studi morfologici ed ecologico-ambientali richiesti per la redazione dei PGS sono funzionali all'attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE, con l'approvazione del PdG Po, i Programmi di gestione dei sedimenti (PGS), hanno assunto il ruolo di strumento di riqualificazione delle condizioni morfologiche dei corsi d'acqua e sono considerati funzionali alla costruzione della sinergia tra la Direttiva Acque 2000/60/CE e la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, espressamente prevista dall'art. 9 di quest'ultima.

La **Regione Piemonte** ha sottoscritto in data 20/02/2007 un Accordo con l'Autorità di Bacino del fiume Po e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO), nel quale vengono individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" per la Regione Piemonte. L'accordo è stato modificato con deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 22-6468 "*Attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti (Deliberazione Autorità di bacino del Po n. 9/2006): revisione delle procedure di approvazione degli stralci e approvazione di un nuovo accordo tra Regione Piemonte, AIPO e Autorità di bacino del Po in sostituzione dell'accordo approvato con DGR n. 29-5268 del 12/02/2007*".

Lo stesso atto ha previsto che la redazione venga ricondotta all'interno delle strutture regionali, individuate nella Direzione Ambiente e nella Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste che si avvarranno del supporto tecnico di ARPA Piemonte, al fine di creare economie di spesa e innescare le sinergie tra gli uffici regionali preposti alla gestione dei fiumi, in linea con quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE sulla gestione del rischio alluvioni.



Inoltre con l'articolo 14 della L.R. n. 17 del 12 agosto 2013 (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006) la Regione ha stanziato la percentuale del 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale sia destinata al finanziamento di studi, progettazione, vigilanza nonché al pagamento di eventuali oneri di espropriazione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006, eseguiti dalla Regione o dall'Agenzia Interregionale per il Po.

Infine, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 9/2006 dell'Autorità di bacino del fiume Po, che stabilisce che le Regioni procedano sul proprio territorio alla redazione degli stralci del programma di gestione dei sedimenti (PGS) corrispondenti a parti significative di corso d'acqua, la Regione ha approvato i PGS relativi al torrente Orco (DGR 23 dicembre 2010, n. 49-1306) con relativo Primo programma operativo (D.G.R. 7 Novembre 2011, n. 56-2852), al torrente Pellice e Chisone (DGR 28 Marzo 2012, n. 49-3650) al torrente Maira (DGR 13 maggio 2013, n. 24-5793). Per quanto concerne i torrenti Orba e Bormida è stato espresso il parere motivato previsto dalla procedura di VAS (D.G.R. 28 Dicembre 2012, n. 30-5153). E' stata infine dato avvio alla procedura di VAS dei PGS Varaita e del tratto di fiume Tanaro compreso tra Narzole ed Asti.

In **Regione Lombardia**, la L.R. 41/97 prevedeva che i comuni, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici comunali, si dotassero di uno studio geologico e idrogeologico finalizzato alla prevenzione dei rischi e a una corretta pianificazione territoriale.

La D.G.R. 7/6645 definisce invece, i criteri con cui gli studi geologici devono essere redatti, mentre la D.G.R. 7/7365 attua il PAI in campo urbanistico e, in particolare, stabilisce che i Comuni, nel predisporre gli studi geologici dei propri territori comunali ai sensi della L.R. 41/97, effettuino una verifica di compatibilità dello stato di dissesto reale e potenziale presente sul territorio con quanto definito dal PAI e propongano eventuali aggiornamenti al PAI stesso attraverso la redazione di una carta del dissesto che individui i fenomeni presenti, secondo 4 categorie: frane, valanghe, esondazioni di carattere torrentizio e conoidi.

E' poi fondamentale la L.R. 12/05 "Legge per il Governo del territorio" che abroga la L.R. 41/97 e stabilisce che gli studi geologici, idrogeologici e sismici dei territori comunali siano una componente dello strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.) al pari di tutte le altre componenti, al fine di pervenire a una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, idrogeologico e sismico a scala comunale.

Le D.G.R. 8/1566 e 8/7374 definiscono i criteri per la redazione della componente geologica dei P.G.T., riprendendo i contenuti delle delibere precedenti e integrandoli con le modalità di redazione dell'analisi della componente sismica, in accordo con quanto definito a livello nazionale dal D.M. 14 settembre 2005 e dal D.M. 14 gennaio 2008. Tali criteri definiscono anche le modalità di redazione degli studi per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico definite dal PAI o proposte dai comuni in aggiornamento al PAI stesso.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, gli artt. 41, 42 e 43 delle Norme di attuazione del PTA disciplinano le modalità di intervento in alveo, a tutela delle sponde e delle aree di esondazione (le fasce A e B) individuate ai sensi della L.R. 11/1998. Ai sensi di tale legge regionale sono poi perimetrate le aree a pericolo di inondazione per tutti i corsi d'acqua superficiali regionali e la disciplina di uso di tali aree è stata stabilita con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008. Per quanto concerne l'applicazione della Direttiva 2007/60/CE la Regione, sotto il coordinamento dell'Autorità di bacino del fiume Po, ha proceduto ad elaborare le cartografie di cui alla fase 2 prevista dal D.lgs 49/2010 e ha in corso le attività per la predisposizione dei piani di gestione di cui alla fase 3. A tal fine entro il mese di dicembre 2014 verranno compilate le schede ARS (area a rischio significativo) sia con valenza distrettuale che regionale ed è in corso, in collaborazione col Dipartimento nazionale della Protezione civile, l'attività di predisposizione della parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. In tale ambito è stato anche predisposto il "Piano regionale di gestione del rischio idraulico sul tratto fluviale della Dora Baltea", approvato dal Comitato regionale per la Protezione Civile nella riunione del 4 ottobre 2013, che ha individuato i tratti critici che



per primi possono essere soggetti ad esondazioni e in corrispondenza dei quali occorre effettuare un'attività di presidio nell'ambito del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile.

In materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvione, la **Regione Emilia-Romagna** ha emanato con D.G.R. 126/2002, le disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e con l'Autorità di Bacino del fiume Po e le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara ha stipulato un accordo preliminare ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, finalizzato al raggiungimento di un'intesa relativa alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) nel settore della difesa del suolo, con la finalità di far assumere al P.T.C.P. il valore e gli effetti del PAI nel territorio di competenza. In virtù di tale quadro, nel territorio regionale sono state stipulate le seguenti intese, in base alle quali i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale assumono il valore e gli effetti di piani settoriali di tutela e uso del territorio di propria competenza e trovano applicazione in luogo del PAI vigente:

- intesa approvata in data 12 aprile 2012, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Piacenza (approvato con atto n. 69 del 2 luglio 2010 ed entrato in vigore il 29 settembre 2010) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI;
- intesa approvata in data 14 giugno 2011, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Parma (approvato con atto n.71 del 25/07/2003) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI;
- intesa approvata in data 15 giugno 2010, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Reggio Emilia (con atto n.124 del 17/06/2010) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI;
- intesa approvata in data 14 ottobre 2010, per la definizione delle disposizioni del PTCP della Provincia di Modena (con delibera n.46 del 18 marzo 2009) relative all'attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po", stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, l'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede, quale strumento di programmazione e disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche, un piano generale stabilito di intesa fra i rappresentanti della Provincia e dello Stato nell'ambito di un apposito comitato.

L'articolo 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", disciplina le procedure di formazione ed efficacia del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato articolo 14 dello Statuto. Il Piano deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle Province interessate.

Il Piano, ai sensi della disciplina di cui sopra, è stato predisposto e deliberato da un comitato composto da tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della Provincia interessata ed è stato reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006 su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta provinciale.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come recentemente modificato dal Decreto legislativo n. 463/99, dispone che il Piano vale anche, per il territorio della



Provincia di Trento, quale piano di bacino di rilievo nazionale ai sensi della L. 183/1989. La medesima disposizione prevede che al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il Presidente della Giunta provinciale operino mediante apposite intese.

La Provincia Autonoma di Trento sta ora procedendo all'aggiornamento delle nuove carte della pericolosità e quindi all'attuazione della direttiva.

La Provincia Autonoma di Trento sta inoltre predisponendo i piani di previsione e prevenzione e costantemente opera tramite il Servizio Bacini montani ed il Servizio Prevenzione rischi alla esecuzione di interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

2.2.5. Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013)

La Direttiva 2006/11/CE, recentemente abrogata, ha codificato e sostituito la Direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo ha portato alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione. La Direttiva 2006/11/CE si applicava alle acque interne superficiali, alle acque territoriali ed alle acque interne del litorale.

La Direttiva stabiliva le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Erano previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, doveva essere eliminato; l'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II doveva essere ridotto.

Tale Direttiva è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

Si riporta lo stato di fatto del recepimento ed attuazione della direttiva fino alla citata data di abrogazione.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento della Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. La tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte III definisce gli standard di qualità per l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose (art. 78). Il Capo III disciplina nello specifico le procedure di autorizzazione preventiva degli scarichi ed in particolare, l'art. 108 disciplina le modalità di autorizzazione degli scarichi di sostanze pericolose.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le Norme del PTA, all'art. 5, prevedono che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare, sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; agli artt. 18 e 19, riportano gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque; all'art. 27, definiscono i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mentre l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. Le Misure del PTA sono relative alla gestione e sviluppo dell'inventario dei prelievi e degli scarichi dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alla gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio ed a progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato.

La **Regione Lombardia** con il PTUA ha individuato le sostanze pericolose da controllare sul territorio regionale ai sensi del D.M. 367/2003 (Allegato 8 del PTUA) e le sostanze pericolose oggetto di monitoraggio che hanno evidenziato un superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 (appendice H alle Norme tecniche di attuazione del PTUA). Per queste ultime sostanze,



l'articolo 46 delle Norme tecniche demandava alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, la valutazione della necessità di fissare limiti di emissione più restrittivi.

In tema di controllo delle sostanze pericolose, ferme restando le procedure di autorizzazione degli scarichi previsti dalle leggi nazionali, la Regione Lombardia ha messo in atto una vasta operazione di monitoraggio, denominata Progetto MOSOPE: mediante tale progetto è stata verificata la presenza delle sostanze ricadenti negli elenchi di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie di cui alla decisione 2455/2001/CE aventi maggiori probabilità – sulla base dei risultati degli studi condotti per l'elaborazione del PTUA – di superare i valori limite previsti dalla normativa per le acque superficiali. I risultati dell'attività – durata un anno – sono serviti ad individuare i parametri – in relazione ai bacini e ai punti di monitoraggio – di cui continuare a monitorare i valori di concentrazioni. A completamento degli studi che hanno portato all'individuazione delle sostanze da sottoporre a monitoraggio è stato condotto un approfondimento rivolto alla valutazione di possibili linee di intervento per la riduzione/eliminazione dei carichi inquinanti prodotti dai settori produttivi maggiormente critici rispetto a tale problematica. Le risultanze degli studi e dei monitoraggi di cui sopra sono alla base dell'emanazione delle "Linee guida per una strategia regionale per la riduzione delle sostanze pericolose nei cicli produttivi, in attuazione del Programma di tutela e uso delle acque", approvate con D.G.R. n. 6145 del 12/12/2007. La deliberazione, in attuazione del PTUA, approva le predette linee guida, che mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari: il miglioramento della conoscenza delle fonti di inquinamento; una più omogenea ed efficace definizione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per l'effettuazione dei controlli; la strutturazione di una rete collaborativa tra tutti gli attori interessati su obiettivi convergenti; una maggiore incisività dell'azione finalizzata alla riduzione a monte di scarichi, emissioni e perdite.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta** trovano applicazione le disposizioni e i valori limite allo scarico stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., integrati dalle disposizioni della L.R. n. 59/1982 e della D.G.R. n. 2053 del 26 ottobre 2012, limitatamente agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Vigono, pertanto, i divieti e le limitazioni relativi agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del citato D.Lgs. 152/2006.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed in seguito alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.

Il PTA della Regione Veneto - all'art. 10 delle Norme di attuazione, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, mentre all'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.



In **Provincia Autonoma di Trento** gli articoli 108 e 131 del D.Lgs: 152/2006 sono stati recepiti dall'art. 7 comma 2 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche, riporta già, dalla data di emanazione, limiti allo scarico più restrittivi rispetto alla norma nazionale per alcune sostanze pericolose.

Inoltre il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 d.d. 30 dicembre 2004 reca anche indicazioni sul monitoraggio delle sostanze pericolose (art. 4 Norme di attuazione). Le sostanze pericolose vengono quindi costantemente monitorate nell'ambito dell'attività di monitoraggio eseguita dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di stabilire lo stato ambientale dei corpi idrici. Fino ad oggi non sono stati riscontrati superamenti dei limiti indicati alla tabella 1/A dell'allegato 1, parte del D.Lgs. 152/2006.

2.2.6. Regolamento CE 528/2012 sui biocidi (che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE)

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22-5-2012 n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, all'art.96 ha abrogato la Direttiva 98/8/CE con effetto dal 1/09/2013.

Il Regolamento UE 528/2012, riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo anche un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente. La protezione delle categorie di persone più deboli è oggetto di particolare attenzione.

Il Regolamento disciplina:

- la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi;
- il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno dell'Unione;
- la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi all'interno di uno o più Stati membri o dell'Unione;
- l'immissione sul mercato di articoli trattati.

Tali compiti possono essere svolti dall'autorità competente degli Stati membri o dall'autorità centrale, ECHA - European Chemicals Agency.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, l'art. 15 della Legge 6-8-2013 n. 97 contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

Il recepimento della precedente Direttiva 98/8/CE sui biocidi era rappresentato dal D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 "Attuazione della Direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi". La norma dispone che, in via generale, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul territorio italiano dei biocidi sia sottoposta all'autorizzazione del Ministero della Sanità. L'immissione sul mercato e l'utilizzazione dei biocidi a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità.



Un successivo aggiornamento degli allegati è avvenuto con decreto del ministero della Salute di data 31 marzo 2008.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** l'art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) delle Norme di attuazione del PTA, prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso.

Le indicazioni della **Regione Lombardia** sono emanate nell'ambito delle direttive in materia di controllo e vigilanza su sostanze e preparati pericolosi (Decreto legislativo 52/94 e Decreto Legislativo 145/2008), finalizzate alla tutela della salute della popolazione e degli ambienti di vita (acqua, aria, suolo, abitato): controllo sull'etichettatura, schede di sicurezza, gestione del rischio.

In **Regione Liguria**, i monitoraggi relativi alla presenza di prodotti fitosanitari e di biocidi nelle acque superficiali monitorate non hanno rilevato superamenti rispetto ai valori di concentrazione previsti per lo standard di qualità delle acque da conseguire entro il 31/12/2008 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 18 delle Norme di attuazione indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari e biocidi che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Ad oggi non sono designate sul territorio della Regione, aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e biocidi in attuazione della Direttiva 91/676 CEE.

La **Provincia Autonoma di Trento** fa riferimento alla normativa nazionale.

2.2.7. Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

La Direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CEE. Tale Direttiva sarà abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

La Direttiva 2006/113/CE è una modifica formale che ha lo scopo di riunire la Direttiva originaria e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali.

La Direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano. Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificate (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento in **Italia** della Direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, in particolare gli articoli 87 e 88. L'articolo 87 ai commi 1 e 2 prevede che: "1) *Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.* 2) *Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della*



designazione.” L’art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Liguria**, l'unico sito designato ai fini della molluschicoltura è costituito dal Golfo della Spezia, con un nucleo di impianti localizzato presso la diga foranea del golfo ed uno presso il Comune di Portovenere. La designazione delle acque destinate alla molluschicoltura è stata effettuata con Delibera Regionale n. 2216 del luglio 1996.

In **Emilia-Romagna** le Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) costituiscono linee di indirizzo per un approccio di sistema delle zone costiere al fine di riconoscere, analizzare e ricostruire in un quadro integrato e multisettoriale le diverse componenti del sistema costiero romagnolo. Con riferimento alla Direttiva in oggetto, i principali profili tematici contenuti nella GIZC sono: carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio; pesca ed acquacoltura.

Con la Delibera n. 5210/94 la Regione Emilia-Romagna ha designato le acque destinate alla molluschicoltura. La L.R. 3/99, art. 116, ha delegato alle Province le acque destinate alla vita dei molluschi. Le Province con appositi atti hanno definito la rete di monitoraggio e ogni anno trasmettono le schede coi risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del 152/06 la conformità dei tratti o i piani di rientro previsti per i punti non conformi.

Con la D.G.R. 2591 del 10 ottobre 2001 la Giunta della **Regione Veneto** ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'Allegato 2 al D.Lgs. 152/1999 le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.

Con la D.G.R. 4971 del 28 agosto 1992 e la D.G.R. 5335 del 25 novembre 1993, la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, ha effettuato una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi.

I dati del monitoraggio svolto annualmente dalla Regione, per il tramite di ARPAV, sono utilizzati ai fini della classificazione delle acque designate e le relative informazioni sono trasmesse, tramite apposte schede del Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, al sistema 152 (Sintai) dell'ex ANPA (ora APAT).

La Direttiva in oggetto non interessa i territori delle **Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta**, che pertanto non hanno designato acque per l'idoneità alla molluschicoltura.

2.2.8. Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica

La Direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/ 337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.



Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento e l'attuazione in **Italia** della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** ha disciplinato la materia della valutazione ambientale con la L.R. 40/1998 contenente "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"; in particolare all'articolo 20 ha fornito disposizioni relative alla compatibilità ambientale di piani e programmi.

Successivamente, in riferimento a quanto disposto dal decreto nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"), con la D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008, ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento in materia di VAS, al fine di garantire una corretta e omogenea applicazione della normativa sul territorio regionale.

Con l'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 - "Legge per il governo del territorio" la **Regione Lombardia** ha introdotto la Valutazione ambientale dei piani e programmi, recependo la Direttiva la Direttiva 2001/42/CE e rimandando al Consiglio regionale l'approvazione degli indirizzi generali e alla Giunta regionale la definizione di ulteriori adempimenti. Con la delibera del 13 marzo 2007, n. VIII/351 il Consiglio regionale ha approvato gli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)".

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi- VAS", ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in vigore della VAS nel contesto regionale. Nell'Allegato 1 a tale delibera è definito il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi da applicare in via generale, mentre negli allegati da 1a a 1m sono definiti i modelli per specifiche categorie di piani e programmi. L'Allegato 2 definisce il procedimento coordinato VAS/VIA/Valutazione di Incidenza. L'Allegato 3 definisce le modalità operative per la costituzione del Sistema Informativo lombardo per VAS.

Attualmente il riferimento normativa per la VAS in **Regione Liguria** è ancora costituito dalla L.R. 38/98, Capo II "VIA su piani e programmi". Tale capo è particolarmente rilevante in quanto contiene previsioni che in qualche modo recepiscono ed anticipano i concetti in fase di elaborazione a livello europeo che avrebbero portato alla Direttiva 2001/42/CE, specialmente per quanto previsto all'art. 5 in merito alla sottoposizione a procedure di valutazione della sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di rifiuti, aria, acqua e rumore. L'art. 4 della L.R. 38/98 stabiliva infine il possibile assoggettamento dei progetti urbanistici operativi, ove in essi fossero previste opere assoggettate a VIA, a valutazione di sostenibilità ambientale della quale definiva i contenuti. In base a quanto ivi disposto il Comitato Tecnico Regionale per la VIA si è espresso su alcuni strumenti di pianificazione, quali i Piani provinciali di gestione dei rifiuti e il Piano Regionale di risanamento delle acque.

In data 25 settembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato lo specifico disegno di legge n. 154/2009 ad oggetto "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", con l'obiettivo di riordinare la disciplina regionale in tema di VAS.

La **Regione Emilia-Romagna** ha in parte anticipato la Direttiva europea sulla VAS con l'art. 5 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.), integrata nell'ambito del processo di formazione del piano stesso, come elemento costitutivo del piano approvato e un monitoraggio dell'attuazione del piano e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali. Con la L.R. 20/2000 viene attribuita alla pianificazione territoriale e urbanistica una funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni.



Con la L.R. 9/2008 (in attuazione del D. Lgs. 152/06 e del D. Lgs 4/08) la Regione ha individuato le autorità competenti e completato l'ambito di applicazione della VAS a tutti i piani e programmi previsti nella disciplina europea e nazionale.

La Regione con la Circolare PG n.269360 del 12/11/2008 ha fornito alle amministrazioni pubbliche prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 9/2008 che rappresentano i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica. In particolare, nella Circolare vengono illustrati i principi generali della procedura di VAS e sono fornite indicazioni relativamente alla valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, secondo quanto specificato dalla L.R. 9/2008, con la definizione dell'autorità competente per la valutazione dei piani regionali, della pianificazione di bacino, provinciale e comunale e le modalità procedurali con le quali deve essere espressa la verifica di assoggettabilità o valutazione ambientale dei piani.

In sintesi la procedura di Valsat, prevista dalla LR 20/2000, è stata integrata con la LR 9/2008 e la LR 6/2009 al fine di recepire le disposizioni della parte II del D.Lgs. 152/06, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità competente alla VAS e l'espressione del parere motivato. Con la Circolare PG n. 23900 del 01/02/2010 la Regione Emilia-Romagna ha specificato i contenuti della Direttiva sulla VAS e del D. Lgs. 152/06.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, con DGR 2720/2008 ha individuato i soggetti competenti in materia di VAS. Con LR 12/2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.) la Regione adegua alla disciplina europea e nazionale la propria normativa sulla valutazione ambientale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di valutazione di impatto ambientale.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 2988 dell'1-10-2004, la D.G.R. 3262 del 24-10-2006 e la D.G.R. 3752 del 5-12-2006, recano indirizzi operativi sulla valutazione ambientale strategica, modulati sulla Direttiva 2001/42/CE.

In **Provincia Autonoma di Trento** per questa direttiva occorre fare riferimento al Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/ Leg:” Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”.

2.2.9. Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (che ha abrogato la precedente Direttiva 2006/12/CE) e Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche

Obiettivo della Direttiva 2008/98/CE è proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso: la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e attraverso un minore e più efficace utilizzo delle risorse.

Nella Direttiva 2008/98/CE l'Unione Europea chiede a tutti gli Stati Membri di gestire i propri rifiuti attraverso questa gerarchia di azioni:

- prevenire la produzione dei rifiuti a monte
- preparare i rifiuti per il riutilizzo
- riciclare i rifiuti per ottenere nuovi prodotti
- recuperare i rifiuti in altro modo utile (ad esempio per produrre energia)



- smaltire i rifiuti (ad esempio in discarica).

Lo smaltimento dei rifiuti è considerato, quindi, solo l'ultima opzione per la gestione dei rifiuti, da prendere in considerazione solo se, nell'ordine, non si è riusciti a prevenirne la produzione o a trovare un modo efficace per riutilizzarli, riciclarli o recuperarli.

Agli Stati Membri è richiesto di attivarsi per fare in modo che, entro il 2020, il 50% dei rifiuti domestici o simili (come carta, plastica, vetro, metalli) venga riciclato o riutilizzato per ottenere nuovi prodotti.

La Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti mira a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti. Inoltre la stessa direttiva prevede una progressiva riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica.

Recepimento ed attuazione delle Direttive in Italia

In Italia la principale fonte normativa sulla gestione dei rifiuti è la quarta parte del Decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale", che attua la direttiva 2008/98/CE e altre direttive comunitarie.

In particolare, all'interno della parte quarta del D.Lgs. 152/06:

- il Titolo I, avente per oggetto la gestione dei rifiuti, individua disposizioni di carattere generale (capo I), competenze (capo II), detta prescrizioni sul servizio di gestione integrata dei rifiuti (capo III), disciplina il regime delle autorizzazioni e delle prescrizioni (capo IV), regola le procedure semplificate (capo V);
- il Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi;
- il Titolo III disciplina la gestione di particolari categorie di rifiuti;
- il Titolo IV reca disposizioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- il Titolo V riguarda norme sulla bonifica dei siti contaminati;
- il Titolo VI è dedicato al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni transitorie e finali.

La Direttiva discariche (1999/31/CEE) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il suddetto decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, nonché sull'ambiente globale. In merito alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, il decreto legislativo 36/2003 fissa le quantità massime di rifiuti urbani biodegradabili conferibili in discarica entro il 2018, prevede che possa essere conferito in discarica solo il rifiuto trattato (salvo specifiche esclusioni).

Recepimento ed attuazione delle Direttive nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **distretto idrografico del Po**, il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), agli artt. 29 e 30 delle Norme di Attuazione, vietano nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A e B la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'ampliamento di quelli esistenti. Tali disposizioni vietano inoltre, il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, per le quali è consentita la sola prosecuzione delle attività in corso ed autorizzate alla data di entrata in vigore del Piano (approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Per i soli impianti a tecnologia complessa e per le discariche non completate è prevista la possibilità di procedere al rinnovo dell'autorizzazione fino al termine della vita tecnica dei primi e all'esaurimento



della capacità residua per le seconde, subordinatamente alla realizzazione di uno studio di compatibilità, volto ad accertare le condizioni di pericolosità idraulica dei siti e la relativa vulnerabilità ambientale degli impianti, redatta secondo la Direttiva "Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB", emanata dall'Autorità di bacino del Po, ai sensi dell'art. 38 bis delle NdA del PAI.

In **Regione Piemonte** la gestione dei rifiuti in è disciplinata dalle leggi regionali n. 24/2002 e n. 7/2012 che, dando attuazione ai principi contenuti nel d.lgs. 152/2006, regolano il sistema delle competenze, gli strumenti di programmazione e definiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 44-12235 del 28 settembre 2009 è stata adottata la Proposta di Progetto di Piano regionale gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione ed il relativo Rapporto Ambientale.

Con deliberazione n. 34-13218 del 8 febbraio 2010 la Giunta regionale, in qualità di autorità competente per la VAS, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Nel 2013 è stato attivato un nuovo percorso finalizzato alla revisione della documentazione predisposta nel 2010, tenendo presente le disposizioni indicate nella deliberazione n. 34-13218 del 8 febbraio 2010.

Con deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 32-13426, sono stati approvati i criteri tecnici in materia di gestione dei rifiuti. Tali criteri riprendono gli obiettivi previsti dall'UE nel VI° Piano d'azione ambientale secondo una gerarchia di priorità già conforme con la recente disciplina comunitaria (Direttiva 2008/98/CE).

Infine in materia di bonifica dei siti contaminati, con la L.R. 42/2000 è stato approvato il Piano di bonifica delle aree contaminate e sono state definite le competenze della Regione, delle Province, dei Comuni e di Arpa. L'art. 43 della L.R. 9/2007 ha confermato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, l'assetto normativo stabilito dalla citata L.R. 42/2000.

In **Regione Lombardia** le normative regionali principali in materia di rifiuti recepiscono le precedenti direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE.

La **Regione Liguria** con la Legge Regionale 10/2009 ha dato attuazione al D.Lgs. 152/2006, per quanto concerne la materia delle bonifiche di siti contaminati e con la Legge Regionale 39/2008 ha istituito le Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il Capo III "Gestione rifiuti" della Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" rappresenta il principale riferimento per la disciplina dei rifiuti in Liguria.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** legifera e pianifica le proprie azioni in linea con le direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.G.R. 3188/XI/2003 e smi) concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile. Il 15 Febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato cinque deliberazioni relative alla gestione dei rifiuti:

- D.G.R. 222/2013 "Conferma per l'anno 2012 della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati da applicare a carico dei subATO per il conferimento dei rifiuti presso il centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne."
- D.G.R. 223/2013 "Determinazione per l'anno 2013 dei canoni da applicare a carico dei subATO per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché, in via provvisoria, degli introiti derivanti dall'avvio al recupero dei rifiuti conferiti in forma differenziata."
- D.G.R. 224/2013 "Approvazione dello schema di regolamento di gestione dei rifiuti a livello di bacini territoriali ottimali ai sensi della l.r. 31/2007."



- D.G.R. 225/2013 "Approvazione dei criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'art. 11 della l.r. 31/2007."
- D.G.R. 226/2013 "Approvazione dello schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares), ai sensi dell'art. 11 della l.r. 31/2007 e dell'art. 3bis del d.l. 138/2001."

Ha inoltre approvato un documento (LINEE GUIDA - Prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2013 nella Regione Valle d'Aosta) finalizzato a fornire supporto nella redazione del Piano Economico Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe.

In **Regione Emilia-Romagna**, le normative regionali principali in materia di rifiuti recepiscono le precedenti direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE ed in particolare, la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999, che attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni, la Deliberazione G.R. n. 1620/2001, che ha come oggetto l'approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e gestione dei rifiuti, in base al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (attuazione della Direttiva sui rifiuti 75/442/CEE, modificata dalla Direttiva 91/156/CEE), la Deliberazione G.R. n. 1192/07, che ha come oggetto l'approvazione del protocollo di intesa fra Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per incrementare nel territorio regionale la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e attivare uno scambio di dati relativi alla gestione di tali rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e vista la Direttiva sui rifiuti 75/442/CEE, modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.

In **Regione Veneto**, la Deliberazione della Giunta n. 2166 dell'11 luglio 2006 costituisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006, per la parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e per la parte V, relativamente alle emissioni in atmosfera. In materia di bonifica di siti inquinati, la Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008 istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. 152/06 l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale.

2.2.10. Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e Direttiva 2013/39/CE che modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE

La Direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE. In particolare richiede agli Stati membri di attuare le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

La Direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, che è pertanto sostituito dal testo di cui all'Allegato II della Direttiva 2008/105/CE.

Al fine di verificare l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto, richiede altresì agli Stati membri di istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie relativi a ciascun distretto idrografico.

La Direttiva 2013/39/CE modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.



Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2008/105/CE è stata recepita con D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 come modifica al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre la Direttiva 2013/39/CE dovrà essere recepita entro il 14 settembre 2015.

In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare per le sostanze dell'elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 1/A dell'Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e sono tenute alla compilazione dell'Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di cui all'art. 78-ter del D.Lgs. 152/2006.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po** il primo Inventario è stato compilato a scala distrettuale secondo una metodologia preventivamente condivisa tra le Regioni del distretto.

In **Regione Piemonte** le Norme del PTA, all'art. 5, prevedono che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare, sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; all'art. 27, definiscono i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mentre l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. Le Misure del PTA, successivamente integrate e sviluppate nel PdG Po, sono relative alla gestione e sviluppo del catasto dei prelievi e degli scarichi dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alla gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio e a progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-ambientali di grado elevato.

Anche il PTUA della **Regione Lombardia** ha previsto le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme a suo tempo vigenti. Particolare rilevanza ha assunto nella pianificazione l'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del progetto di monitoraggio denominato MOSOPE. La Regione Lombardia, ha approvato delle linee guida in materia, finalizzata a conseguire obiettivi di riduzione della concentrazione di tali sostanze negli scarichi e nell'ambiente acquatico. Sono attualmente in corso valutazioni in ordine alle ricadute dei contenuti della Direttiva sui provvedimenti e sulle misure già previsti dalla Regione. I risultati dei monitoraggi e gli studi effettuati in l'attuazione della Direttiva comunitaria 76/464/CE e s.m.i., possono, infatti, essere utilizzati per valutare gli interventi necessari al raggiungimento del rispetto degli standard fissati dalla Direttiva 2008/105/CE nonché per rimodulare, qualora necessario, le stesse attività di monitoraggio della presenza nelle acque superficiali delle sostanze individuate dalla Direttiva.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha indicato le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme già vigenti, con particolare attenzione all'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del monitoraggio annuale della qualità dei corpi idrici.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.



La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed in seguito alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

2.2.11. Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino

La Direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea". Entro il 2020, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2008/56/CE è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 che, in ossequio alla Direttiva prevede cicli di pianificazione di 6 anni con le seguenti scadenze relative al primo ciclo:

15 luglio 2012:

- valutazione iniziale
- determinazione "buono" stato ambientale
- definizione traguardi ambientali e indicatori

15 luglio 2014:

- elaborazione ed avvio programma di monitoraggio

31 dicembre 2015:

- elaborazione programma di misure per il conseguimento o mantenimento di un buono stato ecologico

31 dicembre 2016

- avvio del programma di misure

L'approccio territoriale è avvenuto attraverso la delimitazione di 3 sottoregioni marittime: Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico e Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale.

L'art. 5 del D.Lgs 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE istituisce il Comitato Tecnico, organismo che concorre, assieme al Ministero dell'Ambiente, individuato come Autorità competente, alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino. Il medesimo articolo 5 assicura la presenza di un rappresentante per ogni Regione nell'ambito del Comitato Tecnico.

Il Ministero dell'Ambiente, verificate le lacune informative emerse dalla valutazione iniziale, ha stipulato con le Regioni appartenenti alle tre sottoregioni, Adriatico, Tirreno e Ionio, Protocolli di Intesa finalizzati a svolgere attività di indagine per giungere ad una più attendibile valutazione dello stato ambientale. In particolare, il monitoraggio effettuato ha riguardato la distribuzione ed estensione degli habitat bentonici e pelagici, i rifiuti marini spiaggiati, le microplastiche oltre ad una prima valutazione degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.

Tali attività hanno costituito il banco di prova per condurre in maniera efficace le attività di monitoraggio a regime a partire dal luglio 2014.



3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

Ai fini dell'adozione finale del PdG Po 2015 questo capitolo potrà essere integrato in funzione di eventuali osservazioni e di ulteriori aggiornamenti ancora in fase di acquisizione.

3.1. Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 9 sul recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione il principio "chi inquina paga".

Attuazione delle misure in Italia

In **Italia**, il riferimento normativo per tale misura è il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 – art. 119 (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici). Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata secondo il principio "chi inquina paga". Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque, essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione ed in particolare si dovrà prevedere che:

- a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengano conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
- b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscano adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica.

Inoltre, va segnalato anche il D.M. 1 agosto 1996, che introduce il metodo normalizzato finalizzato a definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; punto fondante del metodo è il riconoscimento che la tariffa di riferimento, ovvero lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** i riferimenti normativi relativi alla categoria di misure in oggetto sono: la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 31-23227 "Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori", il Regolamento 15/R del 2004 "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", il Regolamento 6/R del 2005 "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge Regionale 5 agosto 2002,



n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)".

Tra le misure del PTA della Regione Piemonte è prevista la regolamentazione della disciplina dei canoni e sovra-canoni per uso di acqua pubblica.

Il PTUA della **Regione Lombardia** contiene le valutazioni economiche a supporto della pianificazione. Per il servizio idrico integrato, le valutazioni hanno preso in considerazione i costi connessi agli adeguamenti delle infrastrutture necessari all'attuazione delle previsioni del PTUA. Con la D.G.R. 26/9/2007, n. 5448 è stato approvato il metodo per la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato in Lombardia, ai sensi del quale i ricavi totali del servizio devono garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio stesso. La tariffa è da applicare nei casi previsti dalla legge regionale e costi connessi alle misure previste dai Piani d'ambito, attuativi del PTUA.

Per il settore irriguo, non si è ritenuto di procedere a una quantificazione economica degli effetti derivanti dall'applicazione del DMV, anche in considerazione dell'applicazione di misure di mitigazione che possono essere intraprese per la salvaguardia della produttività del settore (rimodulazione delle portate concesse, azioni volte al miglioramento dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione e delle tecniche di irrigazione, riutilizzo delle acque reflue depurate).

Per gli usi idroelettrici, è stata effettuata una prima stima degli effetti dell'applicazione del DMV alla produzione idroelettrica lombarda attraverso l'analisi di tre sistemi idroelettrici rappresentativi.

Per quanto riguarda il totale degli usi (compresi gli usi industriali), sono applicati i canoni per la concessione di derivazione di acqua pubblica, conformemente alle disposizioni vigenti. Le stime economiche eseguite nell'ambito della redazione del PTUA sono da considerarsi quali approfondimenti di carattere conoscitivo e, in quanto tali, non hanno comportato ricadute dirette nella definizione delle misure.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, la Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 27 "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato" stabilisce all'art. 5 che la tariffa per il servizio idrico integrato sia determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e debba tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 3135 del 27/12/2005 sono state stabilite le modalità di determinazione della tariffa. La recente approvazione della legge regionale n. 5 del 30/06/2014 "Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n.18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi" ha ribadito in capo alla Regione le competenze in materia di calcolo tariffario.

In relazione ai canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche si fa riferimento alla DGR 66/2009 (Aggiornamento delle procedure tecnico - amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio valdostano), modificata con DGR 1712/2013; con DGR 73/2014 la Regione emana precisazioni in ordine ad alcune disposizioni della DGR 1712/2013. Annualmente la Regione adegua i canoni di derivazione di acqua pubblica. L'ultimo adeguamento è stato approvato con DGR 1672/2013 "Aggiornamento degli importi dovuti alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a titolo di canone per la derivazione d'acqua pubblica per l'anno 2014".

In **Regione Emilia-Romagna**, la Legge Regionale n. 7/2004 ha introdotto, all'art. 47, una nuova disposizione che si inserisce ex novo nella precedente L.R. n. 25/99 (art. 25 ter). Si tratta del metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, che potrebbe essere determinata con l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. La disposizione è stata attuata, per quanto riguarda il solo servizio idrico integrato, con il D.P.G.R. 13



marzo 2006, n. 49 "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in Emilia-Romagna" (successivamente esteso con il D.P.G.R. 274/2007), nonché, a norma del decreto citato, anche gli "Indirizzi e linee guida per l'applicazione della tariffazione sociale e dell'articolazione tariffaria". Le caratteristiche principali sono l'introduzione di un fattore finalizzato a favorire la promozione della qualità del servizio reso e del risparmio e la conservazione della risorsa attraverso meccanismi di incentivazione/disincentivazione ed introduzione di un fattore di correzione in caso di scostamenti significativi tra volumi programmati e quelli effettivamente erogati; la ridefinizione e l'aggiornamento della tariffa dei reflui delle attività produttive garantendo il rispetto del principio "chi inquina paga" con l'elaborazione di una disciplina omogenea della tariffazione sociale.

In particolare, per il settore domestico, il sistema di revisione tariffario introdotto è orientato al recupero integrale dei costi finanziari ed all'internalizzazione almeno di parte dei costi ambientali.

Per il settore industriale, per la parte collegata al servizio idrico integrato, il sistema di revisione tariffario introdotto è orientato al recupero integrale dei costi finanziari per il segmento fognatura e depurazione, nel rispetto del principio "chi inquina paga".

Nel settore agricolo (Consorzi di bonifica) le principali misure previste sono le seguenti: rimborso delle spese mediante contribuzione (irrigua e di tutela ambientale) da piano di classifica, maggioranza degli investimenti finanziati da fonte pubblica, convenzioni onerose tra Consorzi e Enti locali e/o gestori del servizio idrico integrato in alcune situazioni di recapito di acque, possibilità di sussistenza di situazioni di "sussidiazione incrociata" tra diversi usi della risorsa, acque reflue trattate in rete di bonifica.

In materia di derivazioni, i riferimenti in Emilia-Romagna sono il Regolamento Regionale 41/2001 per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica e la D.G.R. 2326/2008 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica".

La Legge della **Regione Veneto** n. 5 del 27 marzo 1998, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati. L'art. 12, in particolare, detta disposizioni sulla determinazione della tariffa da parte dell'Autorità d'ambito nonché sui criteri di articolazione della medesima allo scopo di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti e per perseguire il risparmio e razionale utilizzo della risorsa.

Per la **Provincia Autonoma di Trento** i riferimenti sono i seguenti. La Legge provinciale n. 4 del 1994, art. 42 detta disposizioni in materia di *canoni di concessione*. Questa legge è stata poi modificata dalla L.P. 11/2006. I criteri e la misura per la determinazione dei canoni sono stati definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 3051 del 17 marzo 1995.

Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 prevede all'art. 13 e 14 delle proprie Norme di attuazione disposizioni sui misuratori di portata e disposizioni per il risparmio e riutilizzo delle risorse idriche. L'art. 13, è stato attuato con deliberazione della giunta provinciale n. 1164 dell'8 giugno 2007. Sono in corso approfondimenti tecnico-economici ai fini di dare attuazione alle disposizioni normative in attuazione ai principi del PGUAP

Per le *tariffe*, i modelli relativi ai servizi pubblici di acquedotto e di fognatura attualmente vigenti sono stati adottati con deliberazione n. 2437 di data 9 novembre 2007 per il servizio di acquedotto e con deliberazione n. 2436 di data 9 novembre 2007 per il servizio di fognatura

Per quanto riguarda la tariffa di depurazione ai sensi dell'art. 35 della L.P. n. 3/1999 e s.m., il Servizio opere igienico sanitarie. provvede entro il 31 ottobre di ogni anno, a determinarla per l'anno successivo, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 6868 di data . 8 ottobre 1999 e s.m.i.

Per il servizio pubblico d'acquedotto, il modello tariffario prevede in particolare:



- l'installazione dei contatori presso tutte le utenze entro il 31 dicembre 1999;
- l'imputazione dei costi e dei ricavi con il principio della competenza economica;
- l'obbligo di copertura integrale dei costi entro l'esercizio 2008;
- l'articolazione della tariffa in quota fissa (a copertura dei costi fissi) ed in quota variabile (a copertura dei costi variabili);
- la progressività della tariffa (quota variabile) al crescere dei consumi;

A tutela della risorsa idrica il modello prevede che i consumi debbano essere misurati (superando i sistemi di fatturazione a forfait che incentivano gli sprechi) e che all'aumentare della quantità consumata si paghi progressivamente di più (tariffa crescente al crescere dei consumi).

Inoltre per quanto riguarda l'uso industriale la tariffa è modulata in relazione al carico inquinante (solidi sospesi e COD) secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.3420 del 24/03/1997 e 9586 del 29/08/1997.

3.2. Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 7 sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, secondo il quale gli Stati membri:

- all'interno di ciascun distretto idrografico individuano tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro;
- provvedono al monitoraggio, a norma dell'Allegato V, dei corpi idrici che, in base all'Allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

Attuazione delle misure in Italia

Tale misura si riconduce in **Italia** alle seguenti norme:

- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) al cui comma 1 è previsto che *"su proposta delle Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione."*;
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - art 163 (Gestione delle aree di salvaguardia) al cui comma 1 è previsto che *"per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree."*;
- Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e le Regioni e le Province autonome – (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs.



152/1999) che individua i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'estensione delle diverse zone sono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque superficiali;

- D.M. Salute 6-4-2004 n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Le Norme del PTA della **Regione Piemonte** di riferimento per l'individuazione e la protezione delle acque destinate all'uso umano, sono l'art. 24, che istituisce quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa, le aree di ricarica degli acquiferi, le aree circostanti i campi pozzi, le zone di riserva dove le risorse idriche sono potenzialmente destinabili a tale uso in futuro e l'art. 25, che stabilisce che le disposizioni attuative del Piano definiranno come delimitare le aree di salvaguardia e quali vincoli dovranno essere introdotti in esse.

Il PTA prevede poi apposite misure quali:

- progetti finalizzati alla definizione di tecniche operative per la perimetrazione delle aree di salvaguardia ed alla delimitazione a scala di maggiore dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;
- il progetto finalizzato al censimento, valutazione e schedatura, nonché criteri di protezione delle RISE (Risorse Idriche Integrative Sostitutive di Emergenza);
- la perimetrazione e gestione delle aree di salvaguardia, progetti operativi di ATO finalizzati alla conservazione e riqualificazione selettiva delle fonti in ambiente montano e pedemontano (aree di salvaguardia delle sorgenti);
- progetti operativi di tutela delle zone di riserva ed eventuale loro sfruttamento ad uso idropotabile.

Infine, Il Regolamento 15/R del 2006 disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi, mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

In **Regione Lombardia**, per le acque superficiali gli enti di governo degli ATO propongono periodicamente alla Regione l'aggiornamento degli elenchi dei punti di approvvigionamento e la Regione garantisce che la rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali gestita da ARPA abbia dei punti coerenti sia per localizzazione che per set di sostanza monitorate.

Con Delibera è stata approvata una convenzione tra Regione, ARPA e le ATO e Province interessate per promuovere la messa in atto di tutte le operazioni indispensabili per ridurre la presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano anche con opportuni interventi di infrastrutturazione nelle zone non ancora raggiunte da acquedotto. L'implementazione delle reti di acquedotto e degli impianti di potabilizzazione ha permesso di superare tutte le situazioni di criticità e la necessità di ulteriori deroghe che non sono state più richieste.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, la giunta regionale ha approvato con D.G.R. 217/2004 le direttive in materia di acque destinate al consumo umano, ai sensi della L. N. 36/1994 e del Decreto legislativo n. 31/2001 ed al momento non è previsto l'utilizzo di acque superficiali. Nel PTA sono indicate (NA artt. 19 e 41 e par. 7 dell'All. A) le modalità per individuare le aree di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Attualmente ci si trova in fase di adeguamento dei PRG al PTP e alla legge urbanistica regionale (l.r.11/1998); si tratta di un processo in continua evoluzione (a novembre 2014 quelli con approvazione definitiva sono il 50% del totale). Nei PRG approvati vengono georiferiti i punti di



captazione delle acque destinate al consumo umano e la delimitazione delle relative aree di salvaguardia (zone di rispetto, di protezione e di tutela assoluta).

In relazione all'approvvigionamento di emergenza di acqua da destinare a consumo umano la normativa regionale di riferimento è la D.G.R. 4172/2006. In seguito la materia è stata approfondita con L.R. 5/2008, DGR 422/2011 e 581/2011 e due progetti (DGR 1900/2009 az. 1 e 4, progetto STRADA az. 3).

Le misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano, sono previste nelle norme del PTA della **Regione Emilia-Romagna** ed in particolare: l'art.44 sulle indicazioni per la delimitazione spaziale in riferimento ai tipi di captazione, l'art.45 relativo alle disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, l'art.46 concernente disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali e l'art.47 sulle disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano.

Le Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto** prevedono specifiche misure in materia. L'art. 15 ha per oggetto, infatti, la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. In particolare, alla Giunta regionale è demandato il compito di emanare specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee; mentre alle AATO è demandato il compito di provvedere all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto, ristretta ed allargata; infine, alla Giunta regionale è demandato il compito di individuare le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano, stabilendo gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio. L'art. 16 riporta vincoli e restrizioni d'uso del territorio da applicarsi alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. L'art. 40 dispone azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee.

Con la legge provinciale. 27 maggio 2008, n. 5 la **Provincia Autonoma di Trento** ha approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale (PUP) che all'art. 21 comma 3 delle proprie norme di attuazione prevede la attuazione dell'art. 94 del D.lgs 152/2006.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 è stata approvata la carta delle risorse idriche e le relative disposizioni.”

3.3. Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII DQA)

Il punto 7.4. dell'Allegato VII della DQA prevede una sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).

In particolare l'art. 11, paragrafo 3 lettera e) prevede tra le “misure di base”:

“e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque”.

Attuazione delle misure in Italia

In **Italia** i riferimenti normativi per tali misure sono i seguenti:

- il R.D. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici”, che costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche, ed in particolare, all'art. 17 proibisce la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente; le uniche



eccezioni sono quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo (raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici) e dall'art. 93 (usi domestici di acque sotterranee);

- il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, che reca misure per il “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche” e che all'art. 10, comma 1, prevede che *“Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio”*;
- il D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che prevede che la dichiarazione di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, comporti che l'utilizzo delle stesse sia assoggettato al rilascio di apposita concessione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”, che all'art. 1, in particolare, dispone che *“appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne”*; per queste ultime la raccolta è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione;
- la Legge 17 agosto 1999, n. 290, la quale prevede che tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, siano denunciati dai proprietari possessori o utilizzatori alla regione, alla provincia competente per territorio;
- il D.Lgs. 152/2006, che detta le “norme fondamentali” da rispettare per il rilascio delle concessioni. L'art. 95 (Pianificazione del bilancio idrico), comma 5, impegna le Autorità concedenti ad effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative. Il comma 3 impegna le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri adottati dalle Autorità di bacino e delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente, a definire gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente. L'art. 96 reca modifiche al regio decreto 1775/1933 ed in particolare, l'obbligo di sottoporre le domande di concessione d'acqua al parere preventivo dell'Autorità di bacino *“in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto”*.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

L'art. 41 sugli obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici delle Norme del PTA della **Regione Piemonte**, indica le motivazioni che rendono necessario tale obbligo, rinviando ad una disposizione attuativa la specifica dei soggetti tenuti all'obbligo e le modalità di trasmissione dei dati. Il PTA prevede tra le misure in oggetto, il completamento e l'aggiornamento dei catasti dei prelievi e degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei, la verifica in campo delle derivazioni in essere, la verifica ed ottimizzazione dei meccanismi di autodenuncia delle letture di contatore (criteri-soglia, modalità di aggiornamento-flusso-archiviazione dei dati), la regolamentazione della misura delle portate e dei volumi prelevati e la revisione delle regole operative degli invasi.

Il Regolamento 7/R del 2007 disciplina gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti e determina gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni con l'obiettivo di:



- affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;
- acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione;
- consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al verificarsi di criticità idrologiche di magra;
- acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.

Il Regolamento 8/R del 2007, concernente la prima attuazione delle norme in materia di DMV, persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In **Regione Lombardia**, la LR 26/2003, all'art. 52, e le Norme del PTUA, all'art. 38, hanno previsto l'emanazione di un Regolamento Regionale al fine di disciplinare l'uso, il riuso, il risparmio, il riutilizzo delle acque; e le funzioni di cui al R.D. 1775/1933. Si tratta del Regolamento Regionale 2/2006, che ha disciplinato il procedimento per la concessione di derivazione di acqua pubblica: tale concessione è rilasciata in seguito ad una fase istruttoria, unicamente attraverso un provvedimento finale emanato dall'Autorità competente (Regione per le grandi derivazioni, Provincia per le piccole), garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d'acqua e degli acquiferi. Ogni concessione è regolata da un apposito disciplinare, che contiene, fra l'altro, l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d'acqua derivati; l'eventuale obbligo, per derivazioni da acque sotterranee, di installazione di apparecchiature per il rilievo del livello della falda e per consentire il prelievo di campioni di acqua da parte dell'Autorità concedente o dei soggetti preposti al controllo; l'obbligo, per derivazioni di acque superficiali da corsi d'acqua naturali, del rilascio del Deflusso minimo vitale. I concessionari provvedono annualmente al pagamento del canone fissato nel Decreto di concessione. Le funzioni di controllo e accertamento relative all'installazione di misuratori di portata e trasmissione dei dati sono conferiti alle province, alle quali i concessionari denunciano annualmente i volumi d'acqua prelevati. Solo nel caso di utilizzazione a scopo domestico, in determinate condizioni (l'uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate, la portata massima non sia superiore a 1 l/s e il volume di prelievo non ecceda il limite di 1500 m³/anno), la derivazione non è soggetta a regime di concessione e relativo canone; inoltre, salvo disposizione della Provincia competente per territorio, per l'uso domestico non sussiste l'obbligo dell'installazione di misuratori di portata. In Regione Lombardia è attivo il Catasto Utenze Idriche, database unico a livello regionale, all'interno del quale sono registrati e gestiti dalle Autorità concedenti i principali dati relativi ai decreti di concessione di tutte le pratiche di derivazione, in essere, in istruttoria, o cessate, sul territorio regionale, per la riscossione dei relativi canoni.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha individuato gli obblighi e i vincoli a carico dei soggetti che prelevano acqua.

Dal punto di vista normativo, l'ultimo atto è la D.G.R. n. 1253 del 15 giugno 2012: "Indirizzi agli uffici per l'esame delle domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a integrazione delle disposizioni previste dal Piano Regionale di Tutela delle Acque. Revoca della deliberazione della giunta regionale 976/2008". La delibera ha lo scopo di limitare il rilascio di nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico per almeno tre anni, al fine di verificare gli effetti dell'evoluzione normativa in atto e gli obiettivi della nuova programmazione europea e nazionale nel settore idrico previsti per il 2015, e promuovere il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili già esistenti su territorio regionale.

Per il momento si applicano le procedure tecnico-amministrative e per la redazione della relazione di compatibilità al PTA di una nuova derivazione da corpo idrico superficiale ad uso idroelettrico, approvate con la DGR 3924/2007.

Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni si fa riferimento alla D.G.R. 66/2009 (Aggiornamento delle procedure tecnico - amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche



da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio valdostano), modificata con D.G.R. 1712/2013; con D.G.R. 73/2014 la Regione emana precisazioni in ordine ad alcune disposizioni della D.G.R. 1712/2013. Annualmente la Regione adegua i canoni di derivazione di acqua pubblica. L'ultimo adeguamento è stato approvato con D.G.R. 1672/2013 "Aggiornamento degli importi dovuti alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a titolo di canone per la derivazione d'acqua pubblica per l'anno 2014".

La determinazione del DMV avviene sulla base delle indicazioni del PTA (art. 37 - deflusso minimo vitale e Scheda 3.B.1 delle Norme di attuazione) e di linee guida su come presentare le domande di derivazione di acqua pubblica. Tutti i concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica hanno avviato la fase di sperimentazione per definire le portate di DMV da lasciare defluire a valle delle proprie derivazioni. La sperimentazione più ampia è quella che riguarda la CVA (DGR 1252 del 15.06.2012), attualmente in fase conclusiva. Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.10.1 del presente documento.

Il PTA della **Regione Emilia-Romagna** detta i principi fondamentali e norme per la tutela e l'uso razionale della risorsa idrica ed inoltre, nell'ambito delle funzioni trasferite in materia di demanio idrico e nel rispetto delle direttive statali sopra riportate, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad emanare diversi atti che disciplinano la materia afferente al controllo delle derivazioni sia sotterranee, sia superficiali, in particolare, il Regolamento regionale 41/01 (Procedimento in materia di concessioni) e la D.G.R. 1793/08 (Direttive in materia di derivazioni ad uso idroelettrico).

In **Provincia Autonoma di Trento**, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 equivale ad un piano di bacino nazionale ai sensi della L.183/1989. Tale Piano determina all'art. 7 delle proprie Norme di attuazione I fabbisogni massimi distinti per ogni tipo di utilizzo.

La Legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e s.m.i. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" regola l'utilizzazione delle acque. Il capo terzo della medesima legge fornisce disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo idrico.

Inoltre il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al Decreto del Presidente n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008, rappresenta un ulteriore riferimento.

3.4. Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 AII. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera g) che prevede tra le "misure di base": *"per gli scarichi da origine puntuale che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre."*

Attuazione delle misure in Italia

In **Italia** il riferimento per tali misure è il seguente:

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza – Sezione II

- Titolo III - Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi (artt. da 100 a 108)
- Titolo IV - Capo II - Autorizzazione agli scarichi (artt. da 124 a 127).



Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Le Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della **Regione Piemonte** prevedono diverse disposizioni in materia: l'art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano; l'art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati; l'art. 29 stabilisce le condizioni possibili per l'autorizzazione degli scarichi in acque sotterranee, riprendendo le deroghe consentite dalla normativa nazionale; l'art. 30 pone in capo alle AATO la definizione degli interventi e il finanziamento delle opere necessarie per il comparto delle acque reflue urbane al fine di raggiungere gli obiettivi; l'art. 31 prevede una norma di attuazione specifica per definire le caratteristiche tecniche degli impianti e le procedure per l'autorizzazione provvisoria allo scarico; infine, l'articolo 32 disciplina la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche ed i compiti in materia in capo alle AATO.

Il PTA prevede poi apposite misure quali il completamento e l'aggiornamento dei catasti dei prelievi e degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei, il contenimento degli scarichi con obiettivo di balneabilità del Ticino al 2016, norme tecniche per la progettazione e gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche, progetti operativi di riqualificazione criticità idrologico-ambientali di grado elevato, progetti operativi di riassetto del sistema di drenaggio acque meteoriche e reticolo idrografico minore in ambiente urbano.

In **Regione Lombardia** in applicazione della normativa nazionale e regionale tutti gli scarichi di origine puntuale (con l'eccezione delle acque reflue domestiche e assimilate recapitate nella rete fognaria) per i diversi tipi di recapito (corpo idrico superficiale, suolo, fognatura) devono essere autorizzati, dal 2013 all'interno della Autorizzazione Unica Ambientale.

In **Regione Liguria** il riferimento normativo per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale è costituito dalla Legge regionale n. 43/1995.

Nella Regione Autonoma **Valle d'Aosta** il PTA ha individuato le misure per la tutela delle acque dall'inquinamento. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo le disposizioni e con i valori limite allo scarico stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 per le assimilazioni alle acque reflue domestiche. Le disposizioni nazionali sono integrate dalla legge regionale n. 59/1982, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 26 ottobre 2012, limitatamente agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e dal regolamento regionale n. 2/1997 per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da strutture ricettive extra-alberghiere. Non è stata al momento emanata la disciplina regionale relativa agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all'art. 113 del d.lgs. 152/2006. Nel corso del 2012 è stato definito un nuovo Piano triennale coordinato di controllo dell'ambiente, condiviso dalle Strutture regionali competenti e dall'A.R.P.A. Valle d'Aosta, che partecipa fornendo supporto tecnico-operativo alle attività di controllo.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono: la D.G.R. 1053/03 che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna e la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99).

Per la **Provincia Autonoma di Trento** i riferimenti sono i seguenti:

- Decreto del Presidente della Provincia n.9-99/leg del 13 maggio 2002.
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche.



3.5. Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 AII. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera i) che prevede tra le "misure di base": *"per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'Allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre."*

Attuazione delle misure in Italia

Nell'ordinamento **italiano**, il riferimento per tali misure è costituito dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - parte Terza - "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e dalla Legge del 18 maggio 1989 n.183, che è ancora in vigore per quanto concerne le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previsti dalla legge stessa e gli atti delle Autorità di bacino, mentre è abrogata per le restanti parti.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino idrografico del fiume Po**, la Legge 183/89 prevedeva *"per le finalità di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione e la fruizione del patrimonio idrico, per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali"* l'adozione di piani di bacino idrografico. In conseguenza di ciò, sono stati approvati a partire dal 1995 alcuni piani stralcio del piano di bacino, PS45 e PSFF (DPCM 24/7/1998), poi confluiti nel PAI (DPCM 24/5/2001).

Il PAI attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, non solo attraverso la realizzazione di interventi di difesa passiva, ma soprattutto attraverso la regolamentazione degli usi del suolo ed il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali.

In particolare, lungo il reticolo idrografico naturale principale sono state delimitate le Fasce Fluviali suddivise in:

- fascia A, ovvero la fascia di deflusso della piena di riferimento;
- fascia B, ovvero la fascia di esondazione della piena di riferimento, generalmente con Tempo di ritorno (Tr) uguale a 200 anni;
- fascia C, ovvero la fascia di inondazione per la piena catastrofica (Tr uguale a 500 anni).

Ai sensi dell'Articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI nelle aree comprese nella fascia A deve essere perseguito *"..l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume.."*

Ai sensi dell'Articolo 30 delle Norme di attuazione del PAI nelle aree comprese nella fascia B deve essere perseguito *"..l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali"*.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PAI definisce norme immediatamente vincolanti relative alla regolamentazione dell'uso del suolo e prevede limiti alla rimozione dei sedimenti dagli alvei.



Tale azione di tutela ha impedito un ulteriore degrado ma non è stata tuttavia in grado di promuovere un recupero attivo della qualità idromorfologica dei corsi d'acqua e soprattutto non è stato in grado di contrastare in modo efficace le pressioni di maggiore impatto.

Con la *“Direttiva tecnica per la programmazione della gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua”*, approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, sono definiti gli schemi interpretativi, i metodi, gli strumenti tecnici e operativi necessari per conseguire buone condizioni di officiosità idraulica e un buono stato morfologico e ambientale del corso d'acqua.

In particolare, la Direttiva sedimenti individua, quale strumento tecnico operativo il Programma generale di gestione di sedimenti, da realizzarsi per sottobacino, diretto a definire lo stato del corso d'acqua rispetto ai processi sedimentari, le misure strutturali e non utili a mantenerli e/o ripristinarli e il relativo fabbisogno finanziario.

In sede di prima applicazione della Direttiva sedimenti è emerso chiaramente che un'efficace definizione dei programmi di misure può avvenire solamente a seguito dell'attivazione di processi partecipati capaci di fare emergere i conflitti e le sinergie.

L'ambito prevalente di applicazione della Direttiva sedimenti è la fascia A, mentre per le aree comprese in fascia B opera prevalentemente la *“Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'Art. 36 delle norme del PAI”* (in breve Direttiva rinaturazione), adottata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8/2006, *“per promuovere gli interventi che contribuiscono al recupero della funzionalità dei sistemi naturali e delle morfologie caratteristiche...., alla riattivazione di ambienti umidi e al ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona”*.

In **Regione Piemonte** il riferimento legislativo per tali misure sono principalmente le Norme del PTA: l'art. 23 dispone la tutela degli ecosistemi acquatici di maggior pregio ambientale e naturalistico posti nelle aree ad elevata protezione (SIC, ZPS, Parchi, altre aree specificatamente designate) attraverso l'identificazione di misure di limitazione degli usi, con l'eccezione del soddisfacimento idropotabile. L'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità delle rive e trattenere l'inquinamento diffuso. Il titolo II delle Norme di Piano è dedicato alla tutela quantitativa tramite il Deflusso minimo vitale (art. 39), il riequilibrio del bilancio idrico (art. 40), obblighi di installazione dei misuratori di portata (art. 41) e misure per il risparmio idrico (art. 42). Tra le misure del PTA, vanno evidenziate lo studio di indicatori ecosistemici funzionali all'applicazione del DMV, le sperimentazioni per la definizione di regole sul DMV per i piccoli bacini montani (aspetti morfologico-naturalistici), lo studio delle caratteristiche ambientali, idrologiche e idrogeologiche legate alle sorgenti, la regolamentazione del DMV, le norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale, ma anche, interventi strutturali per la razionalizzazione di prelievi a scopo irriguo principale e a scopo industriale/idroelettrico ed infine, progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale.

Oltre al PTA, in Regione Piemonte altri riferimenti per le misure idromorfologiche sono costituite dalla Legge Regionale 37/2006, che contiene disposizioni di cautela nell'esecuzione dei lavori in alveo e prevede realizzazioni di scale di risalita per i pesci e dal Regolamento 8/R del 2007 sulla prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, che persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Le Norme tecniche di attuazione del PTUA della **Regione Lombardia** demandano alle Province l'individuazione, all'interno della loro pianificazione territoriale, i corpi idrici non significativi o loro tratti, nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali prevedere specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate; per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei bacini montani le stesse Norme prevedono una soglia minima di portata non derivabile, pari a 50 l/s, per tutte le nuove derivazioni (articolo 42); indicano i tratti dei principali corsi d'acqua naturali significativi (tavola 11 del PTUA) sui quali promuovere azioni di tutela, riqualificazione e recupero sulla base della loro caratterizzazione integrata e degli ecosistemi connessi; qualificano la zonizzazione operata quale riferimento e indirizzo per la pianificazione territoriale e la programmazione ai diversi livelli di governo del territorio; prevedono che le Province e gli enti gestori delle aree protette concorrano al



raggiungimento degli obiettivi del PTUA elaborando, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, la caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendendone l'applicazione ai corpi idrici minori (articolo 43).

In **Regione Liguria** il riferimento è il PTA e i Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico relativi ai corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, ai sensi del D.Lgs. 152/99, di cui alla D.G.R. 1705/2003, approvati dall'Autorità di bacino di rilievo regionale, che ha individuato i seguenti corpi idrici significativi superficiali e sotterranei.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (Norme di attuazione art. 42 - misure di tutela per le fasce A e B dei corsi d'acqua superficiali, art. 43 - misure di tutela delle sponde dei corpi idrici superficiali ed art. 44 - misure di tutela nella realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali) definisce le misure finalizzate a garantire la tutela o il recupero dei corsi d'acqua e degli ecosistemi fluviali. Ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico stesso ed essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica. A tal fine, è stato predisposto un Allegato tecnico (Allegato F - Linee di intervento multidisciplinare e integrato per la salvaguardia e il miglioramento degli idrosistemi regionali) che individua e descrive modalità tecnico-esecutive delle opere fluviali, e soprattutto introduce elementi finalizzati a modificare le modalità di gestione dei fiumi e del territorio, introducendo la progettazione ecologica preventiva degli interventi. Il PTA (art. 45 Misure di tutela dell'ittiofauna ed alla scheda 2.C.1 "Misure per la tutela e la valorizzazione dell'ittiofauna") prevede inoltre che ogni intervento nell'alveo dei corpi idrici regionali debba assicurare il mantenimento delle condizioni di naturalità del popolamento ittico rilevato, anche in funzione della potenzialità del tratto a ospitare popolamenti ittici di qualità. Il 23-05-2014 il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca-Valle d'Aosta ha approvato il documento "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali" e la relativa Cartografia.

Il DMV è determinato sulla base delle indicazioni del PTA (art. 37 - deflusso minimo vitale e Scheda 3.B.1 delle Norme di attuazione) e di linee guida su come presentare le domande di derivazione di acqua pubblica. Tutti i concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica hanno avviato la fase di sperimentazione per definire le portate di DMV da lasciare defluire a valle delle proprie derivazioni. La sperimentazione più ampia è quella che riguarda la CVA (DGR 1252 del 15.06.2012), attualmente in fase conclusiva. Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.10.1 del presente documento.

In **Regione Emilia-Romagna** le misure in oggetto sono state attuate con:

- la Direttiva, approvata con D.G.R. 3939/1994, concernente le modalità di progettazione e di realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, anche in funzione della salvaguardia della qualità dell'ambiente, promovendo in particolare, l'adozione di metodi di realizzazione tali da non compromettere le funzioni biologiche dell'ecosistema interessato e da arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti;
- le "Linee guida per il recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive in ambito golendale di Po nel tratto che interessa le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia" approvate con D.G.R. n. 2171/2007, che forniscono indirizzi ed indicazioni metodologiche per la realizzazione della riqualificazione naturalistica ed ambientale dell'ambito golendale con l'obiettivo di ripristinare gli equilibri naturali alterati, di favorire la conservazione e lo sviluppo della biodiversità vegetale ed animale e di migliorare le funzioni e le valenze ambientali e paesaggistiche, senza trascurare le garanzie di sicurezza idraulica ed una buona pratica di gestione dei sedimenti, secondo quanto prescritto dalla pianificazione di bacino;
- il Progetto Life ECO.Net "I canali di bonifica ed i corsi d'acqua delle Province di Modena e Bologna - Verso la creazione della Rete Ecologica di pianura" concernente la definizione di schemi per la riqualificazione ambientale di alcuni tratti di canali, per il miglioramento della qualità delle acque e per la costruzione della rete ecologica di pianura.



L'art. 17 del PTA della **Regione Veneto**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, impegna la Giunta regionale, sentite le competenti Autorità di bacino, a definire indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi nelle fasce fluviali.

In **Provincia Autonoma di Trento**, gli artt. 32,33 e 34 delle Norme di attuazione del PGUAP disciplinano gli ambiti fluviali di interesse idraulico, ecologico e paesaggistico. Inoltre l'art. 29 titolato: "Salvaguardia dei corsi d'acqua" vieta la copertura dei corsi d'acqua ad esclusione degli attraversamenti viari e ferroviari o per la realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.

Il PUP ha individuato le zone di Protezione fluviale in parte coincidenti con gli ambiti fluviali di interesse ecologico e ne ha previsto specifica normativa (art. 23 NdA) mentre gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico sono stati ricompresi all'interno delle aree di tutela ambientale.

L'art. 9 della L.P. 11/2007 titolato: "Principi per la gestione dei corsi d'acqua" riporta quanto segue: "I corsi d'acqua di competenza provinciale sono sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi salvaguardano, per quanto possibile, le altre funzioni svolte dal corso d'acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione dei deflussi e il regime idraulico del corso d'acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido.

3.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII DQA)

Il punto 7.6. dell'Allegato VII della DQA prevede una specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), gli scarichi diretti nelle acque sotterranee. In particolare l'art. 11, paragrafo 3 lettera j) prevede tra le "misure di base":

"j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso." Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici. Essi, inoltre, possono autorizzare scarichi diretti nelle acque sotterranee a determinate condizioni, indicate nello stesso articolo 11.

Attuazione delle misure in Italia

Nella legislazione **italiana**, secondo l'art.104 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Vi sono tuttavia delle deroghe, poiché possono essere, infatti, essere autorizzati:

- gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
- gli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico;
- gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.



Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

L'art. 29 delle Norme del PTA della **Regione Piemonte** stabilisce che in deroga al divieto di scarico in acque sotterranee e nel sottosuolo l'autorità competente (la Provincia) può autorizzare, previa indagine per valutarne gli effetti, gli scarichi nella stessa falda delle acque usate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle acque pompate in occasione di lavori di ingegneria civile e delle acque provenienti da impianti di condizionamento termico dei fabbricati.

I casi di applicazione delle deroghe sono numerosi e sono autorizzati dalle Province. L'elenco è contenuto nei catasti regionali. Tra le Misure del Piano di Tutela vi è il completamento e l'aggiornamento del catasto degli scarichi nei corpi idrici sotterranei.

In **Regione Lombardia** le autorizzazioni agli scarichi nelle acque sotterranee sono rilasciate conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006. In particolare, sono stati autorizzati scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono estratti.

La Legge della **Regione Liguria** n. 43/1995 ha posto alcuni divieti allo scarico (art. 13) tra i quali il divieto di scarico nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** non autorizza scarichi diretti nelle acque sotterranee.

In **Regione Emilia-Romagna** la D.G.R. 1054/03 fornisce gli indirizzi concernenti il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi.

In **Provincia Autonoma di Trento**, il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente Provincia n.9-99/leg del 13 maggio 2002 con il quale è stato recepito l'art. 104 del D. Lgs. 152/2006, con oggetto: "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1" ha mantenuto il divieto dello scarico in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico.

Con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche, si era già proceduto inoltre all'approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

3.7. Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII DQA)

Il riferimento normativo comunitario per tali misure è costituito dalla DQA, dalla Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la Direttiva 2000/60/CE e dalla recente Direttiva 2008/105/CE.

L'art.16 della Dir.2000/60/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 3 della Dir. 2000/60/CE, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite.

La Decisione 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la Direttiva2000/60/CE, adotta l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della Direttiva 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'Allegato alla decisione, è aggiunto alla Direttiva 2000/60/CE in quanto Allegato X.



La Direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE. La Direttiva modifica l'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'Allegato II della Direttiva 2008/105/CE.

Attuazione delle misure in Italia

In **Italia**, tali misure sono previste nel D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte Terza - Sezione II) e successive modifiche e integrazioni. In particolare la Sezione II ("Tutela delle acque dall'inquinamento") della parte Terza del D.Lgs. 152/06 persegue tra gli altri, l'obiettivo di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie. Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza attraverso i seguenti strumenti: l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche (art.74 D.Lgs. 152/06). A tal fine l'art. 78 individua gli standard di qualità per l'ambiente acquatico, mentre il successivo art. 108 ("Scarichi di sostanze pericolose") riporta disposizioni relative agli scarichi delle sostanze pericolose.

La Decisione 2455/2001/CE che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, non richiede recepimento in quanto direttamente già vincolante per gli Stati membri. Le Decisioni comunitarie sono vincolanti in tutti i loro elementi per coloro ai quali sono destinate. Esse non richiedono il recepimento in una normativa di applicazione nazionale. L'elenco sostanze prioritarie nell'ambiente idrico è stato comunque integrato nell'Allegato 1 (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale) alla parte terza del 152/06.

La Direttiva 2008/105/CE è in attesa di recepimento.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Diverse norme del PTA della **Regione Piemonte** sono riconducibili alle misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico ed in particolare: l'art. 5 prevede al comma 4 che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi del Piano. L'art. 17 stabilisce che l'acquisizione dei dati per la classificazione avvenga tramite le attività di monitoraggio, progressivamente integrata nel tempo a fronte di nuove necessità e modifiche normative; l'art. 18 riporta gli obiettivi di qualità stabiliti per le acque. L'art. 22 tutela dal rischio di taluni principi attivi le aree designate come vulnerabili rispetto ai fitosanitari, dove si applicano le relative proposte di intervento ed i Codici di buona pratica. L'art. 27 definisce i riferimenti per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle province di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; l'art. 28 riguarda la raccolta di dati sulla qualità ed i volumi scaricati. L'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'art. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari.

Tra le misure del PTA sono previste la gestione e sviluppo dell'inventario dei prelievi e degli scarichi dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio, la conoscenza degli stati, trend e processi delle sostanze pericolose in laghi e acque correnti, la regolamentazione della gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto, il ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura di pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi.

La **Regione Lombardia** con il PTUA ha individuato le sostanze pericolose da controllare sul territorio regionale ai sensi del D.M. 367/2003 (Allegato 8 del PTUA) e le sostanze pericolose oggetto di



monitoraggio che hanno evidenziato un superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 (appendice H alle Norme tecniche di attuazione del PTUA). Per queste ultime sostanze, l'articolo 46 delle Norme tecniche demandava alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali la valutazione della necessità di fissare limiti di emissione più restrittivi.

In tema di controllo delle sostanze pericolose, ferme restando le procedure di autorizzazione degli scarichi previsti dalle leggi nazionali, la Regione Lombardia ha messo in atto una vasta operazione di monitoraggio, denominata Progetto MOSOPE: mediante tale progetto è stata verificata la presenza delle sostanze ricadenti negli elenchi di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie di cui alla decisione 2455/2001/CE aventi maggiori probabilità (sulla base dei risultati degli studi condotti per l'elaborazione del PTUA) di superare i valori limite previsti dalla normativa per le acque superficiali. I risultati dell'attività, durata un anno, sono serviti ad individuare i parametri, in relazione ai bacini ed ai punti di monitoraggio, di cui continuare a monitorare i valori di concentrazione.

A completamento degli studi che hanno portato all'individuazione delle sostanze da sottoporre a monitoraggio è stato condotto un approfondimento rivolto alla valutazione di possibili linee di intervento per la riduzione/eliminazione dei carichi inquinanti prodotti dai settori produttivi maggiormente critici rispetto a tale problematica.

Le risultanze degli studi e dei monitoraggi di cui sopra sono alla base dell'emanazione delle "Linee guida per una strategia regionale per la riduzione delle sostanze pericolose nei cicli produttivi, in attuazione del Programma di tutela e uso delle acque", approvate con D.G.R. n. 6145 del 12/12/2007. La deliberazione, in attuazione del PTUA, approva le predette linee guida, che mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari: il miglioramento della conoscenza delle fonti di inquinamento; una più omogenea e efficace definizione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per l'effettuazione dei controlli; la strutturazione di una rete collaborativa tra tutti gli attori interessati su obiettivi convergenti; una maggiore incisività dell'azione finalizzata alla riduzione a monte di scarichi, emissioni e perdite.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** attraverso il PTA ha individuato le misure per la tutela delle acque tramite il controllo sulla qualità degli scarichi di acque reflue. Nel corso del 2012 è stato definito un nuovo Piano triennale coordinato di controllo dell'ambiente, condiviso dalle Strutture regionali competenti e dall'ARPA Valle d'Aosta, che partecipa fornendo supporto tecnico-operativo alle attività di controllo. Tale Piano prevede che siano effettuati controlli sulle strutture, ricettive e non ricettive, allocate in zone montane non servite da pubblica fognatura, presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali, oltre alla valutazione dei risultati delle analisi di autocontrollo allo scarico effettuate dai soggetti autorizzati allo scarico.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono: la D.G.R. 1053/03 che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché della Legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna e la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99).

L'art. 11 del PTA della **Regione Veneto**, individua gli adempimenti da porre a carico dei titolari di stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose nonché delle autorità competenti, finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose. In estrema sintesi le misure previste sono: l'autocontrollo da parte dei titolari degli stabilimenti delle proprie acque reflue; l'individuazione, da parte dell'autorità competente, di misure a carico dei titolari degli stabilimenti per i quali sia accertata la presenza di sostanze pericolose allo scarico; la rivalutazione delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose.



3.8. Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 3 lettera l) che prevede tra le "misure di base": *“ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.”*

Inoltre, l'Allegato V - Stato delle acque superficiali - della Dir. 2000/60/CE al punto 1.3.3. - Progettazione del monitoraggio di indagine (dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali) prevede che *“il monitoraggio di indagine sia effettuato: - per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.”*

Attuazione delle misure in Italia

Quanto previsto nel punto 1.33 dell'Allegato V della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale nella legislazione **italiana**, nel punto 2.A.3.3 (Progettazione del monitoraggio di indagine) dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Lombardia**, con propri provvedimenti (Decreto D.G. Sanità 23058/2004 e Deliberazione della Giunta regionale 504/2005) ha disciplinato le modalità e i compiti dei vari enti interessati, in tutti i casi di emergenza, ivi compresi quelli di inquinamento (accidentale o provocato) delle acque superficiali e sotterranee.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha individuato le misure per la tutela delle acque attraverso il controllo degli scarichi secondo un programma di controlli stabilito da ARPA Valle d'Aosta con il competente Assessorato Territorio e Ambiente. Il monitoraggio di indagine è eseguito in ottemperanza alle normative vigenti.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono: la D.G.R. 1053/03 che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258, nonché della Legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", le Norme del Piano di Tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna e la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99).

3.9. Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 5 che prevede:

“Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- *si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,*
- *siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,*
- *siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,*



- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'Allegato V. Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6”.

Attuazione delle misure in Italia

Quanto previsto nell'art. 4 paragrafo 6 della Direttiva 2000/60/CE è stato recepito tale quale nella legislazione **italiana** al comma 10 dell'art.77 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

Attuazione delle misure nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, per i corpi idrici soggetti ad alte pressioni antropiche sono stati inoltre promossi strumenti di programmazione negoziata (accordi quadro di sviluppo territoriale) denominati “Contratti di Fiume”, sviluppati recentemente in diverse Regioni del bacino (si vedano anche le misure supplementari).

In **Regione Lombardia**, oltre allo sviluppo tramite il PTUA della pianificazione di distretto idrografico attraverso il suo maggior dettaglio, anche a scala locale, si è puntato molto sui processi attivati con i Contratti di Fiume.

Sono attivi tre Contratti principali, promossi direttamente da Regione Lombardia: Lambro, Seveso, Olona-Bozzente-Lura che interessano i bacini tra i più compromessi e complessi del territorio regionale.

Questo strumento si basa su una pianificazione di sottobacino “Progetti di sottobacino” previsti dalla L.R. 12/2005 e sui correlati “piani di azione” che sono annualmente aggiornati. I Contratti vedono la sottoscrizione degli enti locali, di realtà imprenditoriali, di associazioni ambientaliste e culturali dei sottobacini e molteplici impegni, sia di tipo infrastrutturale che d'altro tipo, attuati dai sottoscrittori e rispondenti ad una comune regia al fine di rafforzare la capacità di raggiungere gli obiettivi di qualità.

3.10. Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 4 e dall'Allegato VI -parte B.

L'art. 11 paragrafo 4, prevede in particolare che:

Per "*misure supplementari*" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'Allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente Direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

L'Allegato VI - parte B riporta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4:

- i) provvedimenti legislativi*
- ii) provvedimenti amministrativi*
- iii) strumenti economici o fiscali*



- iv) accordi negoziati in materia ambientale
- v) riduzione delle emissioni
- vi) codici di buona prassi
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
- viii) riduzione delle estrazioni
- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
- xi) progetti di costruzione
- xii) impianti di desalinizzazione
- xiii) progetti di ripristino
- xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
- xv) progetti educativi
- xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
- xvii) altre misure opportune “

3.10.1. Deflusso minimo vitale (DMV)

Attuazione della misura in Italia

Il Deflusso minimo vitale (DMV) è definito come il deflusso che in un corso d'acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

Il D.Lgs. 152/99 (art. 22, comma 5) riconosce che le derivazioni di acqua in atto debbano essere regolate dall'autorità concedente, provvedendo alla loro revisione e disponendo prescrizioni quantitative, "mediante la previsione di rilasci volti a garantire il DMV nei corpi idrici... senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".

Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche. In particolare, l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico.

Attuazione della misura nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino idrografico del Po**, l'Autorità di bacino del Po con l'Allegato B "Criteri di regolazione delle portate in alveo" della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale "Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico", ha introdotto il DMV come misura, ne ha individuato il campo di applicazione, le deroghe e le regole di calcolo.

L'art. 39 del PTA della **Regione Piemonte** chiarisce la definizione di DMV e le condizioni di rilascio, rimandando ad una norma attuativa la disciplina di dettaglio; l'art. 42 è volto ad ottimizzare la tutela quantitativa della risorsa tramite una migliore gestione ed individua strumenti di risparmio idrico. Le



misure di area di cui all'art. 43 affrontano le specifiche criticità di ogni area idrografica in cui è suddiviso il territorio regionale.

Oltre al PTA, il Regolamento 8/R del 2007 recante "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L'art. 3 (Ambito d'applicazione), comma 2, ribadisce inoltre l'applicazione di un DMV ambientale *"ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione"*.

Le norme tecniche di attuazione del PTUA della **Regione Lombardia** (artt. da 31 a 36) disciplinano a livello regionale il DMV, precisandone la definizione, le modalità e i criteri di applicazione, la formula di calcolo, composta da componente idrologica e fattori correttivi, i metodi di calcolo alternativi, le esclusioni e le deroghe, che non devono comunque pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua; tra le deroghe è indicata la possibilità di effettuare sperimentazioni allo scopo di verificare l'efficacia dei rilasci. L'obbligo per tutti i concessionari di rilasciare la componente idrologica del DMV, pari al 10% della portata media naturale annua è vigente dal 31/12/2008.

Il Regolamento Regionale 02/06 (art. 15) prevede la facoltà per l'autorità concedente di rivedere ogni 6 anni il valore del DMV, modificando di conseguenza il canone in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte.

Le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV (D.G.R. 6232/07) forniscono alle autorità concedenti ed ai soggetti concessionari le indicazioni per adeguare le opere di presa per garantire il rilascio del DMV, precisando i contenuti progettuali degli elaborati da presentare, nonché i contenuti del provvedimento finale di adeguamento della concessione. Le Direttive prevedono altresì la possibilità di definire linee guida per l'avvio di sperimentazioni nel reticolo idrico regionale. Le Linee Guida (D.D.G. 9001/08, successivamente integrato dal D.D.G. 3816/2014), nelle more della definizione di un regolamento previsto dal PTUA, forniscono requisiti di ammissibilità e indicazioni per la predisposizione dei progetti di sperimentazione del DMV, con la finalità di consentire l'individuazione, caso per caso, delle condizioni di portata effettivamente commisurate alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso, nonché dell'efficacia del deflusso in funzione del mantenimento della vitalità, delle condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Caratteristiche fondamentali sono: qualunque portatore di interessi può proporre una sperimentazione; l'adesione al programma sperimentale da parte dei concessionari è su base volontaria; tutti gli oneri economici della sperimentazione sono a carico dei proponenti; obiettivo principale è la verifica della risposta di tipo ecologico (coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60) rispetto a differenti valori di rilascio. Sono inoltre definiti i criteri per la valutazione, improntati alla verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale (variabile indipendente) in funzione degli utilizzi della risorsa idrica (variabile dipendente) e basati sulla comparazione dei risultati in diversi tratti della stessa asta fluviale e/o in diverse condizioni di rilascio. Sono individuati gli indicatori ritenuti essenziali e quelli a supporto, dettagliando le modalità di utilizzo dei relativi indici. Il controllo delle attività viene effettuato tramite un apposito tavolo tecnico istituito su base locale, mentre la valutazione è in capo alla Direzione Generale regionale competente.

Infine la L.R. 26/2003, come modificata dalla l.r. 9/2013, introduce l'obbligo, per le derivazioni ad uso idroelettrico, di installare presso ogni opera di presa sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV, prevedendone una progressiva attuazione a partire dalle nuove concessioni e all'atto del rinnovo.

Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta** la determinazione del DMV avviene sulla base delle indicazioni del PTA (art. 37 - deflusso minimo vitale e Scheda 3.B.1 delle Norme di attuazione) e di linee guida su come presentare le domande di derivazione di acqua pubblica. Il PTA ha individuato 3 criteri di calcolo del DMV, da applicare a diverse situazioni, tutti comprendenti sia la componente idrologica che i fattori correttivi: criterio 1 (afflusso medio annuo), finalizzato al recupero delle



situazioni compromesse, in linea con gli obiettivi di qualità stabiliti dal PTA; criterio 2 (afflusso medio mensile), finalizzato a garantire la compatibilità del prelievo con le condizioni ambientali del corso d'acqua; criterio 3 (valutazione specifica), finalizzato a garantire la compatibilità del prelievo con le condizioni ambientali del corso d'acqua, attraverso la valutazione puntuale del corso d'acqua.

Tutti i concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica che hanno scelto il criterio 3 hanno avviato la fase di sperimentazione per definire le portate di DMV da lasciare defluire a valle delle proprie derivazioni. La sperimentazione più ampia è quella che riguarda la CVA SpA che ha avviato un piano di sperimentazione per definire le curve dei deflussi idrici ed i quantitativi necessari a garantire la compatibilità del prelievo con le condizioni ambientali del corso d'acqua delle 28 principali derivazioni del gruppo. Il piano prevede 3 fasi:

- La prima di caratterizzazione del territorio assoggettato da decenni alle pressioni dovute alle derivazioni idroelettriche, si è conclusa nel 2008;
- la seconda fase prevedeva sulle opere di presa coinvolte, misure (IBE, LIM, IFF, analisi ittico-faunistica, monitoraggio fotografico, STAR-ICMI, IFIM, MesoHABSIM, portate nei tratti sottesi) e rilasci differenti (20, 60, 100% della componente idrologica) nei diversi bacini di appartenenza (nivo-pluviali, nivo-glaciali, bacino della Dora Baltea); la seconda fase si è conclusa con l'approvazione in giunta della DGR 1252 del 15.06.2012.
- nella terza fase, attualmente in via di completamento, con l'ausilio dell'Analisi MultiCriterio, e sulla base delle risultanze ottenute e delle valutazioni attuate dal tavolo di Coordinamento, viene individuato il DMV definitivo per ogni singola derivazione.

Sui bacini coinvolti nel piano di sperimentazione, la CVA sta testando un metodo morfo-idraulico (MesoHABSIM) volto a valutare se l'ambiente acquatico dal punto di vista morfologico è adatto a sostenere una popolazione ittica, attraverso l'indagine di una sezione rappresentativa dell'intero tratto derivato, influenzata dalle variazioni di portata indotte da derivazioni d'acqua.

L'art. 42 del PTA della **Regione Veneto** prescrive che l'esercizio delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali del territorio regionale sia tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. In tal senso sono confermate, per il bacino del Po le determinazioni assunte al riguardo dall'Autorità di bacino del fiume Po.

In Provincia Autonoma di Trento i riferimenti sono :

- il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006.
- il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 283 d.d. 30 dicembre 2004.
- l'"Accordo di programma relativo alla realizzazione di azioni per la salvaguardia della qualità delle acque superficiali del bacino afferente al lago di Garda" -, approvato con deliberazione n. 3350 d.d. 23 dicembre 2002 e firmato il 31 marzo 2003. L'accordo prevedeva una serie di misure per conseguire interventi migliorativi la qualità del lago di Garda nella parte di competenza amministrativa della Provincia Autonoma di Trento. E' stato concluso nel 2006

Ad oggi, quindi, l'attuazione della disciplina del Deflusso minimo vitale è normata dall'art. 11 delle NdA del PGUAP e dall'art. 8 delle NdA del PTA. Le nuove concessioni sono soggette al rilascio del DMV dall'inizio del 2005 mentre le grandi derivazioni idroelettriche che rappresentano più dell'80 % dei volumi d'acqua utilizzati sul territorio provinciale, si sono uniformate dall'inizio del 2009. Nel 2016 saranno soggette alla medesima disciplina anche le concessioni esistenti.



3.10.2. Tutela delle aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua

Attuazione della misura in Italia

L'art. 115 del D.Lgs. 152/06 prevede, al comma 1, che *“al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.”* Il comma 3 dispone che *“per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione e' gratuita.”* Infine, il comma 4 riguarda il demanio di nuova formazione: *“Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.”*

Attuazione della misura nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, tra le finalità perseguite dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po in relazione alle Fasce fluviali, vi è l'obiettivo di assicurare la miglior gestione del demanio fluviale ed infatti, a tale scopo, l'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che il rilascio di nuove concessioni di terreni demaniali ricadenti all'interno delle Fasce A (Fascia di deflusso della piena) e B (Fascia di esondazione), nonché il rinnovo delle concessioni preesistenti siano subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata e riferiti a porzioni significative ed unitarie del demanio fluviale, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

L'art. 42 delle NTA del PTUA della **Regione Lombardia** prevede con apposito regolamento indirizzi e criteri di tutela dei corpi idrici e delle relative pertinenze, prevedendo le azioni da incentivare e da vietare nella fascia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 152/06, in congruenza con le previsioni della pianificazione di bacino e la normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (Norme di attuazione art. 42 - misure di tutela per le fasce A e B dei corsi d'acqua superficiali, art. 43 - misure di tutela delle sponde dei corpi idrici superficiali ed art. 44 - misure di tutela nella realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali) definisce le misure finalizzate a garantire la tutela o il recupero dei corsi d'acqua e degli ecosistemi fluviali. Ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico stesso ed essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica. A tal fine, è stato predisposto un Allegato tecnico (Allegato F - Linee di intervento multidisciplinare e integrato per la salvaguardia e il miglioramento degli idrosistemi regionali) che individua e descrive modalità tecnico-esecutive delle opere fluviali, e soprattutto introduce elementi finalizzati a modificare le modalità di gestione dei fiumi e del territorio, introducendo la progettazione ecologica preventiva degli interventi.

L'art. 17 del PTA della **Regione Veneto** prevede che la Giunta regionale emani appositi indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei fiumi, laghi, stagni e lagune.



3.10.3. Tutela quantitativa delle acque

Attuazione della misura in Italia

Il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” costituisce il riferimento fondamentale per la disciplina delle utilizzazioni di acque pubbliche.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico e se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulti accettabile sotto il profilo economico. Inoltre (art. 12, comma 2), i volumi d'acqua concessi sono commisurati alla possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo delle risorse.

L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

- viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
- non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane oppure tale riutilizzo risulta economicamente non sostenibile;
- sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 36/1994, individua le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica, le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano, le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, le direttive ed i parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche, i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile.

Il capo II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha per oggetto la tutela quantitativa della risorsa idrica. In particolare, l'art. 96 reca alcune modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; in tale contesto si dispone che il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua superficiale sia rilasciato:

- se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità,
- se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico,
- se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate ovvero il riutilizzo non sia sostenibile.

Ulteriori indicazioni del D.Lgs. 152/06 riguardano il risparmio idrico (art. 98) ed il riutilizzo dell'acqua (art. 99).

Attuazione della misura nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino idrografico del Po**, l'Autorità di bacino del Po con l'Allegato C “Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico di regolazione delle portate in alveo” della Delibera



n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale “Adozione degli obiettivi e delle priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico”, ha introdotto i criteri per l’individuazione degli obiettivi, della metodologia, dei contenuti e della rete di monitoraggio del piano stralcio di bilancio idrico.

Il PTUA della **Regione Lombardia** prevede una serie articolata di misure per la tutela quantitativa delle acque. Oltre all’applicazione del deflusso minimo vitale e alla previsione di riutilizzo delle acque reflue degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, il PTUA definisce misure per l’uso, il risparmio e il riuso della risorsa idrica, articolato per i settori civile, industriale e agricolo. In particolare:

- per il settore civile, sono definiti obiettivi di risparmio idrico nei sistemi di acquedotto, di riduzione delle perdite idriche nelle reti di acquedotto, misure per il contenimento dei consumi d’acqua per usi domestici;
- per il settore industriale, è prevista l’adozione di misure volte a contenere il consumo d’acqua;
- per il settore irriguo, l’incentivazione dell’adeguamento e della razionalizzazione dei sistemi d’irrigazione.

Il PTA della **Regione Autonoma Valle d’Aosta** (Norme di attuazione art. 34 – linee di azione e interventi per la tutela quantitativa dei corpi idrici) individua azioni ed interventi volti a perseguire gli obiettivi di tutela quantitativa (definiti all’art. 26 PTA). In particolare si individuano 2 tipi di azioni:

- Razionalizzazione degli usi nei comparti civile, irriguo e industriale. Cinque tipologie di intervento: Disciplina delle procedure di autorizzazione alla derivazione di acque pubbliche e revisione delle concessioni di derivazione di acqua pubblica; Organizzazione del Servizio idrico integrato per razionalizzare i prelievi di acqua nel settore civile; Interventi per razionalizzare la gestione e l’utilizzo delle risorse idriche nel settore del consumo umano; Interventi per razionalizzare la gestione e l’utilizzo delle risorse idriche nel settore irriguo; Interventi per razionalizzare la gestione e l’utilizzo delle risorse idriche nel settore industriale ed energetico (le misure adottate sono state descritte negli specifici punti del presente documento);
- Salvaguardia e recupero dei regimi idrici. Una tipologia di intervento: Determinazione del DMV (le misure adottate sono state già esposte nello specifico punto 3.10.1 del presente documento).

Il PTA della **Regione Veneto** prevede misure di tutela quantitativa della risorsa idrica. In particolare, l’art. 45 dispone che, al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico, la Giunta regionale promuova la raccolta organica delle principali caratteristiche di tutte le derivazioni in atto. L’articolo in argomento impegna inoltre, la Giunta regionale ad individuare i corpi idrici sui quali avviare prioritariamente l’azione di riequilibrio del bilancio idrico, tenuto conto della sofferenza quantitativa del corpo idrico, delle condizioni ambientali locali e della rilevanza delle utilizzazioni. La Giunta regionale può procedere alla revisione delle utilizzazioni in atto, in modo da assicurare comunque, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo. L’art. 40 dispone limitazioni e vincoli al rilascio di derivazioni di acque sotterranee ricadenti nelle “aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”. Prevede inoltre (comma 2) che nella zona di ricarica degli acquiferi i titolari delle derivazioni con portata media o superiore a 50 l/s debbano realizzare sistemi in grado di favorire la ricarica della falda. Ulteriori indicazioni di carattere generale riguardano: la congruità tra le portate e/o volumi richiesti con le necessità dichiarate; le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all’art. 4 del R.D. 1775/1933; la realizzazione di pozzi per uso domestico; le modalità di progettazione, realizzazione, manutenzione e chiusura dei pozzi.

3.10.4. Tutela qualitativa delle acque

Nel **bacino idrografico del Po**, la Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po, all’art.3 dispone che “*nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di*



assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce all'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

Inoltre, l'Autorità di bacino del Po con l'Allegato A "Obiettivi di qualità ai sensi dell'art. 44 e successive modifiche: completamento" della Delibera n.7 del 13/03/2002 del Comitato Istituzionale "Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico", ha definito gli obiettivi di qualità a scala di bacino, in termini di concentrazioni massime ammissibili per il BOD5, il COD e l'azoto ammoniacale.

Infine, con il Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (PSE), l'Autorità di bacino del Po ha approfondito il fenomeno eutrofico delle acque interne e delle acque costiere del mare adriatico.

3.10.5. Gestione degli invasi

Attuazione della misura in Italia

L'Articolo 114 del Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" prevede che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. Lo stesso articolo prescrive inoltre che le manovre non debbano pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Sino all'emanazione di un nuovo decreto attuativo, il progetto di gestione, predisposto dal Gestore dell'invaso ed approvato dalle regioni, è redatto in conformità con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004 recante "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo".

Attuazione della misura nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Il Regolamento 1/R del 2008 della **Regione Piemonte** "Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)", ha tra le finalità la definizione di condizioni di gestione degli invasi tali da non compromettere gli obiettivi di qualità stabiliti nel PTA.

In **Regione Lombardia**, negli anni 2006-2007 le operazioni di fluitazione controllata degli invasi di Valgrosina e Panigai (bacino dell'Adda sopralacuale) sono state oggetto della sperimentazione "Definizione dell'impatto degli svassi dei bacini artificiali sull'ittiofauna e valutazione di misure di protezione", promossa e finanziata da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio. I risultati di tale sperimentazione sono stati pubblicati da Regione Lombardia (Quaderno della Ricerca n. 90 del Luglio 2008) e confluiranno nelle direttive previste dall'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, al fine di mitigare l'incidenza sul reticolo idraulico a valle delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo. Tale articolo prevede anche che la Regione e le province promuovano la sottoscrizione di intese, accordi e sperimentazioni, tra gli enti locali interessati ed i gestori degli invasi, per l'attuazione del progetto di gestione e la migliore definizione di valori soglia e parametri sito specifici di bacino.



Nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, nell'ambito di un tavolo tecnico regionale per l'analisi dei progetti di gestione dei sedimenti, sono state definite le modalità di gestione del materiale solido fluviale, i criteri di riferimento, i piani di monitoraggio e le regole operative. Sono in corso di approvazione i progetti di gestione relativi agli invasi di competenza ministeriale ed è stata avviata la definizione di un documento condiviso finalizzato alla redazione di un progetto di gestione tipo da adattare ai bacini di competenza regionale di cui alla LR 13/2010.

3.10.6. Piano strategico Speciale valle del fiume Po (PSS)

Il Progetto, che interessa tutto il **bacino del Po**, si propone, in un'ottica territoriale fortemente integrata (ossia coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati), di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualificanti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela delle fasce fluviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico/culturali e il turismo fluviale. Le Amministrazioni coinvolte sono: l'Autorità di bacino del fiume Po, in qualità di promotore e coordinatore, le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le Province rivierasche (Cuneo, Torino, Vercelli, Alessandria, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo) ed i Parchi fluviali dell'asta fluviale e del delta Po. Sono complessivamente interessati i territori di oltre 490 Comuni, ricadenti anche in altre province del bacino.

Al PSS "Valle del fiume Po" è stato assegnato uno stanziamento, a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), con Delibera del CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale QSN 2007-2013, con una dotazione finanziaria complessiva di 180 milioni di euro. Si è, infatti, riconosciuto la coerenza e l'efficacia programmatica e attuativa della proposta di PSS "Valle del fiume Po" con il QSN 2007-2013 ed in particolare con le Priorità 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e Priorità 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo. Il finanziamento del PSS "Valle del fiume Po" con il FAS intende costituire il volano per l'avvio nella regione fluviale del Po di una politica integrata di intervento nel settore della difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche e ambientali e della valorizzazione del territorio, superando logiche di intervento settoriali e favorendo l'utilizzo coordinato e sinergico dei diversi strumenti finanziari a disposizione.

L'efficace attuazione della strategia presuppone una forte integrazione territoriale e la coerenza con gli obiettivi del QSN 2007-2013 e con le politiche europee (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Direttiva 2000/60/CE "Tutela e gestione acque", Direttiva 2007/60/CE "Rischi alluvioni").

In particolare, il PSS prevede:

- azioni strutturali, finalizzate a migliorare l'assetto e la gestione del fiume Po e dell'annesso territorio mediante l'individuazione di un assetto complessivo del corso d'acqua che massimizzi le funzioni ecologiche e paesaggistiche, idrauliche e di tutela delle acque;
- azioni non strutturali, finalizzate a definire regole di gestione che, utilizzando tutti gli strumenti possibili (prescrizioni, meccanismi incentivanti, accordi volontari con soggetti fondamentali come i consorzi di bonifica o le associazioni agricole), puntino a realizzare il nuovo assetto del territorio desiderato.

Coerentemente con questa impostazione il PSS prevede 4 linee di azione:

- Linea di azione 1: "Il riassetto idraulico, l'aumento della capacità di laminazione nelle fasce fluviali e la ricostruzione morfologica dell'alveo di piena";
- Linea di azione 2: "La conservazione dell'integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del fiume Po";
- Linea di azione 3: "Il sistema della fruizione e dell'offerta culturale e turistica";



- Linea di azione 4: “Il sistema della *governance* e delle reti immateriali per la conoscenza, formazione e partecipazione”.

3.10.7. Contratti di fiume

I contratti di fiume sono diffusi in tutto il **bacino del Po** e consistono in strumenti di programmazione negoziata che permettono la gestione integrata delle criticità dell'area idrografica, siano esse di tipo qualitativo, quantitativo o idraulico. Si tratta, in sostanza, di accordi la cui sottoscrizione porta, nell'ambito di un percorso di riqualificazione fluviale, all'adozione di un sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale.

In sintesi, un contratto di fiume:

- è un accordo volontario,
- è uno strumento di *governance*,
- è teso ad integrare, alla scala di bacino idrografico, le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale,

e ha come obiettivi:

- riduzione dell'inquinamento delle acque,
- riduzione del rischio idraulico,
- riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali,
- condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua.

In **Regione Piemonte** i contratti di fiume sono previsti esplicitamente quali strumenti di attuazione dall'art. 10 comma 2 delle Norme del PTA e consistono nella gestione integrata delle criticità delle aree idrografica sia quali-quantitative, sia idrauliche.

La **Regione Lombardia** ha, ad oggi, sottoscritto due “Contratti di Fiume”: il “Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura” sottoscritto il 22 luglio 2004, ed il “Contratto di fiume Seveso” sottoscritto il 13 dicembre 2006. Per il fiume Lambro è stato invece siglato il 4 ottobre 2007 un Protocollo d'Intesa, atto precursore della sottoscrizione di un AQST-“Contratto di fiume”. I sopracitati Contratti di Fiume sono tesi all'attuazione delle finalità ed obiettivi previsti dalla Comunità Europea in materia ambientale ed in particolare in materia di acque, così come declinati nel VI Programma di Azione per l'Ambiente e nella Direttiva 2000/60/CE e concorrono alla realizzazione del Progetto NETWET 2: WATER TELEMATIC PLATFORM “Networking Perspectives of Transnational Co-operation and Participatory Planning for Integrated Water Resources Management through the promotion of new forms of Spatial Governance” approvato e finanziato dall'U.E. nell'ambito del Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIB CADSES 2000-2006.

3.10.8. Altre misure supplementari

Autorità di bacino del fiume Po

Con la “Direttiva tecnica per la programmazione della gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua” approvata con Delibera 9/2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, sono definiti gli schemi interpretativi, i metodi, gli strumenti tecnici e operativi necessari per conseguire buone condizioni di officiosità idraulica e un buono stato morfologico e ambientale del corso d'acqua. In particolare la Direttiva sedimenti individua, quale strumento tecnico operativo il Programma generale di gestione di sedimenti, da realizzarsi per sottobacino, diretto a definire lo stato del corso



rispetto ai processi sedimentari, le misure strutturali e non utili a mantenerli e/o ripristinarli e il relativo fabbisogno finanziario.

La “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’Art. 36 delle norme del PAI - Linee guida tecnico-procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione”, adottata con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8/2006 ed approvata con DPCM del 5 giugno 2007,” ha lo scopo di *“promuovere gli interventi che contribuiscono al recupero della funzionalità dei sistemi naturali e delle morfologie caratteristiche...., alla riattivazione di ambienti umidi e al ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona”*.

La Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino del fiume Po ha elaborato, con la collaborazione dei referenti regionali, la “Direttiva sull’esercizio delle zone portuali fluviali in fascia A e B del PAI”, in corso di approvazione, che ha l’obiettivo di individuare criteri omogenei di esercizio, che consentano di definire limiti e regole atte a prevenire e ridurre il rischio idraulico ed il rischio ambientale, a cui sono soggette le zone portuali fluviali, ricadenti in fascia A e B del PAI. Essa ha l’obiettivo di divenire l’atto di indirizzo a cui le autorità competenti dovranno adeguare, ove necessario, i propri strumenti di regolamentazione dell’esercizio delle zone portuali fluviali già delimitate o in attesa di delimitazione.

Il “Progetto Re.Mo.del Po - Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino” è stato sviluppato dall’Autorità di bacino del fiume Po e le ARPA, che operano nel bacino (Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Piemonte). L’obiettivo generale del Progetto è quello di assicurare, promuovere ed attivare un sistema efficiente ed efficace di condivisione delle informazioni esistenti nel bacino del fiume Po, anche attraverso l’integrazione dei sistemi informativi e di monitoraggio già esistenti, su temi di interesse per la pianificazione di bacino quali la difesa del suolo, il risanamento e l’uso razionale delle risorse idriche e la tutela degli aspetti ambientali ad esse connesse.

Il “Progetto di fattibilità per la gestione conservativa integrata del fiume Po - valutazione dell’assetto ecologico del fiume Po”, ha avuto la finalità di definire delle azioni necessarie al ripristino di condizioni di maggiore integrità ecologica del fiume Po e l’individuazione delle priorità di intervento attraverso l’integrazione degli obiettivi di tutela ambientale, di riduzione di rischio idraulico, di gestione della risorsa idrica, di valorizzazione socio-economica delle fasce fluviali del fiume Po.

In particolare, l’impostazione seguita costituisce un’esperienza innovativa anzitutto sul piano metodologico, coerentemente con il concetto chiave di “integrazione”, cui si ispira la DQA stessa, soprattutto sul versante delle strategie del monitoraggio delle acque e della gestione sostenibile delle risorse idriche. A partire da ciò, gli obiettivi specifici e le attività di studio del Progetto sono stati:

- la valutazione integrata dell’Assetto Ecologico Attuale per ogni tratto omogeneo del fiume Po, attraverso l’applicazione dell’approccio metodologico dell’Autorità di bacino, rivisto ed integrato opportunamente per adeguarlo ai contenuti della DQA, ed utilizzando i risultati delle diverse esperienze sperimentali pertinenti condotte a livello nazionale;
- la definizione di tipologie di intervento per il ripristino dell’integrità del fiume Po, a livello di intera asta e di ogni tratto omogeneo;
- la valutazione integrata dell’Assetto Ecologico Potenziale e Ottimale per tratto omogeneo del fiume Po, in funzione delle linee di intervento generali definite nel PAI e di altri vincoli territoriali e ambientali esistenti e non negoziabili (definizione delle potenzialità di recupero ecologico rispetto alle condizioni attuali e di riferimento);
- la definizione delle priorità di intervento per tratti omogenei in relazione al livello di benefici conseguibili e degli obiettivi fissati;
- la definizione del piano di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Con il Progetto “Monitoraggio dell’ittiofauna e redazione della carta ittica del fiume Po” sono state realizzate le attività necessarie ad aumentare le conoscenze sulla fauna ittica del fiume Po, dalle



sorgenti alla foce, al fine di redigere la Carta ittica e definire un programma di azioni ritenute necessarie per la gestione e la tutela delle comunità ittiche. Attraverso la realizzazione di una campagna di monitoraggio ad hoc e la raccolta di tutti i dati esistenti e disponibili, si è ricostruito un quadro conoscitivo di riferimento dell'ittiofauna del fiume Po, allo scopo di individuare le misure/azioni di tutela e/o di ripristino delle condizioni ambientali che possano favorire l'insediarsi di comunità di qualità più elevata rispetto allo stato attuale, nel rispetto anche dei contenuti della DQA. Le attività del Progetto sono state le seguenti: acquisizione ed elaborazione dei dati esistenti sull'ittiofauna del fiume Po, allo scopo di ricostruire un quadro conoscitivo di riferimento; realizzazione di una campagna di monitoraggio dell'ittiofauna e del macrobenthos; redazione della Carta ittica del fiume Po, attraverso l'elaborazione dei risultati della campagna di monitoraggio effettuata e delle conoscenze preesistenti; determinazione della qualità delle comunità ittiche e dei macroinvertebrati bentonici, attraverso l'applicazione di indici pertinenti e significativi per definire lo stato ecologico del fiume Po, coerentemente con i contenuti della DQA; individuazione delle azioni di riqualificazione ambientale, necessarie per migliorare lo stato dell'ittiofauna del fiume Po; definizione del Piano generale di monitoraggio della fauna ittica, con indicazione della localizzazione delle stazioni di monitoraggio e delle metodiche di campionamento da adottare nei diversi tratti in cui può essere suddivisa l'asta fluviale del fiume Po.

Lo "Studio di fattibilità di sistemi naturali di depurazione delle acque di sfioro da reti fognarie", parte dalla considerazione che nell'ambito del tema della qualità e del risanamento delle risorse idriche, le conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino del fiume Po hanno consentito di qualificare gli ecosistemi filtro e gli impianti di fitodepurazione (sistemi naturali di depurazione) come soluzioni possibili ed auspicabili ad integrazione degli interventi diretti sui carichi di inquinanti di origine antropica, ma anche funzionali ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio, sempre di più richiesta a vari livelli sociali. In particolare, il Progetto è finalizzato a definire degli interventi di sistemi naturali di trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie urbane e miste nel bacino del Lambro Seveso Olona. Per il trattamento di acque di sfioro da reti fognarie miste le informazioni contenute nel PRRA della Regione Lombardia, adeguatamente verificate attraverso l'impiego di informazioni aggiornate e i criteri di vicinanza ad un corpo idrico e di disponibilità di aree adeguate, hanno consentito di individuare 47 siti di dimensioni potenzialmente utilizzabili per le tipologie di sistemi naturali ritenute idonee ed efficaci. Il Progetto prevede una serie di approfondimenti progettuali di 3 esempi applicativi nel bacino del Lambro Seveso Olona, allo scopo di valutare diverse soluzioni che consentano di raggiungere determinate rese depurative e nel contempo che soddisfino bisogni ed esigenze del territorio interessato, dal punto di vista fruitivo-ricreativo e sociale, tenuto conto di tutti i vincoli urbanistici, territoriali e ambientali ed economici presenti. I risultati del Progetto consentono di migliorare il livello conoscitivo sugli interventi multiobiettivo di trattamento delle acque di sfioro delle fognature in un'area del bacino del Lambro Seveso Olona, di riferimento e di esempio (*best practice*) anche per altre area del bacino stesso o per altri bacini del fiume Po, in linea con le strategie e i contenuti della DQA e altri documenti pianificatori programmatori europei di riferimento per la riduzione dell'inquinamento delle acque e la riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua.

Regione Lombardia

Nel PTUA della regione Lombardia, specificatamente per gli obiettivi di qualità dei laghi lombardi vengono stabiliti limiti più restrittivi agli scarichi degli impianti di depurazione rispetto a quelli di tabella 1 e 2 della Direttiva 91/271/CEE riportati all'Al. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 tabb. 1 e 2 (vedi Regolamento Regionale n.3 del 24 marzo 06). Inoltre, anche per il raggiungimento degli obiettivi sui corsi acqua superficiali vengono riportati nel regolamento citato dei limiti più restrittivi. Il PTUA prevede inoltre il riutilizzo delle acque reflue urbane in agricoltura, con priorità per gli impianti di trattamento specificatamente individuati. Per analizzare gli aspetti connessi a tale previsione, con DGR 22/4/2009, n. 9329 è stata approvata una sperimentazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo.

In data 24 febbraio 2009 è stato firmato da Regione Lombardia e dai rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli e dalle associazioni ambientaliste un documento che individua le linee per un equilibrato uso della risorsa acqua. L'iniziativa della stesura di un "PATTO



PER L'ACQUA - Programma di azione condiviso" Il principio prioritario di questo patto è che la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente connesso rappresenta il principale obiettivo di tutti, poiché l'acqua rappresenta un bene pubblico inalienabile, il cui uso, non può mai essere disgiunto dalle finalità di interesse generale. Secondariamente vale il principio di un'equa ripartizione della periodica disponibilità della risorsa idrica, orientando il sistema degli usi ad accettare parzializzazioni quantitative e/o qualitative che distribuiscano equamente anche i disagi e individuando misure di compensazione dei danni subiti.

Regione Emilia-Romagna

In Regione Emilia-Romagna sono previste le seguenti misure supplementari:

- installazione di dispositivi tecnologici di risparmio più "elementari";
- campagne di sensibilizzazione e informazione.

SETTORE ACQUEDOTTISTICO:

- programmi di ricerca perdite e contenimento dell'anzianità delle condotte;
- miglioramento del grado di interconnessione delle reti acquedottistiche e delle diverse fonti di approvvigionamento, incremento della capacità di compenso e riserva dei serbatoi;
- applicazione di tariffe commisurate al livello di consumo.

SETTORE INDUSTRIALE :

- incentivazioni, attraverso la riduzione dei canoni di concessione, all'adozione di politiche ambientali come la realizzazione di impianti atti al riuso e ricircolo della risorsa;
- analisi della fattibilità per la realizzazione e/o potenziamento di acquedotti industriali.

SETTORE IRRIGUO:

- riduzione delle perdite sulle reti di adduzione;
- riduzione dell'uso delle tecniche per scorrimento superficiale e infiltrazione laterale per gli areali delle province emiliane sottesi;
- realizzazione di "vasche" di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su i percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando ad esempio invasi di cava;
- impiego di reflui depurati;
- ripristino degli impianti di pompaggio inadeguati e maggiore e più razionale utilizzo delle acque prelevate da Po.

3.11. Misure adottate per la protezione delle acque marine costiere (punto 7.11 All. VII DQA)

Il riferimento nella DQA per tali misure è costituito dall'art. 11 paragrafo 6, il quale prevede che:

"Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione



delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso”.

Attuazione della misura in Italia

L'art. 91 comma 1 let. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua come area sensibile il delta del Po.

Il successivo art. 106 dispone che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 A.E., che scaricano in aree sensibili siano sottoposte ad un trattamento più spinto di quello secondario, a meno che non si dimostri che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale oppure per almeno il 75% per l'azoto totale. Il comma 3 impegna le regioni ad individuare, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al predetto trattamento.

Attuazione delle misure nel delta del Po

Nel **bacino del Po**, le misure in oggetto interessano le regioni nel cui territorio sono presenti zone marino-costiere.

Le “Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC)” della **Regione Emilia-Romagna**, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 645/2005, costituiscono linee di indirizzo per un approccio di sistema delle zone costiere al fine di riconoscere, analizzare e ricostruire in un quadro integrato e multisettoriale le diverse componenti del sistema costiero.

I principali profili tematici costituenti lo schema di riferimento per la GIZC sono: sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa, carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio; portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo; valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio; turismo; pesca ed acquacoltura; agricoltura; risorse energetiche; sistema insediativo ed infrastrutturale (servizi e mobilità).

Le norme del PTA della Regione Emilia-Romagna prevedono l'applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo e dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti, sostanzialmente all'intero territorio regionale. Prevedono inoltre la disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 km dalla costa.

Numerose misure individuate dalle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto** sono finalizzate a prevenire i fenomeni di eutrofizzazione delle acque marine. Si ricorda in particolare, l'individuazione delle aree sensibili (art. 12) ed i limiti di azoto e fosforo imposti agli scarichi di acque reflue recapitanti in aree sensibili (art. 25). Per quanto riguarda invece, l'azione di contenimento microbiologico delle acque costiere, il PTA impone l'attivazione della disinfezione obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 AE situati ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dalla costa (art. 23).

3.12. Misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento (art.11 comma 3 let. h) della DQA)

Per tale categoria di misure si rimanda alle misure previste per l'implementazione della Direttiva 91/676/CEE sui nitrati e della Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, descritte nei precedenti paragrafi.



4. Ambiti strategici e obiettivi specifici del Piano

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti **obiettivi generali** (ex art. 1 della DQA):

- a. *“impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”;*
- b. *“agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;*
- c. *“mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;*
- d. *“assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l’aumento”*
- e. *“contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.*

Nel PdG Po sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** fissati dalla DQA (art. 4) per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono in un distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee).

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell’efficacia dei programmi di misure (art. 11 della DQA), da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso il vincolo di raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, lo **stato ambientale di buono** per tutti i corpi idrici del distretto.

Anche per il Progetto di PdG Po 2015, in corso di elaborazione, sono stati mantenuti gli stessi **obiettivi specifici** di cui alla Figura 4-1, già fissati per il primo ciclo di pianificazione. Modifiche potranno essere apportate a seguito degli esiti della consultazione e partecipazione pubblica che terminerà a giugno 2015.



in atto o da mettere in atto a completamento delle misure di base per il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dal Piano.

A seguito dell'adozione del Piano, è stata avviata da subito la **Programmazione Operativa** per dare attuazione alle misure specifiche del Piano e prevista all'art. 2 dell'Allegato della delibera di adozione 1/10 del Comitato Istituzionale dell'Adb Po. I contenuti dell'attività sono riportati nell'Allegato 7.1 "La Programmazione Operativa per l'attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po" al presente documento.

La Programmazione Operativa, declinata nel *Programma Operativo di Distretto (POD)* e nei *Programmi Operativi Regionali (POR)*, ha consentito di approfondire i tempi e i modi di attuazione degli interventi, la stima dei costi del Piano di Gestione, complessivi a livello di distretto e di dettaglio a livello di sottobacino, e l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento.

Al fine di consentire una migliore definizione delle misure del Piano e delle possibili fonti di finanziamento, tutta la programmazione è stata strutturata sulla base dei seguenti **pilastrini di intervento**:

1. **DEPURAZIONE**: potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico;
2. **NITRATI e AGRICOLTURA**: protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR;
3. **BILANCIO IDRICO**: riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006);
4. **SERVIZI ECOSISTEMICI**: manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale).

Esiste poi una quinta linea di intervento che contiene le misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della GOVERNANCE del bacino.

La sintesi delle informazioni sulla Programmazione Operativa è riportata nel "Catalogo delle misure" (di cui al Cap. 5 dell'Allegato 7.1 al presente Elaborato), che integra e aggiorna l'allegato 7.10 all'elaborato 7 "Programma di misure" del PdGPo con le nuove informazioni disponibili a seguito dell'elaborazione dei Programmi Operativi..

Tabella 4.1 Informazioni contenute nel Catalogo delle misure

Critero	Classificazione	Note esplicative
Codice di identificazione misura	codice obiettivo specifico del PdG Po 2010	A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1
	numero che identifica il tema chiave	1-10
	codice scenario	a, b, c
	numero progressivo che identifica la misura	001-n
Titolo misura		Contiene il titolo della misura
Art. 11 della DQA	Misura di base - Mba	Le "misure di base" sono indicate all'art.11 paragrafo 3 a) della DQA; esse rappresentano i requisiti minimi del programma e sono per lo più derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti
	Altre Mba	Le "altre misure di base" si riferiscono alle misure indicate all'art.11 paragrafo 3 da b) a l) della DQA



	Misura supplementare - Msu	Le "misure supplementari" sono indicate all'art. 11 paragrafo 4 della DQA; esse rappresentano i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali
Codice Report POM per Msu	Numero progressivo da ITBSUPPLMEASURE01 a ITBSUPPLMEASURE197	Il codice riporta i contenuti del campo "SupplementaryAddMeasureCode" presente per le misure supplementari del PdG Po sia nella scheda D – WISE che nel Report POM. Alcune misure comprese tra ITBSUPPLMEASURE01 e ITBSUPPLMEASURE197 non sono presenti in quanto eliminate dal Catalogo misure (vedi Tabella 6-2 per le motivazioni).
Autorità responsabile dell'attuazione		Indica quale Autorità è responsabile per l'adozione e/o l'attuazione della misura
Stato di attuazione della misura al 31/12/2012	Categorie utilizzabili: - OG (in corso) - COM (completate) - NS (non avviate)	Contiene lo stato dell'attuazione previsto al dicembre 2012 per per le "misure supplementari"
Stato di attuazione della misura al 31/12/2013	Categorie utilizzabili: - OG (in corso) - COM (completate) - NS (non avviate)	Contiene lo stato dell'attuazione previsto al dicembre 2013 per le "misure di base", le "altre misure di base" e per le "misure supplementari"
Integrazione con la Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici	x	La presenza del simbolo x indica l'integrazione tra le misure de PdG Po e la Strategia Nazionale per i Cambiamenti Climatici
Pilastro/Tema trasversale	DEPURAZIONE (Pilastro)	Potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico
	NITRATI e AGRICOLTURA (Pilastro)	Protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR
	BILANCIO IDRICO (Pilastro)	Riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006)
	SERVIZI ECOSISTEMICI (Pilastro)	Manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale)
	GOVERNANCE DI BACINO (Tema trasversale)	Misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della governance del bacino
Costo totale		Contiene la stima del costo totale in Euro delle misure presenti nei Programmi Operativi Regionali e nel Programma Operativo di Distretto per il periodo 2009 - 2015
Fonte di finanziamento	Categorie utilizzabili: - finanziamento pubblico; - tariffe; - altro.	Indica la fonte di finanziamento della misura.
% Copertura finanziaria		Indica la % di copertura finanziaria di ciascuna misura
Presenza in POD e POR		Indica in quali documenti della Programmazione Operativa (POR e POD) è presente la misura



L'insieme dei Programmi Operativi è in grado di rappresentare, con un buon grado di approssimazione, il quadro economico finanziario complessivo a supporto del Piano di Gestione per il periodo 2009-2015, fornisce una sintesi importante per comprendere quanto è già stato fatto dalle Regioni del distretto per la gestione e la tutela delle risorse idriche e permette di individuare dove occorra intervenire per rendere più efficace il PdG Po (Figura 4-2).




Figura 4-2 Costi delle misure per Pilastro e indicazione del livello di copertura finanziaria – periodo 2009-2015

A livello di distretto il fabbisogno complessivo del PdG Po al 2015 ammonta a circa 5,4 miliardi di euro e la copertura del Piano è pari a circa il 75% del fabbisogno complessivo.

Dall'analisi più di dettaglio di quanto riportato in Figura 4-2 si evince che per i primi tre pilastri le misure necessarie sono già programmate (circa il 97% del fabbisogno complessivo) a dimostrazione che l'entità dello sforzo complessivamente prodotto dal sistema per l'attuazione delle politiche comunitarie precedenti all'introduzione della DQA è stato significativo.

Esiste ancora un deficit di azione considerevole sul tema del risparmio e della conservazione quantitativa della risorsa, anche se è indubbio che questi ambiti di intervento richiedono efficaci azioni regolative e di governance, sia a livello istituzionale sia con i portatori di interesse.

Per quanto riguarda il pilastro NITRATI E AGRICOLTURA è importante sottolineare che tale pilastro contiene in prevalenza misure finanziate dai PSR e quindi non è da escludere un fabbisogno ulteriore e non ancora quantificato, anche in funzione degli esiti dei monitoraggi ambientali.

Il pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI racchiude i maggiori aspetti di novità per l'attuazione della DQA ed è quello attualmente meno coperto (solo il 27% circa di copertura al 2015). In termini di interventi, parte delle misure di recupero morfologico dei corsi d'acqua sono già realizzabili indirizzando opportunamente gli interventi pianificati e/o programmati per la difesa del suolo e per la manutenzione del territorio.

Per l'attuazione piena del PdG Po gli sforzi maggiori in termini di programmazione e individuazione di strumenti per la copertura finanziaria delle misure dovranno quindi concentrarsi prioritariamente su questo tema. L'implementazione dei servizi ecosistemici rappresenta di fatto l'investimento necessario per il recupero ed il mantenimento del capitale naturale del distretto idrografico.

Circa il fabbisogno privo di copertura finanziaria, anche a risorse invariate, esiste una quota consistente di misure già attivabili attraverso Piani/Programmi esistenti e finanziati anche con fondi comunitari (Figura 4-3). A tal proposito si citano anche i recentissimi e importanti indirizzi nazionali forniti nella L. 164/2014.



FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL PIANO al 2015				
PILASTRI	Principali fonti di finanziamento ATTIVE		Ulteriori fonti di finanziamento ATTIVABILI	
Depurazione	Piani Tutela Acque	Tariffe Servizio Idrico Integrato		
Nitrati e Agricoltura	Programmi Sviluppo Rurale PAC			
Bilanci idrici	Piani Tutela Acque	Piano Irrigazione nazionale	Contribuzioni per l'irrigazione e per la bonifica	Programmi Sviluppo Rurale
Servizi Ecosistemici	Contribuzioni Demanio	Fiscaltà Generale	sovracostoni bacini idroelettrici montani BIM	Sovracostoni ambientali Programmi Sviluppo Rurale PAC
Governance di bacino	Fiscaltà Generale		Sovracostoni ambientali	

Figura 4-3 Rappresentazione schematica delle fonti di finanziamento per la copertura dei costi delle misure del PdG Po 2010

Un'azione di governance ad alto valore strategico consiste proprio nell'attivare un percorso di confronto e riorientamento degli stessi P/P in vista dei nuovi cicli di programmazione nazionali e regionali (basti citare a titolo di esempio PAC e Programmi di Sviluppo Rurale, Programmi per la Difesa del suolo e la manutenzione del territorio, piani irrigui, programmi per la educazione ambientale, ...).

Per il reperimento delle ulteriori risorse non copribili con altre fonti, la DQA rimanda all'applicazione del "principio chi inquina paga" e del "principio del recupero dei costi", che di fatto non hanno ancora trovato una piena attuazione in Italia. A tale riguardo si evidenzia che l'applicazione di tali principi rientra tra i requisiti della condizionalità *ex-ante* prevista per l'assegnazione dei fondi della prossima programmazione comunitaria 2014 – 2020.

4.2. Novità e criticità per il riesame del Piano

Riprendendo quanto già indicato nella Valutazione Globale, in questo capitolo si elencano i sostanziali elementi di cambiamento, emersi dopo l'approvazione del PdG Po 2010 e che, ad oggi, stanno guidando il riesame e aggiornamento del PdG Po.

4.2.1. Nuove priorità segnalate dalla Commissione europea

La Commissione Europea, attraverso il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Blueprint)" e altri documenti tematici sui cambiamenti climatici e sulla scarsità e siccità, pubblicati a novembre 2012, ha indicato i limiti dei primi Piani di Gestione e ha definito chiaramente le questioni che dovranno essere affrontate in sede di riesame e aggiornamento dei prossimi Piani per rendere più



efficace il secondo ciclo di programmazione ai sensi della DQA. Tali raccomandazioni sono riportate nel box seguente.

Raccomandazioni europee allo Stato Italia per superare le criticità individuate nel I ciclo di programmazione 2009-2015

1. *Occorre completare la transizione delle autorità di distretto idrografico da sistema provvisorio a sistema permanente e garantire che tali autorità si occupino dell'intero territorio che ricade nel distretto idrografico di competenza.*
2. *E' necessario assicurare un coordinamento efficace dei metodi tra le regioni a livello di distretto idrografico, al fine di realizzare la gestione delle acque a livello di bacino idrografico anziché in base ai confini amministrativi.*
3. *Il monitoraggio è un elemento importante della pianificazione di bacino e incide sulla qualità e sull'efficacia delle fasi successive. È necessario colmare le attuali lacune nel monitoraggio degli elementi di qualità biologica, degli elementi di qualità di sostegno e delle sostanze prioritarie.*
4. *Occorre tenere adeguatamente conto degli aspetti quantitativi concernenti le acque superficiali e sotterranee durante le fasi di monitoraggio e di valutazione.*
5. *E' necessario garantire una maggiore trasparenza nell'individuazione degli inquinanti specifici nei bacini idrografici, fornendo chiare informazioni sul modo in cui gli inquinanti sono stati selezionati, come e dove sono stati controllati e, in presenza di superamenti, in che modo sono stati presi in considerazione nella valutazione dello stato ecologico. È importante adottare un approccio ambizioso nella lotta all'inquinamento chimico e introdurre misure adeguate.*
6. *Occorre indicare chiaramente nei piani di gestione quali sostanze prioritarie sono state misurate, dove e in quale matrice, ed estendere il monitoraggio ove necessario per consentire la valutazione dello stato chimico di tutti i corpi idrici. La valutazione si deve basare sugli standard di qualità ambientale previsti dalla direttiva in materia, compresi gli standard di qualità ambientale per il biota per il mercurio, l'esaclorobenzene e l'esaclorobutadiene, a meno che non siano stati definiti standard di qualità ambientale alternativi che offrano lo stesso livello di protezione. Nel prossimo piano di gestione si dovrà anche tenere conto del monitoraggio delle tendenze nei sedimenti o nel biota almeno per le sostanze specificate all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sugli standard di qualità ambientale.*
7. *La percentuale elevata di corpi idrici che hanno uno stato non noto impedisce una pianificazione efficace e la possibilità di comparazione con altri Stati membri. Si devono utilizzare metodi di valutazione conformi alla direttiva quadro sulle acque, tenendo conto del lavoro sull'intercalibrazione*
8. *Qualora sussista un alto grado di incertezza nella caratterizzazione dei distretti idrografici, nell'individuazione delle pressioni e nella valutazione dello stato, occorre porvi rimedio nell'ambito del ciclo attuale, al fine di assicurare che si possano introdurre misure adeguate prima del prossimo ciclo*
9. *La designazione dei corpi idrici fortemente modificati deve essere conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3. La valutazione delle conseguenze negative rilevanti sul loro impiego o sull'ambiente e la mancanza di soluzioni notevolmente migliori sul piano ambientale dovrebbero essere menzionate espressamente nei piani di gestione. Ciò è necessario per garantire la trasparenza del processo di designazione*
10. *L'assenza di obiettivi in alcuni distretti idrografici è problematica e dovrebbe essere affrontata.*
11. *L'applicazione delle esenzioni deve essere più trasparente e i motivi delle esenzioni devono essere chiaramente descritti nei piani.*
12. *Non è chiaro se i piani di gestione dei bacini idrografici prevedano nuove modifiche fisiche. In caso affermativo, il ricorso alle esenzioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dovrà basarsi sulla valutazione completa di tutte le fasi, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, in particolare occorre valutare se il progetto sia di prioritario interesse pubblico, se i vantaggi per la società siano superiori al deterioramento dell'ambiente e se esistano alternative che rappresentino una soluzione migliore sul piano ambientale. Inoltre, tali progetti possono essere realizzati soltanto se viene fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico. Tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, nei singoli progetti devono essere incluse e motivate nei piani di gestione sin dalle prime fasi di pianificazione del progetto*
13. *Il programma di misure deve contenere informazioni significative riguardo all'ambito di applicazione, al calendario e al finanziamento degli interventi, affinché le modalità di realizzazione degli obiettivi siano chiare e le ambizioni del programma di misure siano trasparenti. Tutte le informazioni pertinenti sulle misure di base e supplementari devono essere incluse nella sintesi del programma per garantire la trasparenza degli interventi previsti per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti nella direttiva quadro sulle acque.*
14. *Molte misure previste dai programmi di misure derivano da altri piani esistenti e non sono forniti chiari collegamenti tra le misure stesse e la valutazione dello stato. Per risolvere questo problema, si devono colmare le lacune nelle fasi propedeutiche alla definizione del programma di misure, quali il monitoraggio e la classificazione dello stato. Ciò è importante al fine di realizzare gli interventi necessari per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.*
15. *L'agricoltura esercita una pressione significativa sulle risorse idriche nella maggior parte dei distretti idrografici italiani, a causa dell'inquinamento da fonti puntuali e diffuse prodotto dall'allevamento di bestiame, nonché delle estrazioni, delle pressioni idromorfologiche e dell'inquinamento da fonti diffuse per le colture. Ciò dovrebbe tradursi in una chiara strategia che definisca le misure di base/obbligatorie cui tutti gli agricoltori devono conformarsi e le misure supplementari che possono essere finanziate. Tale strategia andrebbe messa a punto con la comunità degli agricoltori al fine di garantire la realizzabilità tecnica e l'accettazione. È necessaria una base di riferimento molto chiara, in modo che ogni agricoltore conosca le regole e la strategia possa essere adeguatamente divulgata e applicata, e le autorità responsabili dei fondi PAC possano definire programmi di sviluppo rurale e requisiti di condizionalità per le acque.*



16. Il recupero dei costi deve riguardare una grande varietà di servizi idrici, tra cui l'arginamento, l'estrazione, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione di acque superficiali, e la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, anche quando sono prestati in modalità "self-service", per esempio l'estrazione diretta da parte degli agricoltori. Il recupero dei costi deve essere presentato in modo trasparente per tutti i settori di impiego rilevanti, e deve comprendere i costi ambientali e relativi alle risorse. Si devono inoltre fornire informazioni sulla funzione incentivante della tariffazione dell'acqua per tutti i servizi idrici, allo scopo di garantire un utilizzo efficiente delle risorse. I piani di gestione devono contenere informazioni sul modo in cui è stato preso in considerazione il principio "chi inquina paga".
17. Per poter funzionare come documento quadro per la gestione delle acque, è importante che il programma di misure comprenda tutte le misure supplementari necessarie per il conseguimento di obiettivi supplementari nelle aree protette.

Le raccomandazioni fornite sono state successivamente oggetto di discussione e approfondimento in sede di Incontro bilaterale Commissione Europea – Italia avvenuto il 24 settembre 2013. Il confronto ha portato alla declinazione di impegni precisi e puntuali che l'Italia ha assunto per il secondo ciclo di pianificazione DQA, in particolare per quanto riguarda il settore agricoltura per cui è stato fornito un *Piano di azione per le misure dei prossimi PdG*. Non mantenere questi impegni può comportare il rischio di sanzioni per inadempienze e la sospensione dei Fondi comunitari 2014-2020.

Nel distretto idrografico del fiume Po, il sistema Adb - Regioni aveva già intrapreso iniziative per migliorare il processo di implementazione della DQA, attività che poi si sono allineate alle richieste europee e hanno prodotto l'**Atto di indirizzo per la predisposizione del secondo ciclo di pianificazione idrica distrettuale e il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e gli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/CE** (di seguito Atto di indirizzo distrettuale), approvato in sede di Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013.

L'Atto di indirizzo distrettuale rappresenta il prodotto finale di un intenso lavoro di cooperazione e collaborazione con tutte le Regioni del Distretto e declina, per le *10 questioni di rilevanza distrettuale* individuate, le soluzioni che si intendono perseguire in modo coordinato e per garantire la piena attuazione e il raggiungimento degli obiettivi della DQA. Esso, inoltre, fornisce gli elementi che saranno portati alla discussione nei tavoli della partecipazione attiva che saranno organizzati a livello distrettuale e regionale in concomitanza con il periodo di consultazione pubblica.

Tabella 4.2 Elenco delle 10 questioni di rilevanza distrettuale per il distretto idrografico del fiume Po, di cui all'Atto di indirizzo

Questioni AMBIENTALI	
1.	Eutrofizzazione delle acque superficiali per le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto e fosforo) di origine civile e agro-zootecnica
2.	Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione
3.	Carenza idrica e siccità, legata ad un eccessivo utilizzo delle risorse di acqua dolce esistenti e in relazione a fenomeni globali come i cambiamenti climatici e la crescita demografica
4.	Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua, in funzione di esigenze di utilizzo delle acque e/o di urbanizzazione degli ambiti di pertinenza fluviale
5.	Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
Questioni TECNICO-ISTITUZIONALI	
6.	Monitoraggio e controllo, ambientale e di efficacia
7.	Integrazione delle pianificazioni che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi della DQA e delle programmazioni operative
8.	Integrazione e rafforzamento della cooperazione istituzionale - sia verticale ed orizzontale - e della formazione e della partecipazione a livello distrettuale (Rafforzamento della governance di distretto)
9.	Integrazione della conoscenza e delle informazioni, anche attraverso la condivisione dei criteri per la raccolta delle informazioni utili a scala regionale e di distretto (Integrazione delle conoscenze di livello distrettuale)
10.	Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei Piani e dei Programmi



4.2.2. Quadro conoscitivo delle caratteristiche del distretto e nuovi metodi di analisi

Il riesame e l'aggiornamento del PdG Po si devono basare sull'analisi delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche del distretto idrografico e delle variazioni intercorse tra il ciclo di programmazione in corso e quello precedente, ai sensi dell'art. 5 della DQA. Tale analisi deve essere strutturata nelle seguenti tre parti:

- Analisi delle caratteristiche del distretto
- Esame delle pressioni e degli impatti delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee
- Analisi economica dell'utilizzo idrico.

Per il distretto idrografico del fiume Po, per tutte le 3 parti sono state elaborate delle proposte metodologiche basate sull'approccio concettuale del modello DPSIR e per guidare tutte le Regioni e le ARPA del distretto nelle analisi da condurre.

Per alcune parti, l'assenza di riferimenti nazionali consolidati ha comportato **complesse e lunghe attività di coordinamento e di definizione di metodi comuni** per garantire una ricostruzione di un quadro conoscitivo omogeneo di livello distrettuale per tutti i corpi idrici/sottobacini del distretto, obiettivo ritenuto di importanza strategica anche per l'applicazione dell'art.9 della DQA secondo principi di trasparenza ed equità. Inoltre, le proposte sviluppate hanno tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea e dal WFD Reporting.

Tale analisi doveva concludersi entro dicembre 2013 e, invece, ha subito dei ritardi per le difficoltà incontrate ad aggiornare e reperire i dati necessari; potrà concludersi per tutte e tre le parti solo in tempi utili per l'adozione del Piano 2015.

Tutte le attività in corso sono, infatti, effettuate solo con le risorse e le competenze interne e disponibili presso Adb Po, Regioni ed ARPA del distretto. Le difficoltà maggiori incontrate dai soggetti che stanno operando riguardano il reperimento delle informazioni di dettaglio a livello di corpo idrico sulle pressioni, in particolare per quelle idromorfologiche e i prelievi.

L'aggiornamento dei dati conoscitivi sui determinanti del distretto di cui alla Tabella 4.3, che si pensava di ottenere attraverso la collaborazione attiva di altri Enti (ISTAT, INEA, ecc.), ad oggi, in assenza di risorse specialistiche e finanziarie dedicate, è stato sviluppato solo parzialmente (si veda Allegato 6.1 all'Elaborato 6.)

Tabella 4.3 Attività DETERMINANTI distinte in base alla tipologia di acque su cui possono esercitare delle pressioni e impatti significativi.

Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino-costiere)	Acque sotterranee
Sviluppo urbano (comparto civile)	Sviluppo urbano (comparto civile)
Turismo e usi ricreativi	Turismo e usi ricreativi
Agricoltura e silvicoltura	Agricoltura e silvicoltura
Industria	Industria
Produzione idroelettrica	Produzione idroelettrica
Produzione altra energia (termoelettrica, da biomassa, da fonte rinnovabile)	Produzione energia (termoelettrica, da biomassa, da fonte rinnovabile)
Trasporti (infrastrutture varie)	
Acquacoltura e pesca	
Navigazione interna	



Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino-costiere)	Acque sotterranee
Difesa dalle alluvioni	
Cambiamenti climatici (megatendenze globali)	Cambiamenti climatici (megatendenze globali)
Trend socio-economici (megatendenze globali)	Trend socio-economici (megatendenze globali)

Anche l'aggiornamento e la revisione dell'analisi economica degli usi potrà essere completata, in funzione delle risorse limitate attive, entro dicembre 2015 e con i dati in corso di raccolta da parte delle Regioni. Per questa attività le recenti linee guida nazionali - fornite dal MATTM a luglio 2014 e non ancora approvate - richiedono la ricognizione e l'analisi di dati specifici. Nel Progetto di Piano verrà solamente descritta la metodologia di analisi che sarà utilizzata e che è stata costruita e condivisa con tutte le Regioni del distretto.

I risultati delle analisi delle pressioni e degli impatti significativi tuttora in corso, integrati e valutati attraverso la lettura degli esiti del monitoraggio dello stato dei corpi idrici del distretto forniranno il nuovo quadro conoscitivo di riferimento per la revisione degli obiettivi ambientali, l'analisi del rischio di non raggiungimento degli obiettivi al 2015 (fissati nel PdG Po 2010) e per il nuovo Piano al 2021 e al 2027.

Una criticità che si segnala riguarda gli approfondimenti sugli impatti significativi. Se l'analisi delle pressioni significative a livello di corpo idrico sarà decisamente più coerente con quanto richiesto dalla DQA e dalle raccomandazioni della CE, nel Progetto di Piano si fornisce solo una descrizione indicativa di quelli che si ritengono significativi, senza però procedere con approfondimenti di maggiore dettaglio che dovrebbero essere condotti attraverso analisi specifiche che ad oggi non sono disponibili, ma che lo saranno per dicembre 2015.

Riepilogando, ad oggi, si ritiene che le principali differenze rispetto al quadro conoscitivo fornito nel PdG Po 2010, siano:

- per la prima volta è fornito per tutto il distretto un quadro sullo **stato ecologico e stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali e sullo stato quantitativo e stato chimico delle acque sotterranee** ai sensi della DQA e nel rispetto di quanto previsto dal TUA;
- **l'analisi delle pressioni significative è fornita a livello di corpo idrico** sulla base della metodologia condivisa con le Regioni del distretto e in corso di validazione sulla base dei dati disponibili e del confronto con lo stato aggiornato dei corpi idrici;
- a supporto delle analisi degli impatti e dello stato dei corpi idrici, per il distretto idrografico del fiume Po, sono disponibili i **dati del primo inventario delle sostanze prioritarie rilevanti** ai sensi dell'art. 78 ter del TUA.
- **conoscenze più robuste sui corpi idrici che sono a rischio** di non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati e/o per evitare eventuali deterioramenti degli altri non ritenuti a rischio perché già classificati in stato di buono ma comunque sottoposti a determinate pressioni;
- **caratterizzazione esaustiva dei corpi idrici artificiali e revisione della designazione dei corpi idrici altamente modificati** sulla base dei criteri omogenei nazionali di cui al Decreto 156/2013., emanato successivamente all'approvazione del PdG Po 2010;
- gli obiettivi generali e specifici e le tipologie di misure del nuovo PdG Po rimarranno sostanzialmente invariate rispetto al PdG Po 2010, già approvato. Non si prevede ad oggi la necessità di nuove tipologie di interventi, ma solo una **migliore territorializzazione** di quelli già inseriti nel PdG Po 2010 a livello di corpo idrico, tenendo conto dell'aggiornamento delle pressioni e degli impatti significativi e di quanto indicato nel WFD Reporting per le 25 Tipologie chiave di misure (si veda di seguito Capitolo 5)



- valutazioni specifiche a livello di corpo idrico in merito all'utilizzo delle **proroghe/deroghe/esenzioni** possibili ai sensi dei commi 4,5,7 dell'art. 4 della DQA.

Per le scelte di Piano in merito alle esenzioni (applicazione art.4, comma 7 per futuri interventi che possono comportare alterazioni idromorfologiche) e alla designazione dei corpi idrici altamente modificati (dove esistono già pressioni idromorfologiche) si segnala la criticità legata alla mancanza di conoscenze adeguate per valutare scenari alternativi e per optare su soluzioni che tengano conto di valutazioni complesse dei costi-sproporzionati e dei rapporti costi-benefici e costi-efficacia delle misure. Operando solo con le risorse disponibili presso Adb Po e le Regioni è possibile indicare dove occorre fornire l'analisi di questi strumenti di valutazione, senza avere possibilità concrete di sviluppare queste importanti scelte di piano con analisi più approfondite e specialistiche.

Il quadro conoscitivo aggiornato deve consentire di risolvere le questioni ambientali di rilevanza distrettuale sulla base delle relazioni schematizzate attraverso il modello DPSIR, di cui alla Figura 4-4.




Figura 4-4 Schemi di sintesi per ciascuna questione ambientale del distretto idrografico del fiume Po basati sul modello DPSIR



4.2.3. Nuovi riferimenti metodologici per l'art. 9 della DQA

Il pieno recepimento dell'art. 9 della DQA, che regola il principio di recupero dei costi finanziari/ambientali, a livello di normativa nazionale non è ancora avvenuto. Si ritiene che il ritardo sia principalmente imputabile ai complessi e diversi elementi innovativi che sono necessari introdurre per la piena attuazione di quanto previsto a livello comunitario.

Tuttavia il pieno successo della DQA ai fini del raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze di tutela delle risorse idriche e le esigenze socio-economiche dipende in modo prioritario anche dall'efficacia degli strumenti economici che saranno cogenti.

A livello nazionale, il dibattito sulle modalità di recepimento di questo articolo è stato ampio e prolungato e ha richiesto anche una revisione culturale e metodologica dell'analisi dei problemi che si pongono nel sistema della gestione delle risorse idriche e nelle sue diverse componenti interagenti, dal monitoraggio alla pianificazione/attuazione delle misure e infine al controllo dell'efficacia delle azioni, ecc.

Un passo in avanti, decisamente importante, è rappresentato dalle **Linee guida prodotte dal MATTM**, la cui approvazione è prevista a breve in quanto l'attuazione dell'art. 9 della DQA rappresenta un criterio della condizionalità *ex-ante* per l'utilizzo dei Fondi comunitari 2014-2020.

I contenuti di queste linee guida, che per la realtà nazionale possono essere definiti innovativi, introducono un nuovo linguaggio e un nuovo approccio e, attraverso la definizione di alcuni concetti-chiave (utilizzi, usi, servizi idrici, costi ambientali, costi della risorsa, costi finanziari, ecc.), forniscono i metodi per l'accertamento delle diverse tipologie di costo da analizzare e degli strumenti di contabilizzazione per l'utilizzo della risorsa e di compensazione per il recupero dei costi (prezzi, strumenti fiscali, obblighi).

L'attuazione di quanto previsto prevede l'impiego di un sistema di dati distribuiti nei diversi settori di impiego della risorsa idrica, di non facile reperibilità e la cui lettura richiede competenze specialistiche economico-finanziarie, non sempre presenti tra i Soggetti attivi nel processo di riesame e aggiornamento del Piano.

Infine, l'**Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)** ha sottoposto a consultazione il documento per l'**"Individuazione e l'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel Metodo Tariffario Idrico"**, un altro importante riferimento che almeno per il servizio idrico integrato andrà a colmare le inadempienze nazionali per il pieno recepimento dell'art. 9 della DQA.

4.2.4. Maggiore coordinamento e integrazione con la programmazione europea 2014-2020 e altre pianificazioni distrettuali

L'attuazione della DQA costituisce per le risorse idriche uno dei traguardi allineati con la strategia *Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* e, di conseguenza, anche con tutta la **programmazione europea 2014-2020**, con particolare riferimento agli investimenti dei cinque fondi delle politiche di coesione, agricola e di sviluppo rurale e marittima (*Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, Fondo sociale europeo - FSE, Fondo di coesione - FC, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP*).

Tra i fronti di azione individuati dall'Unione Europea per promuovere un modello di sviluppo più efficiente, più verde e più competitivo, vi sono in particolare, *l'aumento della resistenza delle nostre economie ai rischi climatici, la promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse ambientali e il contrasto alla perdita di biodiversità*.

Rispetto alle precedenti programmazioni, sono state introdotte importanti novità che riguardano una serie di nuove condizioni, un'attenzione maggiore alla misurazione dei risultati e una serie di nuove norme comuni per tutti i fondi comunitari, allo scopo di semplificarne l'utilizzo e di perseguire quindi una spesa più efficace.



In particolare, ai fini dell'integrazione degli obiettivi delle politiche di coesione con quelli della politica delle acque perseguita con la DQA, l'erogazione dei fondi strutturali agli Stati Membri sarà condizionata al soddisfacimento dei seguenti requisiti *ex ante*:

- recepimento di tutte le direttive europee relative al settore risorse idriche, per poter utilizzare i fondi strutturali in attuazione di progetti nello stesso settore;
- avvio da parte dello Stato Membro delle politiche di recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'art. 9 della DQA;
- adozione di un Piano di Gestione di distretto conforme dell'art. 13 della DQA nel distretto in cui avranno luogo gli investimenti.

Per il distretto padano, il rispetto di questi criteri è formalmente soddisfatto. Sussiste però la necessità che la Commissione provveda alla verifica dell'adeguatezza dei Piani di gestione approvati rispetto ai requisiti richiesti dalla DQA. Ciò richiede che la conoscenza relativa allo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, agli aspetti quantitativi della risorsa e alle pressioni sia adeguata, affinché le misure del Piano siano efficaci.

La criticità maggiore si rileva per la piena conformità all'art. 9 della DQA, che come sopra spiegato si auspica venga a breve risolta a partire dall'approvazione delle Linee Guida citate.

Altro elemento innovativo per tutta la programmazione europea 2014-2020 è l'**Accordo di partenariato** che anche l'Italia ha elaborato al fine di stabilire la strategia, i risultati attesi, le priorità ed i metodi di intervento e di impiego dei fondi comunitari nel rispetto delle regole comuni fissate dalla UE. L'Accordo finale per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea nel mese di settembre 2014.

Nel rispetto delle condizionalità previste dal regolamento europeo, nell'Accordo di partenariato sono presenti obiettivi tematici che si integrano pienamente con le attività proprie della pianificazione di bacino e con le finalità del PdG Po.

Gli obiettivi 5 (Clima e rischi ambientali (Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi) e 6 (Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse) si integrano pienamente con le finalità di livello distrettuale dei seguenti Piani:

- Piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Po (PdG Po);
- Piano di Gestione del Rischio alluvioni, che deriva dalla Direttiva 2007/60/CE e in corso di elaborazione. Al momento è vigente il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 24.5.2001;
- Piano di Bilancio Idrico (PBI), che è una misura di attuazione del PdG Po, in corso di elaborazione.

Per il livello distrettuale, l'integrazione tra questi Piani, oltre ad essere auspicabile ai fini della loro efficacia, diventa anche una necessità per non perdere opportunità che possono derivare dall'utilizzo sinergico dei fondi comunitari 2014-2020 indicati e dal soddisfacimento degli impegni assunti dall'Italia in sede di Accordo di partenariato per garantire la conformità alle condizionalità previste.

Per il valore assunto nelle politiche comunitarie e le evidenze di questi ultimi decenni, i **cambiamenti climatici** rappresentano un altro dei temi importanti per le scelte e le priorità dei Piani suddetti. A livello nazionale è in corso di approvazione la *Strategia nazionale per i cambiamenti climatici* (SNACC) che fornisce indicazioni importanti in merito alle necessità e alle strategie da adottare per operare in particolare attraverso azioni di adattamento e le misure indicate come "no regret" o "win-win".



4.2.5. Piani di Tutela delle Acque regionali

Come già evidenziato in Italia l'attuazione della DQA prevede anche un livello di pianificazione regionale attraverso i Piani di Tutela delle acque e il loro successivo riesame e aggiornamento.

Nel distretto padano l'adozione del PdG Po 2010 è avvenuta quando tutte le Regioni del distretto avevano già approvato o erano in corso di fare approvare i loro Piani di Tutela elaborati principalmente sulla base del D.Lgs. 152/99, successivamente abrogato con il TUA.

Ad oggi, riprendendo quanto già segnalato, la Regione Liguria e la Provincia Autonoma di Trento hanno in corso di aggiornamento i loro PTA, altre lo faranno successivamente all'adozione del PdG Po 2015.



5. Tipologie chiave di misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano

Il riesame e aggiornamento del PdG Po e del Programma di misure terrà conto dei sostanziali elementi di cambiamento emersi dopo l'approvazione del PdG Po 2010 sinteticamente descritti sopra e utilizzerà come riferimento, da un punto di vista operativo, il documento "WFD Reporting Guidance 2016". Tale documento fornisce le indicazioni di quanto sarà necessario inserire nel secondo Piano di Gestione e dei contenuti e delle modalità con cui saranno valutati in modo omogeneo tutti gli Stati Membri rispetto alla coerenza con quanto prescritto dalla DQA e i miglioramenti rispetto al precedente ciclo di pianificazione 2009-2015.

In particolare si segnala che per il riesame delle misure del Progetto di Piano sono assunte come riferimento le **25 Tipologie chiave di misure** di cui al Reporting (Key Types of Measures – di seguito **KTM**), ed elencate nella Figura 5-1. In via preliminare le KTM sono state assegnate a ogni corpo idrico per cui sono stati definiti degli impatti significativi, si rimanda all'Elaborato 12 e al database in esso contenuto per le informazioni di dettaglio.



N° KTM	Misure chiave di cui al WFD Reporting 2016	Questioni ambientali e tecnico-istituzionali di cui alla Valutazione Globale Provvisoria e all'ATTO di INDIRIZZO del distretto idrografico del fiume Po
KTM.1	<i>Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue</i>	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.2	<i>Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola</i>	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.3	<i>Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura.</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.4	<i>Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo).</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.5	<i>Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe).</i>	Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.6	<i>Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)</i>	Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.7	<i>Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica</i>	Q.3 Carezza idrica e siccità Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.8	<i>Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico</i>	Q.3 Carezza idrica e siccità
KTM.9	<i>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico)</i>	Q.10 Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei P/P
KTM.10	<i>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale)</i>	Q.10 Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei P/P
KTM.11	<i>Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)</i>	Q.10 Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei P/P
KTM.12	<i>Servizi di consulenza per l'agricoltura</i>	Q.7 Integrazione delle pianificazioni Q.8 Integrazione e rafforzamento della cooperazione istituzionale e della formazione e della partecipazione pubblica
KTM.13	<i>Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.14	<i>Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza</i>	Q.9 Integrazione della conoscenza e delle informazioni



N° KTM	Misure chiave di cui al WFD Reporting 2016	Questioni ambientali e tecnico-istituzionali di cui alla Valutazione Globale Provvisoria e all'ATTO di INDIRIZZO del distretto idrografico del fiume Po
KTM.15	<i>Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.16	<i>Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)</i>	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.17	<i>Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli</i>	Q1 Eutrofizzazione e nitrati nelle acque Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua
KTM.18	<i>Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte</i>	Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.19	<i>Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi degli usi ricreativi, tra cui la pesca</i>	Q5. Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.20	<i>Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali</i>	Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.21	<i>Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
KTM.22	<i>Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da silvicoltura</i>	Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.23	<i>Misure per la ritenzione naturale delle acque</i>	Q.3 Carenza idrica e siccità Q.4 Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua Q.5 Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
KTM.24	<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i>	Q.3 Carenza idrica e siccità Q.7 Integrazioni delle pianificazioni
KTM.25	<i>Misure per contrastare l'acidificazione delle acque</i>	Q.2 Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee

Figura 5-1 Elenco delle Tipologie chiave di misure (KTM) di rilevanza europea per il Progetto di PdG Po 2015 e collegamenti con le questioni prioritarie del distretto idrografico del fiume Po



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Riesame e aggiornamento al 2015

Nella figura che segue si riporta una rappresentazione di sintesi di come è strutturato il percorso di riesame delle misure del PdG 2015 nel distretto idrografico del fiume Po.




Figura 5-2 Schema riepilogativo del percorso in atto per il riesame delle misure del PdG Po e dei documenti di riferimento

Successivamente e in tempi utili per l'adozione del Piano 2015, le Regioni del distretto definiranno le **misure individuali** per ciascuna KTM e per i corpi idrici che sono a rischio di raggiungimento dello stato buono al 2015 o di deterioramento per la presenza di pressioni ritenute significative. Il "WFD Reporting Guidance 2016" individua le informazioni minime da fornire per le misure individuali, di cui alla Figura 5-3.

Informazioni da fornire per le misure individuali
<ul style="list-style-type: none"> • Codice della misura • Nome della misura • Tipo di misura (base articolo 11(3) (a), base Articolo 11(3) (b-l), supplementari articolo 11.3(4)) • Categoria delle acque • Copertura geografica della misura (nazionale, bacino, sub-unità, corpo idrico) • Specificare se la misura era già presente nel primo Piano di Gestione, se è stata modificata, o se è nuova • Descrizione della misura, per esempio esperienza tratta dal primo Piano di Gestione (se rilevante), pressione affrontata, misura volontaria o obbligatoria • Contributo atteso per il raggiungimento degli obiettivi della DQA nel secondo e nel terzo ciclo di programmazione • Potenziali ostacoli al suo successo • Autorità competente responsabile per l'attuazione della misura • Partners responsabili nel supportare l'attuazione della misura quali ad esempio organizzazioni non governativa, agricoltori, industriali, enti locali..... • Costo e copertura finanziaria della misura • Fonte di finanziamento, per esempio fondi UE (strutturali, coesione, sviluppo rurale, pesca, LIFE o Ricerca e sviluppo) o fondi nazionali (entrate da tariffe idriche/canoni, fiscalità generale)

Figura 5-3 Informazioni da fornire per le misure individuali



Il WFD Reporting 2016 individua specifiche domande mirate relative alle misure di base di cui all'Articolo 11.3 paragrafi da b a l e ad alcuni aspetti ritenuti rilevanti da approfondire. Scopo delle domande mirate è quello di verificare se le misure di base previste dall' Articolo 11.3 paragrafi da b a l sono state pianificate nel secondo ciclo di pianificazione e qual è il contributo atteso per colmare la distanza rispetto al raggiungimento degli obiettivi nel secondo e terzo ciclo di pianificazione. I contenuti delle domande mirate relative alle misure di base sono riportati nella Figura 5-4.

Domande mirate relative alle misure di base	
<ul style="list-style-type: none"> • Per le misure di cui all'articolo 11.(3)d per la protezione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, includere nella descrizione della misura, se rilevante: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione • Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia • Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia • Per le misure di cui all'articolo 11.(3)e per il controllo dei prelievi di acqua dolce, includere nella descrizione della misura, se rilevante: <ul style="list-style-type: none"> • esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee • esistenza di un catasto per tutti gli invasi • descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie • obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori • esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori • esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto • descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati) • Per le misure di cui all'articolo 11.(3)g per il controllo degli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: <ul style="list-style-type: none"> • le procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc. • se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole • esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto • descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati) • Per le misure di cui all'articolo 11.(3)h per il controllo delle fonti diffuse che possono causare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: <ul style="list-style-type: none"> • controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati • controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi • controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti • controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica • Per le misure di cui all'articolo 11.(3)i per il controllo delle modificazioni idromorfologiche, includere nella descrizione della misura, se rilevante: <ul style="list-style-type: none"> • descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo • se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo • soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti 	

Figura 5-4 Domande mirate relative alle misure di base



I contenuti delle domande mirate relativi ad aspetti specifici sono riportati nella Figura 5-5.

Domande mirate relative ad aspetti specifici
<ul style="list-style-type: none"> • Come è stato valutato e preso in considerazione il tema dei cambiamenti climatici nel secondo Piano di Gestione e nel Programma di misure? • Quali aspetti ed impatti dei cambiamenti climatici sono stati presi in considerazione nella predisposizione del secondo Piano di Gestione e del Programma di misure? • La Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione richiede che il primo Piano di gestione sia effettuato in coordinamento con le revisioni del Piano di Gestione ai sensi della DQA. Come sono stati considerati gli obiettivi e i requisiti della Direttiva Alluvioni nel secondo Piano di Gestione e nel Programma di misure per la DQA? • Come il Programma di misure per il secondo ciclo di pianificazione ha contribuito a mitigare gli effetti di alluvioni e siccità? • Quali misure che contribuiscono contemporaneamente al raggiungimento degli obiettivi sia della DQA sia della Direttiva Alluvioni (misure win-win) sono state incluse nel Programma di misure? • Quali misure per la conservazione naturale delle risorse idriche e per le infrastrutture verdi sono state incluse nel Programma di misure? • Come è stata adattata la progettazione di misure strutturali nuove e esistenti (ad esempio opere per la difesa dalle alluvioni, invasi artificiali e barriere tidali) per tener conto degli obiettivi della DQA? • E' stato previsto l'uso di sistemi sostenibili di drenaggio, come la realizzazione di zone umide e di pavimentazioni permeabili, per ridurre gli allagamenti urbani e anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della DQA? • Fornire dettagli sull'applicazione dell'articolo 4(7) della DQA per nuovi progetti di difesa dalle alluvioni e infrastrutture in generale. • Coordinamento della partecipazione pubblica e della consultazione dei portatori di interesse durante la predisposizione del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione delle Alluvioni. • Nel Piano di Gestione delle Acque dovrebbe essere inclusa la necessità di predisporre un piano (sub piani) per la gestione della siccità e l'eventuale predisposizione. • Come sono state pianificate le misure finalizzate a migliorare l'uso efficiente dell'acqua, in particolare indicando la priorità rispetto a misure infrastrutturali alternative per aumentare l'offerta. • Se il riuso dell'acqua (per esempio dal trattamento delle acque reflue e da impianti industriali) è stato incluso nel Piano di Gestione delle Acque come misura di gestione delle risorse idriche, sia in termini di quantità di acqua riutilizzata sia di effetti attesi sui prelievi e se sono necessarie misure di gestione della domanda o misure infrastrutturali per l'offerta. • Come il secondo Piano di Gestione delle Acque/Programma di misure ha preso in considerazione le pertinenti misure pianificate per il primo programma di misure per la Direttiva Quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/EC).

Figura 5-5 Domande mirate relative ad aspetti specifici

5.1. Scenari di riferimento

Il PdG Po 2015 conterrà le misure che dovranno essere attuate nel periodo 2015-2021 allo scopo di migliorare lo stato di tutte le acque del distretto al più tardi entro il 2027. Diventa importante, anche se particolarmente complesso, saper valutare e predire gli effetti significativi che le azioni del Piano possono avere sull'ambiente e comprendere come l'ambiente possa evolvere e cambiare in futuro rispetto al periodo di riferimento e alle scadenze fissate dalla Direttiva 2000/60 CE.

Gli scenari di riferimento utilizzati per la stesura del Progetto di Piano, tenuto conto anche della pianificazione già vigente a livello del distretto padano e della legislazione nazionale già attuata in



recepimento alle principali normative comunitarie e non di interesse per i temi del PdG Po, sono i seguenti:

- **Scenario A:** questo scenario rappresenta l'evoluzione delle condizioni ambientali del distretto in funzione delle azioni che sono già in corso di realizzazione sia attraverso il PdG Po 2010 sia attraverso altri P/P oggetto di normativa obbligatoria e sinergica con la DQA. Si ritiene che questo scenario possa essere assunto come *Scenario 0* e che possa rappresentare lo scenario che potrebbe essere influenzato dai trend evidenziati nei capitoli precedenti in assenza del PdG Po 2015.
- **Scenario B:** questo scenario rappresenta la situazione che può generarsi dalle misure integrative di quelle dello scenario A, ritenute indispensabili per raggiungere gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE a seguito del riesame del PdG Po 2010 e delle raccomandazioni europee già descritte e che qualificano il Piano di Gestione 2015. Tali misure possono non essere obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure non essere inserite in Piani già approvati oppure essere una revisione critica delle misure contenute nello scenario A con una loro migliore territorializzazione.

5.2. Check climatico delle misure

I cambiamenti climatici sono tra le maggiori problematiche ambientali che si devono affrontare a livello globale e che già nel primo ciclo di pianificazione (PdG Po 2010) sono stati assunti come riferimenti importanti. Rappresentano questioni complesse e trasversali che incidono su tutte le attività umane e pertanto saranno oggetto di specifico approfondimento nel PdG Po 2015 al fine di garantire una loro maggiore integrazione nel processo di pianificazione.

A livello nazionale è in corso di approvazione la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC) che fornisce indicazioni importanti in merito alle necessità e alle strategie da adottare per operare in particolare attraverso azioni di adattamento e le misure indicate come "no regret" o "win-win".

Un primo livello di analisi è stato condotto per verificare l'integrazione delle misure riportate nel PdG Po 2010 con la SNACC, in particolare:

- nel "Catalogo delle misure" (di cui al Capitolo 5 dell'Allegato 7.1 al presente Elaborato) è indicata per singola misura del PdG Po 2010 l'integrazione con la SNACC;
- nella Figura 5-6 viene meglio dettagliata l'integrazione tra le misure del PdG Po 2010 e la SNACC, riportando anche il collegamento tra singole misure PdG Po 2010 e singole misure SNACC.

L'attività proseguirà nel corso del 2015 concentrandosi sulle misure individuali che verranno individuate a livello regionale.



Figura 5-6 Integrazione misure PdG Po 2010 e misure SNACC

KTM singole	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
3	Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura.	A.1-04-b085, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087	Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua;
6	Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale, (ad es: restauro fluviale, miglioramento delle aree ripariali, rimozione di argini, riconnessione dei fiumi alle loro pianure alluvionali, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, ecc.)	C.1-02-a015, C.2-02-a018, C.1-C.2-02-a019, C.2-02-a020, C.2-02-a020, C.1-02-a021, A.2-02-a024, B.3-02-a027, A.1-02-a028, B.3-02-a029, B.5-C.1-C.2-02-b013, B.1-B.5-02-b017, C.2-02-b024, C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030, B.1-B.2-B.5-02-b031, C.1-02-b033, C.1-02-b035, A.1-A.2-B.1-02-b041, A.2-02-b042, B.3-02-b044, C.1-B.1-B.5-02-b096, B.1-C.1-06-a072, B.1-B.2-06-a074, B.5-06-a080, D.1-06-a081, A.6-B.1-B.2-06-b095, B.1-06-b099, B.1-06-b100	Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione costiera;
7	Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012	Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (MDV), ovvero portata ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e deflussi;
8	Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100	<p>Riciclo e riuso dell'acqua;</p> <p>Interventi strutturali per l'efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle perdite;</p> <p>Dissalazione;</p> <p>Interventi per il riutilizzo irriguo dei reflui.</p> <p>Conversione, ove consentito dalle tipologie colturali, dei sistemi di irrigazione ad alto consumo per migliorare l'efficienza irrigua.</p> <p>Sostegno alla realizzazione di acquedotti industriali di area e reti duali.</p> <p>Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica artificiale;</p> <p>Piani di gestione della siccità;</p> <p>Nuovi codici per il risparmio idrico nel settore delle costruzioni;</p> <p>Definire misure per il recupero dell'acqua piovana all'interno dei requisiti per il rilascio dei titoli edilizi;</p> <p>Gestione ottimizzata della domanda;</p> <p>Incentivi per prodotti a bassa intensità di uso dell'acqua e tecnologie per l'uso di acqua a scadente qualità (acqua grigia);</p> <p>Fondi per il settore primario in aree soggette a siccità e a incertezza delle disponibilità idriche;</p>



KTM singole	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
12	Servizi di consulenza per l'agricoltura	A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033	<p>Pianificazione degli schemi complessi (sforzo di coordinamento) per stabilizzare l'aspettativa sulle disponibilità;</p> <p>Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume"</p> <p>Incentivare la gestione collettiva per il settore irriguo;</p> <p>Riordini irrigui, modifiche degli esercizi irrigui e dei piani contributivi;</p> <p>Sostenere la pianificazione aziendale, l'innovazione e la modernizzazione della gestione in campo agricolo;</p> <p>Divulgare informazioni sull'esistenza di buone pratiche in campo agricolo e industriale;</p>
14	Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156,	<p>Migliorare ed accoppiare i modelli per acque superficiali e sotterranee per ottenere stime più affidabili sulla consistenza delle risorse e degli usi;</p> <p>Migliorare la comprensione dei fattori di controllo del clima e dei feedback del suolo;</p> <p>Indagini ad alta risoluzione per individuare le zone più vulnerabili alle inondazioni e alla siccità.</p>
15	Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.	A.3-03-a036, A.3-03-a039, A.3-03-a040, A.3-03-a041, D.1-03-a045, A.5-03-a056, A.1-03-a057, A.1-03-a059, A.1-03-b068, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087	<p>Revisione delle normative sul riuso (DM 185/2003) e degli scarichi sul suolo (Tabella 4 All. 5 alla Parte III D.Lgs. 152/2006);</p>
21	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	C.1-D.1-02-b038, A.5-04-a065	<p>Gestione dei deflussi di pioggia in aree urbane e loro utilizzo;</p> <p>Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.);</p>
23	Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.3-03-a035, A.3-03-a050, A.3-03-b062	<p>Incremento delle potenzialità di accumulo nelle zone rurali privilegiando interventi diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo;</p> <p>Incentivi ai proprietari di terreni per migliorarla capacità di ritenzione;</p>
24	Adattamento ai cambiamenti climatici	E.1-08-b122, E.1-08-b125	<p>Includere le variabili indice connesse con i cambiamenti climatici nella valutazione ambientale strategica;</p> <p>Programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.);</p> <p>Aiuto finanziario specifico e finalizzato al conseguimento degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici in particolare per interventi che assicurano le disponibilità idriche negli anni e ne accrescono l'efficienza d'impiego (prestiti, mutui, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, etc.);</p>



KTM gruppi	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
7, 8	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100	Costruzione del bilancio idrico alla scala del Paese, i cui dati sono richiesti da EUROSTAT e sono fondamentali per l'attuazione delle politiche di gestione delle risorse idriche;
7, 8, 23	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, A.3-03-a035	Incremento delle capacità dei bacini e serbatoi artificiali che permettono di pianificare la gestione pluriennale della risorsa;
7, 23	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, A.3-03-a035	Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli.
7, 24	- Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - Adattamento ai cambiamenti climatici	A.2-02-a006, A.7-02-a007, A.2-A.7-02-a009, A.1-A.2-A.7-02-a010, A.1-A.2-A.7-02-b009, B.3-A.7-02-b010, A.1-02-b012, E.1-08-b122, E.1-08-b125	Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termopluviometrici futuri;
8, 12	- Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Servizi di consulenza per l'agricoltura	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033	Incremento della connettività delle infrastrutture idriche; Azioni in altri settori che permettano di ottimizzare/diminuire l'uso della risorsa (e.g. in agricoltura: uso di nuove colture meno idro-esigenti, turismo: stabilire regole per un uso più consapevole dell'acqua), perseguendo gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) e di quelle ad essa collegate ("direttive figlie"); Misure per la razionalizzazione dei consumi idrici; Diffusione e utilizzazione dei più avanzati sistemi informativi e di supporto alle decisioni. Sviluppo e potenziamento di sistemi di supporto alle decisioni (servizi di consulenza irrigua, sistemi <i>early warning</i> per rischio siccità, alluvioni, frane, esondazioni, fitopatie e attacchi patogeni); Sviluppare programmi integrati per migliorare l'efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per ottimizzare i consumi; Riconversione delle reti ad esclusivo uso irriguo; Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani ed i programmi vigenti (PdB, PdA, PTA);



KTM gruppi	Titolo KTM	Misure PdGPo 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
8, 12, 23	<ul style="list-style-type: none"> - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Servizi di consulenza per l'agricoltura - Misure per la ritenzione naturale delle acque 	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, A.3-03-a035	Manutenzione della rete idrica a funzione multipla;
8, 14	<ul style="list-style-type: none"> - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza 	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153	Monitorare gli indicatori ambientali di trasformazione confrontandoli con valori ottenuti per siti di riferimento;
8, 14, 21	<ul style="list-style-type: none"> - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza - Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto 	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153, C.1-D.1-02-b038, A.5-04-a065	Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione, telecontrollo, separazione acque nere e grigie, etc.);
8, 24	<ul style="list-style-type: none"> - Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico - Adattamento ai cambiamenti climatici 	A.7-01-b005, D.1-03-a043, D.1-03-a047, A.2-04-b083; D.4-04-b083; D.4-10-a100, E.1-08-b122, E.1-08-b125	Sostenere la diversificazione delle attività e delle produzioni in campo agricolo in relazione alla mutata fenologia tenendo conto delle diverse tipologie di suolo e di clima;



KTM gruppi	Titolo KTM	Misure PdGPO 2010	Misure Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
9, 10, 11	- Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per	D.2-09-a094, D.2-09-a097, D.2-09-a096, A.2-07-b118, A.2-07-b119, A.2-07-b120, A.3-01-a003, A.6-01-a005, D.3-01-b002, A.3-01-b004, D.4-01-b007, A.3-03-b004, A.7-07-a085, A.6-07-a086, A.2-A.6-D.1-07-b110, A.2-A.6-E.1-07-b112, A.6-07-b113, A.6-A.7-07-b114, D.2-09-a095, A.2-03-a042, D.1-03-a046, D.3-03-a048, A.1-A.2-05-	Revisione/adeguamento delle tariffe considerando anche i costi ambientali per un migliore utilizzo dell'uso della risorsa acqua. Revisione dei sistemi contributivi per le infrastrutture rispetto alle specifiche caratteristiche idrogeologiche.
12, 14	- Servizi di consulenza per l'agricoltura - Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153	Sviluppare la capacità di una gestione pluriennale delle risorse idriche;
12, 23	- Servizi di consulenza per l'agricoltura - Misure per la ritenzione naturale delle acque	A.3-01-a001, A.3-01-a002, A.B.C.D-01-a004, A.1-D.1-E.1-01-b003, B.1-01-b006, A.3-A.4-03-a049, A.4-A.5-03-a051, A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070, A.4-03-b072, A.6-07-a087, A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033, A.3-03-a035, A.3-03-a050, A.3-03-b062	Gestione ottimizzata dei livelli di laghi e bacini;
14, 24	- Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza - Adattamento ai cambiamenti climatici	D.3-02-a011, D.3-02-a025, C.1-C.2-02-b011, D.3-02-b026, D.3-02-b027, D.3-02-b02862, D.3-02-b049, D.3-02-b054, D.3-02-b055, D.3-02-b056, D.3-02-b057, D.3-02-b058, D.4-02-b059, D.1-03-b073, D.3-03-b074, D.3-03-b075, D.3-03-b076, D.3-03-b077, D.3-03-b078, D.3-03-b079, A.1-A.7-04-a060, D.3-04-a061, D.3-04-a062, D.3-04-a067, A.3-04-b081, D.3-04-b086, D.3-04-b087, B.1-05-a069, D.3-06-a082, D.3-06-a082, B.5-06-b094, D.3-06-b104, D.3-06-b105, D.3-06-b154, D.3-06-b156, D.3-07-a083, D.3-07-b106, E.1-08-a093, D.3-08-b123, D.3-08-b124, D.3-09-b127, D.3-09-b133, D.3-10-a101, D.3-10-b134, D.1-10-b135, D.3-10-b138, D.3-10-b139, D.3-10-b140, D.3-10-b141, D.3-10-b142, D.4-10-b144, D.4-10-b153, E.1-08-b122, E.1-08-b125	Raccogliere e divulgare le informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; Campagne di sensibilizzazione nelle aree affette da variazioni del ciclo idrologico (eventi estremi di precipitazione, siccità, variabilità degli afflussi, etc.) con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni;



5.3. Stima dei costi delle misure

La stima dei costi del Programma di misure verrà sviluppata sulla base dei costi delle misure individuali in coerenza con i contenuti richiesti nel documento “WFD Reporting guidance 2016” (versione 7 luglio 2014, in corso di pubblicazione).

Nella Tabella 4 si riportano i dati che verranno raccolti per misura individuale e che costituiranno la base per aggregazioni di tipo territoriale, a livello di sottobacino e di distretto, e per tipologia di misura ai sensi dell’art. 11 della DQA, Artt. 11.3a, 11.3b-I e 11.4.

Tabella 4 Informazioni per la rilevazioni dei costi delle misure individuali del PdG Po 2015

Contenuto	Descrizione
Misura individuale	Codice misura individuale
KTM	Elenco KTM di cui alla Figura 5-1
Art. 11 della DQA	Misura di base – Mba Art. 11.3 a DQA
	Misura di base – Other Mba Art. 11.3b-I DQA
	Misura supplementare – Msu Art. 11.4 DQA
Investimenti	Importo in €
Costi annuali operativi e di mantenimento (senza ammortamento)	Importo in €
Costo totale	Importo in €
Importo coperto	Importo in €
% Copertura finanziaria	Valore %
Importo coperto fondi nazionali	Importo in €
% copertura finanziaria con fondi nazionali	Valore %
Importo coperto con fondi UE	Importo in €
% copertura finanziaria con fondi UE	Valore %
Importo coperto con fondi Privati	Importo in €
% copertura finanziaria con fondi Privati	Valore %
Descrizione delle modalità di calcolo dei costi	Illustrazione delle modalità di calcolo dei costi delle misure



5.4. Coordinamento delle misure per le porzioni internazionali del distretto

Il bacino del fiume Po ricade per piccole porzioni nel territorio francese e nei Cantoni della Svizzera e si identifica come un bacino transfrontaliero per cui sono previste le consultazioni in fase di avvio della VAS con i Paesi interessati ai sensi dell'art. 32. del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.




Figura 5-7 Bacino idrografico del fiume Po con l'indicazione degli ambiti internazionali.

Gli ambiti transfrontalieri del bacino si trovano:

- in Francia, per le piccole porzioni che ricadono in Valle Susa e interessano le porzioni di monte del bacino della Dora Riparia. Questi aree sono di interesse per il PdG Po perché presentano gli invasi del Moncenisio e della Valle Stretta, ad uso idroelettrico;
- in Svizzera per la porzione più estesa che ricade nel bacino del Ticino e che già dal 1972 è già oggetto di attenzione attraverso la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento che ha portato all'istituzione della Commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento (CIPAIS). Altre Commissioni internazionali interessate oltre al CIPAIS sono la Commissione per la regolazione del Verbano (Lago Maggiore) e del Ceresio (Lago di Lugano).

Nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, attraverso il coinvolgimento del MATTM e del Ministero degli Esteri, verranno sottoposti a consultazione gli obiettivi di qualità e le misure dei corpi idrici che ricadono nel bacino del fiume Po e che possono avere potenzialmente degli effetti transfrontalieri, in particolare per l'adozione di eventuali indirizzi per la gestione dei livelli idrici dei laghi interessati.



Progetto di Piano di Gestione Acque

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ALLEGATO 7.1 ALL'ELABORATO 7

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DLE FIUME PO

Versione	3
Data	Creazione: 15 novembre 2011 Modifica: 22 dicembre 2014
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 42
Identificatore	Prog_PdGPo2015_All01_Elab_7_22dic14.doc
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa


Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836





Indice

1.	Premessa	1
2.	Perché sviluppare una Programmazione Operativa	2
2.1.	Obiettivi della Programmazione Operativa	4
2.2.	Modalità di formazione della Programmazione Operativa	4
3.	Contenuti della Programmazione Operativa	6
4.	Costi e finanziamento della Programmazione Operativa	8
4.1.	Costi delle misure	8
4.2.	Fonti di finanziamento	14
5.	Catalogo delle misure	18
6.	Considerazioni sullo stato di attuazione del Piano	36



Acronimi

DGR: Deliberazione della Giunta Regionale

DQA: Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE)

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

FEP: Fondo Europeo per la Pesca

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

FSE: Fondo Sociale Europeo

Mba: Misure di base

Msu: Misure supplementari

Mns: Misure non strutturali

Ms: Misure strutturali

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

PGUAP: Piano generale di utilizzazione delle Acque pubbliche

PIN: Piano irriguo nazionale

PdG Po: Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

POD: Programma Operativo di Distretto


POR: Programma Operativo Regionale

PRA: Piano di Risanamento delle Acque

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

PTA: Piano di Tutela delle Acque

PTUA: Programma di Tutela e Uso delle Acque



1. Premessa

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito dei Gruppi di lavoro che hanno seguito l'attuazione dell'Art. 2 "Programmazione Operativa" e dell'Art. 3 "Coordinamento con i Piani e Programmi Nazionali, regionali e d'Area vasta d'interesse" dell'Allegato alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n.1/2010, di adozione del Piano di Gestione¹ (di seguito PdG Po 2010)

Esso riporta gli obiettivi e i contenuti della Programmazione Operativa e le modalità seguite per svilupparla. La **Programmazione Operativa** rappresenta lo strumento previsto nel PdG Po, introdotto dalla Deliberazione sopra citata, per armonizzare e consolidare l'attuazione delle misure già in atto, per garantire l'applicazione di quelle non in atto in vista delle scadenze fissate dalla Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) e per definire nel dettaglio il fabbisogno finanziario del Piano.

La Programmazione Operativa è stata declinata nel Programma Operativo di Distretto e nei Programmi Operativi Regionali. La sintesi delle informazioni sulla Programmazione Operativa è riportata nel "Catalogo delle misure", che integra e aggiorna l'allegato 7.10 all'Elaborato 7 "Programma di misure" del PdG Po 2010 con informazioni relative principalmente ai costi, alle fonti di finanziamento e alla copertura finanziaria degli interventi. Tali integrazioni e aggiornamenti non hanno comportato modifiche sostanziali dei contenuti del PdG Po e del Programma di misure e pertanto non hanno richiesto ulteriori approfondimenti in sede di procedura di VAS. Il Catalogo delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano viene riportato al capitolo 5 del presente documento.

Le informazioni aggiornate sono state inoltre il riferimento con cui l'Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni hanno provveduto alla compilazione del Report sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Report PoM), come previsto ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Direttiva 2000/60/CE.

¹ Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è stato adottato nel 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013.



2. Perché sviluppare una Programmazione Operativa

La Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", nasce dall'esigenza di sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque. La DQA fornisce una nuova prospettiva alla gestione delle acque, integrando la tutela delle acque con la salvaguardia e la tutela degli ambienti ed ecosistemi acquatici, e mira al perseguimento di medesimi obiettivi sulle acque tra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea che sono:

- impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, comprese le acque di transizione e quelle marino-costiere, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- preservare le aree protette;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e siccità.

Per raggiungere tali obiettivi, la DQA prevede che gli Stati Membri predispongano un Piano di Gestione delle acque e un Programma di misure per ogni distretto idrografico.

I Piani di Gestione delle acque sono stati adottati dalle Autorità di bacino nazionali nel febbraio del 2010, sulla base della delega assegnata con L. 13/2009.

Per quanto riguarda il bacino del Po, il **Piano di Gestione** è stato redatto partendo dai Piani di Tutela delle Acque approvati dalle Regioni ai sensi del D. Lgs. 152/1999, dai contenuti del PAI per gli interventi di riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua e di manutenzione del territorio e dai Programmi di Sviluppo Rurale. I tempi a disposizione per l'elaborazione del Piano di Gestione sono stati molto ridotti rispetto a quelli indicati dalla DQA. Nonostante questo, sulla base del confronto con i portatori di interesse, avvenuto ai sensi dell'art. 14 della DQA, dell'aggiornamento delle conoscenze sullo stato delle componenti ambientali del distretto, dei trend evidenziati, delle criticità e di un'analisi di quanto già in atto, è stato redatto il Programma di Misure ai sensi dell' art. 11 della DQA.

Nel **Programma di misure** (Elaborato 7 e relativi allegati del PdGPo) sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi generali fissati dalla DQA per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee).

Il Programma di misure include sia le **misure di base**, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sia le **misure supplementari**, costituite dalle azioni messe in atto o da mettere in atto a completamento delle misure di base per il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dal Piano.

In particolare la pianificazione delle misure ha preso a riferimento tre scenari (a, b, c).

Lo **scenario "a"** identifica lo stato di partenza del Piano, cioè lo stato ambientale che si prevede di raggiungere con le numerose azioni già in corso o programmate in adempimento alle direttive europee e della pianificazione e programmazione nazionale e regionale.



Lo **scenario “b”** si riferisce alle misure specifiche del Piano di Gestione del distretto padano da adottarsi entro il 2012.

Lo **scenario “c”** prevede misure integrative da avviare dopo aver acquisito i risultati del monitoraggio previsto sia dalla direttiva sia dal Rapporto ambientale predisposto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (Monitoraggio VAS).

In sintesi le misure sono riconducibili in via preliminare a quattro pilastri:

1. **DEPURAZIONE:** potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico;
2. **NITRATI e AGRICOLTURA:** protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR;
3. **BILANCIO IDRICO:** riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006);
4. **SERVIZI ECOSISTEMICI:** manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale).

Esiste poi una quinta linea d'azione che contiene le misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della GOVERNANCE del bacino.

Nel Piano adottato è stato inserito l'Elaborato 13 “Schede di sottobacino” che contiene schede di approfondimento redatte allo scopo di favorire la lettura integrata per sottobacino delle informazioni contenute nel PdGPo 2010, in termini di:

- pressioni e stato dei corpi idrici;
- obiettivi di qualità ambientale;
- principali misure a scala di sottobacino.

Sulla base delle informazioni contenute nelle schede di sottobacino e di valutazioni specifiche effettuate dall'Autorità di bacino è stata fornita una stima di massima e orientativa, di medio-lungo periodo, dei costi complessivi delle misure del PdGPo 2010 (si veda Elaborato 6 “Sintesi dell'analisi economica” del PdG Po).

Per adempiere agli impegni dichiarati nel Piano adottato di colmare le lacune conoscitive esistenti e di definire in modo più accurato le stime effettuate, si è proceduto quindi alla fase definita di Programmazione Operativa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato alla Deliberazione di adozione del Piano di Gestione. Questa fase, infatti, è stata strutturata e realizzata per approfondire i tempi e i modi di attuazione degli interventi, la stima dei costi del Piano di Gestione, complessivi a livello di distretto e di dettaglio a livello di sottobacino, e l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento.

La base di partenza per la definizione dei contenuti della Programmazione Operativa, declinata nel Programma Operativo di Distretto e nei Programmi Operativi Regionali, è rappresentata dai contenuti del Programma di misure, dalle schede monografiche di sottobacino e dalle valutazioni sviluppate nell'ambito dell'analisi economica del PdG Po 2010.



2.1. Obiettivi della Programmazione Operativa

In seguito all'adozione del Piano di Gestione la sfida che i Ministeri competenti, l'Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni del distretto si trovano ad affrontare consiste nel dare attuazione alle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi ambientali del PdG Po 2010.

In vista delle importanti scadenze fissate dalla DQA, la Programmazione Operativa è stata introdotta con il principale scopo di compiere una ricognizione complessiva delle misure già in atto nel periodo 2009-2015 e di approfondire la conoscenza di quelle misure previste nel PdG Po per le quali si è ritenuto necessario analizzare le condizioni di attuazione (es. fonti di finanziamento).

I contenuti della Programmazione Operativa sono da intendersi ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto già inserito nel Programma di misure del Piano. Con la Programmazione Operativa si intende fornire un livello di dettaglio maggiore rispetto a quanto contenuto nel Programma di misure e colmare alcune lacune conoscitive, dovute principalmente ai tempi ridotti a disposizione per l'elaborazione del Piano di Gestione. Tali lacune riguardano principalmente indicazioni sui tempi e sui modi di attuazione degli interventi, nonché sui costi e sulle fonti di finanziamento degli stessi; queste informazioni costituiscono la base per impostare un'adeguata attività di monitoraggio dell'attuazione della DQA nel distretto padano.

La Programmazione Operativa rappresenta, inoltre, lo strumento attraverso il quale far emergere a pieno le possibilità di integrazione e le sinergie fra i diversi Piani e Programmi nazionali, regionali e d'area vasta, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Piano e che si configurano pertanto, "in toto" o in parte, come ulteriori strumenti di attuazione del PdG Po 2010 (Piani e programmi pertinenti di cui all'Elaborato 8 "Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche" del PdG Po 2010).

Si ritiene che, identificando ciò che è già in corso e chiarendo quali sono le misure attualmente non in atto, i Programmi Operativi si configurino come un utile strumento di riferimento per la nuova fase di programmazione regionale in materia di acque (PTA regionali), in materia di sviluppo rurale (PSR a livello regionale), nel settore della difesa del suolo (manutenzione del territorio, riqualificazione ambientale, Direttiva 2007/60) e per la revisione del Piano di Gestione e per i successivi cicli di programmazione della DQA.

Infine la Programmazione Operativa, oltre a favorire la cooperazione interistituzionale tra gli Enti coinvolti, ha consentito di avviare il processo di rafforzamento a livello distrettuale del sistema tecnico-istituzionale per la gestione delle acque indispensabile per superare i limiti posti dalla frammentazione delle competenze e delle responsabilità che caratterizzano il contesto amministrativo italiano.

2.2. Modalità di formazione della Programmazione Operativa

Le attività che hanno portato alla predisposizione dei documenti di Programmazione Operativa sono state condotte nell'ambito dei Gruppi di lavoro che seguono l'attuazione del Piano di Gestione, secondo quanto stabilito dal Gruppo di coordinamento ex Art. 6 della Deliberazione di adozione del PdG Po 2010.

Le attività sono state condotte interamente dal personale interno alle amministrazioni interessate (Adb Po e Regioni) ed hanno comportato un intenso lavoro durante tutto l'arco del 2011 e del 2012; nelle attività sono stati coinvolti non solo i referenti dei Gruppi di lavoro, ma anche i tecnici di diverse direzioni regionali.

L'obiettivo perseguito è stato quello di favorire omogeneità e trasparenza delle numerose misure previste a livello di distretto e di sottobacino per il raggiungimento degli obiettivi del PdG Po 2010.



Questa necessità di chiarimento è presente non solo nel contesto italiano, ma anche a livello europeo e deriva principalmente dalle modalità proprie della programmazione europea e nazionale che prevedono periodi settennali di attuazione (2007-2013; 2014-2020) non coincidenti con i cicli di programmazione della DQA (2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) e anche dall'utilizzo di bandi per la selezione dei progetti, modalità che rende disponibili indicazioni di dettaglio sugli interventi solo dopo la chiusura dei bandi stessi.

A livello europeo, per rispondere a tale necessità, sono già state avviate azioni specifiche come dimostra il *“Documento di orientamento per le amministrazioni per favorire la chiarezza e la trasparenza delle misure agricole previste dalla direttiva quadro sulle acque a livello delle aziende”*, predisposto nel 2011 dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione Europea nell'ambito di un Programma di collaborazione con i partner della Strategia comune di attuazione (CIS) per la DQA. E' importante sottolineare come le necessità di chiarimento sopra evidenziate non riguardano solo il settore dell'agricoltura, ma anche altri settori interessati dall'attuazione della DQA.

Il processo di elaborazione dei Programmi Operativi ha fatto emergere la consapevolezza che la piena attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque può avvenire non solo attraverso una stretta collaborazione fra le autorità preposte alla pianificazione delle risorse idriche, ma anche con gli altri settori interessati quali agricoltura, aree protette, difesa del suolo. Questo sforzo congiunto garantisce la possibilità di conseguire sinergie tra obiettivi differenti e di attivare un processo di finanziamento *“cooperativo”* che, in un contesto di scarsità di risorse, può rendere più efficiente l'utilizzo delle dotazioni finanziarie esistenti, massimizzando l'efficacia dell'azione pubblica.

La Programmazione Operativa costituisce pertanto un punto di riferimento per la valutazione di ciò che è possibile conseguire tramite gli strumenti attuativi delle programmazioni settoriali esistenti e di ciò che occorre sviluppare per raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziando la necessità di indirizzi di rilievo nazionale, attualmente non disponibili, volti ad orientare le scelte delle programmazioni in funzione delle misure previste dal Piano e alla piena applicazione dell'art. 9 della DQA.



3. Contenuti della Programmazione Operativa

La **Programmazione Operativa** fornisce il dettaglio relativo ai **tempi e ai modi di attuazione degli interventi**, nonché le indicazioni relative ai **costi e alle fonti di finanziamento** di tali interventi e si declina nel Programma Operativo di Distretto (POD) e nei Programmi Operativi Regionali (POR).

POD e POR restituiscono per il periodo di programmazione 2009 – 2015 un quadro aggiornato delle misure già in corso di realizzazione e di quelle che in tale periodo verranno realizzate, in adempimento alle normative/direttive europee e nazionali diverse dalla DQA; inoltre dettagliano le misure specifiche del PdG Po ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano e previste per integrare e rendere più efficace il sistema di misure già in essere nel distretto del fiume Po, misure per le quali, allo stato attuale, devono essere reperite le risorse finanziarie.

Nell'intento di specificare e orientare meglio le misure del Piano, al livello di distretto si affianca l'analisi delle misure a livello di sottobacino. Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili a livello di sottobacino/regionale richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. E' indispensabile tener conto di tale diversità nella programmazione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito di bacino idrografico. L'adozione di un approccio regionale o di sottobacino appare pertanto rilevante per favorire l'applicabilità delle misure e avvicinarle maggiormente alla realtà dei diversi ambiti territoriali del distretto. Passo ulteriore sarà quello di sviluppare la pianificazione a livello locale, scendendo, laddove possibile e significativo, a livello di corpo idrico.

I Programmi operativi si compongono di schede di approfondimento che contengono le informazioni descritte nella Tabella 3-1. Tali informazioni integrano e aggiornano il quadro informativo presente nel PdG Po 2010 ed in particolare nei seguenti elaborati: Elaborato 6 "Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico", Elaborato 7 "Programma di misure" e relativi allegati, Elaborato 13 "Schede di sottobacino".

La documentazione di dettaglio relativa alla programmazione operativa può essere consultata scrivendo all'Autorità di bacino del fiume Po attraverso la posta elettronica al seguente indirizzo: parteciPO@adbpo.it, oppure con la posta ordinaria all'indirizzo: Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.

PROGRAMMA OPERATIVO DI DISTRETTO

Il Programma Operativo di Distretto esplicita le informazioni di cui alla Tabella 3-1 in schede di distretto e di sottobacino; le prime si riferiscono alle misure a scala distrettuale (ad esempio misure conoscitive, di formazione, di partecipazione, ecc), le seconde contengono misure a scala di sottobacino, attualmente non presenti nei Programmi Operativi Regionali ma ritenute strategiche per il conseguimento degli obiettivi del PdG Po 2010 di rilevanza distrettuale. Queste ultime riguardano in particolare: la mitigazione degli impatti sullo stato morfologico dei corsi d'acqua, la manutenzione del territorio collinare e montano, la buona gestione e la conservazione del demanio fluviale, il potenziamento delle reti ecologiche e la rinaturazione delle aree fluviali.

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI

I Programmi Operativi Regionali restituiscono le informazioni di cui alla Tabella 3-1 in schede di sottobacino. I POR, a partire da una ricognizione delle misure realizzate e/o programmate nei vari Piani regionali rilevanti per il settore delle acque (PTA, Piani d'ambito, PSR, Piani d'azione ambientale, ecc.), intendono connettere interventi e risorse che direttamente ed indirettamente concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PdG Po. Nei POR vengono indicate anche le misure specifiche del PdG Po 2010 (scenario B) previste a livello di sottobacino.

Con questo documento si intende contribuire ad integrare l'attuazione del PdG Po 2010 e dei PTA, anticipando la necessaria corrispondenza tra misure, quadri economici e procedure di attuazione dei due programmi e facilitandone così la revisione armonizzata.



Tabella 3-1 Informazioni presenti nelle schede di approfondimento del POD e dei POR²

Informazione	Descrizione								
Periodo di attuazione	La Programmazione Operativa si riferisce alle misure previste per il periodo 2009 – 2015.								
Sottobacino	Per sottobacino si intende la sub unità di riferimento che identifica i bacini idrografici degli affluenti del fiume Po. I sottobacini individuati nel PdG Po sono i seguenti: Adda; Agogna; Arda-Ongina; Asta Po; Burana - Po di Volano; Chiavenna; Crostolo; Delta Po; Dora Baltea; Dora Riparia; Enza; Lambro-Olona; Maira; Malone; Nure; Oglio; Orco; Panaro; Parma; Pellice-Chisone; Po Piemontese; Sangone-Chisola-Lemina; Sarca-Mincio; Scrivia e Curone; Secchia; Sesia; Staffora-Luria-Versa-Coppa-Tidone; Stura di Lanzo; Tanaro; Taro; Terdoppio; Ticino; Toce; Trebbia; Varaita.								
Area idrografica	Individua un ambito territoriale intermedio tra il sottobacino e il corpo idrico.								
Descrizione Intervento	Misura / Riporta il titolo della misura (rif. allegato 7.10 all'Elaborato 7 del PdG Po) / intervento.								
Codice misura All. 7.10 PdG Po	Questo codice si riferisce alla classificazione delle misure del PdG Po riportata nell'allegato 7.10 all'Elaborato 7 del PdG Po ed è strutturato come segue: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">codice obiettivo specifico del PdG Po</td> <td>A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1</td> </tr> <tr> <td>numero che identifica il tema chiave</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>codice scenario</td> <td>a, b, c</td> </tr> <tr> <td>numero progressivo che identifica la misura</td> <td>001-n</td> </tr> </table>	codice obiettivo specifico del PdG Po	A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1	numero che identifica il tema chiave	1-10	codice scenario	a, b, c	numero progressivo che identifica la misura	001-n
codice obiettivo specifico del PdG Po	A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1								
numero che identifica il tema chiave	1-10								
codice scenario	a, b, c								
numero progressivo che identifica la misura	001-n								
Pilastro	Le misure sono riconducibili a quattro pilastri: 1. DEPURAZIONE: potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico; 2. NITRATI e AGRICOLTURA: protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR; 3. BILANCIO IDRICO: riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006); 4. SERVIZI ECOSISTEMICI: manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale). Esiste poi una quinta linea d'azione che contiene le misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della GOVERNANCE di bacino.								
Autorità responsabile attuazione	Indica quale autorità è responsabile per l'adozione e/o l'attuazione della misura.								
P/P di riferimento	Contiene l'indicazione dei P/P di riferimento per misura/intervento.								
Costo totale	Stima del costo totale in Euro della misura/intervento.								
Fonte di finanziamento e %	Indica la fonte di finanziamento della misura/intervento da individuare tra le seguenti possibili tipologie di fonti di finanziamento: finanziamento pubblico, tariffe, altro. Contiene la percentuale di finanziamento collegata a ciascuna delle fonti di finanziamento individuate.								
Note	Riporta eventuali note esplicative. Il campo non è presente nel POR Lombardia.								

² Nella tabella sono riportate le informazioni comuni a tutti i POR e al POD.
Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive possono essere presenti nei singoli POR Regionali.



4. Costi e finanziamento della Programmazione Operativa

4.1. Costi delle misure

Le informazioni contenute nei Programmi Operativi consentono di verificare la stima dei costi delle misure già effettuata nel PdG Po 2010. La banca dati “Catalogo delle misure” (vedi capitolo 5) costituisce lo strumento operativo che fornisce il quadro dei costi totali delle misure, delle fonti di finanziamento e delle coperture finanziarie, integrando le informazioni già contenute nell’Allegato 7.10 “Elenco delle misure di riferimento per gli scenario e i temi chiave del Piano” all’Elaborato 7 del PdG Po 2010.

Le informazioni di sintesi sulla Programmazione Operativa complessiva, costituita dall’insieme dei POR e dal POD è illustrata nelle tabelle riportate di seguito, che contengono, oltre ai costi delle misure, anche i costi relativi alle azioni di “Accompagnamento, monitoraggio di efficacia, supporto e assistenza tecnica”³.

Si precisa che l’arrotondamento all’unità delle percentuali e degli importi può aver portato a variazioni sui totali di ordine trascurabile.

Tabella 4-1 – Costi delle misure per scenario e per tema – Periodo 2009-2015
Tabella 4-2 – Costi delle misure per scenario e per pilastro – Periodo 2009-2015
Tabella 4-3 Costi delle misure base e supplementari – Periodo 2009-2015
Tabella 4-4 Costi delle misure strutturali e non strutturali – Periodo 2009-2015
Tabella 4-5 Costi delle misure per tipologia e scenario – Periodo 2009-2015

³ L’importo rappresenta il 2% circa del costo del Programma di misure (scenario a+b), privo di copertura finanziaria. Tale costo è inserito completamente nel Programma Operativo di Distretto.



Tabella 4-1 – Costi delle misure per scenario e per tema – Periodo 2009-2015

Temi chiave	Scenario a		Scenario b		Totale a+b	
	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria
Tema "01 - AGRICOLTURA"	494.546.549	100	170.000	41	494.716.549	100
Tema "02 - IDROMORFOLOGIA"	433.082.936	37	917.488.961	5	1.350.571.897	15
Tema "03 - INQUINAMENTO CHIMICO"	2.600.310.460	98	321.609.466	99	2.921.919.926	98
Tema "04 - ACQUE SOTTERRANEE"	38.500	100	2.251.453	80	2.289.953	80
Tema "05 - AREE PROTETTE (zone vulnerabili, aree sensibili, specie acquatiche di interesse economico, acque potabili, acque balneabili, SIC e ZPS)"	3.594.062	100	9.100.000	0	12.694.062	28
Tema "06 – BIODIVERSITÀ e PAESAGGIO"	185.024.073	100	136.390.184	51	321.414.257	79
Tema "07 – SCARSITÀ E SICCIÀ"	143.038.523	100	90.766.979	79	233.805.502	92
Tema "08 – CAMBIAMENTI CLIMATICI"	2.943.918	100	330.000	24	3.273.918	92
Tema "09 – RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI, art. 9 DQA"	7.950.847	100	1.500.000	0	9.450.847	84
Tema "10 – CONOSCENZA-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE-EDUCAZIONE"	1.333.000	100	33.107.600	1	34.440.600	5
Totale Misure	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.384.577.511	75
ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO DI EFFICACIA, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA (abbreviato Ass. Tecnica)					27.422.489	0
Totale misure + Ass. Tecnica	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.412.000.000	75



Tabella 4-2 – Costi delle misure per scenario e per pilastro – Periodo 2009-2015

Pilastrì	Scenario a		Scenario b		Totale a+b	
	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria	Costo in €	% Copertura finanziaria
DEPURAZIONE	1.887.650.856	99	322.660.919	99	2.202.088.976	97
NITRATI e AGRICOLTURA	487.357.960	100	370.000	19	495.590.760	100
BILANCIO IDRICO	860.337.125	98	100.716.279	80	961.413.403	95
SERVIZI ECOSISTEMICI	631.996.859	57	1.054.029.845	10	1.686.026.703	27
GOVERNANCE di bacino	4.520.068	100	34.937.600	1	39.457.668	12
Totale misure	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.384.577.511	75
ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO DI EFFICACIA, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA (abbreviato Ass. Tecnica)					27.422.489	0
Totale misure + Ass. Tecnica	3.871.862.868	92	1.512.714.643	33	5.412.000.000	75







Tabella 4-3 Costi delle misure base e supplementari – Periodo 2009-2015

Tipologia Art. 11 DQA (Mba, Altre Mba, Msu) ⁴	Costo in €	% Copertura finanziaria
Mba (Misure di base) – Articolo 11 paragrafo 3 a) della DQA	1 628 203 927	99
Altre Mba (Altre Misure di base) – Articolo 11 paragrafo 3 da b) ad l) della DQA	1 266 628 739	77
Msu (Misure supplementari) – Articolo 11 paragrafo 4 della DQA	2 489 744 845	59
Totale	5 384 577 511	75
Accompagnamento monitoraggio di efficacia, supporto e Assistenza Tecnica (abbreviato Ass. Tecnica)	27.422.489	0
Totale misure + Ass. Tecnica	5.412.000.000	75



⁴ Mba: Misure di base
 Altre Mba: Altre misure di base
 Msu: Misure supplementari



Tabella 4-4 Costi delle misure strutturali e non strutturali – Periodo 2009-2015

Tipologia (Mns-Ms) - Scenario a+b	Costo in €	Costi in € con copertura finanziaria	% Copertura finanziaria	Costi in € privi di copertura finanziaria	% priva di copertura finanziaria
Mns (Misure non strutturali)	670 570 401	565 482 410	84	105 087 991	16
Ms (Misure strutturali)	4 714 007 110	3 496 564 934	74	1 217 442 175	26
Totale	5 384 577 511	4 062 047 344	75	1 322 530 167	25
Accompagnamento monitoraggio di efficacia, supporto e Assistenza Tecnica	27 422 489	€ 0	0	27 422 489	100
Totale con Ass. Tecnica	5 412 000 000	4 062 047 344	75	1 349 952 656	25








Tabella 4-5 Costi delle misure per tipologia e scenario – Periodo 2009-2015

Tipologia (Mns-Ms) ⁵	Scenario	Costo in €	Costi in € con copertura finanziaria	% copertura finanziaria	Costi in € privi di copertura finanziaria	% priva di copertura finanziaria
Mns (misure non strutturali)	scenario a	518 343 482	512 978 541	99	5 364 941	1
Mns (misure non strutturali)	scenario b	152 226 918	52 503 868	34	99 723 050	66
Ms (Misure strutturali)	scenario a	3 353 519 386	3 044 373 761	91	309 145 624	9
Ms (Misure strutturali)	scenario b	1 360 487 725	452 191 174	33	908 296 551	67



⁵ Mns: Misura non strutturale
Ms: Misura strutturale



4.2. Fonti di finanziamento

Il quadro finanziario che emerge dalla Programmazione Operativa restituisce un costo del Piano al 2015 pari a circa 5,4 miliardi di €, con una copertura finanziaria pari a circa il 75% del costo complessivo.

Per i successivi cicli di programmazione sono già stati individuati, seppure in via ancora provvisoria, ulteriori fabbisogni finanziari, con particolare riferimento al pilastro dei SERVIZI ECOSISTEMICI. Tali fabbisogni verranno meglio dettagliati ed eventualmente integrati nel secondo Piano di Gestione.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, le misure del pilastro DEPURAZIONE sono prevalentemente finanziabili attraverso la tariffa del servizio idrico integrato (art. 154 del D. Lgs. 152/2006) e la programmazione attuativa dei Piani di Tutela delle acque.

Le misure del pilastro NITRATI e AGRICOLTURA sono prevalentemente finanziabili nell'ambito della programmazione agricola (PAC e Programmi di sviluppo rurale).

In relazione al pilastro del RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO è stato avviato il processo di costruzione del Piano del Bilancio Idrico e le misure già programmate e quelle in corso di definizione possono essere finanziate, oltre che nell'ambito della programmazione agricola citata, dal Piano irriguo nazionale.

Per le misure del pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI l'art. 72 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che questa parte di interventi siano a totale carico dello Stato e si attuino mediante programmi triennali sulla base degli stanziamenti fissati annualmente dalla Legge finanziaria (ora Legge di stabilità). Attualmente le misure previste al 2015 sono per una parte consistente prive di finanziamento, nonostante rappresentino uno dei maggiori aspetti di novità della DQA rispetto alle precedenti Direttive comunitarie. A fronte di un fabbisogno stimato in circa 1,7 miliardi di Euro, la parte priva di copertura finanziaria risulta pari a circa 1,2 miliardi di Euro (70% del fabbisogno stimato).

A questo proposito si fa presente che il finanziamento delle misure prive di copertura finanziaria potrebbe avvenire anche attraverso l'applicazione in tariffa del "principio chi inquina paga" e del "principio del recupero dei costi" (in particolare dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa), introdotto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60 e ripreso dagli artt. 119 e 154, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006. L'adeguamento a tali principi di fatto non ha ancora trovato una piena attuazione in Italia. A tale riguardo si evidenzia che l'applicazione di tali principi rientra tra i requisiti della condizionalità ex-ante prevista per l'assegnazione dei fondi della programmazione comunitaria 2014 – 2020. Le entrate derivanti dall'applicazione di tali principi potrebbe consentire di alimentare in modo continuativo strumenti finanziari capaci di mobilitare anche altre e diverse risorse quali ad esempio bandi a cofinanziamento, sia a livello nazionale sia a livello comunitario.

L'importanza di applicare tali principi è ribadita anche nel documento della Commissione Europea dedicato all'analisi dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani⁶. Nelle raccomandazioni riportate in chiusura di tale documento si specifica che il recupero dei costi dovrebbe riguardare un'ampia gamma di servizi idrici, inclusi invasi, derivazioni, bacini di accumulo, trattamento e distribuzione delle acque reflue, anche nel caso di "servizi gestiti direttamente dagli utilizzatori" ("self-services"), per esempio auto-provvigionamenti a scopo irriguo. Per il resto vengono ribaditi concetti già presenti nella DQA: il recupero dei costi deve riguardare tutti i settori di uso rilevante delle acque e i costi ambientali e i costi della risorsa devono essere inclusi nei costi da coprire.

Come già rilevato sopra, i tempi della programmazione previsti dalla DQA differiscono da quelli di molte programmazioni attive sia a livello europeo (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale) che a livello nazionale (Fondo per lo

⁶ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Member State: Italy, Accompanying the document "REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans", COM(2012)670 final, Brussels, 14.11.2012



sviluppo e la coesione, Piano irriguo nazionale, Programmazioni specifiche del Servizio idrico integrato).

Nel febbraio 2010, al momento dell'adozione del Piano di Gestione, le principali programmazioni sinergiche rispetto agli obiettivi della DQA erano da tempo avviate, in quanto era già in corso la programmazione 2007-2013. E' necessario pertanto che nella fase di programmazione 2014 - 2020 venga garantita una più stretta complementarietà tra il Piano di Gestione e la pluralità di programmi di finanziamento che possono concorrere a realizzarne gli obiettivi.

Per quanto riguarda la programmazione in corso una parte delle misure del Piano di Gestione era stata prevista l'attuazione mediante il Progetto Strategico Speciale (PSS) Valle del fiume Po, progetto per cui era stato approvato uno stanziamento complessivo di € 180.000.000 con Deliberazione CIPE n. 166/2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate." Le risorse per il Progetto risultano però attualmente non disponibili per effetto del D.L. 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", salvo rifinanziamento.

Altro strumento da attivare al fine di dare attuazione alle misure attualmente non in atto è la programmazione triennale di intervento per l'attuazione dei Piani di bacino prevista dall'art. 69 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Questo strumento risulta particolarmente rilevante per l'attuazione di una parte degli interventi (in particolare interventi di manutenzione del territorio e interventi di riqualificazione idraulico-ambientale dei corpi idrici) che, secondo quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante programmi triennali sulla base degli stanziamenti fissati annualmente dalla legge finanziaria.

Infine si rileva che tutti gli utilizzatori delle acque pubbliche pagano un canone d'uso. Il valore del canone è differenziato in relazione ai diversi valori d'uso anche attraverso l'imposizione di sovra canoni. Attualmente i canoni sono introitati dalle Regioni, che solo in parte li destinano a interventi nel settore della difesa del suolo e della tutela delle acque.

FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL PIANO al 2015

PILASTRI	Principali fonti di finanziamento ATTIVE		Ulteriori fonti di finanziamento ATTIVABILI		
Depurazione	Piani Tutela Acque	Tariffe Servizio Idrico Integrato			
Nitrati e Agricoltura	Programmi Sviluppo Rurale PAC				
Bilancio idrico	Piani Tutela Acque	Piano Irriguo nazionale	Contribuzione per l'irrigazione e per la bonifica	Programmi Sviluppo Rurale	
Servizi Ecosistemici	Canoni Demanio	Fiscalità Generale	sovracanoni bacini idroelettrici montani BIM	Sovracanoni ambientali	Programmi Sviluppo Rurale PAC
Governance di bacino	Fiscalità Generale		Sovracanoni ambientali		




Meccanismi di finanziamento dei Programmi di misure in altri bacini europei

In **Francia** il finanziamento del programma di misure avviene attraverso l'applicazione del principio chi inquina/usa paga. Gli strumenti fiscali a disposizione sono molteplici, fra questi si segnalano: tasse sull'inquinamento dell'acqua, tasse sull'ammodernamento dei sistemi di fognatura, tasse sull'inquinamento agricolo diffuso; tasse sul prelievo delle risorse idriche; tasse sull'accumulo di acqua in periodo di limitata quantità della risorsa; tasse sulla protezione dell'ambiente acquatico.⁷

Attraverso il principio che "*l'acqua paga per l'acqua*" le entrate derivano dalla tassazione di attività che generano un impatto sulle risorse idriche e sono utilizzate per il finanziamento di azioni per la tutela delle risorse idriche stesse, secondo il modello illustrato in Figura 4-1

Figura 4-1 Fonti e utilizzi dei fondi delle Agenzie dell'Acqua in Francia



Source: International Office for Water, Booklet "Organisation of Water Management in France", June 2009

Nello Stato di Schleswig-Holstein in **Germania**, per l'attuazione della DQA, sono utilizzate le entrate provenienti dai canoni per il prelievo di acque sotterranee e superficiali e le tasse sulle acque reflue. Con queste entrate vengono finanziate misure per la protezione delle acque sotterranee, per la tutela delle aree protette e della biodiversità, per la manutenzione delle aree montane, per la protezione della costa e per la riqualificazione dei corsi d'acqua e la difesa dalle alluvioni. In applicazione del principio chi inquina paga, gli utilizzatori delle risorse idriche sono obbligati a coprire i costi attraverso le tasse ambientali.⁸

⁷ Fonte delle informazioni: Department of the Commissioner General for sustainable development, n. 33 April 2011, Etud e documents, Financing Water Resources Management in France. A case Study for an OECD report.

⁸ Grune Liga, factsheet on WFD Implementation, Application of Water-Taxes in the Federal State of Schleswig-Holstein,



DETTAGLIO SUI PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Dalle analisi effettuate nell'ambito della Programmazione Operativa si è proceduto all'analisi di dettaglio dei principali Piani e Programmi di riferimento per le misure inserite nei Programmi Operativi Regionali e di Distretto. Il Quadro sinottico emerso dall'analisi è riportato nella Tabella 4-6.

Tabella 4-6: Quadro sinottico delle Leggi, Piani e Programmi di riferimento presenti nei POR e nel POD

Livello	Leggi , Piani e Programmi di riferimento	POR						POD
		Emilia-Romagna	Piemonte	Prov. Aut. Trento	Valle d'Aosta	Lombardia	Liguria	
Europeo	Direttive comunitarie	X		X				
	FEP					X		
	FESR		X		X			
	FSE				X			
	Programma di cooperazione transfrontaliera		X		X			
	PSR	X	X	X	X	X	X	X
	Programmi operativi competitività regionale		X		X			
Nazionale	Leggi nazionali	X	X		X	X		X
	OPCM	X						
	PAI		X		X			X
	PIN	X						
	Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po							X
Regionale	DGR				X	X		
	Leggi finanziarie regionali	X			X			
	Leggi regionali di settore	X	X		X	X		
	Piano d'azione ambientale	X			X			
	PRA			X				
	Programma regionale pesca e acquacoltura					X		
	Programmazione Negoziata		X			X		
	PTA-PTUA-PGUAP		X	X	X	X	X	
Territoriale	Planificazione d'ambito	X	X			X	X	



5. Catalogo delle misure

Nel Catalogo delle misure si riportano le misure del PdG Po 2010 presenti nell'Allegato 7.10 all'Elaborato 7 del Piano, integrate con le nuove informazioni disponibili a seguito dell'elaborazione dei Programmi Operativi.

Nella Tabella 5-1 sono indicate le informazioni presenti nel Catalogo delle misure e nella Tabella 5-2 è riportato il Catalogo delle misure.

Per esigenze di semplificazione e necessità di evitare duplicazioni si è proceduto ad accorpare le misure simili, senza apportare modifiche sostanziali dei contenuti del PdG Po 2010 e del Programma di misure. Nella Tabella 5-3 sono riportate le informazioni relative alle misure eliminate dal Catalogo e nella Tabella 5-4 sono riportate le misure eliminate.

Tabella 5-1 Informazioni contenute nel Catalogo delle misure

Critero	Classificazione	Note esplicative
Codice di identificazione misura	codice obiettivo specifico del PdG Po 2010	A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1
	numero che identifica il tema chiave	1-10
	codice scenario	a, b, c
	numero progressivo che identifica la misura	001-n
Titolo misura		Contiene il titolo della misura
Art. 11 della DQA	Misura di base - Mba	Le "misure di base" sono indicate all'art.11 paragrafo 3 a) della DQA; esse rappresentano i requisiti minimi del programma e sono per lo più derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti
	Altre Mba	Le "altre misure di base" si riferiscono alle misure indicate all'art.11 paragrafo 3 da b) a l) della DQA
	Misura supplementare - Msu	Le "misure supplementari" sono indicate all'art. 11 paragrafo 4 della DQA; esse rappresentano i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali
Codice Report POM per Msu	Numero progressivo da ITBSUPPLMEASURE01 a ITBSUPPLMEASURE197	Il codice riporta i contenuti del campo "SupplementaryAddMeasureCode" presente per le misure supplementari del PdG Po sia nella scheda D – WISE che nel Report POM. Alcune misure comprese tra ITBSUPPLMEASURE01 e ITBSUPPLMEASURE197 non sono presenti in quanto eliminate dal Catalogo misure (vedi Tabella 6-2 per le motivazioni).
Autorità responsabile dell'attuazione		Indica quale Autorità è responsabile per l'adozione e/o l'attuazione della misura
Stato di attuazione della misura al 31/12/2012	Categorie utilizzabili: - OG (in corso) - COM (completate) - NS (non avviate)	Contiene lo stato dell'attuazione previsto al dicembre 2012 per per le "misure supplementari"
Stato di attuazione della misura al 31/12/2013	Categorie utilizzabili: - OG (in corso) - COM (completate) - NS (non avviate)	Contiene lo stato dell'attuazione previsto al dicembre 2013 per le "misure di base", le "altre misure di base" e per le "misure supplementari"



Pilastro/Tema trasversale	DEPURAZIONE (Pilastro)	Potenziamento del trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) e riduzione dell'inquinamento chimico
	NITRATI e AGRICOLTURA (Pilastro)	Protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati di origine agricola (Direttiva 91/676/CEE) e integrazione con le priorità fissate da PAC e PSR
	BILANCIO IDRICO (Pilastro)	Riequilibrio del bilancio idrico (art. 145 del D. Lgs. 152/2006)
	SERVIZI ECOSISTEMICI (Pilastro)	Manutenzione del territorio collinare e montano e riqualificazione dei corsi d'acqua (strategia per migliorare la qualità idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale)
	GOVERNANCE DI BACINO (Tema trasversale)	Misure trasversali per la conoscenza, il monitoraggio e il rafforzamento della governance del bacino
Costo totale		Contiene la stima del costo totale in Euro delle misure presenti nei Programmi Operativi Regionali e nel Programma Operativo di Distretto per il periodo 2009 - 2015
Fonte di finanziamento	Categorie utilizzabili: - finanziamento pubblico; - tariffe; - altro.	Indica la fonte di finanziamento della misura.
% Copertura finanziaria		Indica la % di copertura finanziaria di ciascuna misura
Presenza in POD e POR		Indica in quali documenti della Programmazione Operativa (POR e POD) è presente la misura



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
A.3-01-a001	Attuazione della Direttiva Nitrati 91/676/CE: - individuazione delle aree vulnerabili ai nitrati da origine agricola; - per il territorio piemontese, prima individuazione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci; - applicazione del limite di 170 kg di azoto per ettaro e dei programmi d'azione per le zone vulnerabili e dei codici di buona pratica agricola su tutto il territorio;	Mba		Regione Emilia-Romagna, Regione Piemonte		OG	x	Nitrati e agricoltura		Pubblico	100	POR Piemonte POR Emilia-Romagna
A.3-01-a002	Attuazione del D.M. 3 aprile 2006, con applicazione di misure generali sull'utilizzo degli effluenti di allevamento anche al di fuori delle zone vulnerabili	Mba		Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia		COM	x	Nitrati e agricoltura				POR Lombardia POR Emilia-Romagna
A.3-01-a003	Riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dei depuratori urbani ai fini irrigui	Msu	ITBSUPPLMEASURE01	Regione Lombardia, ATO	OG	OG	x	Nitrati e agricoltura	€ 4.145.800	Pubblico-Tariffa-Regione	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna
A.B.C.D-01-a004	Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013)	Msu	ITBSUPPLMEASURE133	Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto	OG	*	x	Nitrati e agricoltura	€ 490.400.749	Pubblico-UE-Stato-PSR-FEASR-Privato-Regione	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POR Piemonte POR Valle d'Aosta POR Liguria POR Veneto POR Prov. Aut. Trento
A.6-01-a005	Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura	Msu	ITBSUPPLMEASURE96	Consorzio della bonifica dell'Emilia centrale, della bonifica Parmense, della bonifica di Piacenza	COM	-	x	Bilancio idrico				POR Emilia-Romagna
D.3-01-b002	Gestione delle informazioni provenienti dai piani colturali ai fini della quantificazione della idrosigenza specifica dell'annata agraria nelle aree ad elevata criticità	Msu	ITBSUPPLMEASURE152	Consorzi irrigui di II grado	COM	-	x	Nitrati e agricoltura	€ 70.000	Pubblico	100	POR Piemonte
A.1-D.1-E.1-01-b003	Estensione dell'applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA	Msu	ITBSUPPLMEASURE30	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.3-01-b004	Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003	Msu	ITBSUPPLMEASURE80	Regione Piemonte	OG	COM	x	Nitrati e agricoltura				POR Piemonte
A.7-01-b005	Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano riconosciute criticità quantitative	Msu	ITBSUPPLMEASURE17	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
B.1-01-b006	Adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in ambito golenale (buone pratiche agricole e promozione di un'agricoltura più compatibile e multifunzionale)	Msu	ITBSUPPLMEASURE50	Regione Emilia-Romagna	OG	OG	x	Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna
D.4-01-b007	Redazione di linee guida per la gestione sostenibile delle acque in agricoltura nel Distretto Padano	Msu	ITBSUPPLMEASURE126	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico	€ 100.000	Pubblico	100	POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-02-a006	Definizione di criteri di regolazione delle portate in alveo (DMV) nel 1992 e successivo aggiornamento ed integrazione, nel 2004, dei criteri di regolazione delle portate, assunti come obiettivi dei PTA regionali.	Msu	ITBSUPPLMEASURE51	Autorità di bacino del Po, Regioni	COM	-	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.7-02-a007	Definizione degli obiettivi di portata minima per il fiume Po (All. b della deliberazione del C.I. 7/2004)	Msu	ITBSUPPLMEASURE52	Autorità di bacino del Po, Regioni	COM	-	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-A.7-02-a009	Disciplina dell'applicazione del DMV nell'ambito dei PTA, di cui al punto precedente, con obbligo di prima attuazione (portata minima) per tutte le concessioni a partire dal 31-12-2008	Msu	ITBSUPPLMEASURE54	Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Trento - APPA	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 750.000	Compagnia Valdostana Acque-Non applicabile	100	POR Liguria POR Prov. Aut. Trento POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Emilia-Romagna
A.1-A.2-A.7-02-a010	Completamento dell'applicazione del DMV entro dicembre 2016, con rilascio della ulteriore portata necessaria a garantire la destinazione funzionale del corso d'acqua e gli obiettivi di qualità definiti dai PTA	Msu	ITBSUPPLMEASURE55	Regione Lombardia	COM	-	x	Bilancio idrico				POR Lombardia
D.3-02-a011	Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate DMV sito-specifiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE153	Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Sondrio	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 611.000	UE-Privato-Bilancio PAT-Pubblico-Stato	100	POR Piemonte POR Prov. Aut. Trento POR Lombardia
C.1-C.2-02-a013	Piano Assetto Idrogeologico (PAI)	Altre Mba	Adverselmpact	Autorità di bacino del Po, Regioni		COM		Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
C.1-C.2-02-a014	Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali	Altre Mba	Adverselmpact	AIPO, Regione Liguria, Regione Lombardia, APPA- Prov. Aut. di Trento, Regione Valle d'Aosta, Consorzio di bonifica delta Po		*		Servizi ecosistemici	€ 140.105.036	PAT-Altro-Stato- Regione	99	POR Lombardia POR Prov. Aut. Trento POR Valle d'Aosta POR Emilia-Romagna POR Veneto POR Liguria
C.1-02-a015	Misure di prevenzione per l'uso e la protezione del suolo (dal PAI): - controllo delle portate di piena nei corsi d'acqua naturali tramite la definizione di valori limite delle portate naturali e valori limite allo scarico delle reti di drenaggio urbane; - regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree in fascia fluviale e nelle aree a rischio - individuazione di buone pratiche per lo svolgimento di attività antropiche in fascia fluviale	Altre Mba	Adverselmpact	Regione Emilia-Romagna, Province, Regione Lombardia		OG	x	Servizi ecosistemici				POR Lombardia POR Emilia-Romagna
C.1-02-a017	Applicazione del principio dell'invarianza idraulica, quale strumento per limitare l'effetto delle impermeabilizzazioni sulla formazione dei deflussi	Msu	ITBSUPPLMEASURE57	Autorità di bacino del Po, Provincia di Varese, Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni	OG	OG		Servizi ecosistemici	€ 142.400	Regione	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna
C.2-02-a018	Programma generale di gestione dei sedimenti per l'asta del fiume Po (Aggiornamento)	Altre Mba	Adverselmpact	Autorità di bacino del Po		NS	x	Servizi ecosistemici	€ 150.000	Pubblico	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
C.1-C.2-02-a019	Attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti dell'asta del Po, che contiene misure per il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e il ripristino di condizioni di maggiore naturalità	Altre Mba	Adverselmpact	Autorità di bacino del Po		OG	x	Servizi ecosistemici	€ 274.000.000	Finanziamento pubblico-Altro	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
C.2-02-a020	Divieto di estrazione di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua ai fini del miglioramento delle condizioni morfologiche e degli equilibri ecosistemici degli stessi, del ripristino del trasporto solido e dell'apporto di materiale per il ripascimento naturale degli arenili	Altre Mba	Adverselmpact	Autorità di bacino del Po		COM	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
C.1-02-a021	Coordinamento e miglioramento delle attività di controllo e contrasto delle escavazioni abusive in alveo	Msu	ITBSUPPLMEASURE03	AIPO, Regione Emilia-Romagna, Corpo Forestale dello Stato, Consorzi di bonifica	OG	OG	x	Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna
A.2-02-a024	Applicazione della normativa relativa ai progetti di gestione degli invasi artificiali, che comporta il ripristino del trasporto dei sedimenti a valle degli sbarramenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE58	Regione Lombardia	COM	-	x	Servizi ecosistemici				POR Lombardia
D.3-02-a025	Promozione di sperimentazioni relative alle operazioni di gestione dei sedimenti degli invasi artificiali	Msu	ITBSUPPLMEASURE154	Regione Lombardia	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 134.500	UE-Stato	100	POR Lombardia
B.3-02-a027	Passaggio da un sistema di difesa rigida della linea costiera a programmi di ripascimento degli arenili con sabbie sottomarine	Msu	ITBSUPPLMEASURE135	Regione Emilia-Romagna STB Po di Volano e della costa Ferrara	COM	-	x	Servizi ecosistemici	€ 3.340.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
A.1-02-a028	Ripristino e manutenzione della circolazione delle bocche di lagune e sacche	Msu	ITBSUPPLMEASURE136	Regione Emilia-Romagna STB Po di Volano e della costa Ferrara, Provincia di Ferrara	COM	-	x	Servizi ecosistemici	€ 10.000.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
B.3-02-a029	Contrasto della regressione costiera generata da fenomeni erosivi	Msu	ITBSUPPLMEASURE137	Regione Emilia-Romagna STB Po di Volano e della costa	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 3.850.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
B.4-B.5-C.2-D.1-02-a078	Redazione di piani di Manutenzione del territorio collinare-montano, nelle comunità montane: Baldo, Valchiavenna, Appennino Parma est, Valli Nure e Arda, Valli stura e Orba, Valle Ossola.	Msu	ITBSUPPLMEASURE99	Autorità di bacino del Po	COM	-		Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-A.2-A.7-02-b009	Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l'uso ambientale, per i principali affluenti del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE59	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
B.3-A.7-02-b010	Definizione degli obiettivi di portata ecologica per il fiume Po, anche al fine di contrastare l'ingresso del cuneo salino	Msu	ITBSUPPLMEASURE60	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
C.1-C.2-02-b011	Revisione delle Direttive tecniche attuative del PAI	Altre Mba	Adverselmpact	Autorità di bacino del Po		OG	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-02-b012	Definizione delle condizioni di riferimento per la navigazione del fiume Po, cui le flotte devono adeguarsi	Msu	ITBSUPPLMEASURE61	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
B.5-C.1-C.2-02-b013	Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po	Altre Mba	Adverselmpact	Autorità di bacino del Po, regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta		OG	x	Servizi ecosistemici	€ 1.748.680	Pubblico-Non identificato	61	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
A.1-B.1-02-b014	Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Altre Mba	AdverselImpact	Regione Emilia-Romagna, AiPo		OG		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna
B.1-02-b015	Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita dell'ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che li impongono sulle opere trasversali che interrompono la continuità longitudinale fluviale	Altre Mba	AdverselImpact	Regione Lombardia, Italgem, Enel, Consorzio della Muzza		COM		Servizi ecosistemici	€ 6.724.604	UE-Stato-Regione-Altro (pubblico)-Privato	100	POR Piemonte POR Lombardia
B.1-02-b016	Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento di Isola Serafini sul Po	Altre Mba	AdverselImpact	Regione Lombardia, Consorzio Parco Ticino, Graia srl, Enel		COM		Servizi ecosistemici	€ 7.125.000	UE-Stato-Regione-Altro (pubblico)-Privato	100	POR Lombardia
B.1-B.5-02-b017	Restaurare un assetto planimetrico dell'alveo che garantisca una migliore funzionalità ecologica e una migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati	Altre Mba	AdverselImpact	Regione Lombardia		COM	x	Servizi ecosistemici	€ 1.998.500	UE-Stato-Altro (pubblico)	100	POR Lombardia
C.2-02-b024	Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire la funzionalità idromorfologica naturale del corso d'acqua e la sicurezza idraulica della regione fluviale	Altre Mba	AdverselImpact	Regione Lombardia		COM	x	Servizi ecosistemici	€ 1.904.602	Stato-Altro (pubblico)	100	POR Lombardia
D.3-02-b026	Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle forme e ai processi idromorfologici dei corsi d'acqua (Fasce di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di dettaglio della regione fluviale e dell'alveo inciso, ...)	Msu	ITBSUPPLMEASURE155	Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta	OG	NS-OG-COM	x	Servizi ecosistemici	€ 3.419.650	UE-Pubblico-Non identificata-Stato	14	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Lombardia POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
D.3-02-b027	Sperimentare nuovi approcci interdisciplinari per approfondire le conoscenze in campo idromorfologico	Msu	ITBSUPPLMEASURE156	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 400.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-02-b028	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corsi d'acqua principali per la definizione dello stato morfologico	Msu	ITBSUPPLMEASURE157	Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Autorità di bacino del Po	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 1.310.244	Pubblico-Non identificato	35	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Emilia-Romagna POR Liguria POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
C.1-B.1-B.2-B.5-02-b030	Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici	Msu	ITBSUPPLMEASURE138	Autorità di bacino del Po, Parco della Lura, Regione Lombardia, Consorzi di bonifica Parmigiana Moglia, Secchia, Della bonifica dell'Emilia centrale, Consorzi vari	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 38.952.667	Pubblico-Stato-Regione-Altro	26	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
B.1-B.2-B.5-02-b031	Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e al recupero della biodiversità	Msu	ITBSUPPLMEASURE115	Autorità di bacino del Po, Regione Lombardia	NS-COM	NS-COM	x	Servizi ecosistemici	€ 10.160.050	Pubblico-Regione	31	POR Lombardia POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
C.1-02-b033	Consentire nuove attività estrattive nella fascia di mobilità morfologica solo se concorrono al mantenimento e miglioramento della qualità idromorfologica	Altre Mba	AdverselImpact	Province		NS	x	Servizi ecosistemici		Pubblico		POR Emilia-Romagna
C.1-02-b035	Promuovere la delocalizzazione degli insediamenti non compatibili con la naturale mobilità del corso d'acqua	Altre Mba	AdverselImpact	Provincia di Modena		OG	x	Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna
C.1-02-b036	Adozione di indirizzi per l'uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione dell'impermeabilizzazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE62	Regione Lombardia, Province	OG	OG		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna POR Lombardia
C.1-02-b037	Attuazione dei principi di invarianza e di compensazione ambientale e definizione dei criteri per gli interventi di recupero del "costruito"	Msu	ITBSUPPLMEASURE63	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
C.1-D.1-02-b038	Incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di suolo	Msu	ITBSUPPLMEASURE18	Provincia di Modena	OG	OG	x	Governance di bacino				POR Emilia-Romagna
A.1-A.2-B.1-02-b041	Adozione di indirizzi per una modalità di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA	Msu	ITBSUPPLMEASURE64	Autorità di bacino del Po	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-02-b042	Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di intormentimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri usi	Msu	ITBSUPPLMEASURE81	Regione Lombardia	COM	-	x	Bilancio idrico				POR Lombardia
A.1-B.3-02-b043	Applicare le linee guida della Gestione integrata della fascia costiera già approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed estendere l'esperienza a tutta la fascia costiera del distretto del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE65	Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Comuni vari	OG	OG		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna
B.3-02-b044	Ripristinare gli ecosistemi propri della zona marino-costiera, con particolare riferimento al sistema dunoso, per migliorare la difesa dalle mareggiate e mitigare gli effetti dell'erosione marina	Msu	ITBSUPPLMEASURE139	Consorzio di bonifica Delta del Po	OG	*	x	Servizi ecosistemici	€ 1.600.000	Pubblico	100	POR Veneto



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
D.3-02-b047	Approfondire il tema della subsidenza nelle zone di pianura e costiere, sia in termini di impatti ambientali sia di ricadute sulle attività antropiche, sul governo del territorio e sullo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE158	Regione Emilia-Romagna	COM	-		Bilancio idrico	€ 37.500	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
D.3-02-b049	Verifica dell'influenza dei prelievi sulla velocità di subsidenza e implementazione del relativo sistema di monitoraggio anche tramite dati satellitari	Msu	ITBSUPPLMEASURE160	Regione Emilia-Romagna	COM	-	x	Bilancio idrico	€ 180.800	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
B.4-B.5-C.2-D.1-02-b050	Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE125	Autorità di bacino del Po, Regione Valle d'Aosta	NS-COM	NS-COM		Servizi ecosistemici	€ 11.454.870	Pubblico-Non identificata	0	POR Valle d'Aosta POR Piemonte POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
B.4-B.5-C.2-02-b051	Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE151	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Servizi ecosistemici	€ 820.487.094	Pubblico	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
D.1-02-b052	Garantire la manutenzione continua delle vie navigabili e la razionalizzazione delle competenze	Msu	ITBSUPPLMEASURE82	Regioni	OG	OG		Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-02-b053	Potenziamento dei sistemi di controllo con particolare riferimento al rilascio del DMV e alle scale di risalita dei pesci	Msu	ITBSUPPLMEASURE04	Provincia	OG	OG		Bilancio idrico	€ 201.000	Pubblico	100	POR Piemonte
D.3-02-b054	Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate DMV sito-specifiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE161	Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Sondrio, Varese, Regione Autonoma Valle d'Aosta	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 7.230.000	Compagnia Valdostana Acque Privato	100	POR Valle d'Aosta POR Lombardia
D.3-02-b055	Migliorare le conoscenze per la previsione e la prevenzione delle piene	Msu	ITBSUPPLMEASURE162	Regione Autonoma valle d'Aosta	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 953.700	Bilancio regionale CVA - Compagnia Valdostana delle Acque	100	POR Valle d'Aosta
D.3-02-b056	Migliorare la conoscenza della rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico-morfologico che idrologico, al fine di individuarne le criticità e predisporre opportuni programmi di intervento	Msu	ITBSUPPLMEASURE163	Autorità di bacino del Po	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-02-b057	Sviluppare tecnologie adeguate allo sfruttamento anche di piccoli salti sul reticolo minore, soprattutto artificiale	Msu	ITBSUPPLMEASURE164	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-02-b058	Approfondire le conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale	Msu	ITBSUPPLMEASURE165	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-02-b059	Formazione, sensibilizzazione e sviluppo di buone pratiche relativamente all'idromorfologia	Msu	ITBSUPPLMEASURE40	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
C.1-B.1-B.5-02-b096	Schema del Piano di rinaturazione per il coordinamento degli interventi di gestione dei sedimenti, di rinaturazione e di attività estrattive nelle fasce fluviali A e B del fiume Po (aggiornamento dell'Elaborato 5 della Relazione Generale del PSFF ed elaborazione del documento direttore)	Msu	ITBSUPPLMEASURE140	Autorità di bacino del Po	COM	-	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale) POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
B.1-B.5-C.2-02-b155(#)	Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PpGPo	Altre Mba	Adverselmpact					Servizi ecosistemici				
A.3-03-a031	Definizione degli obiettivi di abbattimento di almeno il 75% dell'azoto totale e di almeno il 75% del fosforo totale così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE, all'interno del territorio di competenza regionale, bacino drenante afferente all'area sensibile Delta del Po e mare Adriatico	Mba	Nitrates	Autorità di bacino del Po	COM			Depurazione	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.3-03-a032	Definizione degli obiettivi di qualità per BOD, COD e azoto ammoniacale a Pontelagosuro (chiusura di bacino del fiume Po) e priorità di intervento a scala di bacino ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 152/99 e smi	Altre Mba	PollutantsDiffuse	Autorità di bacino del Po	COM			Depurazione	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-03-a033	Piani di Tutela Regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi	Mba		Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, IREN, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, Fondazione Lombardia Ambiente	COM			Governance di bacino	€ 243.150	Regione-Pubblico	100	POR Emilia-Romagna POR Lombardia



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
A.3-03-a034	In attuazione della Direttiva 91/271/CE: - individuazione delle zone sensibili al fenomeno dell'eutrofizzazione (ai fini di individuare misure di prevenzione di tali fenomeni) - a seguito dell'adozione dei PTA, applicazione di valori limite per N e P più restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale	Mba		Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Regione Lombardia		COM		Depurazione				POR Emilia-Romagna POR Lombardia
A.3-03-a035	Interventi in agglomerati > 10.000 AE ricadenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti	Mba		ATO, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma		COM	x	Depurazione	€ 57.579.842	Pubblico-Tariffa	93	POR Emilia-Romagna
A.3-03-a036	Interventi in agglomerati compresi tra i 2000-10.000 AE ricadenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti	Mba		ATO		COM	x	Depurazione	€ 50.152.289	Pubblico-Tariffa-Privato	96	POR Emilia-Romagna
A.3-03-a038	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Altre Mba	PointSourceDischarges	ATO, AATO Genova		OG		Depurazione	€ 161.609.854	Pubblico-Privato-Tariffa	90	POR Emilia-Romagna POR Liguria
A.3-03-a039	Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del collettamento, fognatura e depurazione	Mba		Provincia di Lodi, Milano, Mantova, Lecco, Pavia, Como, Cremona, Bergamo, Varese, Brescia, Sondrio, Monza Brianza, ATO, IREN SpA, CADF SpA, HERA SpA, Provincia di Parma, Comune di Salsomaggiore, Province e comuni interessati, AATO veronese, AATO Genova, A		*	x	Depurazione	€ 1.393.920.296	Tariffa SII-PAT-Regione-Pubblico-Non applicabile-Altro (pubblico)-Stato-Privato-Fondi comunali	98	POR Emilia-Romagna POR Piemonte POR Lombardia POR Valle d'Aosta POR Prov. Aut. Trento POR Liguria POR Veneto
A.3-03-a040	Potenziamento dei sistemi di collettamento e depurazione per gli scarichi fognari degli insediamenti costieri	Mba		ATO		OG	x	Depurazione	€ 275.000	Tariffa	100	POR Emilia-Romagna
A.3-03-a041	Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di depurazione dei maggiori centri urbani	Altre Mba	PointSourceDischarges	IREN SpA, EmiliaAmbiente SpA, ATO, Provincia di Parma, HERA SpA, Montegna 2000 SpA, Regione Lombardia, ATO veronese		*	x	Depurazione	€ 31.373.545	Regione-Stato-Altro (pubblico)-Tariffa SII-Pubblico	83	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POR Veneto
A.2-03-a042	Completamento e manutenzione delle opere di adduzione più antiche per l'uso civile	Altre Mba	EfficientWaterUse	ATO, IREN SpA, ATO veronese		*		Bilancio idrico	€ 200.487.188	Pubblico-Tariffa	98	POR Emilia-Romagna POR Veneto
D.1-03-a043	Differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico in base ai requisiti di qualità di ciascun utilizzo	Msu	ITBSUPPLMEASURE101	ATO	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 40.047.081	Pubblico-Tariffa	71	POR Emilia-Romagna
D.1-03-a044	Interconnessione delle reti di approvvigionamento idropotabile	Msu	ITBSUPPLMEASURE102	ATO	OG	OG		Bilancio idrico	€ 30.799.685	Pubblico-Tariffa	93	POR Emilia-Romagna
D.1-03-a045	Miglioramento progressivo della gestione organizzata a livello di ambiti territoriali dei sistemi di approvvigionamento, collettamento e depurazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE103	Autorità di bacino del Po	NS	OG	x	Depurazione	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-03-a046	Piani di conservazione della risorsa elaborati dalle Agenzie d'Ambito	Msu	ITBSUPPLMEASURE104	ATO	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 9.999.999	Tariffa SII	100	POR Piemonte
D.1-03-a047	Miglioramento del grado di interconnessione delle reti acquedottistiche e delle diverse fonti di approvvigionamento, incremento delle capacità di compenso e riserva dei serbatoi	Msu	ITBSUPPLMEASURE42	AATO Genova, Comune di Piana Crixia, AATO Veronese, ATO, Montagna 2000 SpA	OG	*	x	Bilancio idrico	€ 39.819.578	Pubblico-Tariffa SII- Fondi comunali-Regione	80	POR Emilia-Romagna POR Liguria POR Veneto
D.3-03-a048	Analisi della fattibilità per la realizzazione e/o potenziamento di acquedotti industriali	Msu	ITBSUPPLMEASURE166	ATO	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 3.986.249	Pubblico-Tariffa	100	POR Emilia-Romagna
A.3-A.4-03-a049	Realizzazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua e i canali di scolo e irrigazione per la riduzione dei carichi inquinanti in essi veicolati (fasce tampone)	Msu	ITBSUPPLMEASURE141	Regione Lombardia	OG	COM	x	Nitri e agricoltura	€ 674.211	UE-Stato-Regione	100	POR Lombardia
A.3-03-a050	Trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste	Altre Mba	PointSourceDischarges	Regione Emilia-Romagna, provincia di Parma, ATO, Provincia, Regione Piemonte		OG	x	Depurazione	€ 9.332.700	Pubblico-Tariffa SII	100	POR Emilia-Romagna POR Piemonte
A.4-A.5-03-a051	Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci	Msu	ITBSUPPLMEASURE142	Regione Lombardia	OG	COM	x	Depurazione	€ 174.617.798	UE-Stato	100	POR Lombardia
A.5-03-a053	Definizione di strategie e programmi di intervento, a livello nazionale e regionale, di bonifica dei siti contaminati	Altre Mba	SurfacePrioritySubstances	Regione Lombardia		COM		Depurazione				POR Lombardia
A.5-03-a054	Accordi di programma Stato/Regioni e Provincia Autonoma di Trento per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei SIN, il cui stato di attuazione varia in relazione alla data di perimetrazione dei SIN	Altre Mba	SurfacePrioritySubstances	Regione Lombardia		COM		Depurazione				POR Lombardia
A.5-03-a056	Controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose	Altre Mba	SurfacePrioritySubstances	CIP AIS		COM	x	Depurazione	€ 528.233	Pubblico-Regione	100	POR Piemonte
A.1-03-a057	Linee guida per l'autorizzazione allo scarico nei canali di bonifica	Msu	ITBSUPPLMEASURE127	Regione Lombardia	COM	-	x	Depurazione				POR Lombardia



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
A.1-03-a058	Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per la riduzione della trofia	Msu	ITBSUPPLMEASURE143	Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese, Sondrio, Regione Lombardia DG Ambiente	OG	COM		Servizi ecosistemici	€ 11.656.788	Altro (pubblico)-Regione-Privato-UE-Stato	100	POR Lombardia
A.1-03-a059	Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione delle reti idriche per l'approvvigionamento idropotabile	Altre Mba	EfficientWaterUse	AATO Genova, Comuni interessati, ATO, Prov. AUT. Trento, Regione Valle d'Aosta, Provincia di Lodi, Milano, Mantova, Lecco, Pavia, Como, Cremona, Bergamo, Varese, Brescia, Sondrio, Monza Brianza		OG	x	Bilancio idrico	€ 383.206.974	Regione-Tariffa-Pubblico-Stato-PAT-Altro-Fondi comunali	100	POR Lombardia POR Valle d'Aosta POR Piemonte POR Liguria POR Prov. Aut. Trento
A.3-03-b004	Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003	Msu	ITBSUPPLMEASURE197	Stato, Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte	OG	OG	x	Depurazione	€ 60.800	Tariffa SII-Non applicabile	100	POR Piemonte POD (Misure a scala distrettuale)
A.3-03-b060	Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne	Mba		Autorità di bacino del Po		OG		Depurazione	€ 3.060.500	Regione-Non applicabile	100	POR Lombardia POD (Misure a scala distrettuale)
A.3-03-b061	Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche attraverso utilizzo di sistemi eco-naturali (es. fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate	Msu	ITBSUPPLMEASURE43	Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento APPA	OG	COM		Depurazione	€ 3.789.432	Stato-Regione-Altro (pubblico)-Gestore	100	POR Lombardia POR Prov. Aut. Trento
A.3-03-b062	Aumento dell'utilizzo delle tecniche di abbattimento dei nutrienti da fonti puntuali, quali lagunaggio, fitodepurazione, fertirrigazione, abbattimento chimico del fosforo, nei depuratori costieri	Msu	ITBSUPPLMEASURE15		NS	NS	x	Depurazione	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-A.5-03-b063	Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo recettore	Altre Mba	PointSourceDischarges	Provincia di Modena, Regione Lombardia, ATO veronese		*		Depurazione	€ 8.237.692	Stato-Altro (pubblico)-Tariffa SII	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna POR Veneto
A.1-A.3-03-b064	Promozione della realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti urbani	Msu	ITBSUPPLMEASURE67	Regione Lombardia	COM	-		Depurazione				POR Lombardia
A.1-A.5-03-b065	Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti contaminati	Msu	ITBSUPPLMEASURE16	Comune di Rodigo, Fiesse, Verolanuova, Sorico, Albaredo Arnaboldi, Broni, Pinarolo Po, Mombello, S. Martino Siccomario, Baranzate, Brescia, Castegnato, Castenedolo, Cerro al Lambro, Cremona, Paderno Franciacorta, Passirano, Bernate Ticino, Canegrate, Cise	OG	OG		Depurazione	€ 269.926.758	Stato-Regione	100	POR Lombardia
A.1-A.5-03-b066	Definizione di un programma di interventi per i siti contaminati di piccole dimensioni, concentrati in aree soggette a deindustrializzazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE105	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Depurazione	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-03-b067	Individuazione di misure specifiche per i siti industriali delle Piccole Medie Imprese (creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate)	Msu	ITBSUPPLMEASURE106	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Depurazione	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-03-b068	Potenziamento delle reti di monitoraggio per il controllo degli impatti dei distretti industriali	Msu	ITBSUPPLMEASURE05	Regione Piemonte, Provincia, ARPA, Regione Autonoma Valle d'Aosta	OG	OG	x	Depurazione	€ 2.621.000	Regione	100	POR Piemonte POR Valle d'Aosta
A.3-A.4-A.6-B.5-03-b070	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu	ITBSUPPLMEASURE145	Provincia	NS	NS	x	Nitri e agricoltura	€ 300.000		0	POR Piemonte
A.4-03-b072	Diminuzione dell'utilizzo di fitofarmaci, mediante la promozione di un'agricoltura integrata e biologica	Msu	ITBSUPPLMEASURE68	Regione Emilia-Romagna	COM	-	x	Depurazione	€ 29.308.560			POR Emilia-Romagna
D.1-03-b073	Realizzazione di protocolli di intesa tra soggetti direttamente interessati ai controlli sugli scarichi (AATO, ARPA, Regioni e Provincia Autonoma di Trento, ASL, ecc) per un maggiore coordinamento e efficacia dei controlli	Msu	ITBSUPPLMEASURE83	Regione Lombardia	COM	-	x	Depurazione		Pubblico	100	POR Lombardia
D.3-03-b074	Verifica delle prestazioni dei soggetti gestori, sulla base di metodologie e criteri di analisi condivisi a livello di regione e di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE06	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, Regione Emilia-Romagna	OG	OG	x	Depurazione				POR Emilia-Romagna



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
D.3-03-b075	Monitoraggio delle perdite fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione	Msu	ITBSUPPLMEASURE167	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti	OG	OG	x	Depurazione				POR Emilia-Romagna
D.3-03-b076	Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni idrologiche (piene e magre) del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE168	Autorità di bacino del Po	NS	OG	x	Depurazione	€ 1.100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-03-b077	Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE169	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Depurazione	€ 250.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-03-b078	Aumento delle conoscenze, attraverso indagini eco tossicologiche, sulle relazioni tra lo stato chimico e lo stato ecologico dei corpi idrici	Msu	ITBSUPPLMEASURE170	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Depurazione	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-03-b079	Monitoraggio delle sostanze chimiche poco solubili nei sedimenti fluviali (Monitoraggio di indagine sversamento idrocarburi Lambro)	Msu	ITBSUPPLMEASURE171	Autorità di bacino, Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto	COM	-	x	Depurazione	€ 454.724	Pubblico	100	POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-A.7-04-a060	Individuazione delle aree critiche per i prelievi da acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE107	Regione Piemonte, ATO, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	OG	OG	x	Bilancio idrico				POR Piemonte POR Emilia-Romagna
D.3-04-a061	Individuazione dei criteri operativi per la stima del bilancio idrogeologico delle acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE172	Autorità di bacino del Po, Regioni, Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-04-a062	Realizzazione di studi specifici in aree particolarmente critiche o strategiche in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni futuri (relazioni fiume-falda nella fascia fluviale del Po)	Msu	ITBSUPPLMEASURE173	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
A.5-04-a064	Divieto di realizzazione di pozzi che mettano in comunicazione diversi livelli acquiferi (migliori tecniche disponibili)	Msu	ITBSUPPLMEASURE70	Regione Lombardia	COM	-		Depurazione				POR Lombardia
A.5-04-a065	Norme tecniche per la realizzazione delle discariche a tutela delle acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE71	Regione Lombardia e comuni interessati	COM	-	x	Depurazione				POR Lombardia
D.3-04-a067	Realizzazione di carte pedologiche con indicazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti	Msu	ITBSUPPLMEASURE174	Regione Emilia-Romagna	COM	-	x	Depurazione	€ 38.500	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
A.3-04-b081	Completamento della carta della vulnerabilità degli acquiferi	Altre Mba	PollutantsDiffuse	Autorità di bacino del Po, Regione Emilia-Romagna	OG	OG	x	Depurazione	€ 33.150	Pubblico-Non applicabile	100	POR Emilia-Romagna POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-04-b082	Interventi di ricarica artificiale delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ricarica (anche tramite canali irrigui)	Msu	ITBSUPPLMEASURE132	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-04-b083 D.4-04-b083	Promuovere l'utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee	Msu	ITBSUPPLMEASURE29	Autorità di bacino del Po			x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-04-b085	Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i rischi di inquinamento delle falde profonde	Msu	ITBSUPPLMEASURE07	Regione Piemonte, Provincia, ATO	OG	OG	x	Depurazione	€ 1.283.803	Tariffa SII	100	POR Piemonte
D.3-04-b086	Approfondimento degli aspetti di inter-scambio tra acque sotterranee e acque superficiali anche attraverso l'utilizzo degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno	Msu	ITBSUPPLMEASURE175	Regione Emilia-Romagna	COM	COM	x	Depurazione	€ 34.500	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
D.3-04-b087	Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana	Msu	ITBSUPPLMEASURE176	Autorità di bacino del Po, CNR e Università degli Studi di Milano - Bicocca (UNIMIB)	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 900.000	Pubblico	50	POD (Misure a scala distrettuale)
A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-05-a033	Piani di Tutela Regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi	Mba		Regione Piemonte	COM	COM	x	Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POR Piemonte
A.1-A.2-05-a068	Individuazione delle aree di riserva e di salvaguardia per le risorse idropotabili	Msu	ITBSUPPLMEASURE110	Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POR Piemonte POR Lombardia POR Emilia-Romagna
B.1-05-a069	Piani di gestione di alcune aree SIC e ZPS del bacino	Mba		Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 3.594.062	FESR-MATM-Regione-Non applicabile-Pubblico	100	POR Piemonte POR Valle d'Aosta POR Emilia-Romagna
B.3-05-a070	Predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di manutenzione della costa nell'ambito dei Siti Natura 2000	Msu	ITBSUPPLMEASURE72	Regione Emilia-Romagna, SDS	COM	COM		Servizi ecosistemici		Pubblico		POR Emilia-Romagna
B.1-05-b088	Individuazione di altre aree importanti per la biodiversità, ad integrazione delle aree protette e tutelate già esistenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE73	Regione Emilia-Romagna	COM	COM		Servizi ecosistemici				POR Emilia-Romagna
B.1-B.2-05-b089	Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE111	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	NS	OG		Servizi ecosistemici	€ 6.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
D.1-05-b090	Potenziare le azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE84	Autorità di bacino del Po, Regioni	OG	OG		Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-05-b091	Aumento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari e redazione delle corrispondenti check-list	Mba		Autorità di bacino del Po		NS		Servizi ecosistemici	€ 3.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-05-b092	Promuovere buone pratiche di "vallicoltura" per la valorizzazione e l'uso sostenibile del territorio del Delta	Msu	ITBSUPPLMEASURE128	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Servizi ecosistemici	€ 100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
B.1-C.1-06-a072	Direttiva per gli interventi di rinaturazione dei corsi d'acqua naturali	Msu	ITBSUPPLMEASURE74	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	COM	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
B.1-06-a073	Programma di "Sistemi Verdi Multifunzionali"	Msu	ITBSUPPLMEASURE146	Regione Lombardia	OG	COM		Servizi ecosistemici	€ 27.117.037	Stato-Altro (pubblico)-Regione-Privato	100	POR Lombardia
B.1-B.2-06-a074	Linee guida per il recupero naturalistico delle cave in gola di Po e negli ambiti fluviali	Msu	ITBSUPPLMEASURE129	Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e comuni interessati, Comune di Roccabianca	NS	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 80.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
B.1-B.2-06-a075	Linee guida per la riqualificazione del reticolo idrografico artificiale di pianura	Msu	ITBSUPPLMEASURE130	Regione Emilia-Romagna, SDS	COM	COM		Servizi ecosistemici	€ 10.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
B.1-06-a076	Prima individuazione delle Reti Ecologiche a livello regionale, provinciale e comunale	Msu	ITBSUPPLMEASURE113	Regione Lombardia	COM	COM		Servizi ecosistemici				POR Lombardia
B.2-06-a077	Monitoraggio dell'ittiofauna, carta ittica del fiume Po e carte ittiche di rilievo regionale, provinciali	Msu	ITBSUPPLMEASURE08	Regione Valle d'Aosta, Provincia di Piacenza	OG	COM		Servizi ecosistemici	€ 15.000	Regione	100	POR Emilia-Romagna POR Valle d'Aosta
B.5-06-a079	Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di pianificazione (Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio)	Msu	ITBSUPPLMEASURE114	Regione Valle d'Aosta	OG	OG		Servizi ecosistemici	€ 12.500.000	Regione	100	POR Valle d'Aosta
B.5-06-a080	Definizione di linee guida per la riqualificazione paesaggistica secondo approcci multifunzionali	Msu	ITBSUPPLMEASURE131	regione Lombardia	COM	COM	x	Servizi ecosistemici				POR Lombardia
D.1-06-a081	Predisposizione dei documenti programmatici e progettuali necessari per la riduzione del grado di artificializzazione del sistema e l'avvio della riqualificazione generali dei corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria e dei corridoi fluviali collegati	Msu	ITBSUPPLMEASURE85	Regione Piemonte, Provincia, Comune, ATO, MATTM	OG	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 145.302.036	Pubblico-Privato-Tariffa SII	100	POR Piemonte
D.3-06-a082	Definizione dei criteri per la valutazione delle linee di assetto ecologico del fiume Po e individuazione delle azioni prioritarie per il riequilibrio idrogeomorfologico-ecologico e la conservazione ambientale	Msu	ITBSUPPLMEASURE177	Autorità di bacino del Po	COM	COM	x	Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)
B.5-06-b094	Ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di tutela ai fini dello studio dell'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art.131 del D.Lgs. 42/04)	Msu	ITBSUPPLMEASURE09	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 5.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
A.6-B.1-B.2-06-b095	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)	Altre Mba	Adverselmpact	Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna		OG	x	Servizi ecosistemici	€ 22.382.981	UE-Stato-Pubblico	100	POR Lombardia POR Emilia-Romagna
B.1-B.2-B.3-B.5-06-b097	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie floro-faunistiche	Altre Mba	Adverselmpact	Regione Veneto		*		Servizi ecosistemici	€ 11.880.000	Regione	100	POR Veneto
B.1-B.2-B.5-06-b098	Realizzazione delle reti ecologiche a diverse scale, attuazione dei Programmi di Sistemi Verdi Multifunzionali e potenziamento della rete ecologica del Po e del Delta	Msu	ITBSUPPLMEASURE148	Autorità di bacino del Po, Regione Lombardia	OG	NS-COM		Servizi ecosistemici	€ 61.316.355	Regione-Altro-Pubblico	5	POR Lombardia POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
B.1-06-b099	Salvaguardia e recupero dei fontanili e delle sorgenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE149	Regione Lombardia	OG	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 21.548.820	UE-Stato-Regione-Altro (pubblico)	100	POR Lombardia
B.1-06-b100	Recupero funzionale e ripristino ambientale delle aree di cava	Msu	ITBSUPPLMEASURE150	Agenzia Interregionale fiume Po	OG	COM	x	Servizi ecosistemici	€ 4.340.000	Pubblico	100	POR Emilia-Romagna
B.2-06-b101	Predisposizione di linee guida e di regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE75	Stato, Autorità di bacino del Po	NS	OG		Servizi ecosistemici	€ 100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
B.2-06-b102	Controllo delle specie ittiche invasive e delle attività di reintroduzione, introduzione e ripopolamento dei corsi d'acqua ai fini della pesca sportiva e professionale	Msu	ITBSUPPLMEASURE10	Regione Lombardia, Ass. Euff sez. prov. Di Brescia, Ass. pescatori di Tremosine e Casto, Parco lombardo valle Ticino, Province di: Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Pavia, Varese, Milano, Comune di Ranco, Regione Valle d'Aosta	OG	OG		Servizi ecosistemici	€ 6.422.028	Altro (pubblico)- Privato-UE- Regione	100	POR Valle d'Aosta POR Lombardia
B.1-B.2-B.5-06-b103	Rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE116	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Servizi ecosistemici	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-06-b104	Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella fascia perfluviiale e delle relazioni tra idronamismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche e funzioni iporreiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE178	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-06-b105	Aumento delle conoscenze sulle interferenze degli interventi strutturali, previsti per il raggiungimento degli obiettivi della DQA, con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio per poter garantire la tutela di questi ultimi	Msu	ITBSUPPLMEASURE179	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-06-b154	Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e aggiornamento della carta litica	Msu	ITBSUPPLMEASURE180	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Servizi ecosistemici	€ 400.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D3-06-b156	Censimento delle specie alloctone invasive, animali e vegetali, presenti lungo il fiume Po, studio e sperimentazione dei sistemi di controllo	Msu		Autorità di bacino del Po	NS	OG	x	Servizi ecosistemici	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
D.3-07-a083	Realizzazione di un sistema di modellistica a supporto della gestione delle risorse idriche per la previsione delle magre fluviali dell'asta principale del fiume Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE181	Autorità di bacino del Po, AIPO	COM	-	x	Bilancio idrico	€ 700.000	Pubblico	100	POD (Misure a scala distrettuale)
A.7-07-a085	Revisione dei fabbisogni irrigui in sede di rinnovo delle concessioni	Msu	ITBSUPPLMEASURE11	Regione Piemonte, Provincia	OG	OG	x	Bilancio idrico		Non applicabile		POR Piemonte
A.6-07-a086	Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con tecnologie di risparmio della risorsa idrica	Msu	ITBSUPPLMEASURE44	Regione Piemonte, Consorzi irrigui di Il grado, Ass. irrigazione est Sesia, Consorzi di bonifica: del Chiese di grado, Alta e media pianura mantovana, Colli morenici del Garda, della Burana, della media pianura bergamasca, Dugali, Est Ticino Villoresi	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 142.338.523	Regione-Privato-UE-Stato	100	POR Emilia-Romagna POR Piemonte POR Valle d'Aosta POR Lombardia
A.6-07-a087	Direttive per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio rurale	Msu	ITBSUPPLMEASURE117	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Servizi ecosistemici				POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-07-a088	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava	Altre Mba	Adverselmpact	Regione Emilia-Romagna, Comuni, Province		OG		Bilancio idrico		Pubblico		POR Emilia-Romagna
D.1-07-a089	Coordinamento degli usi (torbentieri, irrigui, ecc.) della risorsa negli eventi di scarsità idrica (Protocollo di intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino idrografico del fiume Po")	Msu	ITBSUPPLMEASURE86	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-07-a090	Norme per l'adeguamento delle opere di rilascio a servizio della produzione idroelettrica	Msu	ITBSUPPLMEASURE76	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-07-a091	Piani del bilancio idrico per i principali distretti produttivi idroelettrici	Msu	ITBSUPPLMEASURE118	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
A.2-07-a092	Direttive regionali in materia di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico	Msu	ITBSUPPLMEASURE77	Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta	COM	-		Bilancio idrico				POR Lombardia POR Valle d'Aosta
A.2-07-b042	Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di interrimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri usi	Msu		Regione Piemonte	COM	-		Bilancio idrico	€ 0	Non applicabile		POR Piemonte
D.3-07-b106	Catasto ed aggiornamento permanente dei dati dei prelievi sui corpi idrici per i diversi usi e registro delle concessioni, adeguamento dei sistemi di monitoraggio e di ricostruzione del bilancio idrico di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE183	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico	€ 13.700.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
A.1-A.7-D.1-E.1-07-b107	Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per ridurre intensità e incidenza e per il mantenimento e/o miglioramento dello stato ambientale dei corpi idrici: settore acque superficiali, settore acque sotterranee, gestione crisi idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE119	Autorità di bacino del Po, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	OG	OG	x	Bilancio idrico		Non applicabile		POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale) POD (Misure a scala distrettuale) POR Emilia-Romagna
A.2-07-b109	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu	ITBSUPPLMEASURE45	AATO Genova, AATO Verona	OG	*	x	Bilancio idrico	€ 4.401.294	Tariffa SII	100	POR Liguria POR Veneto
A.2-A.6-D.1-07-b110	Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa	Msu	ITBSUPPLMEASURE124	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure di sottobacino di rilevanza distrettuale)
A.2-D.1-E.1-07-b111	Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee	Msu	ITBSUPPLMEASURE121	Autorità di bacino del Po, Regioni, Provincia Autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 5.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale) POR Emilia-Romagna
A.2-A.6-E.1-07-b112	Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e definizione dei "crateri di irrigazione" seguendo le indicazioni UE	Msu	ITBSUPPLMEASURE19	Regione Piemonte	COM	-	x	Bilancio idrico	€ 19.005	Pubblico	100	POR Piemonte
A.6-07-b113	Interventi per la riduzione delle perdite nella rete irrigua di distribuzione, che generino rilevanti danni rispetto all'obiettivo finale della rete stessa	Msu	ITBSUPPLMEASURE46	Regione Piemonte, Consorzi irrigui di II grado	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 20.080.000	Pubblico-Privato	100	POR Piemonte
A.6-A.7-07-b114	Razionalizzare i sistemi di presa e adduzione a livello di asta fluviale e aumento dell'efficienza degli impianti irrigui, anche attraverso un aumento del grado di flessibilità nella gestione del sistema (interconnessioni, orari, ecc.)	Msu	ITBSUPPLMEASURE47	Provincia Autonoma di Trento, Consorzio di bonifica del Delta del Po	OG	*	x	Bilancio idrico	€ 42.700.000	PAT-Stato	100	POR Piemonte POR Prov. Aut. Trento POR Veneto
A.7-07-b115	Revisione delle concessioni di prelievi in situazione di elevata criticità	Msu	ITBSUPPLMEASURE12	Autorità di bacino del fiume Po	NS	NS	x	Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
A.7-07-b116	Aumento del controllo sulle licenze temporanee di attingimento nei periodi di magra	Msu	ITBSUPPLMEASURE13	Autorità di bacino del fiume Po	NS	NS		Bilancio idrico				POD (Misure a scala distrettuale)
A.7-07-b117	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità	Msu	ITBSUPPLMEASURE14	Regione Piemonte, Regione Emilia-Romagna, Provincia	OG	OG		Bilancio idrico	€ 100.000	Pubblico	100	POR Piemonte POR Emilia-Romagna
A.2-07-b118 (#)	Miglioramento dell'efficienza del parco impianti idroelettrici esistente, per mitigare gli impatti ambientali e prevedendo nuove modalità di gestione di carattere sperimentale	Msu	ITBSUPPLMEASURE48				x	Bilancio idrico				
A.2-07-b119	Definizione dei criteri, a livello di distretto, per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione idroelettrica e per la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti	Msu	ITBSUPPLMEASURE78	Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte, Partner valdostani: RAVA direzione foreste, direzione energia, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 1.066.680	FESR-Regione-Fondo di rotazione	100	POD (Misure a scala distrettuale) POR Valle d'Aosta
D.1-07-b120	Definizione di criteri per sviluppare strumenti di valutazione della qualità dei progetti per il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, in particolare per quelli in aree che presentino una maggiore sensibilità ambientale ed ecologica	Msu	ITBSUPPLMEASURE79	Autorità di bacino del Po, Partner valdostano, ARPA	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 400.000	FESR-Quota nazionale-Non applicabile	100	POD (Misure a scala distrettuale) POR Valle d'Aosta
A.2-07-b121	Realizzazione di invasi per aumentare la disponibilità di risorsa idrica per gli usi irrigui nei periodi di crisi idrica e compatibilmente per il raggiungimento degli obiettivi ecologico e chimico dei corpi idrici a valle	Altre Mba	AdverselImpact	Consorzio di bonifica regionale, Consorzio di bonifica Delta Po		*		Bilancio idrico	€ 3.300.000	Pubblico-Non applicabile-Regione	100	POR Piemonte POR Veneto
E.1-08-a093	Approfondimenti per il distretto idrografico degli scenari climatici mondiali ed europei e valutazione degli effetti in relazione alle attività di pianificazione in corso per la difesa delle piene e per la gestione delle risorse idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE184	Autorità di bacino del Po, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento	OG	COM	x	Governance di bacino	€ 2.943.918	UE-Stato-FESR-Fondo di rotazione ex L.183/87-Non applicabile	100	POR Valle d'Aosta POR Lombardia POD (Misure a scala distrettuale)
E.1-08-b122	Ridefinizione ed integrazione del P4G Po per adattarlo agli scenari dei cambiamenti climatici in atto nel bacino del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE122	Autorità di bacino del Po	OG	OG	x	Governance di bacino		Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-08-b123	Sviluppo di uno strumento di supporto per la simulazione degli scenari relativi all'uso dell'acqua in agricoltura e allineamento delle previsioni agrometeorologiche alla gestione delle risorse idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE185	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 150.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-08-b124	Approfondimento delle conoscenze sui rapporti tra variazioni climatiche e meccanismi di circolazione idrica profonda	Msu	ITBSUPPLMEASURE186	Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte	OG	NS-COM	x	Governance di bacino	€ 130.000	Pubblico	61	POD (Misure a scala distrettuale) POR Piemonte
E.1-08-b125	Accelerare l'attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, adeguate per il bacino del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE20	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 50.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
D.2-09-a094	Applicazione di tariffe commisurate al consumo umano	Msu	ITBSUPPLMEASURE21	Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti	COM	-	x	Bilancio idrico				POR Emilia-Romagna
D.2-09-a095	Contribuzione irrigua ai fini del recupero dei costi finanziari correnti (esercizio e manutenzione di opere e impianti, attrezzatura, energia, personale, ecc.)	Msu	ITBSUPPLMEASURE22	Regione Lombardia	COM	-	x	Bilancio idrico				POR Lombardia
D.2-09-a096	Applicazione del principio "chi inquina paga", nel caso della bonifica dei siti inquinati	Msu	ITBSUPPLMEASURE23	Stato	OG	OG	x	Depurazione				POD (Misure a scala distrettuale)
D.2-09-a097	Applicazione di misure necessarie alla eliminazione degli sprechi e alla riduzione del consumo idrico (incentivi/disincentivi, educazione ambientale e sensibilizzazione...)	Msu	ITBSUPPLMEASURE24	ATO, Comune di Mesola	OG	OG	x	Bilancio idrico	€ 7.950.847	Pubblico-Tariffa	99	POR Emilia-Romagna
D.1-09-b126	Integrazione di quanto già previsto da altri strumenti a livello nazionale ed europeo (Piani Strategici, riforma PAC, norme gestione sostenibile, Rete Natura 2000, difesa del suolo, ecc.) e a livello regionale	Msu	ITBSUPPLMEASURE87	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-09-b127	Sviluppo dell'analisi economica di secondo livello	Msu	ITBSUPPLMEASURE187	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)
D.2-09-b128	Applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico, in base dell'art. 9 della DQA, e adeguamento dei canoni e delle tariffe	Altre Mba	CostRecoveryWaterServices	Regione Liguria, Autorità di bacino del Po, Stato, regioni, Prov. Aut. Di Trento		OG		Governance di bacino		Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale) POR Liguria
D.2-09-b129	Introduzione di strumenti di analisi economica che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali e alla valutazione dell'impatto sull'occupazione e sul lavoro	Altre Mba	CostRecoveryWaterServices	Regione Liguria, Autorità di bacino del Po, Stato, regioni, Prov. Aut. Di Trento		NS		Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)
D.2-09-b130	Integrazioni delle competenze e riconoscimento economico delle varie funzioni plurime (gestione acque e agricoltura) effettivamente svolte dai Consorzi, anche utilizzando gli strumenti già disponibili (Intesa Stato - Regioni e Provincia Autonoma di Trento 2008)	Msu	ITBSUPPLMEASURE26	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.2-09-b131	Promozione di incentivi ambientali innovativi e definizione di regole condivise per la destinazione dei canoni di concessione per finalità di riqualificazione dei corpi idrici	Msu	ITBSUPPLMEASURE27	Stato, Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.2-09-b132	Applicazione effettiva del principio di sussidiarietà / perequazione tra varie aree territoriali rispetto alle strutture idriche	Msu	ITBSUPPLMEASURE28	Stato, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	NS	NS		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-09-b133	Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali ai fini economici (riportare le fasce fluviali al ruolo di "bene comune")	Msu	ITBSUPPLMEASURE188	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-a099	Progetto Partecipare il Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE32	Autorità di bacino del Po, Province rivierasche del Po, CIDIEP	COM	-		Governance di bacino				POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-a100	Campagne di sensibilizzazione e informazione sul risparmio idrico	Msu	ITBSUPPLMEASURE33	Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma	COM	-	x	Bilancio idrico				POR Emilia-Romagna POR Lombardia
D.3-10-a101	Progetto ReMo del Po - Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici d'interesse per la pianificazione di bacino	Msu	ITBSUPPLMEASURE189	Autorità di bacino del Po	COM	-	x	Governance di bacino		Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-10-a102	Accordi e protocolli d'intesa a livello distrettuale, regionale e di sottobacino sul tema delle acque	Msu	ITBSUPPLMEASURE88	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	COM	-		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-10-a103	Contratti di fiume	Msu	ITBSUPPLMEASURE89	Regione Lombardia, regione Piemonte, Provincia	OG	OG		Governance di bacino	€ 1.160.000	Regione-Pubblico-Non applicabile	100	POR Piemonte POR Lombardia
D.3-10-b134	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione	Msu	ITBSUPPLMEASURE190	Autorità di bacino del Po, Parco valle Lambro, ARPA Valle d'Aosta	OG	NS-OG-COM	x	Governance di bacino	€ 14.394.000	Pubblico-Regione-Non identificata	1	POR Valle d'Aosta POR Lombardia POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-10-b135	Schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)	Msu	ITBSUPPLMEASURE123	Autorità di bacino del Po	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 2.580.000	Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-10-b137	Migliorare il coordinamento tra tutti gli enti aventi competenze sul territorio - Regioni e Provincia Autonoma di Trento, province, consorzi di bonifica, Arpa, enti Parco -, anche al fine di potenziare il monitoraggio ambientale del Delta del Po	Msu	ITBSUPPLMEASURE91	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Governance di bacino				POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-10-b138	Aumentare le conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere	Msu	ITBSUPPLMEASURE192	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico		POD (Misure a scala distrettuale)



Tabella 5-2 Catalogo delle misure

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Codice Report PoM per Msu	Autorità responsabile attuazione	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2012 (Msu)	Stato dell'attuazione della misura al 31/12/2013 (Mba, Altre Mba, Msu)	Integrazione con la SNACC(*)	Pilastro	Periodo 2009-2015			Presenza in POD e POR (Periodo 2009-2015)
									Costo totale €	Fonte di finanziamento	% Copertura finanziaria	
D.3-10-b139	Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per mettere in evidenza la relazione tra cambiamenti di uso del suolo ed impatti ambientali (indicatori e livelli soglia)	Msu	ITBSUPPLMEASURE193	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Governance di bacino	€ 750.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-10-b140	Sviluppo di programmi di innovazione tecnico-scientifica, pratiche e idonee tecnologie che consentano la migliore conoscenza degli ecosistemi e che contribuiscano ad eliminare o ridurre quanto più possibile il loro inquinamento	Msu	ITBSUPPLMEASURE194	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-10-b141	Condivisione di metodologie e procedure valide di monitoraggio ambientale specifiche per le acque di transizione, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni in atto	Msu	ITBSUPPLMEASURE195	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 500.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.3-10-b142	Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle acque presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni	Msu	ITBSUPPLMEASURE196	Autorità di bacino del Po, ARPA Valle d'Aosta	OG	OG	x	Governance di bacino	€ 2.033.600	Pubblico-FSE	2	POD (Misure a scala distrettuale) POR Valle d'Aosta
D.1-10-b143	Valorizzare il ruolo dei contratti di fiume e di lago quali strumenti per l'attuazione delle politiche integrate delle acque	Msu	ITBSUPPLMEASURE92	Autorità di bacino del Po, Parco regionale	OG	OG		Governance di bacino	€ 3.173.000	Pubblico	5	POD (Misure a scala distrettuale) POR Piemonte
D.4-10-b144	Valorizzare il ruolo dei gestori delle aree protette come portatori stabili di competenze e conoscenze di pratiche da estendere ad altri territori	Msu	ITBSUPPLMEASURE41	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Governance di bacino	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-10-b145	Attivazione del Contratto di fiume "Po"	Msu	ITBSUPPLMEASURE93	Autorità di bacino del Po	NS	OG		Governance di bacino	€ 2.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-D.4-10-b146	Potenziare la capacità di governance pubblica e di cooperazione pubblico-privato volte ad aumentare efficienza, trasparenza, controllo e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse (Tavoli permanenti per la Partecipazione attiva alla fase di attuazione del PUGPo)	Msu	ITBSUPPLMEASURE94	Autorità di bacino del Po	OG	OG		Governance di bacino	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-b147	Sensibilizzazione della popolazione rispetto ai temi della prevenzione e della percezione del rischio ambientale e idraulico e mappatura del rischio residuale	Msu	ITBSUPPLMEASURE34	Autorità di bacino del Po	NS	OG		Governance di bacino	€ 1.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-b148	Sostenere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di forme di governance in applicazione del principio di sussidiarietà	Msu	ITBSUPPLMEASURE35	Autorità di bacino del Po	OG	OG		Governance di bacino	€ 0	Non applicabile		POD (Misure a scala distrettuale)
D.1-10-b149	Promuovere la complementarietà dei prodotti turistici e il coordinamento dell'offerta e dell'informazione	Msu	ITBSUPPLMEASURE95	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Governance di bacino	€ 2.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-b150	Informazione, educazione e formazione ambientale rivolta ad amministratori e tecnici della PP.AA, operatori del settore, fruitori e cittadinanza, sugli usi equilibrati e sostenibili della risorsa idrica, a supporto dell'attuazione del Piano	Msu	ITBSUPPLMEASURE36	Autorità di bacino del Po	OG	OG		Governance di bacino	€ 2.000.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-b151	Formazione degli operatori del settore economico / imprenditoriale per aumentare la consapevolezza sugli impatti esercitati e per la ricerca di soluzioni condivise ai problemi	Msu	ITBSUPPLMEASURE37	Autorità di bacino del Po, Regioni e Provincia Autonoma di Trento	OG	OG		Governance di bacino	€ 300.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-b152	Sensibilizzare gli operatori e i fruitori della costa adriatica in merito alle problematiche legate alla gestione del sistema costiero e ad un uso sostenibile delle risorse	Msu	ITBSUPPLMEASURE38	Autorità di bacino del Po	NS	NS		Governance di bacino	€ 100.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)
D.4-10-b153	Promuovere la formazione professionale degli operatori della navigazione interna	Msu	ITBSUPPLMEASURE39	Autorità di bacino del Po	NS	NS	x	Governance di bacino	€ 150.000	Pubblico	0	POD (Misure a scala distrettuale)

(#) Periodo 2016-2027

(*)SNACC: Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

(*) Informazione in corso di acquisizione

LEGENDA
COM: Completata
OG: In corso
NS: Non avviata




Tabella 5-3 Elenco delle misure presenti nell'Allegato 7.10 all'Elaborato del PdG Po ed eliminate dal Catalogo delle misure

Critero	Classificazione	Note esplicative
Codice di identificazione misura	codice obiettivo specifico del PdG Po 2010	A.1-A.7 B.1-B.5 C.1-C.2 D.1-D.4 E.1
	numero che identifica il tema chiave	1-10
	codice scenario	a, b, c
	numero progressivo che identifica la misura	001-n
Titolo misura		Contiene il titolo della misura
Note		Riporta le motivazioni per le quali la misura presente nell'Allegato 7.10 all'Elaborato del PdG Po è stata eliminata



Tabella 5-4 Misure eliminate

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Note
A.3-01-b001	Mantenimento degli obblighi di presentazione dei Piani colturali	Eliminata perché azione attuata in adempimento a quanto prescritto dalla Direttiva Nitrati (misura di base "Attuazione della Direttiva Nitrati...", A.3-01-a001)
A.3-01-b008	Potenziamento dei controlli dell'applicazione dei Codici di buona pratica agricola e dei programmi di azione della direttiva "nitrati"	Eliminata perché azione attuata in adempimento a quanto prescritto dalla Direttiva Nitrati (misura di base "Attuazione della Direttiva Nitrati...", 01-a001)
A.2-A.7-02-a008	A partire dal 1994, verifica, per le nuove concessioni che prevedono opere di sbarramento, del rispetto delle norme sul rilascio del Deflusso Minimo Vitale e sui sistemi per la risalita dei pesci	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-a009
B.1-B.5-02-a012	Programmi e piani di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-b031
C.2-02-a016	Interventi pilota di restauro naturale della piana alluvionale ai fini del controllo delle inondazioni e per migliorare la qualità delle acque e degli ecosistemi	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo"
C.2-02-a022	Applicazione dei principi di rispetto delle fasce di pertinenza fluviale individuati dalla "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna", sia ai fini della sicurezza idraulica che della qualità ambientale	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-b013
C.2-02-a023	Primo programma di interventi per il riassetto del sistema delle opere ai fini della navigazione in Po, per la riconnessione di tratti dei territori perifluviali demaniali di Po all'alveo, nell'ambito del Progetto Strategico Valle del fiume Po	Eliminata in funzione della compatibilità con gli obiettivi del PdG Po mentre per gli interventi ai fini della navigazione in Po si rimanda alla misura 02-a019 - sottobacino asta Po.
A.1-02-a026	Regolazione con apporti di acque dolci interne, laddove disponibili, del grado di salinità degli ambienti di transizione	Eliminata perché ricompresa nella misura A.6-A.7-07-b114
B.1-B.5-02-b018	Restaurare la <i>configurazione dell'alveo di magra</i> per garantire una migliore funzionalità ecologica e una migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo"
C.2-02-b019	Riconnettere le forme fluviali abbandonate e prossime all'alveo ai processi idromorfologici fluviali attivi	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo"
C.2-02-b020	Ripristinare un profilo di fondo alveo in equilibrio per i corsi d'acqua fortemente incisi	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo"
C.2-02-b021	Adeguare, dismettere e gestire <i>i manufatti di attraversamento</i> , <i>le infrastrutture lineari interferenti</i> e <i>le opere di difesa dalle alluvioni interferenti e non strategiche per la sicurezza</i> per migliorare i processi idromorfologici e le forme fluviali natura	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo"



Tabella 5-4 Misure eliminate

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Note
C.2-02-b022	Dismettere, adeguare e gestire le opere per l'uso della risorsa idrica interferenti per migliorare i processi idromorfologici e le forme fluviali naturali	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPO"
C.2-02-b023	Salvaguardare o ripristinare l'equilibrio del bilancio sedimentologico nel bacino mediante la tutela delle aree di alimentazione dei sedimenti nella porzione montana del bacino	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPO"
C.2-02-b025	Salvaguardare le forme dell'alveo e della piana inondabile, coinvolte dai processi idromorfologici fluviali attivi	Eliminata perché ricompresa nella nuova misura 02-b155 "Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPO"
C.1-02-b029	Riconvertire le aree di cava e gli impianti di lavorazione degli inerti nella fascia di mobilità fluviale verso assetti maggiormente compatibili con i processi idromorfologici fluviali naturali	Eliminata perché ricompresa nella misura 06-b100
C.1-02-b032	Conservare, ampliare e gestire le aree del demanio fluviale in modo compatibile con i processi idromorfologici fluviali naturali	Eliminata perché coincidente con la misura 02-b031
C.1-02-b034	Migliorare le procedure per incentivare la delocalizzazione degli insediamenti in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato	Eliminata perché azione ritenuta di maggiore pertinenza a quanto prescritto dal PAI e dalla Direttiva Alluvioni in corso di attuazione
C.1-02-b039	Promuovere la riconversione dei terreni agricoli marginali verso assetti naturali per consentire la mobilità del corso d'acqua	Eliminata perché azione ritenuta di maggiore pertinenza a quanto prescritto dal PAI e dalla Direttiva Alluvioni in corso di attuazione
B.5-C.1-02-b040	Riqualificare e recuperare le aree degradate e dismesse per interventi di salvaguardia e tutela della qualità delle risorse idriche	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-b038
A.1-B.3-02-b045	Contrastare il fenomeno della subsidenza di origine antropica	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-b047
A.1-B.3-02-b046	Indirizzi per la mitigazione del fenomeno della subsidenza di origine antropica	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-b047
D.3-02-b048	Monitoraggio e pianificazione delle misure atte a limitare i problemi legati alla subsidenza	Eliminata perché ricompresa nella misura 02-b049
A.3-03-a001	Attuazione della Direttiva Nitrati 91/676/CE: - individuazione delle aree vulnerabili ai nitrati da origine agricola; - per il territorio piemontese, prima individuazione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci; - applicazione del limite di 170 kg di azoto	Eliminata perché coincidente con la misura A.3-01-a001
A.3-03-a002	Attuazione del D.M. 3 aprile 2006, con applicazione di misure generali sull'utilizzo degli effluenti di allevamento anche al di fuori delle zone vulnerabili	Eliminata perché ricompresa nella misura A.3-01-a002
A.3-03-a003	Riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dei depuratori urbani ai fini irrigui	Eliminata perché ricompresa nella misura A.3-01-a003
A.3-03-a030	Divieto di utilizzare gli additivi al fosforo nei detersivi	Eliminata perché già da anni vigente a livello nazionale ed europeo e quindi si ritiene superflua la segnalazione



Tabella 5-4 Misure eliminate

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Note
A.3-03-a037	Interventi in agglomerati compresi tra i 2000-10.000 AE esclusi dalle aree sensibili e dai relativi bacini drenanti	Eliminata perché ricompresa nella misura A.3-03-a039
A.1-03-a052	Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi	Eliminata perché superata dagli adempimenti previsti dal DM 260/2010
A.5-03-a055	Censimento dei siti industriali dismessi e dei siti da sottoporre a monitoraggio e bonifica	Eliminata perché ricompresa nella misura 03-b066
A.1-03-b069	Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per la riduzione della trofia	Eliminata perché coincidente con la misura 03-a058
A.4-03-b071	Riduzione allo scarico delle sostanze pericolose (applicazione di limiti più restrittivi in contesti fortemente compromessi), in adempimento anche della direttiva 2006/118/ CE	Eliminata perché ricompresa nella misura 03-a056
A.5-04-a063	Divieto di scarico in falda	Eliminata perché già da anni vigente a livello nazionale e quindi si ritiene superflua la segnalazione
B.3-04-a066	Interventi strutturali (sbarramenti antisale) per contrastare la salinizzazione delle falde	Eliminata perché ricompresa nella misura B.3-02-b044
A.1-D.1-04-b080	Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per ridurre intensità e incidenza e per il mantenimento e/o miglioramento dello stato ambientale dei corpi idrici: settore acque sotterranee	Eliminata perché ricompresa nella misura A.1-07-b107; A.7-07-b107; D.1-07-b107; E.1-07-b107
A.5-04-b084	Riduzione allo scarico delle sostanze pericolose (applicazione di limiti più restrittivi in contesti fortemente compromessi), in adempimento anche della direttiva 2006/118/ CE	Eliminata perché coincidente con la misura A.4-03-b071
A.3-05-a001	Attuazione della Direttiva Nitrati 91/676/CE: - individuazione delle aree vulnerabili ai nitrati da origine agricola; - per il territorio piemontese, prima individuazione delle zone vulnerabili ai fitofarmaci; - applicazione dei programmi d'azione per le zone vulnerabili e dei codici di buona pratica agricola su tutto il territorio	Eliminata perché coincidente con la misura A.3-01-a001
A.3-05-a034	In attuazione della Direttiva 91/271/CE: individuazione delle zone sensibili al fenomeno dell'eutrofizzazione (ai fini di individuare misure di prevenzione di tali fenomeni); a seguito dell'adozione dei PTA, applicazione di valori limite per N e P più restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale	Eliminata perché coincidente con la misura 03-a034
A.3-05-b008	Potenziamento dei controlli dell'applicazione dei Codici di buona pratica agricola e dei programmi di azione della direttiva "nitrati"	Eliminata perché azione attuata in adempimento a quanto prescritto dalla Direttiva Nitrati (misura di base "Attuazione della Direttiva Nitrati...", 01-a001)
B.1-C.1-06-a071	Definizione dello schema del Piano di rinaturazione per le fasce fluviali del Po	Eliminata perché ricompresa nella misura C.1-02-b096; B.1-02-b096; B.5-02-b096
B.4-06-a078	Redazione di piani di Manutenzione del territorio collinare-montano	Eliminata perché corrisponde alla misura 02-a078
B.1-B.5-06-b031	Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e al recupero della biodiversità	Eliminata perché coincidente con la misura : B.1-02-b031, B.2-02-b031, B.5-02-b031



Tabella 5-4 Misure eliminate

Codice di identificazione della misura	Titolo misura	Note
B.4-B.5-C.2-D.1-06-b050	Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Eliminata perché coincidente con la misura : B.4-02-b050, B.5-02-b050, C.2-02-b050, D.1-02-b050
B.4-B.5-C.2-06-b051	Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Eliminata perché coincidente con la misura : B.4-02-b051, B.5-02-b051, C.2-02-b051
A.3-B.2-06-b093	Attuazione dell'art. 115 del D. Lgs. 152/2006, riguardante la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali	Eliminata perché vigente a livello nazionale e quindi si ritiene superflua la segnalazione
D.3-07-a084	Realizzazione di un sistema di modellistica numerica idraulica per la simulazione e previsione della risalita del cuneo salino nei rami del Delta del fiume Po	Eliminata perché ricompresa nella misura 07-a083
A.2-A.6-07-b108	Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per ridurre intensità e incidenza e per il mantenimento dello stato ambientale dei corpi idrici: <i>gestione crisi idriche</i>	Eliminata perché ricompresa nella misura 07-b107
A.1-D.1-E.1-08-b003	Estensione dell'applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA	Eliminata perché coincidente con misura 01-b003
D.2-09-a098	Incentivazioni, attraverso la riduzione dei canoni di concessione, all'adozione di politiche ambientali come la realizzazione di impianti atti al riuso e ricircolo della risorsa	Eliminata perché coincidente con misura 09-b131
D.1-10-a104	Sviluppo di una gestione integrata complessiva della fascia costiera (reti ecologiche, gestione idraulica, ecc.), comune a tutti i soggetti interessati	Eliminata perché ricompresa nella 02-b043
D.3-10-b136	Costruzione di una rete efficace per la condivisione e l'integrazione della conoscenza presente nei diversi ambiti territoriali e settoriali	Eliminata perché inclusa nella misura 10-b135



6. Considerazioni sullo stato di attuazione del Piano

Dall'analisi dei dati desumibile dalla Programmazione Operativa si possono trarre alcune prime considerazioni sullo stato di attuazione del primo Piano di Gestione e più in generale sugli sforzi già compiuti soprattutto dalle Regioni del bacino del Po per la gestione e la tutela delle risorse idriche.

Dette considerazioni possono essere riassumibili nei punti seguenti:

- a) A livello di distretto il fabbisogno complessivo del PdG Po al 2015 ammonta a circa 5,4 miliardi di euro e la copertura del Piano è pari a circa il 75% del fabbisogno complessivo.

Si fa presente che nel Piano sono ricomprese anche misure di tipo non strutturale realizzate dal personale interno delle pubbliche amministrazioni che, in mancanza di rendicontazioni quantitative dedicate, in questa fase sono state considerate con costo uguale a zero.

- b) Le politiche ormai a regime sono soprattutto quelle afferenti ai primi tre pilastri del Piano (DEPURAZIONE, NITRATI E AGRICOLTURA, BILANCIO IDRICO) che, a fronte di un fabbisogno complessivo di circa 3,7 miliardi di euro vedono già programmate misure per un importo pari a circa il 97% del fabbisogno. Questo dato testimonia comunque l'entità dello sforzo complessivamente prodotto dal sistema per l'attuazione delle politiche comunitarie precedenti all'introduzione della DQA.

Dall'analisi più di dettaglio si evince che esiste ancora un deficit di azione considerevole sul tema del risparmio e della conservazione quantitativa della risorsa, anche se è indubbio che questi ambiti di intervento richiedono efficaci azioni regolative e di governance sia a livello istituzionale che con i portatori di interesse.

Per quanto riguarda il pilastro NITRATI E AGRICOLTURA è importante sottolineare che tale pilastro contiene in prevalenza misure finanziate dai PSR che possono essere in parte riconducibili anche ai pilastri BILANCIO IDRICO e SERVIZI ECOSISTEMICI. Potrebbe inoltre emergere un fabbisogno non ancora quantificato, anche in funzione degli esiti dei monitoraggi ambientali.

- c) Il pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI racchiude i maggiori aspetti di novità della DQA rispetto alle precedenti Direttive comunitarie.

Infatti mentre le azioni più tradizionali legate al tema della qualità dell'acqua rientrano nei pilastri DEPURAZIONE, NITRATI E AGRICOLTURA e quelle della quantità della risorsa sono prevalentemente riconducibili al BILANCIO IDRICO, nei servizi ecosistemici rientrano tutte le nuove misure di recupero delle funzionalità ecologiche dei corpi idrici e di manutenzione del territorio collinare montano e dei corsi d'acqua, ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla DQA.

Sempre dall'analisi del quadro complessivo si evince che il pilastro dei SERVIZI ECOSISTEMICI, proprio per la sua natura innovativa rispetto alla pianificazione "ante-DQA", è quello attualmente meno coperto (solo il 27% circa di copertura al 2015).

Per l'attuazione piena del PdG Po 2010 gli sforzi maggiori in termini di programmazione e individuazione di strumenti per la copertura finanziaria delle misure dovranno quindi concentrarsi prioritariamente su questo tema. L'implementazione dei servizi ecosistemici rappresenta di fatto l'investimento necessario per il recupero ed il mantenimento del capitale naturale del distretto idrografico.



L'attenzione che il Piano assegna a questo tema, oltre che coerente con gli obiettivi della DQA, parte dalla consapevolezza, emersa sia in fase di elaborazione del Piano sia negli atti successivi prodotti dalla Commissione Europea, del valore altamente strategico dei servizi ecosistemici, dalla cui esistenza dipende la qualità della vita dell'uomo e, nel lungo termine, la sua stessa sopravvivenza.

In termini di interventi, parte delle misure di recupero morfologico dei corsi d'acqua sono già realizzabili indirizzando opportunamente gli interventi pianificati e/o programmati per la difesa del suolo e per la manutenzione del territorio.

- d) La voce GOVERNANCE di bacino raggruppa i costi per la copertura delle misure trasversali a scala di distretto per l'implementazione della conoscenza e del monitoraggio ambientale a supporto dell'attuazione della DQA.

A tale scopo è importante rilevare che le risorse previste per questa linea di azione, se pur relativamente basse in relazione ai fabbisogni complessivi del Piano, risultano di altissimo valore aggiunto, in quanto prevedono azioni di assistenza e accompagnamento indispensabili per l'attuazione del Piano e per garantire il coordinamento degli attori del sistema in vista del successivo ciclo di pianificazione.

- e) Circa il fabbisogno privo di copertura finanziaria, anche a risorse invariate, esiste una quota consistente di misure già attivabili attraverso Piani/Programmi esistenti.

Un'azione di governance ad alto valore strategico consiste proprio nell'attivare un percorso di confronto e riorientamento degli stessi P/P in vista dei nuovi cicli di programmazione nazionali e regionali (basti citare a titolo di esempio PAC e Programmi di Sviluppo Rurale, Programmi per la Difesa del suolo e la manutenzione del territorio, piani irrigui, programmi per la educazione ambientale, ...).

Per il reperimento delle ulteriori risorse non copribili con altre fonti, la DQA rimanda all'applicazione del "principio chi inquina paga" e del "principio del recupero dei costi", che di fatto non hanno ancora trovato una piena attuazione in Italia. A tale riguardo si evidenzia che l'applicazione di tali principi rientra tra i requisiti della condizionalità ex-ante prevista per l'assegnazione dei fondi della programmazione comunitaria 2014 – 2020.

Un'applicazione efficace di tali principi suggerisce l'individuazione di una quota destinabile a "servizi ecosistemici" nella tariffa dei SII (vedi ATO Torino) e/o di un canone/sovracanone ambientale con vincolo di destinazione d'uso (vedi Regione Liguria e Provincia Autonoma di Trento).

Ciò potrebbe consentire di alimentare in modo continuativo strumenti finanziari capaci di mobilitare anche altre e diverse risorse (bandi a cofinanziamento, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, ecc).



Progetto di Piano di Gestione Acque

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e *ss.mm.ii.*

ALLEGATO 7.2 DELL'ELABORATO 7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE

Versione	0
Data	Creazione: 1 dicembre 2014 Modifica: 22 dicembre 2014
Tipo	Relazione tecnica
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 21
Identificatore	Prog_PdGPo2015_All72_Elab_07_Derivazioni_22dic14
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836





Indice

1.	Introduzione	1
1.1.	Definizione delle acque pubbliche a partire dal Testo Unico del 1933	1
1.2.	Direttive Europee	1
1.3.	Decreto Legislativo 152/06 e <i>ss.mm.ii.</i>	2
1.4.	Atti di pianificazione dell’Autorità di bacino del fiume Po	2
1.5.	Pianificazione regionale	3
2.	Parte Prima – Approccio metodologico e campo di applicazione	4
2.1.	Definizione del rischio ambientale	4
2.2.	Classificazione dell’impatto	4
2.3.	Attribuzione del rischio ambientale	6
2.4.	Valutazione del rischio ambientale	8
3.	Parte Seconda – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque superficiali, sorgenti e fontanili	10
3.1.	Analisi impatto e stato qualitativo	10
3.2.	Applicazione della metodologia ERA alle derivazioni esistenti	11
3.3.	Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie	11
3.4.	Altri elementi valutazione introdotti della DQA	14
4.	Parte terza – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque sotterranee	16
4.1.	Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie	16



1. Introduzione

Finalità della presente direttiva è fornire criteri omogenei di valutazione delle derivazioni d'acqua, che tengano conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO), approvato con D.P.C.M. in data 8 febbraio 2013, e facciano proprie le raccomandazioni prodotte dalla Commissione Europea in merito agli aspetti relativi alla gestione delle acque superficiali e sotterranee.

La presente direttiva recepisce anche quanto richiesto dalla Commissione Europea riguardo le istruttorie in corso per scopi idroelettrici in occasione della procedura di EU-Pilot 6011/14/envi ed in particolare per quanto riguarda :

1. le modalità di valutazione del rischio di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati o del non raggiungimento degli obiettivi di qualità (valutazione di compatibilità della domanda con la pianificazione di bacino);
2. le modalità di applicazione della deroga prevista dall'art 4.7 della DQA;
3. come i nuovi impianti sono stati considerati la migliore opzione ambientale ed a quali documenti fare riferimento per tale valutazione (criteri per l'Amministrazione concedente da utilizzare per questo specifico aspetto a seguito della scelta di rilasciare la concessione).

1.1. Definizione delle acque pubbliche a partire dal Testo Unico del 1933

Il Testo Unico delle Acque pubbliche, approvato con Regio Decreto n. 1775/1933, stabilisce che sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico generale interesse. Con la Legge n. 36/1994, relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche, è stato ampliato la categoria delle acque pubbliche, includendovi anche tutte le acque superficiali e sotterranee ancorchè non estratte dal sottosuolo (art.1). In tal senso, poi, con il D.p.r. n. 238/1999 è stata affermata l'appartenenza al demanio dello Stato di tutte le acque, sotterranee e superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. Tale principio è stato confermato in modo perentorio dall'art. 144 del D. Lgs. 152/2006, che dispone chiaramente al comma 1: "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato*".

1.2. Direttive Europee

La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, diventando la base strategica in materia di gestione e protezione delle risorse idriche dei Paesi Europei. Gli Stati membri, ai fini della stessa Direttiva, hanno proceduto all'individuazione dei singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio assegnandoli poi ai singoli Distretti Idrografici. L'obiettivo della DQA è quello d'istituire criteri omogenei per tutti gli Stati membri in merito agli obiettivi e alla definizione delle misure di pianificazione (che dovrebbe garantire la condivisione delle misure intraprese tra i differenti attori) al fine di disporre, in ogni Distretto idrografico, di un Piano di Gestione. Gli Stati membri, in attuazione della presente Direttiva, (art. 4, comma 4, punto b) devono garantire:



- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura umana o dell'inquinamento;
- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o e dell'inquinamento.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, in particolare, va peraltro richiamata la Direttiva 2006/118/CE.

1.3. Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.

Il D. Lgs 152/06, che recepisce la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA), ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il Decreto provvede, inoltre, a riordinare, coordinare ed integrare le disposizioni legislative delle seguenti materie: difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Inoltre, provvede a disciplinare le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Per ogni opera o intervento che interessi i corpi idrici il D. Lgs. 152/06 – che recepisce la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE – richiede:

- di considerare il principio di “non deterioramento” espresso dall’art. 4 “obiettivi ambientali” che recita: “gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 5 e 7 e fermo restando il paragrafo 8”;
- di “non peggiorare” la situazione ambientale e di ricercare tutte le possibili alternative per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva stessa (art. 4.7), tenendo conto di tutti gli aspetti ambientali, paesistici, economici, ecc. Il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici della Dir 2000/60 può essere mediato in relazione alle esigenze di sviluppo socio-economico; il suddetto art. 4.7 della Direttiva descrive le condizioni per le quali è consentito ridurre lo stato di qualità da “elevato” a “buono”;
- di approfondire il livello di conoscenza degli elementi ambientali in modo da poter definire gli impatti ed elaborare le opportune misure di mitigazione e monitoraggio;

che le aree destinate a produzione idropotabile, per la vita acquatica, vulnerabili e sensibili non vengano deteriorate e debbano essere migliorate, se non sussistono necessità di deroghe, o siano designate “Altamente modificate” (in questo caso diventa importante l’analisi economica comprensiva dei costi ambientali e un’analisi sullo scenario di sviluppo dell’uso)

1.4. Atti di pianificazione dell’Autorità di bacino del fiume Po

Di seguito sono elencati gli atti di pianificazione prodotti dalla Autorità di bacino del fiume Po, utili alla valutazione degli impatti di tipo idromorfologico sui corpi idrici superficiali che possono derivare dalla realizzazione delle opere a corredo dell’istanza di derivazione.

- “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- la “Direttiva di Piano contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce fluviali A e B” (Direttiva infrastrutture) approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999;



- la “*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti*” (*Direttiva sedimenti*) approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 5 aprile 2006;
- la “*Direttiva tecnica contenete i criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l’uso della risorsa idrica*” approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Delibera n. 8 del 21 dicembre 2010 (*Direttiva Traverse*);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 22 luglio 2009, recante “*Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI) come “aree in dissesto” o “aree a rischio idrogeologico molto elevato” e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio*”.

1.5. Pianificazione regionale

Le istanze di concessione di derivazione d’acqua, come di seguito specificate, devono essere valutate, secondo quanto stabilito dall’art.12bis del TU 1775/33, sulla base degli aspetti contenuti nella pianificazione regionale costituita dal Piano di Tutela delle Acque, introdotto con natura di Piano Stralcio del Piano di bacino ai sensi dell’Art. 44 del D.Lgs 152/99 ed attualmente disciplinato come Piano Regionale di Settore dall’Art. 121 del D.Lgs 152/06, e dai Regolamenti Regionali in materia di acque.



2. Parte Prima – Approccio metodologico e campo di applicazione

L'esame di una nuova derivazione idrica presuppone una valutazione del rischio ambientale che interessa numerosi aspetti di pubblico interesse.

Tale valutazione è svolta dall'Autorità concedente anche sulla base della presente direttiva.

La DQA stabilisce ulteriori principi di conservazione e tutela dei corsi d'acqua che comportano una revisione dell'approccio valutativo tradizionale, basato sulla ammissibilità o meno di un intervento.

Infatti—viene introdotta una valutazione di tipo probabilistico basata sulla stima del rischio di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati o del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico.

A tale fine occorre quindi stabilire:

- come si valuta il rischio ambientale per un corpo idrico interessato da una derivazione idrica
- qual è il grado di accettabilità di tale rischio.

La metodologia descritta dalla presente direttiva sarà applicata alle derivazioni su corpi idrici superficiali e sotterranei, che possono generare impatti ambientali sul corpo idrico, squilibri del bilancio idrico e alterazioni degli habitat connessi.

2.1. Definizione del rischio ambientale

Per la definizione di *rischio di deterioramento o non raggiungimento* degli obiettivi ambientali si richiama innanzitutto la definizione generale di rischio utilizzata per i modelli fisici.

Il "rischio" è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta porti ad una perdita o ad un evento indesiderabile.

Tra le formule utilizzate per la quantificazione del rischio si può utilizzare la seguente:

$$R = P \times D$$

Dove:

- P è la Pericolosità dell'evento,

ovvero la probabilità che un fenomeno accada in un determinato spazio con un determinato tempo di ritorno;

- D è il Danno,

ovvero il valore della perdita che un determinato evento può provocare. A sua volta il danno può essere calcolato come prodotto tra il *valore del bene* e la percentuale di perdita generata dall'evento indesiderato.

Nel caso della presente direttiva:

per *Pericolosità* si può assumere la magnitudo dell'impatto che una derivazione può produrre sulle diverse componenti ambientali;

per *Valore del bene* si può assumere il valore ambientale del corpo idrico, determinato dallo stato ambientale monitorato.

Pertanto la quantificazione del rischio ambientale può essere valutata dal prodotto dei seguenti fattori:

- Impatto della derivazione sul corpo idrico
- Stato ambientale del corpo idrico.

2.2. Classificazione dell'impatto

Come detto, l'impatto è uno dei due fattori necessari per la valutazione del rischio ambientale.



Poiché gli effetti di una derivazione possono diffondersi ben oltre al corpo idrico interessato e sommarsi ad altri e diversi effetti, gli impatti da valutare possono essere ricondotti a diverse scale spaziali.

Infatti il cumulo degli effetti di impianti compatibili a scala locale potrebbe comportare impatti rilevanti a scala di sottobacino e/o di bacino.

Per l'applicazione della presente direttiva si fa riferimento alle seguenti scale di grandezza degli impatti :

Per le derivazioni da acque superficiali:

Scala di intensità degli impatti	descrizione
Lieve	L'impatto della derivazione non produce effetti misurabili sullo stato ambientale del corpo idrico
Moderato	L'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico, produce effetti di degrado delle caratteristiche ambientali che non comportano necessariamente la modifica della classe di qualità del corpo idrico
Rilevante	L'impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti incidenti sul corpo idrico, induce effetti di degrado delle caratteristiche ambientali tali da comportare la modifica della classe di qualità del corpo idrico

Tab 1 - Scala di grandezza degli impatti per acque superficiali

Scala spaziale degli impatti	descrizione
locale	L'impatto è limitato al corpo idrico interessato dall'intervento
di sottobacino	L'impatto può interessare più corpi idrici appartenenti al medesimo corso d'acqua
di bacino e/ distretto	Gli effetti si propagano a scala di bacino e investono corpi idrici di rilievo distrettuale (<i>come definiti nel Piano di Bilancio Idrico di distretto</i>)

Tab 2 - Scala di grandezza degli impatti per acque superficiali

mentre per le derivazioni da acque sotterranee:

Scala di intensità degli impatti	descrizione
Lieve	L'impatto non produce effetti misurabili
Moderato	La derivazione non produce direttamente effetti misurabili ma, cumulata con altri impatti esistenti, può indurre criticità quantitative nel corpo idrico
Rilevante	L'impatto induce effetti misurabili che comportano criticità quantitative nel corpo idrico

Tab 3 - scala di grandezza degli impatti per acque sotterranee



Scala spaziale degli impatti	descrizione
locale	L'impatto è limitato all'area immediatamente adiacente al punto interessato dall'intervento.
di corpo idrico	L'impatto può interessare l'intero corpo idrico.
interregionale	L'impatto può interessare un corpo idrico interregionale.

Tab 4 - scala spaziale degli impatti per acque sotterranee

Nello specifico, i metodi di valutazione dell'impatto non costituiscono materia d'indagine della presente Direttiva; tuttavia, nel caso delle acque superficiali, si prevede che tale valutazione sarà condotta sulla base di:

- metodologie e/o esiti della Direttiva per la definizione della "Portata Ecologica" in corso di predisposizione;
- metodologie e/o esiti delle sperimentazioni per la determinazione puntuale del DMV;
- metodologie sitospecifiche (es. metodo "*Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale*" di Regione Piemonte - ARPA Piemonte - ENEA - Politecnico di Torino);
- altre metodologie adottate dai soggetti competenti.

2.3. **Attribuzione del rischio ambientale**

Il Valore Ambientale del corpo idrico è definibile dal suo stato qualitativo.

A sua volta lo stato qualitativo deriva dalla classificazione di corpi idrici in base alla DQA, come di seguito riportato.

Per alcuni stati ambientali, nella tabella seguente sono state introdotte prime considerazioni circa il livello di tutela che si dovrebbe garantire in base alla ratio della stessa DQA.

CORPI IDRICI SUPERFICIALI	
Stato ambientale	Livello di tutela
CORPI IDRICI NATURALI	
Stato Elevato E' uno stato raro e di grande valore ambientale	I livelli di tutela sono massimi e dovrebbero evitare nuovi interventi e/o prelievi che possano produrre alterazioni al corpo idrico
Stato Buono Tutela alta che prevede una valutazione attenta a tutti i parametri ambientali	Il livello di tutela è finalizzato a evitare di introdurre impatti che possano mettere a rischio di non mantenimento del livello di qualità
Stati inferiori al Buono La valutazione specifica dell'impatto sul CI deve tenere conto delle pressioni significative esistenti.	Le nuove derivazioni non dovrebbero generare impatti cumulabili a quelli esistenti che già hanno causato lo scadimento di qualità ambientale.
Non Classificati I corpi idrici devono essere tutti classificati; l'assenza di classificazione è quindi riferibile a componenti marginali del reticolo naturale che non soddisfano i requisiti dimensionali per l'identificazione di un corpo idrico ai sensi della DQA. Per i CI non classificati mancano gli elementi necessari per il calcolo del valore ambientale e, di conseguenza, del grado di rischio.	Per un principio di precauzione è opportuno effettuare un monitoraggio "ex ante" tale da poter predeterminare comunque il valore ambientale e rendere così applicabile la presente direttiva.



CORPI IDRICI ALTAMENTE MODIFICATI E CORPI IDRICI ARTIFICIALI	
Occorre valutare lo stato ecologico . Obiettivi e tutela sono da valutare in base alle condizioni specifiche del corpo idrico.	Le nuove derivazioni non devono pregiudicare il raggiungimento dello buon potenziale ecologico.

CORPI IDRICI SOTTERRANEI	
Stato ambientale	Livello di tutela
Stato Buono	Mantenimento del livello di qualità ambientale
Stato Scarso	Il livello di tutela è molto elevato in quanto finalizzato al recupero dello stato di qualità ambientale ed in particolare dell'equilibrio del bilancio idrogeologico qualora condizioni lo stato scarso

Nelle tabelle seguenti sono riportate le definizioni, assunte dalla DQA e utilizzate nel PdGPo per i diversi stati di qualità dei corpi idrici.

CORPI IDRICI SUPERFICIALI	
Stato	Definizione
<i>Elevato</i>	In questi corpi idrici non si rilevano alterazioni antropiche (o sono poco rilevanti) dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato; i valori degli elementi di qualità biologica rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione o distorsione poco rilevanti. Nel Distretto Idrografico del Fiume Po se ne riscontra un esiguo numero, principalmente nelle aree Alpine.
<i>Buono</i>	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. Tali corpi idrici sono maggiormente riscontrabili nelle aree Alpine e Appenniniche.
<i>Sufficiente</i>	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana rispetto alle condizioni dello stato buono.
<i>Scarso</i>	Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato di scarso.
<i>Cattivo</i>	Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate aventi stato cattivo.



Altamente modificato	Corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a una attività umana, è sostanzialmente modificata. La designazione è a cura delle Regioni interessate
-----------------------------	---

e

CORPI IDRICI SOTTERRANEI	
Stato	Definizione
Buono	<p>Sono in tale stato le acque sotterranee che presentano:</p> <p>a) Stato chimico buono: La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo e' tale che le concentrazioni di inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non presentano effetti di intrusione salina; - non superano gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 del DLgs 30/2009 e i valori soglia di cui alla tabella 3 del medesimo DLgs 30/09 in quanto applicabili; - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli artt. 76 e 77 del DLgs n.152/06 per le acque superficiali connesse ne' da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimico di tali corpi ne' da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. <p>b) Stato quantitativo buono: Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili.</p> <p>Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, — comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque, — recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. <p>Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.</p> <p>Un importante elemento da prendere in considerazione al fine della valutazione dello stato quantitativo e' inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici alluvionali, l'andamento nel tempo del livello piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad esempio con il metodo della regressione lineare, sia positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo idrico e' definito buono. Ai fini dell'ottenimento di un risultato omogeneo e' bene che l'intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend siano confrontabili tra le diverse aree. E' evidente che un intervallo di osservazione lungo permetterà di ottenere dei risultati meno influenzati da variazioni naturali (tipo anni particolarmente siccitosi)</p>
Scarso	<p>Sono in tale stato acque sotterranee che presentano o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stato chimico non buono o b) Stato quantitativo non buono o c) entrambi gli stati non buoni

2.4. Valutazione del rischio ambientale

La valutazione comparata di Impatto sul corpo idrico (lieve, moderato, rilevante) e Valore ambientale dello stesso (elevato, buono, sufficiente, ecc) porta alla determinazione del rischio ambientale derivante da uno specifico intervento.



Nel caso delle derivazioni oggetto della presente direttiva sono state definite tre categorie di rischio ambientale (*basso, medio, alto*) e di relativa accettabilità in base ad alcuni principi base mutuabili dalla DQA.

L'accettabilità del rischio è stata individuata applicando le tre classi della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione).

Si possono definire così diverse categorie di rischio ambientale alle quali associare un *livello di ammissibilità e di compatibilità dell'intervento*.

Rischio ambientale	Criterio ERA	Criteri di valutazione per la compatibilità derivazione rispetto alla DQA/PdGPO
Basso	Attrazione	L'intervento è realizzabile con l'applicazione di misure di mitigazione e nel rispetto di specifici criteri, indirizzi o prescrizioni.
Medio	Repulsione	L'intervento è realizzabile con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifici criteri, indirizzi o prescrizioni.
Alto	Esclusione	L'intervento non è realizzabile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile nei casi in cui il PdGPO abbia identificato i requisiti per l'applicazione della deroga di cui ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA

Quando la derivazione ricade o incide, anche se esterna all'area specifica dell'intervento, su di un corpo idrico il cui stato delle acque può condizionare direttamente habitat e/o specie di interesse europeo e il loro stato di conservazione (Rete Natura 2000), la verifica di fattibilità e le relative condizioni, ove la derivazione non risulti in contrasto con gli obiettivi di conservazione, sono dettate nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.



3. Parte Seconda – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque superficiali, sorgenti e fontanili

3.1. Analisi impatto e stato qualitativo

Il metodo ERA, applicato all'analisi impatto-stato qualitativo dei corpi idrici superficiali, permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato.

L'ammissibilità delle istanze verrà valutata sulla base della matrice di rischio di cui al momento attuale, è fornita un'indicazione della tendenza.

Per la costruzione della matrice di rischio ambientale si sono valutate le diverse casistiche di impatto.

a) Impatto generato : LIEVE

In questo caso il Rischio ambientale è generalmente basso e quindi si è nel campo "attrazione". L'intervento è realizzabile a condizione che rispetti specifici criteri, indirizzi o prescrizioni atte a mitigarne comunque l'impatto.

Per i corpi idrici in stato ELEVATO, poiché di grandissimo valore ambientale, il rischio ambientale è da considerarsi tendenzialmente alto.

Questi corpi idrici non sono pertanto idonei allo sfruttamento economico della risorsa idrica, salvo eccezioni per situazioni particolari quali ad esempio usi marginali dell'acqua a servizio dello sviluppo economico locale sostenibile.

b) Impatto generato : MODERATO

In questo caso il Rischio ambientale è generalmente medio e quindi si è nel campo "repulsione". E' prevista l'applicazione delle misure di mitigazione necessarie accompagnate da un adeguato monitoraggio degli impatti generati sul corpo idrico valutati *ex ante* con adeguati strumenti previsionali. Deve essere prevista la possibilità di rivedere la modalità di esercizio della derivazione a seguito della valutazione *ex post* di ulteriori eventuali impatti.

Per i corpi idrici in stato ELEVATO valgono le cautele indicate nel caso degli impatti lievi.

Considerato che il raggiungimento e la conservazione dello stato BUONO per tutti i corpi idrici è l'obiettivo prioritario perseguito della DQA, il rischio di un suo scadimento per effetto di un nuovo intervento è da considerarsi medio-alto, e come tale è collocabile tra la area di repulsione e quella di esclusione indicate nel metodo ERA.

c) Impatto generato : Rilevante

Quando l'impatto è rilevante è da attendersi un degrado tale da comportare la modifica della classe di qualità del corpo idrico.

In questo caso il rischio ambientale è alto per qualsiasi corpo idrico e tale da ricadere nel campo della "esclusione".



In questi casi l'intervento non è ammissibile con le procedure ordinarie, ovvero con la valutazione della richiesta da parte dell'ente concedente. Esso è ammesso solo se subordinato alle procedure di deroga espressamente previste nell'art 4.7 della DQA. Come tale deve essere preventivamente inserito negli atti di pianificazione relativi all'applicazione di tali deroghe.

Nella tabella seguente sono rappresentate in modo schematico le valutazioni condotte applicando la metodologia ERA alla valutazione del Rischio Ambientale.

Stato ambientale del CI	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
Elevato			Area del rischio ambientale ALTO
Buono			
Sufficiente			
Scarso		Area del rischio ambientale MEDIO	
Cattivo			
Altamente modificato Artificiale	Area del rischio ambientale BASSO		

3.2. Applicazione della metodologia ERA alle derivazioni esistenti

Il monitoraggio ambientale già condotto in applicazione della DQA consente di determinare se la derivazione esistente ha prodotto nel tempo un impatto lieve, moderato o rilevante sul corpo idrico interessato.

Nel caso l'impatto sia lieve o moderato, sussistono le condizioni per il mantenimento della derivazione fatto salvo le eventuali prescrizioni che potranno essere previste per adeguare le opere/la derivazione alle norme ambientali vigenti.

3.3. Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie

La valutazione del rischio ambientale per i progetti/interventi deve tener conto degli aspetti spaziale e temporali di cui si è detto nei precedenti paragrafi.

Essa pertanto si compone di diverse parti che possono essere ricondotte fondamentalmente a :

- una valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del CI



- una valutazione da esprimere dopo la realizzazione dell'impianto e la attivazione dei prelievi (ex post) relativa alla verifica dell'impatto reale della derivazione (monitoraggio), all'evoluzione dello stato ambientale del CI e agli eventuali effetti cumulati con impatti generati da altre pressioni.

Ciascuna valutazione a sua volta analizza gli impatti provocati da impianto e prelievo a scala locale, di sottobacino e di bacino, i cui elementi da oggetto di valutazione sono indicati nella seguente tabella che riepiloga quanto detto.

Fasi nell'istruttoria	Ex ante (autorizzazione) Elementi da valutare	Ex post (monitoraggio) Elementi da valutare
A scala locale	DMV o portata ecologica. Impatti e misure di mitigazione per la tutela del corpo idrico e dell'ecosistema fluviale nell'intorno dell'opera	Le ulteriori ed eventuali misure di mitigazione come esito del monitoraggio ambientale sitespecifico
A scala di Sottobacino e Bacino	DMV o portata ecologica. Compatibilità con Bilancio idrico e il rispetto del DMV e/o della Portata Ecologica ove disponibile	Il cumulo degli impatti che la derivazione produce a scala spaziale di sottobacino e/o di bacino (squilibrio del bilancio idrico e del bilancio di trasporto solido)

Per i corpi idrici superficiali si possono distinguere tre grandi tipologie di derivazioni, per ciascuna delle quali è associabile una diversa scala spaziale degli impatti.

Tipologia di derivazione	senza restituzione della portata	con restituzione differita (accumulo *)	con restituzione integrale della portata
Scala spaziale dei potenziali impatti da valutare	- locale - di sottobacino - di distretto	- locale - di sottobacino - di distretto	- locale/di sottobacino

* Nota: per "accumulo" intende in questa sede la presenza di capacità significative di regolazione dei deflussi, riferibili ai limiti delle dighe o anche inferiori, ma in grado da indurre sensibili variazioni di portata ("hydropeaking") in alveo.

Per quanto riguarda la scala locale, si riportano nella tabella seguente gli elementi riferiti alla DQA che possono essere condizionati dall'impatto di impianti e/o di derivazioni.

SCALA LOCALE	
Elementi di valutazione riferiti alla DQA	Impatti potenzialmente significativi
Elementi idrologici (DMV / Portata Ecologica)	
	Impatti sul deflusso in alveo per inadeguato rilascio minimo/portata ecologica dovuto a: - insufficiente valore del DMV/portata ecologica rispetto a qualità, fruizione, aspetti sito specifici di naturalità (parametri Q, F; N, T)



	- caratteristiche delle opere per il rilascio del DMV/portata ecologica non "intrinsecamente efficaci"
Elementi spaziali	
	Sottrazione di risorsa per usi successivi (conflitti tra usi) Vincoli alla gestione di invasi regolati
Elementi biologici	
(Composizione e abbondanza della flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica)	Barriera al movimento delle specie acquatiche Riduzioni/alterazioni degli habitat
Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici	
Regime idrologico: massa e dinamica del flusso idrico Connessione con il corpo idrico sotterraneo	Alterazione delle caratteristiche del regime idrologico (Diminuzione della portata minima, media, diminuzione delle variazioni del battente idrico e del contorno bagnato, eventuali fenomeni di hydropeaking).
Continuità fluviale	Deviazione totale o parziale del corso d'acqua. Interferenza o compatibilità idraulica dello sbarramento dell'opera di presa
Condizioni morfologiche	Variazione profondità e larghezza del fiume
	Modifica delle strutture degli habitat delle aree di riva e nei bacini di accumulo
Struttura e substrato dell'alveo	Modifica delle dinamiche di sedimentazione
Struttura della zona ripariale)	Modifica della struttura e condizioni dell'alveo, delle sponde e delle zone ripariali del corso d'acqua nelle aree a valle dello sbarramento. Modifica delle strutture degli habitat delle aree di riva e nei bacini di accumulo
Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici	
Condizioni termiche	Variazioni delle condizioni termiche (riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post invernale, raffreddamento autunnale). Riduzione della evapotraspirazione e del punto di rugiada
Condizioni di ossigenazione	Riduzione della ossigenazione e processi di stagnazione e sedimentazione di materie organiche
Condizione dei nutrienti	Possibilità d'aumento di nutrienti ed altri inquinanti

Tab 5 – elenco elementi valutazione riferiti alla DQA a scala locale



Per quanto riguarda la scala di sottobacino, si riportano nella tabella seguente gli elementi riferiti alla DQA che possono essere condizionati in presenza di impatti da impianti e/o derivazioni.

SCALA DI SOTTOBACINO	
Elementi di valutazione riferiti alla DQA	Impatti potenzialmente significativi
<i>Elementi quantitativi</i>	
<i>idrologici (Portata Ecologica)</i>	Impatti sul deflusso in alveo per inadeguate caratteristiche quantitative della risorsa
<i>spaziali</i>	Incidenza sulle condizioni del bilancio idrico di sottobacino: Sottrazione di risorsa per usi successivi (conflitti tra usi) Vincoli alla gestione di invasi regolati
<i>Elementi biologici</i>	
<i>Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica</i>	Barriera al movimento delle specie acquatiche Riduzioni/alterazioni degli habitat
<i>Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici</i>	
<i>Regime idrologico: massa e dinamica del flusso idrico</i>	Diminuzione dei regimi di portata media e minima e dei volumi defluiti. Diminuzione delle variazioni del battente idrico e del contorno bagnato. Riduzione della corrente Eventuale hydropeaking,
<i>Continuità fluviale</i>	Deviazione totale o parziale del corso d'acqua. Interferenza o compatibilità idraulica dello sbarramento dell'opera di presa
<i>Condizioni morfologiche</i>	
<i>Struttura e substrato dell'alveo</i>	Modifica delle dinamiche di sedimentazione
<i>Struttura della zona ripariale</i>	Modifica della struttura e condizioni dell'alveo, delle sponde e delle zone ripariali del corso d'acqua nelle aree a valle dello sbarramento Modifica delle strutture degli habitat delle aree di riva e nei bacini di accumulo

Tab 6 elenco elementi valutazione riferiti alla DQA a scala di sottobacino

3.4. Altri elementi valutazione introdotti della DQA

Si richiama il punto sollevato dalla CE in sede di EU PILOT citato nel capitolo introduttivo che chiede di considerare “la migliore opzione ambientale”, quale ulteriore elemento di valutazione di un progetto. A tale proposito è opportuno che in sede di valutazione di una domanda di derivazione siano sempre presi in debita considerazione quegli aspetti di economicità dell'intervento che, se pur considerati parte integrante e obbligatoria della richiesta, sono lasciati spesso alla libertà del richiedente.

La “migliore opzione ambientale” è infatti da intendersi come un principio valido per:

- determinare il progetto da preferirsi qualora in presenza di richieste concorrenti (anche di usi diversi)



- valutare i Costi/Benefici del progetto rispetto alla opzione zero, tenendo soprattutto conto anche dei costi ambientali generati dall'intervento e dei benefici economici attesi.
Per quanto riguarda i costi ambientali, questi dovrebbero tener conto di tutte le misure di mitigazione necessarie in sede di realizzazione e di eventuali ed ulteriori misure successive.
Per quanto riguarda i benefici attesi, questi dovrebbero tener conto anche dell'incertezza della disponibilità della risorsa in ragione degli scenari più probabili di cambiamento climatico.



4. Parte terza – applicazione della metodologia per la valutazione di derivazioni di acque sotterranee

Per le derivazioni da acque sotterranee, gli ambiti e i criteri di valutazione si basano sui valori degli stati di qualità ambientale "attuale" e "obiettivo" risultanti dai PdG e dai PTA regionali così come risultanti dal Piano di Gestione e, ove disponibili, dagli aggiornamenti in corso di tale Piano.

In particolare, in presenza di un corpo idrico in stato di qualità critica, vale a dire individuato ai sensi della DQA in uno stato ambientale "scarso", si richiama l'esigenza specifica che la valutazione sia:

- fondata su basi conoscitive più recenti e/o più approfondite, sulla base di quanto attualmente disponibile;
- maggiormente cautelativa;
- coerente con le competenze di carattere pianificatorio dell'Ente istruttore.

In linea di principio, per il rilascio di concessioni deve sempre essere verificato e tenuto in considerazione il corretto sfruttamento della risorsa idrica; la congruenza della dotazione idrica richiesta rispetto alle reali necessità, la presenza di altre fonti alternative già in uso ed in particolare la possibilità di ottenere la risorsa necessaria da reti pubbliche già operanti sul territorio (ottimizzazione e redistribuzione di acque già concesse e derivate).

Tali valutazioni possono portare al ridimensionamento dei valori richiesti della derivazione.

La valutazione comparata di impatto (lieve, moderato, rilevante) e Valore ambientale (buono, scarso) può essere schematizzata in una apposita tabella che rappresenta il rischio ambientale derivante da uno specifico intervento.

Nel caso delle derivazioni oggetto della presente direttiva sono state definite tre categorie di rischio ambientale (basso, medio, alto) e di relativa accettabilità in base ad alcuni principi base mutuabili dalla DQA.

Analogamente a quanto visto per le acque superficiali, l'accettabilità del rischio per derivazioni nuove o esistenti va individuata applicando le tre classi della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione).

Analogamente a quanto indicato nel paragrafo 3.2 la metodologia ERA può essere applicata anche per le derivazioni esistenti su acque sotterranee.

4.1. Ulteriori criteri di valutazione del rischio ambientale nelle istruttorie

La valutazione del rischio ambientale per i prelievi deve tener conto degli aspetti spaziali e temporali di cui si è detto nei precedenti paragrafi.

Essa pertanto si compone di diverse parti che possono essere ricondotte fondamentalmente a :

- una valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del CI
- una valutazione da esprimere dopo la realizzazione dell'impianto e la attivazione dei prelievi (ex post) relativa alla verifica dell'impatto reale della derivazione (monitoraggio), all'evoluzione dello stato ambientale del CI e agli eventuali effetti cumulati con impatti generati da altre pressioni

Ciascuna valutazione a sua volta analizza gli impatti provocati dal prelievo a scala locale e/o di corpo idrico, i cui elementi oggetto di valutazione sono indicati nella seguente tabella:



Fasi dell'istruttoria	Ex ante (autorizzazione) <i>Elementi da valutare</i>	Ex post (monitoraggio) <i>Elementi da valutare</i>
A scala locale	interferenze con concessioni in essere	interferenze con concessioni in essere compatibilità a medio-lungo termine con bilancio idrogeologico
A scala di corpo idrico	---	cumulo degli impatti per non generare uno squilibrio a medio-lungo termine del bilancio idrogeologico

L'uso geotermico, che non comporta consumo di risorsa ma solo la modifica della temperatura delle quantità prelevate e successivamente reintrodotte in falda, viene valutato solo a scala locale.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it